OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

ED ALTRE

RELATIVE

ALLA SUA STORIA CIVILE

DEL REGNO DI NAPOLI

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

ED ALTRE

RELATIVE ALLA SUA STORIA CIVILE
DEL REGNO DI NAPOLI

Tomo I

CAPOLAGO
Cantone Ticino

MDCCCXLI
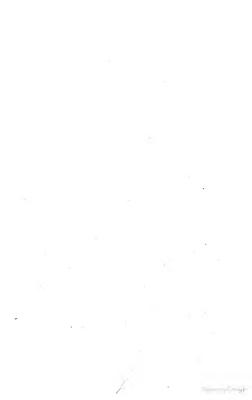
PREFAZIONE

DEL VOLUME XVII DELLE OPERE DEL GIANNONE,

Napoli, 1770-1777, in 8.°, presso Giovanni Gravier, *edizione fatta per cura di* Lionardo Panzini.

Se trovasi alcun istorico che abbia meritato il preclaro titolo di veridico, egli è senza dubbio il dottor Pietro Giannone. *Questi, essendosi proposto d'impiegare i suoi talenti a pro del pubblico, si mise a scrivere la non meno saggia, che erudita* Storia civile del regno di Napoli, *nella quale seppe sì ben investigare le passate cose, e dissotterrare la verità nascosta, e quasi soffocata dall'ignoranza de' secoli barbari e dalla malizia degli uomini, che ove erasi prefisso di giovare soltanto a' giureconsulti suoi concittadini, venne poscia la di lui opera in tal pregio, che trovasi a quest' ora fra le mani della maggior parte de' letterati, essendo dal comune consentimento stimata una delle migliori produzioni che in tal genere sia comparsa alla luce; anzi non men da quelle persone che trovansi per professione dedite allo studio delle leggi, ma*

altresì da coloro a' quali sembra dovesse riuscire superflua, una tal applicazione, leggesi tuttavia con diletto, e se ne trae profitto. Avvegnachè questo celebre scrittore abbia saputo sì ben unire alla sterilità della materia da esso trattata, quell' aggradevole erudizione che sa sì ben istruire piacendo, e che diviene sempre più gradita, perchè fassi conoscere sgombra da ogni passione; altro non avendo per iscopo, se non che di render palese la verità, e di ammaestrare gli uomini ad andarla a rintracciare, qualora trovasi sepolta sotto le vaste rovine dell' ignoranza e della superstizione. E non v' ha dubbio essere la Storia civile del regno di Napoli *dotata delle accennate celebri prerogative, e però ogni savio leggitore di essa darassi a credere che l' ingenuità dell' autore sarà stata, non che dal comune degli uomini, ma da ciascuno in particolare ammirata con applauso, e stimata meritevole di ogni lode. Se tutti gli uomini andassero in traccia del vero, ed altro interesse non avessero, se non che quello di giovare al prossimo, giusta gl' insegnamenti della vera religione, la cosa sarebbe andata così; ma trovansi pur troppo fra l' umanità degli individui che paiono nati soltanto per distruggerla, e che fan tutto dì professione, e studiansi ad ogni possa di abbattere ed anche annichilar, se potessero, chiunque cerca di far conoscere agli uomini l' inganno in cui si sforzano essi di ritenerli, e qualora costoro s' accorgono esservi alcuno che ambisca di tor loro di mano la preda s'uniscono subito alla rovina dell' innocente, e per colmo dell' umana calamità, tutto che sempre disgiunti ed anzi rivali in ogni altra cosa, fanno un*

sol corpo, e vengono governati da un solo spirito, quando si tratta di mandar a male, chi, amante del vero e mosso da compassione di veder l'uman genere oltraggiato e messo in dura schiavitù dall' avarizia ed insaziabile avidità di questi lupi rapaci, tenta di rischiararlo, affinchè, scosso il di loro giogo, passi a godere di quella ragionevole libertà che dal Supremo Facitore gli fu sì benignamente accordata. Costoro, dico, tutti s' unirono alla rovina del povero dottor Pietro Giannone, *e tanti furono gli agguati, tante l'insidie che gli tesero, che alla fine ebbe il meschino a soccombere; e se la loro rabbia non fu interamente saziata colla strage crudele, che già s' eran prefisso nell' animo di fare di quel meschino, ciò avvenne, perchè la Divina provvidenza non mai, o ben di rado, permette che l'innocenza divenga intieramente vittima de' malvagi, e però sa inspirare al cuore de' giusti, sentimenti di pietà, e fa che questi si diffidino talvolta di coloro sulla fede de' quali ordinariamente si riposano. Prima però che fosse tolta al nostro autore la libertà di difendersi dalle calunnie inventate per perderlo, cercò egli di abbatterle con savi ragionamenti, e con rischiarare maggiormente que' passi che l' altrui malizia aveva cercato d'adombrare, male interpretandoli e spiegandoli al volgo tutti diversi da quello che erano in fatti. La maggior parte di queste sue fatiche restò inedita, e siccome rinchiudono una profonda erudizione, accompagnata dal solito distintivo del celebre nostro autore, cioè dalla verità, non disgiunta da cristiana sommissione, si è creduto di far cosa grata agli amatori della medesima di darle alla luce, tal quali si trovarono*

consegnate da esso, mentre vivea, ad un suo amico, il quale spera che il pubblico gli saprà grado di avergli restituito quest' opere, che dalla necessità de' tempi era stato costretto di lasciare fino a quest' ora in oblio. Accoglile dunque, lettor cortese, con animo gentile, e vivi felice.

APOLOGIA
DELL' ISTORIA CIVILE
DEL REGNO
DI NAPOLI

PARTE PRIMA

CAPO I.

Dell' invalidità delle censure fulminate dal Vicario di Napoli, e de' rimedi contro di quelle.

La Storia civile del regno di Napoli, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di quindici secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia si appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalíe e preminenze de' nostri re, non meritava, per mio avviso, che fosse presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all' inten-

zione dell'autore, massimamente in cose riguardanti la nostra religione. Credeva certamente che, essendo io cattolico, e scrivendola a' miei compatriotti, parimente cattolici, si fosse, nel censurarla, praticata quella carità che la legge evangelica a noi cristiani cotanto inculca; cioè si fosse considerato il mio fine ed instituto, si fossero ben esaminati i passi oscuri, o che forse sembravan dubbi, e conferitili con le cose precedenti e susseguenti, donde ricevevano lume e rischiaramento, si fosse loro dato quel buon sentimento che la carità ci detta; non imputando a miscredenza dell'autore ciò che forse avrà potuto provenire o dalla sua ignoranza, o dalla poca felicità nello spiegarsi. Ma contro ogni mia aspettazione appena uscì alla luce del mondo, che alcuni, con lividi occhi riguardandola, cominciarono con animo poco cristiano a malmenarla, e leggendola a pezzi, senza por mente alle cose precedentemente trattate, e ne' seguenti libri esposte, di stranissime e false accuse la caricarono. Altri, favellando io degli acquisti de' beni temporali dell'ordine ecclesiastico, credettero che non fosse stato altro il mio intendimento, che chiudere e seccare i fonti e le sorgenti onde tante ricchezze sono ad essi provenute, con toglier loro, e spezialmente a' frati e monaci, gli emolumenti che essi ritraggono dalle particolari divozioni de' santi nelle loro chiese introdotte; non avvertendo che de' loro acquisti vengo io a parlare tirato dall'istituto dell' opera, la quale, trattando della polizia del regno, e l'ordine ecclesiastico facendo presso di noi un corpo considerabilissimo, così per

ciò che riguarda l'infinito numero delle loro persone, come per gl'immensi acquisti delle loro robe, non poteva, senza taccia di una gravissima mancanza, ciò trascurarsi: tanto maggiormente che le ultime preghiere umiliate dal regno al nostro augustissimo principe a ciò riguardavano, cioè di porsi freno a' sì smisurati acquisti, ed a cotanti e sì notorii abusi darsi compenso.

Costoro dunque, da ciò amaramente punti, si scagliarono rabbiosamente contro i miei libri, e celando la vera cagione de' loro sdegni, per dare un colore apparente di pietà e di zelo a' loro sediziosi tumulti, corsero sino ad insultarmi nella religione, e con imputazioni pur troppo livide e mal convenienti a coloro che si pregiano essere nel numero de' figliuoli di Dio e della sua Chiesa, e che professano la legge evangelica, la quale altro non è che la carità, andarono predicando i miei libri per empi ed ereticali. Essi non si ritennero ne' circoli e nelle piazze, e sino sopra i pulpiti e dentro i confessionari stessi dal calunniarmi, d'aver io negata ne' vescovi l'ordinazione col fargli semplici capi de' preti; d'aver parlato de' santi, de' loro martìri e beatificazioni senza la debita venerazione; ch' io avessi dalla Chiesa tolta l'orazione, derise le particolari divozioni degli ordini mendicanti; che fosse lecito il concubinato, superstiziosi i pellegrinaggi; ed anche con esecrande bestemmie, che fossero inutili le orazioni e suffragi per le anime de' defunti: e per potermi opporre cosa che fosse in Napoli più acconcia a concitarmi l'odio del volgo, diabolicamente inventarono che da me si negasse l'e-

videntissimo semestral miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di san Gennaro, per effetto della singolare protezione che di noi tiene. Quelle esecrande bestemmie si posero in campo, non già con ispirito di carità, perchè ciò dovesse servire per mia emendazione, in caso forse di qualche involontario trascorso; ma con intendimento di movere a furore la plebe, sicchè con sediziosi tumulti corresse contro di me al ferro ed alle fiamme. Ma Iddio, che scorge il cuore degli uomini e non abbandona mai chi in lui tiene riposte le sue speranze, hammi in quest' occasione dato aiuto da poter confondere le loro false imputazioni, perchè non avendo io delle cose accagionate fatto alcun sermone o discorso, e non rimanendone alcun vestigio, onde avessero potuto cavillare le mie parole; ma la mia opera essendo impressa, e correndo per le mani di ciascheduno in più esemplari, son sicuro che, sedati i tumultuosi discorsi del volgo, non leggendosi a pezzi, ma posatamente e seguitamente tutta intiera, sicchè le cose che di tempo in tempo si narrano, potessero ricever lume dalle altre precedentemente trattate, da sè sola sia bastante a dileguare non solo le false accuse sin qui addossatemi, ma che quindi i giusti estimatori delle cose potranno prender documento, con quale animo furono immaginate, e qual fede debbano meritare le altre, che l'invidiosa maldicenza potesse mai in decorso di tempo inventare.

Sperimentai ancora per le medesime cagioni pur troppo contro di me animosi ed avversi i curiali dell' arcivescovil corte di Napoli, che si reg-

geva allora dal vescovo di Castellaneta, come vicario dell'arcivescovo, i quali, spinti dalle costoro insinuazioni e da' popolari rumori, niente riflettendo alla qualità della mia opera, la quale, trattando per la maggior parte di cose giurisdizionali, non era sottoposta alle consuete regole dell'Indice, credettero in questo caso poter anche procedere a censure contro lo stampatore, sul vano appoggio di averla stampata in Napoli senza prima richiederne licenza dall'Ordinario; ed ancorchè si fosse egli validamente difeso con dimostrare che non si apparteneva a lui il domandarla, contuttociò furono ributtate le di lui difese e dichiarato scomunicato, con affiggerne pubblici cedoloni. Si credette che tanto dovesse bastare per soddisfare la loro collera, maggiormente che, potendo lo stampatore richiamarsi di tal censura come abusiva, non pur si tacque, ma di vantaggio, umiliato, ne chiese perdono, e con divote preci dimandò di esserne assoluto; ed ancorchè non trovasse chi volesse ascoltarlo, ed in vano tentasse le più umili vie, contutto ciò pazientemente soffrì la sua disgrazia, mostrando avere dell'ingiusta censura ogni rispetto e riverenza: sicchè finalmente per benignità del cardinale Pignatelli, arcivescovo, ne fu assoluto.

Intanto crescevano per le continue istigazioni de' frati i rumori e le minacce che si facevano contro la mia persona, nel caso che, approssimandosi il primo sabbato di maggio (che in quell'anno 1723 venne a cadere nel primo del mese suddetto), non seguisse il miracoloso scioglimento del sangue di san Gennaro, poichè avevano

costoro dato a sentire a' semplici ed ignoranti, che se ciò avveniva, era perchè io nella mia opera negava questo miracolo; onde fui da' fidi amici consigliato, che dovessi non pur usar cautela in conversando, nè, come faceva, lasciarmi così spesso vedere nelle pubbliche piazze, ma che dovessi allontanarmi da questa città, e portarmi a Vienna a' piedi del nostro clementissimo principe, perchè vendicasse i torti che si facevano così a' suoi regali diritti, come alla mia opera, a lui consacrata e dedicata. Chiesi pertanto il permesso di questa mia partenza al signor cardinale Althan, nostro vicerè, il quale, compassionando i miei travagli, benignamente mel concedette; e sotto il 20 aprile di quell'anno, per mezzo del suo segretario di guerra, mi concedette il passaporto; avendolo pregato che questa mia risoluzione fosse tenuta, quanto più si potesse, occulta, ad effetto di evitare gli agguati, e qualunque insidiosa traccia. Il passaporto fu spedito a dirittura dal segretario, senza che passasse per le mani degli uffiziali della sua segreteria; talchè di questa mia partenza, salvo i miei più fidi e famigliari, altri non furono consapevoli. Uscii fuori delle porte della città il giorno seguente 21 mercoledì, e mentre a corte giornate proseguiva il mio viaggio verso Manfredonia, ove si credeva esser pronto l'imbarco per Fiumi o per Trieste, mi sopragiunse colà l'avviso che dalla corte arcivescovile di Napoli si era la sera del giovedì 22 mandato un cursore alla mia casa per dovermi intimare una scrittura, ed essendogli stato risposto che io non era in casa, ma fuori di Napoli,

fattosi il cursore chiamare mio fratello, ancorchè questi ripugnasse di riceverla, gli volle in tutti i conti lasciar in mano la scrittura, e ciò fatto scappò via senza voler sentir altro; la quale come fu dopo osservato, era del seguente tenore:

De mandato curiae archiepiscopalis Neapolitanae, et ad instantiam admodum reverendi domini procuratoris fiscalis ejusdem curiae.

Citetur, moneatur, ac requiratur J. U. D. Petrus Giannone, quatenus infra spatium 24 *horarum, quarum pro primo* 8, *pro secundo totidem, et reliquas horas* 8 *pro tertio et ultimo peremptorio termino, et canonica monitione eidem assignamus; personaliter compareat, et ut comparere habeat, et debeat in curia archiepiscopali neapolitana, et coram nobis ad dicendam causam quare non debeat declarari* in vim notorii *excommunicatus, et incursus in excommunicationem majorem latam in Concilio Lateranensi, sessione X, tit. de Impressione librorum, et confirmatam in sacrosancto Concilio Tridentino, titulo de librorum prohibitione, Reg. X, necnon ab eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus archiepiscopis neapolitanis praedecessoribus, in suis synodalibus constitutionibus: praesertim in synodo dioecesana eminentissimi et reverendissimi cardinalis Cantelmi, tit. de editione et usu librorum, c.* 5, *n.* 2, *et tandem latam et confirmatam ab hodierno eminentissimo et reverendissimo cardinale Pignatelli, archiepiscopo, in ejus edicto ad hunc effectum lato et publicato die* 13 *mensi augusti* 1707, *ex eo quia temere praesumpsit absque ullo examine, approbatione et licentia, sive dicti eminentissimi domini archiepiscopi sive*

nostra, hic Neapoli imprimi facere, sive typis edere opus quoddam ab eo factum et compositum in quatuor tomos divisum, cui titulus: Istoria civile del regno di Napoli, libri quaranta, scritti da Pietro Giannone, giureconsulto ed avvocato napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Naso. *Quo termino elapso, et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae cedulonesque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito neque citato, nisi si et quatenus.... Datum Neapoli in curia archiepiscopali hac die* 20 *mensis aprilis* 1723. *Onufrius, episcopus Castellanetae, vicarius archiepiscopalis.... Vidit Fiscus.... Antonius Bottone pro curia .. actorum Magister. Ciavarelli notarius.*

La stravaganza della cagione onde si mosse l'arcivescovil curia a spedire questa citazione, adattando agli autori ciò che le allegate costituzioni prescrivono contro gli stampatori; e più il modo tenuto dal cursore, che, non ostante che io fossi assente, volle lasciare la copia in mano di mio fratello, e presto tornare alla curia, fece concepire sospetti che egli non facesse relazione all'originale di avermi personalmente notificato, affinchè almeno potessero appoggiarsi le censure, quando tutt'altro mancasse, alla sola contumacia; onde il suddetto mio fratello, insieme con don Francesco Cailò, nello stesso tempo portossi da monsignor vicario, ed avanti il cursore che era già nella curia, gli disse: che da colui che era presente, gli era stata lasciata a viva forza

tale scrittura, e dubitando che il cursore non prendesse abbaglio, e che in vece di far la relazione di aver notificato lui, non riferisse di aver notificato suo fratello, che era assente, era venuto a restituire in mano di monsignor vicario la scrittura, perchè stasse inteso di quanto occorreva. Ma in ciò trovò il vicario ed il cursore conformi; perchè il vicario gli rispose, che per sua equità ed indulgenza s'era mandato il cursore alla casa con quella citazione, la quale egli credeva che non fosse necessaria, e che poco importava che il cursore facesse la relazione *domi*, o non la facesse affatto, non bisognando citazione alcuna personale contro di me; e se avesse fatta osservazione alla citazione stessa, avrebbe scôrto che egli procedeva *in vim notorii*, nel qual caso non vi era bisogno di citazione alcuna: e perciò che replicasse quel che volesse in dorso della scrittura, che non perciò si sarebbe arrestato di procedere innanzi. Il cursore parimente rispose, che non doveva dubitare della sua buona fede, perchè egli aveva detto a monsignor vicario di non aver trovato suo fratello in casa, e che faceva la relazione di aver lasciata la citazione in casa nelle sue mani. In effetto, dopo aver mio fratello in dorso della scrittura allegata la mia assenza, facendo istanza che io fossi personalmente notificato, stante che egli non stava inteso se vi era, o non vi era licenza per l'impressione de' libri, dimandò che frattanto non si procedesse ad atto veruno, protestandosi altrimenti di nullità; ed il cursore fece la relazione nella maniera già detta di aver lasciata la copia in ca-

sa. La risposta del vicario diede assai più meraviglia che la citazione stessa, poichè oltre della nuova dottrina, non mai da' pratici intesa, che ne' delitti notorii non vi fosse bisogno di citazione alcuna, ripugnava il detto a' suoi fatti stessi: poichè se non bisognava citazione alcuna, perchè spedirla con prefiggere in quella ventiquattr'ore di tempo, perchè io mi fossi personalmente conferito avanti di lui a dir la cagione, perchè non dovessi essere scomunicato. Se dunque stimò citarmi, dovea credere che veramente la citazione fosse necessaria: essendo notissimo, particolarmente a' curiali, che la citazione è di ragione naturale, e non si fa per gentilezza o cortesia. E se voleva da me sapere la cagione, perchè ho creduto che non si dovesse domandare licenza da lui per l'impressione de' miei libri, doveva aspettar la mia risposta: giacchè egli stesso ordinava che personalmente a voce, non in iscritto o per procuratore, si facesse. *Personaliter compareat coram nobis ad dicendum*, ec. Scorgendosi pertanto la propensione del vicario, che precipitosamente voleva venire alle censure, fu d'uopo che mio fratello, non contento della replica fatta, la quale sola avrebbe potuto bastare, comparisse, fra lo spazio delle ventiquattr'ore prefisse nella citazione, in essa arcivescovil corte, come mio escusatore allegando con particolare istanza la mia assenza, ed esponendo in essa la mia partenza già seguíta per la corte di Vienna: per documento della quale presentò pariniente copia del passaporto spedito dal vicerè, dimandò darsegli competente termine per denunziarmi ciò

che passava, e frattanto non si procedesse ad atto alcuno, siccome espose in detta istanza, che sarà bene per più spezial notizia di trascriverla qui intieramente.

« Nell'arcivescovile corte di Napoli comparisce il dottor Carlo Giannone, come escusatore del dottor Pietro Giannone, suo fratello, e dice, come ieri giovedì 22 del corrente mese di aprile, a ore ventitrè e mezza, il capo cursore di essa arcivescovil corte lasciò in mano del comparente una citazione spedita contro il suddetto suo fratello assente, nella quale se gli prefiggevano ore ventiquattro di tempo a dover personalmente comparire in essa arcivescovil corte ed allegare la causa perchè non dovesse dichiararsi incorso nella scomunica maggiore, per aver fatto imprimere un' opera intitolata: *Storia civile del regno di Napoli*, senza licenza dell'eminentissimo odierno arcivescovo, ovvero dell'illustrissimo vicario; e quantunque avesse il comparente risposto al suddetto capo cursore, che detto suo fratello era assente da più giorni da Napoli, contuttociò volle lasciargliela; onde ha obbligato il comparente a portarsi immediatamente da esso monsignor illustrissimo vicario, ed allegar detta sua assenza, con replicare in dorso della citazione lasciatagli, che si protestava espressamente di nullità d'ogni altro atto che si sarebbe fatto, nel caso che non si fosse personalmente notificato detto suo fratello assente; così perchè esso comparente non era istrutto di questo fatto, essendogli ignoto se si fosse ottenuta o no detta licenza, come anco perchè la citazione suddetta è indirizzata al

suddetto suo fratello, di dover personalmente comparire a dire ed allegare le sue ragioni contro ciò che se gl'imputa. Ma perchè essa arcivescovil corte resti pienamente intesa di detta assenza, seguíta fin da mercoledì 21 del corrente mese, viene obbligato, come suo fratello ed escusatore, a rappresentare alla medesima, come detto suo fratello, per chiarire la sua integrità e rappresentare a viva voce alla maestà del nostro augustissimo imperatore i gran torti ed oltraggi che si sono usati non meno ad esso suo fratello, che alla sua opera, consecrata e dedicata alla predetta Maestà C. C., e posta sotto la sua alta protezione; s'incamminò fin dal detto giorno per la vôlta di Vienna con permesso e licenza dell'eminentissimo cardinale vicerè; il quale per mezzo del suo segretario di guerra ne gli spedì passaporto il giorno precedente 20 aprile, come può costare ad essa arcivescovil corte dalla copia estratta dal suddetto originale passaporto, immediatamente che s'ebbe e che si presenta. Essendosi pertanto detto suo fratello portato a'piedi dell'augustissimo padrone, avanti il quale renderà ragione della sua opera, e conto delle persecuzioni patite, unicamente perchè in quella si difendono le sue alte e supreme regalíe che tiene nel regno, e farà conoscere quanto livorosamente sia stato calunniato, e quanto sia grande il suo zelo e divozione verso la chiesa cattolica romana, nel grembo della quale è nato: ricorre però il comparente in essa arcivescovil corte, e come fratello ed escusatore del medesimo fa istanza che, stante la sua assenza, e d'essersi portato a' piedi dell'augu-

stissimo imperadore, non procedasi contro del medesimo ad atto alcuno, protestandosi espressamente di nullità di qualunque atto che mai si facesse come notoriamente nullo ed ingiusto; di che ne farebbe portare il comparente anche la querela appresso l'augustissimo padrone; e così dice e fa istanza, protestandosi non una, ma più volte *contra quos decet*, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore ».

Per dubbio che il vicario non volesse ricevere la suddetta istanza con la copia del passaporto, a fine che rimanesse di quest'atto documento, si accompagnò mio fratello con un pubblico notaio, col quale portossi nell'arcivescovil curia il venerdì 23 fra le ventiquattr'ore prefisse nella citazione. Quello che ne avvenne sarà meglio sentirsi dall'atto che ne fece il notaio suddetto, che è quello che segue:

« Fo fede io notaio Domenico di Falco di Napoli come venerdì, il giorno 23 del corrente mese di aprile, ci portammo unitamente col dottor Carlo Giannone e dottor signor Francesco Cailò nella corte arcivescovile di questa città, ove ritrovammo il reverendo signor don Michele Ciavarelli, scrivano di detta corte, ed al medesimo il detto dottor Carlo presentò un'istanza, ove si allegava l'assenza del signor Pietro Giannone, suo fratello, che antecedentemente il giorno di mercoledì 21 di detto mese d'aprile era partito per l'imperial corte di Vienna; ed assieme gli presentò una copia di passaporto spedito a' 20 di detto mese dalla segretaria di guerra di questo regno: il qual signor don Michele avendosi ricevuta detta

istanza e copia di passaporto entrò nel quarto di monsignor illustrissimo vicario per farcela leggere; da dove poi di là a mezz'ora essendo uscito, ci disse che detto monsignor illustrissimo aveva letto dette scritture, e che non avea riparo di ammetterle; che dovessimo andare dal signor promotor fiscale di detto tribunale per presentargliele. Quindi, portatici noi nel tenimento della Montagnola in casa di detto signor promotor fiscale, presentassimo in sue mani la suddetta istanza e copia di detto passaporto, ed avendole lette, ci rispose: Che si poteva allegar l'assenza, ma che non essendo egli giudice, ci fossimo portati la mattina seguente in detta corte arcivescovile, dove avrebbe parlato con detto monsignor illustrissimo vicario per vedere se dette scritture si potessero ricevere. La mattina poi del sabbato, 24 del corrente aprile, di nuovo ci portammo in detta corte arcivescovile, ed avendo parlato a detto signor promotor fiscale, non volle ricevere dette scritture, ma ci ordinò che fossimo ritornati il giorno di lunedì, 26 del corrente; la di cui mattina essendo noi ritornati con detti signor Carlo e signor Francesco in detta corte, e fatta di nuovo istanza per la ricezione di dette scritture avanti l'istesso promotor fiscale, nè tampoco volle quelle ricevere; ed avendo replicato detto signor Francesco Cailò che avrebbe fatto una nota per maggiormente fondare la sua intenzione dell'allegata assenza, e monizione che doveva farsi *personaliter* al detto signor Pietro, egli rispose che avesse fatta la nota, come in effetto questa mattina giorno di martedì 27

del presente mese di aprile, essendo ritornati in detta arcivescovil corte, siamo stati introdotti nel quarto di monsignor illustrissimo vicario in presenza di detto signor promotor fiscale, avanti de' quali detto signor Francesco Cailò ha lungamente discorso su tal causa; e finito detto discorso, il detto monsignor illustrissimo vicario si ha solamente ricevuta la suddetta nota, ma non hanno voluto ricevere nè la suddetta istanza nè la suddetta copia del passaporto, dicendoci detto signor promotor fiscale che dimani mattina, giorno di mercoledì, fossimo di nuovo ritornati in detta corte, *et in praemissorum omnium fidem signavi requisitus. Datum Neapoli die* 27 *mensis aprilis* 1723. *Adest signum: de Falco. Nos infrascripti publici et regii notarii hujus fidelissimae Civitatis Neapolis, fidem facimus et attestamur supradictum magnificum Dominicum de Falco, de praemissis rogatum, fuisse et esse publicum, regium, legalem ac fide dignum notarium, ac talem qualem se fecit, scripturisque suis omnibus tam publicis, quam privatis per eum confectis semper adhibitam fuisse, et de praesenti magis indubiam adhiberi fidem in judicio et extra. Datum Neapoli, die* 7 *maji* 1723, *et in testimonium veritatis, ego notarius Petrus Pellegrinus de Neapoli, requisitus, signavi. Adest signum: et in testimonium veritatis, et ego notarius Didacus Lumna de Neapoli hic me subscripsi, et signavi rogatus. Adest signum* ».

Ma nello stesso tempo che si davan parole e tiravasi in lungo la disputa, se si dovevano ricevere o no le riferite scritture, il vicario, che era già risoluto di dare, a torto o a dritto, la sen-

tenza della scomunica, si andava studiando come potesse meglio saldare la nullità insanabile del difetto della citazione; e quando prima pareva bastargli il procedere *in vim notorii*, riputato forse ciò inutil termine, si rivolse ad un altro non men vano che ingegnoso spediente, cioè di fingermi latitante, e che perciò senza citazione personale potesse venire alla fulminazione delle censure. Onde quando s'attendeva l'ultimo appuntamento del mercoledì 28 di detta provvidenza sopra l'istanza prodotta, si videro inaspettatamente il giovedì 29 affissi ne' pubblici luoghi di Napoli i cedoloni, che in tal maniera furono concepiti:

Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam et contentam in Concilio Lateranensi, sess. X, tit. de Impressione librorum; in sacrosancto Concil. Trident., Reg. X, necnon in constitutione eminentissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium archiepiscoporum neapolitanorum praedecessorum, praesertim synodo dioecesana eminentissimi domini cardinalis Cantelmi tit. de editione et usu librorum, c. 5, n. 2, et tandem latam et confirmatam ab hodierno eminentissimo et reverendissimo cardinali Pignatello archiepiscopo, in ejus edicto ad hunc effectum lato et publicato die 13 mensis augusti 1707; J. U. D. Petrum Giannone, citatum ex abundanti domi suae habitationis, stante ejus dolosa latitatione, relatum et non comparentem, et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in

praedictis sacris Conciliis, constitutionibus et edictis, ex eo quia temere ausus fuit, absque ullo examine, approbatione et licentia dicti eminentissimi domini cardinalis Pignatelli archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, seu typis edere et publicare opus quoddam ab ipso compositum, in quatuor tomos divisum, cui titulus est: Istoria civile del regno di Napoli, libri quaranta, scritti da Pietro Giannone, giureconsulto ed avvocato napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Naso. *Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem eminentissimo et reverendissimo domino cardinali archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Careat interim consortio, et communione Christi fidelium, et sepultura ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante et petente domino fisco curiae archiepiscopalis Neapoli.*

Onofrius episcopus Castellanetae, vicarius generalis.
Antonius Bottonus, pro curia actorum magister.
Ciavarelli notarius ».

Mentre queste cose in Napoli accadevano, io verso l'imperial corte proseguiva il mio viaggio, il quale, essendomi convenuto navigare per l'Adriatico, mi riuscì per le continue calme quanto sicuro, altretanto noioso e tardo, non avendo potuto prender porto in Trieste, se non il 25 di maggio; donde per cagione de' sofferti disagi fu

d'uopo per mio ristoro, a cortissime giornate seguir il viaggio per Vienna, ove giunsi gli 8 del seguente mese di giugno. Era affatto ignaro di quanto era accaduto in Napoli intorno a questa censura; ma poichè per farla nota s'era procurato che si mettesse sino nelle gazzette, le prime notizie che io n'ebbi furono da' fogli d'Olanda. Stupíi leggendo un tal fatto, anzi credetti che fossero le solite fole de' gazzettieri, sembrandomi strano che queste notizie potessi averle sapute prima dalle gazzette d'Olanda, che dalla mia casa di Napoli; non potendo comprendere, come contro di un assente non citato, nè monito, potesse venirsi a promulgazione di sentenza di scomunica, per cagion poi sì leggiera ed ingiusta. Ma non guari dopo ne fui per mezzo di private notizie da Napoli informato, donde ebbi le copie delle scritture rapportate. Essendosi pertanto costoro ingegnati per via di gazzette far nota questa censura, emmi paruto convenevole cosa che si pubblicasse ancora per mezzo di questa scrittura la nullità ed ingiustizia di quella, affinchè non si recasse scandalo a coloro che non sono informati della cagione e del modo tenuto in fulminarla, e non se ne abbia quello spavento e timore che i buoni cattolici devono avere delle giuste e ragionevoli censure. Dimostrerò pertanto in primo luogo la nullità di quella per ciò che riguarda l'ordine; indi farò passaggio alla sua ingiustizia notoria, ed a' pregiudizi gravissimi che per la stessa si sono inferiti alla regal giurisdizione; donde e per l'uno e per l'altro conoscendosi la sua insussistenza, veggasi altresì

qual sia il debito del magistrato secolare nell'emendare il torto fatto alle reali preminenze; e cessi ancora ogni maraviglia, se presso gli uomini saggi e da bene, che sanno le censure nulle ed ingiuste non ledere nè offendere, nè dover esser temute, si reputi ella come se mai stata non fosse, avendomi ora più che mai nel grembo di Santa Chiesa, dalla quale il fedele se non per empia eresia, o per peccato grave o scandaloso da' canoni diffinito, nel quale voglia perseverare anche dopo esserne dalla Chiesa ammonito, non già per capriccio dell'uomo, può esser diviso.

In secondo luogo renderò manifesta la falsità delle imputazioni, delle quali la mia opera della Storia civile del regno di Napoli è stata accagiota, e per le quali è stata da Roma proibita; e finalmente qual forza e vigore debbano avere simiglianti proibizioni, e spezialmente nel regno di Napoli.

CAPO II.

Si dimostra la nullità della censura stante i difetti gravissimi riguardanti l'ordine giudiziario.

Non vi è chi non sappia che in tutti i giudizi il difetto della citazione sia così grave e rovinoso, che renda il giudizio nullo di una così insanabile nullità, che nemmeno il principe possa rimediarvi; e la ragione è manifesta, poichè essendo la citazione il principio del processo giudiziario, quando quella manca, viene a rovinare

tutto l'edificio che vi si soprapone. Niun meglio che i canonisti, e spezialmente i curiali di Roma, hanno inculcata questa massima, per altro certa ed indubitata; essi dicono che la citazione sia *de jure naturae*, ed hanno sempre in bocca: *Adam, ubi es? Ubi est Abel, frater tuus?* Ma se mai in alcun giudizio fu riputata la citazione necessaria, in quello spezialmente che s'istituisce, affine di venire a sentenza di scomunica, fu sempre per ragioni più particolari e proprie stimata necessarissima ed indispensabile; poichè la legge evangelica precisamente obbliga coloro a' quali fu data la potestà di proferirla, di usare, prima di venirvi, ogni maniera dolce e soave, e con carità cristiana ammonire, non una o due volte, ma bensì tre e quattro, bisognando, il traviato, perchè, riducendosi in via, non sia percosso da fulmine sì spaventoso e terribile. Nè vi è cosa per la quale lo spirito della Chiesa, che è tutto carità e mansuetudine, abbia tanto abborrimento, che di venire a separare da sè un suo fedele, la di cui unione ha costato un tesoro inestimabile.

Ripugna ancora alla natura stessa delle scomuniche di potersi quelle fulminare, senza che prima precedano le necessarie monizioni; poichè le scomuniche furono poste dalla Chiesa in uso, non già per i falli commessi, ma per la contumacia in non volersene emendare: talchè i Padri, propriamente parlando, chiamano la scomunica, pena non già, ma rimedio; e quindi, per potersi validamente scagliare, richiedono, come necessario requisito, la contumacia, la quale non

può considerarsi giammai, se non precedono le monizioni: niuno potendo dirsi contumace, se non costi prima della citazione e disubbidienza. Ciò che, come vedrassi innanzi, ha luogo eziandio nelle scomuniche, che noi diciamo *latae sententiae*, nelle quali al prelato non rimane di far altro che dichiarare, il tale esser già incorso nelle censure in tal canone o costituzione prescritte, alla qual dichiarazione non può venire se non precedenti le monizioni, o la contumacia; e la ragione è manifesta, perchè se colui, ammonito, offerisce emendarsi, e, confessando la sua colpa, è pronto a ricevere quella penitenza che giudicherà il prelato d'imporgli, non può scomunicarsi; e molto più, se avendo trasgredito il canone prima d'esser citato, ricorrerà al prelato ed offerirà di dare soddisfazione e di ricevere la penitenza.

Dice Giovanni Gersone, gran teologo e cancelliere dell'università di Parigi, e per santità di vita e per eminente dottrina degno di eterna memoria, nelle considerazioni 1.ª, 2.ª, 3.ª, che la pena della scomunica è cagionata quasi formalmente, e principalmente dalla contumacia, cioè dal disprezzo delle chiavi: poichè la legge evangelica (1) dichiara espressamente, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per pagano e pubblicano, quando, più volte ammonito, non vorrà ubbidire alla Chiesa. E questo disprezzo potrà intervenire in più modi; uno de' quali sarà, quando taluno sia pertinace a non ubbidire,

---

(1) Matteo, c. 18.

ma non pecchi contro il precetto del prelato per inubbidienza, ovvero avendo per fine il non ubbidire, ma vi sia spinto da qualche sua dilettazione o utilità; ed in questo caso il disprezzo delle chiavi non merita la scomunica, se non quando vi sia congiunta la contumacia; poichè se colui, ammonito, sarà pronto ad emendarsi, o pure di soddisfare e ricevere la penitenza, e sia apparecchiato ad ubbidire alla Chiesa, perchè dovrà aversi come etnico e pubblicano? E quest'istesso scrittore *de vita spirituali*, sez. 4, coroll. 14, pur ripete lo stesso dicendo: *Dum semper est paratus audire Ecclesiam, cur habebitur sicut ethnicus et pubblicanus? Cur ab ea abscindetur?* (1).

Dall'avere espressamente la legge evangelica comandato che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per etnico o pubblicano, quando, più volte ammonito, non vorrà ubbidire alla Chiesa, nacque fin da' primi secoli il costume, che dura sin oggi, di premettere le tre monizioni; ond'è che i padri del concilio Efesino, facendo relazione agl'imperadori della deposizione che essi avevano fatta di Nestorio, gli esposero di non esser venuti a quest'atto, se non dopo averlo più volte ammonito; e dopo aver detto: *eum secundo vocatum renuisse synodo se sistere*, soggiunsero: *Porro autem cum canones praescribant, tertio quoque contumacem esse ad-*

---

(1) Vedi Dupin, *de Antiq. Eccl. Disc.*, diss. 3, c. 2. - Van-Espen, *Jus Eccl.*, par. 3, tit. 11, c. 6.

monendum, missis iterum ad illum aliis episcopis, durum et immorigerum eundem invenimus (1).

Così parimente praticarono i padri del concilio di Calcedonia, i quali prima che scomunicassero Dioscoro, tre volte, secondo il prescritto dei canoni, lo chiamarono. Quindi il concilio Lateranense sotto Innocenzio III, conformandosi a' canoni antichi ed a questa irrepugnabile pratica della Chiesa, non solo premurosamente impose a' prelati di non dover venire a sentenza di scomunica, se non saranno premesse le debite monizioni; ma di vantaggio contro di essi stabilì gravi pene, se le trascurassero. *Sacro approbante concilio, prohibemus ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti admonitione praemissa, et praesentibus personis idoneis, per quas si necesse fuerit possit probari monitio, promulgare praesumat.* Il qual canone si legge ancora inserito nel libro 5 *delle decretali*, c. 48, *de sent. excom.* Ed il concilio di Trento, per ristabilire la disciplina della Chiesa, in questa parte decaduta, rinnovò nella sessione 25 *de reformatione*, cap. 3, l'osservanza degli antichi canoni, premurosamente inculcando a' prelati che senza le debite monizioni non procedessero a censure di qualsisia sorte si fossero. Da ciò ne nacque, che in tutte le scomuniche passasse per formola il premettere le monizioni; e nel medesimo Pontificale romano si legge la formola che debbe usare il prelato scomunicante, la quale è in tal maniera concepita: *Monuimus enim excommuni-*

---

(1) Labbè, *Concil.*, tomo 3. - Van-Espen, *loco citato.*

candum canonice primo, secundo et tertio, et etiam quarto ad ejus malitiam convincendam, ipsum ad emendationem, satisfactionem, et poenitentiam invitantes, et paterno affectu corripientes (1).

Dalle quali parole si convince eziandio che le monizioni sono necessarie anche nelle scomuniche che ora diciamo *latae sententiae*, cioè in quelle che *ipso facto*, e per la sola commissione del delitto senz'altra sentenza del giudice, ma per la legge stessa sono stabilite. La Chiesa prima non conobbe queste scomuniche *latae sententiae:* il diritto pontificio le introdusse; onde tra' canonisti spesso s'incontra questa diversità tra le scomuniche *latae et ferendae sententiae;* la quale diversità era ignota nell'antica disciplina della Chiesa, che non conosceva se non quella che diciamo ora *ferendae sententiae*, come ha ben dimostrato Van-Espen (2). Insorse perciò fra essi dubbio, se anche nelle scomuniche *latae sententiae*, nelle quali il giudice non debbe far altro che dichiarare e pubblicare il tale scomunicato, come incorso nella censura già dal canone stabilita, sia necessaria la monizione e citazione; ed in ciò pure tutti convengono che sia necessaria non men nell'una che nell'altra, siccome manifestamente si ricava dal cap. 46 *In praesentia, De sent. excommunicat.*, massimamente quando vi sia mistura di fatto; sicchè oltre di esaminarsi l'intelligenza del canone, e quali casi comprenda, e che interpetrazione abbia ricevuto

(1) Van-Espen, *loco citato.*
(2) Dupin e Van-Espen, *locis citatis.*

dalla pratica e dall'uso ne' tribunali, sia anche da vedersi, se concorrono nel caso particolare tutti i requisiti, ovvero costi del disprezzo delle chiavi e della contumacia. Per la qual cosa per qualunque formola che siasi usata, cioè se si fosse detto che s'intende *ipso facto* incorso il trasgressore nella censura, ovvero che *excommunicatus existat*, e cose somiglianti, sempre però debba colui ammonirsi e citarsi, essendo la citazione anche in questi casi indispensabile, e di ragione divina e naturale, la quale, ancorchè non espressa, dee sempre intendersi che si richiegga. E la ragione è manifesta, e si ricava da quanto di sopra s' è detto; poichè se colui ammonito, oltre della necessità che nasce dalla pruova del fatto, è pronto ad emendarsi, vuol dar soddisfazione ed offerisce farne penitenza, non può dirsi che non voglia ubbidire alla Chiesa, e perciò come non contumace non può scomunicarsi.

Nè giova il dire che chi non ubbidisce alla legge proibente, particolarmente se quella sia nota, sicchè non possa allegarsi causa d'ignoranza, debba dirsi sufficientemente contumace e ribelle, poichè la trasgressione può venire non dal disprezzo, ma sovente da umana fragilità o debolezza; e nella fulminazione delle scomuniche ciò non basta, potendo il trasgressore pentirsi, ed offerendo soddisfazione, soddisfare alla penitenza e sottomettersi all' ubbidienza della Chiesa. Onde Van-Espen, *loco citato*, num. 15 e 16, in sentenza di Gersone e di tutti i più gravi canonisti scrisse: *Sola legis transgressio non*

costituit aliquem ad mentem Cristi et Ecclesiae contumacem et rebellem, ita ut tamquam talis ab Ecclesiae corpore rescindi possit. Videtur enim quod Christus voluerit ut peccator, seu trangressor legis, primo de suo peccato moneatur, et si iterato monitus Ecclesiam non audierit, tunc demum, tamquam putridum membrum, abscindatur a corpore Ecclesiae. Soggiungendo nel num. 16: *Hanc quoque fuisse mentem Ecclesiae non obscure innuunt canones, quibus praescribitur ut trina monitio excommunicationi praemittatur, dum inter ipsas monitiones etiam temporum intervalla servanda mandentur; quod clare supponit, canones illos intelligi non posse de monitione, quae sola legis et poenae denunciatione fieri dicitur, quandoquidem haec nulla temporis intervalla admittat.*

Per la qual cosa Giovanni Gersone, *loco citato*, ebbe a dire: *Caeterum dum aliquis ex ignorantia, quamquam culpabili, aut ex infirmitate et passione vitiosa, tamen non contumaci, facit aliquem actum, pro quo est statuta sententia excommunicationis* latae sententiae *ab aliquo praelatorum; videant juristae et judices si talis possit dici excommunicatus ipso facto, cum semper sit, et fuerit promptus stare correctioni super suo delicto, prout supponitur: quia non ex contemptu clavium et jurisdictionis ecclesiasticae, sed aliunde motus, malum fecit. Non enim quaelibet inobedientia contumacia reputatur.* Onde questo gravissimo scrittore soggiugne che la differenza fra le scomuniche *latae sententiae*, e quelle *ferendae sententiae* consiste in ciò che nelle scomuniche

latae sententiae il giudice, senza nuovo processo, e nuova costituzione, ammonito il trasgressore, e provato il fatto o per sua confessione, o per altre prove legittime, persistendo nella contumacia, può proferire la sentenza e pubblicarla; ma nelle scomuniche *ferendae sententiae* vi si richiedono più atti e monizioni: *processus secundum terminos juris praerequirerentur multiplices* (1).

Quindi comunemente insegnano i canonisti che la citazione sia necessaria non solo quando la sentenza della scomunica sia declaratoria, ma anche per potersi lo scomunicato pubblicamente denunciare, e contro di lui affiggersi i cedoloni, come scrissero Covarruvia *in cap. Alma*. P. I., § 9, num. 6. - Suarez, *de censuris*, disp. 3, sez. 12, num. 3. - Vittoria, *in summa*, *De excommunic.*, num. 6. - Soto, Distinz. 4, 22, quest. 2, art. 2, conclus. 3; ed infiniti altri rapportati da Agostino Barbosa, il quale così nella collett. al cap. 48, num. 5, *de sent. excommunication.* come nella collett. al cap. *Reprehens.* 26, *De appellat.*, num. 22 e seguenti, ed altrove, dice esser questa la più vera e comune sentenza de' più classici dottori.

Nè fa al caso il passo di san Paolo, I *ad Corint.*, 5, donde alcuni, non intendendolo, credettero che si potesse qualche volta scomunicare un assente senza sentirlo; poichè san Paolo, avendo ricevuta la denuncia contro un incestuoso di Corinto, trovandosi egli in Filippi, non mica scrisse per un suo breve: io scomunico il tale, ma scrisse alla

(1) Van-Espen, *loco citato*, num. 17 e 18.

Chiesa di Corinto, che, congregata, col suo spirito lo scomunicasse; perchè, ancorchè egli col corpo fosse assente, con lo spirito però era presente, e già l'aveva giudicato. *Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu, jam judicavi ut praesens, eum qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini Nostri Jesu tradere hujusmodi hominem Satanae.* Non v'era da dubitare che in quel fatto san Paolo, prima di denunciarlo alla chiesa di Corinto, non avesse, secondo la legge evangelica, ammonito, e più volte caritatevolmente ripreso l'incestuoso, e non si venisse a darlo a Satana, se non dopo una sua grande ostinazione, e somma contumacia; tanto maggiormente che qui non si trattava di scomunica, come ora diciamo *latae*, ma di quella *ferendae sententiae*, nella quale tutti concordano che la monizione fosse necessarissima. Ond'è che Covarruvia, riprendendo l'errore di costoro, scrisse, *loco citato*, num. 6. *Non obstat quod apostolus Corinthium illum absentem et irrequisitum excommunicavit, ut meminit tex. in dict. par. ult.; nam licet eo tempore quo illum apostolus excommunicavit, minime admonuerit, prius tamen et saepissime illum per frequentes admonitiones ad poenitentiam agendam ducere conatus fuerat; qua ratione evidenter constitit ejus contumaciam notoriam esse, quo casu absque ulla monitione potest quis excommunicari: sic sane in contumacem notorium fieri potest excommunicatio absque ulla alia monitione.* Oltre che per quelle parole, *tradere hujusmodi hominem Satanae*, i critici sacri non intendono

della scomunica, ma di valersi della potestà conceduta da Cristo agli apostoli, *ut eum tradat in potestate Satanae, nempe ut per eum morbis vexaretur*, di che Paolino, diacono, nella vita di sant'Ambrogio ce ne somministra un portentoso esempio in persona di un uomo reo di gravissimo peccato, il quale portato innanzi al santo vescovo: *Cum interrogasset Ambrosius, et deprehendisset auctorem tanti flagitii, ait: oportet illum tradi Satanae ad interitum carnis, ne talia aliquis in posterum audeat committere: quem eodem momento, cum adhuc sermo esset in ore sacerdotis sancti, spiritus immundus arreptum coepit discerpere; quo viso, non minimo timore repleti sumus et admiratione.*

Si aggiugne a tutto ciò che, insegnando i canonisti che la citazione non può pretermettersi nemmeno ne' giudizi di cose minime, molto maggiore sarà la necessità di usarla nella scomunica, che è la pena più grave e formidabile che dar possa la Chiesa, dicendo alcuni che non si dovrebbe usare se non per quegli enormi delitti ne' quali la legge civile impone pena di morte; come fra gli altri scrisse Marta, *de jurisdict.*, par. 3, cap. 2, num. 17 [1].

Ed in sentenza de' medesimi è così vero che nelle scomuniche la citazione è un requisito sostanzialissimo, che nemmeno a quella può rinunciarsi dallo scomunicato stesso che si fosse obbligato di voler adempiere la promessa sotto pena di scomunica, nella quale, ancorchè non citato,

---

(1) Vedi Van-Espen, par. 3, tit. 11, c. 7.

s'intendesse essere incorso, e per tale dichiarato; siccome tutto dì il veggiamo nelle obbligazioni che i tribunali ecclesiastici hanno introdotte, che chiamano *in forma reverendae camerae apostolicae*, dove sebbene vi sia il consenso dell'obbligato, e la sua promissione giurata di volersi sottoporre alle scomuniche, ancorchè non citato, nè ammonito, se non adempie la promessa, contuttociò non può scomunicarsi se non sarà prima citato; e se si farà altrimenti, tutti insegnano che la scomunica è nulla, perchè quell'obbligo e quella rinunzia niente vale, nè ha sussistenza alcuna; come insegnò Scaccia, *de sent. et re judic.* gl. 13, num. 21; e così essere lo stile di giudicare nella curia stessa arcivescovile di Napoli lo testifica a noi M. Antonio Genovese, *in praxi archiepiscopali*, cap. 117, num. 5.

CAPO III.

La citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici e notorii.

Ma il vescovo di Castellaneta, da cui come vicario si reggeva la curia arcivescovile napoletana, credette in prima che nel mio caso potesse egli procedere senza citazione alcuna, perchè procedeva *in vim notorii*. Egli, a' ricorsi che si fecero, di avere il cursore, non ostante la mia assenza, lasciata la copia della citazione in mano di mio fratello, rispose che non occorreva su di ciò far proteste, perchè quella citazione l'aveva spedita *ex abundanti*, e per usare di sua benignità e cor-

tesia, non già che fosse necessaria; del che se ne avrebbero potuto accorgere dal tenore stesso della citazione, dove si leggevano quelle parole *in vim notorii*, che importava l'istesso che di poter procedere senza citazione alcuna; e che perciò facesse pure il cursore quella relazione che volesse, che ciò niente importava. Stranissima in vero ed altre volte non intesa fu questa pretensione del vicario, il quale pretendeva contro me procedere *in vim notorii*, nello stesso tempo che dimandava che dovessi personalmente comparire avanti di lui a dirgli la cagione, perchè non avendo chiesta da lui la licenza per l'impressione dei miei libri, non doveva essere scomunicato. Se con profitto avesse egli letto i miei libri, particolarmente il libro ventesimottavo, capo 4, per tutto il num. 1 e 2, avrebbe egli letta la cagione perchè io ho creduto non doverne dimandar da lui licenza, e perciò di non avere contravenuto a veruna legge, come si dimostrerà più innanzi. Se dunque il *notorio* lo voleva egli appoggiare sopra l'impressione de' miei libri, che erano resi già pubblici, gli poteva essere da' libri stessi ancor nota e palese la cagione perchè non doveva essere scomunicato; ma avendo egli creduto che ciò non bastasse, e comandato che io personalmente, non in iscritto, ma con solenne e giudiziaria deposizione avessi a lui esposta la cagione di questo, doveva per necessaria conseguenza citarmi personalmente; perchè se forse niente aveva giovato quello che aveva potuto leggere in istampa, mi sarei ingegnato a voce renderlo persuaso della cagione che voleva sapere da me di questa pretesa ommissione.

Ma tanto più si conosce mostruosa la pretensione, quantochè in ciò mancava al vicario non meno la legge che il fatto; mentre nel caso presente non vi era niente di notorio; anzi, per le circostanze che l'accompagnavano, era mestieri di esaminar più cose di fatto, per potersi venire alla sentenza, la quale senza la personale citazione era impossibile potersi proferire.

Mancava al vicario la legge, perchè ne' delitti notorii, per potersi procedere alla condannagione, è sempre necessaria almeno la contumacia, la quale non può intendersi senza precedente citazione. Niuno può dirsi contumace, se prima non sarà monito o citato. La notorietà del fatto farà che non vi sia bisogno d'altre prove o di testimoni, o di scrittura o d'altro, ma non già di citazione. Questi sono termini notissimi a tutti i pratici; ond'è gran meraviglia che siano ignoti a' nostri arcivescovili curiali.

Ma nelle scomuniche non vi è su di ciò da por dubbio alcuno, non solo perchè richiedono la contumacia, la quale senza citazione non può considerarsi, ma per una ragione non men forte, che particolare e propria di questi giudizi. Secondo la vera dottrina della Chiesa le scomuniche non possono fulminarsi se non o per eresia, ovvero per pubblici e scandalosi peccati; non basta il solo peccato mortale, ma è di mestieri che quello sia quanto grave, altretanto notorio e pubblico, sicchè cagioni lo scandalo (1). Se dunque i pec-

(1) Vedi Dupin, *de antiq. Eccl. Disc.*, Diss. 3, c. 2. - Van-Espen, *Jus Eccl.*, par. 3, tit. 11, c. 5.

cati devono esser pubblici e notorii, in sentenza del vicario, niuna sentenza di scomunica richiederebbe citazione, perchè sempre potrebbe dirsi che si proceda *in vim notorii.*

Ma la bisogna andava tutto al contrario di quel che credette il vicario, perchè anche ne' notorii occorre molto da esaminare, non pur sopra la legge che definisce o determina i casi onde la censura s'incorre, ma molto più sopra il fatto accaduto. Sovente accade disputare dell'intelligenza della legge, del suo uso, dell'interpetrazione datale, de' casi che comprende, a quali estesa e in quali ristretta; ed intorno al fatto sono infiniti gli esami e le discussioni per potersi determinare se quel che è occorso, ancorchè notorio, sia compreso dalla legge, ovvero per interpretazione o desuetudine escluso; le quali discussioni è assurdo il dire che senza citare il reo possano legittimamente farsi. Quindi i più gravi canonisti siccome insegnarono che anche nella sentenza di scomuniche declaratorie sia necessaria la citazione, così parimente ne' delitti notorii e pubblici; poichè occorrendo esaminarsi molte cose di fatto, della cagione del delitto, delle pruove e molte altre circostanze, senza la citazione della parte nullamente ed invalidamente gli atti si faranno. Così scrissero Covarruvia, *in cap. Alma mater*, par. 1, sez. 9, num. 5. *Oportet de facto et crimine, cujus causa excommunicatio indicta est, citata parte prius constare.* - La Glossa, *in Clem. praesenti, in verbo, Constiterit, De censibus, et in Clem. de poenis.* - Particolarmente poi Romano, Cons. 482, colonna ultima. - Decio al detto

capitolo *Reprehens.* - Panormita al capit. *parochianos, De sentent. excommunic.* Soggiugnendo nel num. 6 un'altra fortissima ragione, cui desume dalla contumacia, dicendo: *et haec quidem adeo vera sunt, ut etiam in notoriis excommunicationis sententia non sit aliter ferenda, quam monitione canonica praemissa: cum enim ob contumaciam haec censura feratur, constat prius monendum fore ipsum delinquentem, ut inde appareat, an vere contumax sit, ex Alexandri III ad archiepiscopum Toletanum rescripto in cap. Consuluit, tit. De appellat: Caveatur, ne notoria dicamus, quae non sunt, et ne dubia pro notoriis habeamus. Vix enim quidquam ita notorium est; quin praesumatur, adversus id competere aliquam defensionem, vel excusationem. Itaque si aliqua defensio conjici, vel fingi potest, quam reus ad sui tuitionem adducere queat, saltem levis et apparens, citari et audiri debet, cum nullum maleficium tam notorium sit, quod non possit regulariter aliquas excusationes, seu circumstantias occultas excusantes habere; imo vix dici possit quod constet nullam reo competere defensionem, nisi eo monito, et audito. Ita Radevicus in continuatione Othonis Frising. De gestis Friderici I, l.* 3, *c.* 7; *et Sigonius, lib.* 12 *De regno Italiae, ubi Mediolanenses vulgata rebellione contra Fridericum I. judicis tamen officio per legitimas inducias citandos esse asserunt; ne violentia iis illata, vel contra jus in absentes prolata sententia videretur. Nec sufficit, quod judex notorium esse dicat; quia in hoc non creditur nequidem imperatori aut papae, uti scribit Jason, cons.* 88, *in prin-*

cipio tertii voluminis; uti sentit etiam cum Andrea de Zaruinia Decius, cons. 606, *num.* 7 *et seq.*

Lo stesso, come cosa fuori d'ogni dubbio, insegnò Niccolò de Milis, *in repertorio juris civilis* vers. *citatio*, num. 27; ivi: *Citatio etiam in notoriis requiritur ad audiendam sententiam*; ed altri moltissimi.

E ciò tanto più ha luogo nelle citazioni che nelle monizioni, perchè nelle monizioni si comanda che si ubbidisca, ma nelle citazioni si chiama a discutere se siasi ubbidito o no: se vi era obbligo di ubbidire o no: se il caso era compreso nella legge, e se il delitto del quale il reo è imputato, abbia seco tali circostanze, sicchè meriti scusa; per la qual cosa anche ne' notorii, come, per tralasciar altri, insegnò pure Van-Espen, tomo 1, p. 3, tit. 7, c. 2, e tit. 21, c. 6, non può proferirsi sentenza di scomunica, *nisi citata et monita parte.*

Ma oltre a ciò mancava al vicario notoriamente il fatto, cioè che nemmeno potevasi nel mio caso fingersi notorio alcuno. Dove fondava egli questo notorio? Non gli mancava un requisito sostanzialissimo, cioè che non vi era legge nè costituzione alcuna che contro gli autori minacciasse pena di scomunica, se stampassero le loro opere senza licenza dell'Ordinario? poichè quelle che vi sono, parlano (come dimostreremo nel capo della giustizia) de' maestri impressori e loro ministri dell'arte impressoria; e se pure volesse il vicario porre ciò in disputa per aver stranamente stese quelle costituzioni anche agli autori, questo stesso farà che il caso avrà bisogno

d'esame e di discussione. Non era dunque notorio d'aver io contravenuto alla legge, la quale certamente non parla degli autori: nè mi ostavano le sue parole, e molto meno la mente, come si dimostrerà a suo luogo.

Era ancora da esaminarsi se le costituzioni che si allegano nella citazione, fossero fra noi mai state ricevute, sicchè potessero aver forza e vigore di obbligare alcuno. Eppure quando quelle comprendessero il caso presente (che non lo comprendono), si dimostrerà che non hanno avuto nè possono avere fra noi alcun vigore, perchè se mai lo potessero avere, sarebbe lo stesso che metter a terra la potestà temporale de' nostri principi, ed i loro sovrani diritti e preminenze che hanno nel regno.

Ma fingasi pure che le allegate costituzioni comprendessero gli autori, e fossero fra noi ricevute, come potrà dirsi essere notorio aver io, e non altri, a quelle contravenuto?

Dirà il vicario: perchè io leggo nel frontispizio dell'opera il vostro nome impresso, ed esser notorio voi esserne stato l'autore; leggo ancora essersi impressa in Napoli per lo stampatore Nicolò Naso, ma non vi veggo impressa la licenza dell'Ordinario, come è costume di farsi in tutti i libri. Ma tutto ciò non solo non farà il notorio, ma nemmeno debbe aversi per prova concludente, poichè ben potrebbe essere che altri dovesse imputarsi della trasgressione, e non io; e potrebbe pure accadere che la licenza si fosse ottenuta, ancorchè non si vedesse impressa: talchè tutte queste cose non solo non possono fare il noto-

rio, ma come leggieri indizi e deboli congetture nemmeno basterebbono a fare una semiprova del delitto, e molto meno del delinquente.

Il vedersi nell'opera impresso il mio nome non fa il notorio d'esserne io stato l'autore; perchè sovente è accaduto che taluno siasi servito sotto altrui nome mandar fuori qualche sua opera senza che colui ne sappia cosa alcuna. Sovente è anche avvenuto che l'autore non abbia avuta mai volontà di darla alla stampa, e che qualche suo amico o nemico, avendone procurata copia, l'avesse, o per recargli onore o biasimo, o per interesse, voluto stamparla. Può avvenire ancora che l'autore, ancorchè avesse acconsentito che qualche sua opera si stampasse, degli stampatori, come è il costume, fosse stato il peso di ricercarne la licenza dall'Ordinario, e non suo, siccome appunto è avvenuto nell'impressione di questi libri, nella quale non andava a mio carico il ricercarla, ma del dottor Ottavio Vitagliano e Nicolò Naso, stampatore, i quali in un pubblico istromento presentato negli atti, e stipulato per mano del notaro Pietro Pellegrino sin da' 13 maggio 1714, e che era sotto gli occhi del vicario, e da lui ben osservato, fra di loro convennero che fosse a carico del suddetto dottor Ottavio di ottenere quelle licenze, e di dare a' superiori così regii come ecclesiastici, a' quali spetta, i soliti libri secondo l'uso e costume degli stampatori. Nè io, nella convenzione che ebbi col suddetto Vitagliano, mi addossai questo peso, ma solamente convenni con lui del prezzo della stampa, e di pagargli il denaro pattuito; doveva egli

darmi i fogli stampati settimana per settimana, tutto il rimanente restando a suo carico, secondo l'istromento che aveva egli già stipulato con Nicolò Naso negli anni precedenti.

È tanto dunque lontano che in questo fatto vi si possa considerare notorio, che poteva anche accadere che la licenza che richiedeva il vicario si fosse ottenuta, e per giusti motivi non si fosse impressa ne' libri. Come sapeva il vicario non essersi ottenuta licenza tale? Certamente lo stile dell'arcivescovil curia in dare simili licenze a chi le ricerca, è di darle originali in un foglio volante, senza che si registrino: siccome parimente si costuma presso di noi nel Consiglio Collaterale, non conservandosi di ciò in quella curia registro veruno, sicchè con fede negativa avesse potuto convincersi di non esservi. Come poteva dirsi notoria la contravenzione, quando non poteva altronde costare, se non, citato il preteso delinquente, e ricercatagli la licenza, non avesse quegli potuto esibirla? Eppure in questo caso se allegava di averla ottenuta e poi dispersa, ben doveva ammettersi a far di ciò le sue prove: nè poteva dirsi aver contravenuto, finchè, ammesso a quelle, niente avesse fatto costare di quanto avea allegato. Nè questo è buono argomento: perchè non si vede ne' libri stampata la licenza, dunque non vi è; perchè ciò dipende dall'arbitrio degli stampatori e degli autori di farla ivi imprimere. Vi sono infinite edizioni di libri senza che si leggano ivi impresse licenze; e quanto più si anderà in dietro ne' tempi passati, tanto meno se ne troveranno; e potrebbe di ciò essere chiarissimo

esempio l'impressione di questi medesimi miei libri. Non avendo alcuni in questi veduto impressa quella licenza che ottenni dal Consiglio Collaterale, credettero che non vi fosse nemmeno tale licenza, e con sommo mio pregiudizio questa voce sparsero dappertutto: talchè pure in sentenza del vicario averebbe potuto dirsi che era notorio non esservi tampoco licenza del Collaterale; ma la verità fu poi tosto scoperta, quando alcuni co' propri occhi originalmente la videro, e molti dell'esemplare a tal fine se ne fecero copia. Se vi siano o non vi siano queste licenze, non dipende dal vedersi o non vedersi impresse ne' libri; non costerebbe niente, se ciò bastasse agli stampatori e agli autori di fingersele a loro modo, e farle poi imprimere. Bisogna che ciò costi dalle originali licenze, le quali perchè rimanga di esse documento, si concedono non a voce, ma in iscritto, e poco importa che s'imprimano o no ne' libri. Le nostre prammatiche 3.ª, 4.ª, 5.ª *De impressione librorum* comandano che niuno possa stampar libri senza prenderne licenza dal Collateral Consiglio, e prescrivono altresì che queste licenze s'abbiano ad ottenere *in scriptis*, senza che s'imponga agli stampatori o agli autori obbligo alcuno di doverle far stampare ne' libri.

Non solo dunque il non vedersi quelle stampate non induce *notorio* di non esservi, ma nemmeno piccolo indizio e presunzione, non dipendendo ciò dallo stamparsi, ma citandosi il preteso trasgressore per l'esibizione o non esibizione della originale licenza, che debbe perciò spedirsi in iscritto, e non a voce.

Ma il vescovo di Castellaneta dovrebbe molto bene guardarsi di stender tanto questa nuova dottrina del *notorio*, sicchè ogni cosa potesse bastare a dedurlo; e di vantaggio che si potesse perciò procedere senza citazione personale, e senza sentire prima l'indiziato o accusato per reo, e scomunicarlo *in vim notorii*. Non farebbero alla sua causa, e molto gioverebbero queste massime alla mia, perchè per altre vie non pur la censura contro di me scagliata, ma tutti i suoi atti che per il corso di tanti anni, dacchè egli, come vicario, regge l'arcivescovil curia di Napoli, ha fabbricati, sarebbero notoriamente nulli ed invalidi. Qual maggiore notorietà, o se si riguarda gli antichi canoni, o l'ultimo generale concilio celebrato in Trento, evvi, dei vescovi non residenti nelle proprie chiese, sendo eglino incorsi in tutte quelle censure e pene che da tanti canoni furono stabilite e fulminate? Qual cosa è più notoria e manifesta, che la disposizione del canone *Pervenit*, del canone *Placuit*, del canone *Si quis vero*, con tanti altri seguenti che si leggono nel decreto di Graziano, caus. 7, quest. 1; del cap. 2, lib. 3 delle Decretali, *De clericis non residentibus*, del cap. *Cum ex eo*, *De elect. in VI*; e di tanti altri, dove contro i non residenti è statuita pena di sospensione e di scomunica, e finalmente, durando nella contumacia, d'essere affatto spogliati e privati del benefizio?

Il concilio di Trento, che nella sessione 24, *de ref.*, c. 1, di precetto divino stabilisce la residenza nelle proprie chiese de' vescovi e di tutti coloro che hanno cura d'anime, confermando gli

antichi canoni, e ciò che sotto Paolo III s'era stabilito nella sessione 6, *de reformatione*, cap. 1, rinnova le medesime pene, anzi più severamente procedendo, ne stabilisce altre maggiori; prima di privazione di parte de' frutti, poi di tutti gli emolumenti, e finalmente delle Chiese stesse, provvedendo quelle d'altri pastori. E quel chè rende il vescovo di Castellaneta notorio trasgressore di tanti canoni e del concilio stesso, e contro il quale non può avere schermo o difesa alcuna, è che nel medesimo concilio si stabilisce il tempo e si definiscono le cause per potersi dal sommo pontefice dispensare dalla residenza. Il tempo si prefigge molto breve; le cause debbono esser molto gravi e pubbliche. Ecco le parole del concilio: *Neque abesse posse, nisi ex causis et modis infrascriptis.* Le cause sono come soggiugne: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae vel reipublicae utilitas.* Il tempo: *Sacrosancta synodus vult illud absentiae spatium singulis annis, sive interruptum, extra praedictas causas nullo pacto debere duos, aut ad summum tres menses excedere.* Quindi i più famosi canonisti hanno comunemente insegnato che non possano i vescovi scusarsi di non risedere, se non per pubblica utilità, o della Chiesa universale, o della repubblica, siccome, per tralasciare altri, scrisse Fagnano al cap. *Ex parte De cler. non resid.*, e Van-Espen *in jure ecclesiast.*, parte prima, tit. 16, c. 5.

Hanno pure i canonisti disputato, se contro i vescovi non residenti, come notorii scomunicati e trasgressori de' sagri canoni, senza citazione

possa procedersi alla dichiarazione della scomunica e alla privazione del vescovado. Alcuni che tennero l'opinione del nostro vescovo di Castellaneta, sostennero di sì, per quelle ragioni che Gonzalez rapporta nel cap. *In Eccles.* 11, *De cler. non resid.* - *In notoriis*, essi dicono, *juris ordo est or linem juris non servare*, c. *quoniam* 10, *De filiis presbiterorum*, c. *ad nostram* 17, *De jurejurando. Sed cum clericus abest a propria Ecclesia, notum est nolle in ea residere; igitur necessaria non est citatio, seu similis monitio.* Più forza lor fa il cap *Extirpandae* 30, § *qui vero*, per quelle parole, *alio quin ille sciat autoritate hujus Decreti privatum;* per le quali manifestamente è stabilito che il non residente è privato del beneficio *ipso jure*, e per conseguenza non è necessaria monizione alcuna. Aggiungono che, essendo stabilito dai canoni certo tempo, ed aggiunta certa pena di privazione, facendosi il contrario, non può ammettersi alcuna purgazione di mora, secondo la legge *Trajectitiae* 23, vers. *de illo, De oblig. et act.*, e perciò essi dicono: *elapso legitimo tempore, etiam post monitionem rediens ad propriam Ecclesiam non potest beneficium recuperare.*

Ma i più moderati per lo cap. 11, *de cler. non resid.*, insegnarono che la citazione sia sempre necessaria, stabilendo ivi Innocenzio III che si abbiano in questo ad usare le tre monizioni; e resosi il non residente contumace, allora si debba prima procedere alla dichiarazione della scomunica, o della sospensione, e poi, non emendandosi, alla privazione del benefizio; onde Gonzalez, nel citato capitolo dice questa esser la pra-

tica, che si osserva nei tribunali ecclesiastici. *Contra praelatos, dice egli, vel beneficiarios absentes, jure communi attento, hoc modo proceditur, ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus edictis citabitur ex praesenti textu: nec sufficit una citatio peremptoria, cum agatur de poena privationis beneficii, juxta textum in cap. constitutionum* 9, *De sent. excomm.* l. 6. *Si autem notum sit ubi degat, citatio personalis desideratur. Cap. ex parte* 13, *cap. fin., hoc tit. Hodie tamen haec citatio non est necessaria sed sufficit absentem citari per edictum, juxta formam praescriptam in concil. Trident. sessione* 23 *de reform., cap.* 1, *et si ita citatus venerit, justamque absentiae causam allegaverit, privari beneficio non debet. Cap. inter* 10, *hoc tit. quia ubi non datur contemptus, non datur poena. L. Pater* 102, *tit. De condit. et demonstrat.* Risolve ancora il Gonzalez gli argomenti contrari, dicendo in sentenza dell'abate Panormitano, che sebbene la pena ordinaria del non residente sia la privazione del benefizio, nulladimeno si può tralasciare, o darsi principio *ab excommunicatione vel suspensione*, come sta disposto dal cap. *Placuit* 21, num. 2. *Et si adhuc contumax fuerit in non residendo, privari debet ipso beneficio.* Risponde eziandio all'allegata notorietà, dicendo: *nam licet notoria sit absentia praelati, desideratur adhuc citatio seu monitio, quia non ita notoria est ejus contumacia, siquidem ex justis causis, et a jure approbatis potest abesse a propria Ecclesia, unde moneatur ut veniat intra certum tempus, easque proponat, ne si forte ex justa aliqua causa absit, inauditus proprio beneficio spolietur.*

Ma per sciogliere l'argomento che i contrarì deducono dal cap. *extirpandae*, sudano più interpreti. Garzia, *de benef.*, 3 part., c. 2, num. 138, disse in quel capitolo riferirsi una nuova costituzione del concilio Lateranense non ricevuta, e perciò non far ostacolo; la qual risposta, per le ragioni che rapporta Gonzalez, non soddisfa. Lotterio, lib. 3, *de re benef.*, q. 27, num. 47, distingue la privazione del beneficio dall' esecuzione; e dice che il non residente *ipso jure* senza monizione è decaduto dal benefizo; ma per eseguire la disposizione de' canoni, sia la citazione necessaria. Ciò che nemmeno soddisfa al Gonzalez, il quale alla perfine si appoggia al parere di Germonio, l. 1, *anim.*, c. 17, che distingue, quando il non residente sia assente, e quando sia presente; all'assente richiede la monizione, al presente non già; *ita ut*, ei soggiugne, *praesentes et non residentes ipso jure beneficiis priventur absque ulla monitione, absentes vero prius monendi sint, quia possunt abesse ex justa causa.*

Nel nostro caso però molte di queste considerazioni, che fanno i canonisti a favore de' non residenti, non potrebbero aver luogo; poichè qual causa più notoria può essere mai, che il vescovo di Castellaneta da molti anni ha abbandonata la sua Chiesa, dimora in Napoli, non già per cagione di pubblica ed evidente utilità della chiesa universale, o della repubblica cristiana, nè per urgente necessità, o per forza di debita ubbidienza? Egli dimora in Napoli unicamente per soprastare alla formazione dei processi che riguardano la maggior parte la temporalità e mon-

dana utilità, e soprantendere a' curiali ed alle altre faccende di quella curia, che niente hanno che fare coll'esercizio pastorale di predicare, esortare, pregare, aver cura della greggia a sè commessa, correggere i loro costumi, ed a far tutte le altre funzioni che principalmente si appartengono a' vescovi. E se si riguarda il tempo dal concilio di Trento stabilito, sono scorsi non già mesi, ma più anni che dimora in Napoli, lontano dalla sua Chiesa. Qual cosa è più evidente d'aver esso preso questa carica di vicario, non già per breve tempo, ma con animo di fermarsi in Napoli, e, stante la sua vecchiaia di finir quivi i suoi giorni, senza mai far più ritorno alla abbandonata sua Chiesa? Potrà considerarsi contravenzione più chiara e manifesta a' canoni antichi ed al concilio di Trento, che ha dichiarato le cause, prescritto il tempo, e regolata la necessità di risedere? Qualunque dispensa che mai potesse allegare, qualunque permesso, non occorrendo le cause prescritte dal Concilio, gli sarà inutile e vano; ovvero le prove dovranno riputarsi orrettizie o surrettizie; ovvero conceduta la licenza a certo e determinato tempo, e per tanti anni d'assenza sarà certamente quella spirata e estinta. Conobbe questo vescovo che non poteva più prevalersi dell'ottenute licenze, e pensò di rassegnare il vescovado; ma molto tardi fu accettata la rassegna, e datogli successore, sicchè intanto gli atti da lui fabbricati rimasero senza forza e valore alcuno.

Ora essendo tutto ciò pubblico e palese, dovremo riputare il vescovo di Castellaneta notorio

trasgressore de' sagri canoni e del concilio di Trento, e perciò incorso nelle censure e pene da quelli costituite? dovremo perciò riputarlo pubblico e notorio scomunicato? riputare tutti gli atti suoi nulli ed invalidi? che non possa godere de' frutti ed emolumenti della chiesa? che sia caduto dalla cattedra, sicchè, senza citarlo, senza ammonirlo, o chiamarlo in giudizio, si fosse potuto senza sua rassegnazione provvedere la di lui Chiesa d'altro pastore? Somma ingiustizia certamente se gli sarebbe fatta, se col solo appoggio del notorio si fosse voluto procedere contro di lui come pubblico trasgressore de' sagri canoni, e dichiararlo incorso nelle pene in quelli stabilite, senza prima personalmente citarlo. Forse avrebbe potuto egli addurre ragioni tali, che meritasse scusa: forse per qualche circostanza di fatto potrebbe giovarsi della dispensa che avesse per avventura ottenuta da Roma, e farsela valere, ancorchè le cagioni onde appoggiasi, non fossero di quelle che il concilio di Trento prescrisse, nè utilità pubblica della Chiesa universale potesse scusarlo di non risedere. Or se nel fatto suo il vescovo di Castellaneta, dove vi concorre un sì palese notorio, stimerebbe somma ingiustizia, se contro di lui senza sentirlo si volesse *in vim notorii* procedere a sentenza, con dichiararlo scomunicato, privarlo della sua abbandonata chiesa, e provvederla d'altro pastore; quanto più doveva riputar necessaria nel mio la personale citazione, dove non vi concorre notorio alcuno, così per ciò che riguarda la legge, non essendovi canone o costituzione che parli degli autori, sicchè possa dir-

si, aver io a quelli contravenuto; come per ciò che riguarda il fatto, o le qualità e le circostanze che a quelle concorrono. E se egli vorrà dar tanta forza ed efficacia al *notorio*, guardisi pure che la sua censura contro me scagliata non sia per un altro verso affatto nulla ed invalida, come quella che deriva da uno scomunicato, o da un pubblico e notorio trasgressore de' sagri canoni, il quale non può certamente, secondo il prescritto de' canoni stessi, scomunicare alcuno, nè sospenderlo, nè interdirlo.

CAPO IV.

La citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve essere personale, non in casa; e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitazione.

Il vicario, conoscendo finalmente che era vano il pretesto della notorietà per poter procedere senza citazione personale, quando vide che il cursore, per la mia assenza, non potè far relazione di avermi personalmente citato, ma solamente *domi*, e che il mio escusatore con istanza formale avendo allegata la mia assenza, dimandava nòn doversi procedere avanti, senza personalmente sentirmi, siccome egli stesso aveva ordinato in quella citazione, per deludere questa dimanda, con un sottile ritrovato finse che io stêssi nascosto, e che perciò potesse bastare la citazione in casa.

Non era forse a lui noto (siccome deve essere notissimo a tutti i curiali) che precisamente nelle

scomuniche la citazione deve esser personale, non bastando quella fatta in casa? Dovevasi prima cercare la persona dal cursore, e personalmente citarsi; in guisa che, se la citazione alla prima si fa in casa, niuno perciò come contumace può scomunicarsi. Così dopo Innocenzio, Baldo, Paolo di Castro, Romano, Alessandro, Felino e moltissimi altri rapportati da Salgado, *de Supplic. ad SS.*, pag. 371, num. 12, scrisse Tiraquello; *de Retractu*, lib. 1, § 9, glos. 2, num. 4, dicendo che per la citazione fatta in casa, *aliquis non potest excommunicari tanquam contumax, sed debet personaliter apprehendi.*

La Rota romana in più sue decisioni quest'istesso, e come pratica inconcussa ed invecchiato stile di suo procedere, ce lo dimostra, Decis. 271 *in Noviss.*, e Decis. 367, col. 2. Rebuffo, in *Tract. de Citat.*, ci testifica che quella è comune usanza di tutti i tribunali d'Europa. E Van-Espen, parte 3, tit. 7, cap. 2, num. 12 e 13, lo stesso dice praticarsi in Fiandra per uno speciale ordinamento di Alberto ed Isabella, art. 1, dove si stabilisce non potersi tali citazioni fare in casa, *nisi prius persona quaesita;* e specialmente nell'art. 8. *Ordinat. Cur. Lovan.*, sta ciò disposto nelle scomuniche. *In litteris excommunicat. ut non dentur, nisi prius citatione facta in personam* (1). Lo stesso dicesi praticarsi in Francia per ordinamento di Lodovico XII. *Quaeratur prius persona per nuncium,* dice Van-Espen; *si quaesita non reperiatur, nuncius relationem facit, cui*

(1) Van-Espen, par. 3, tit. 7, c. 2, num. 28.

standum; qua facta, potest fieri ad domicilium. Questa è dottrina, quanto comune, altretanto indubitata presso tutti i nostri pratici. Oltre Rebuffo l'insegna Merula, in *Praxi*, lib. 4, tit. 24, c. 15.- Zipeo, *Notitia Juris Belgici*, lib. 1, tit. *de in Jus vocando*, num. 2; ivi: *In personam facienda est citatio, etsi reus non inveniatur ad domum.* E il medesimo Van-Espen, *loco citato*, num. 13, in sentenza di Rebuffo, soggiugne: *ordinem citationis servandum esse, ut nimirum primo persona inquiratur, antequam fiat citatio ad domicilium, monetque id in Hispania et in Italia servari.*

Nel nostro caso il vicario, quando mandò il cursore in mia casa colla citazione, certamente non lo mandò per notificarmi personalmente, perchè era nel supposto che, procedendo *in vim notorii*, non solo bastasse la citazione in casa, ma che non fosse necessaria citazione alcuna; ed il cursore ingenuamente dichiarò a voce che non venne per intimarmi personalmente, e che poco importava che io fossi assente, perchè gli bastava solamente di lasciarla in casa, e così ne fece relazione, nè da lui altro si richiese. È lo stile di tutti i tribunali, che, non trovandosi la persona, si soglia dal nunzio far relazione di non potersi trovare; la qual relazione fatta, rimane nella disposizione del giudice, secondo che dalle leggi se gli prescrive, di spedire altra citazione, o *per edictum*, o in casa. Ma il nostro vicario, perchè credeva non esservi necessaria citazione alcuna, non richiese altro dal cursore, se non che avesse fatta quella relazione che gli fosse piaciuta, nè si curò d'altro. Quando poi seria-

mente pensò che, se anche s'intendesse di procedere *in vim notorii*, era necessaria la citazione personale, non potendovi questa essere, stante la mia assensa, mi finse *latitante;* ma la favola non fu così ben tessuta, sicchè non apparissero le inverisimilitudini o le sconcezze. Era già stata dal mio escusatore allegata la mia assenza con formale istanza, e di vantaggio esposto che io era partito per Vienna, in documento di che ne presentò copia del passaporto spedito due giorni avanti.

Quando dunque, per non perdere l'invenzione, voleva legittimamente valersi di questo sutterfugio, avrebbe dovuto in ciò sentire il mio escusatore, e se voleva sopra la finta *latitazione* far prove per convincerlo di falso, ciò ch'erasi allegato della mia partenza, doveva sentirlo; e molto più se questo mio preteso nascondimento voleva provarlo per via di procurati testimoni; perchè in questi casi non gli sarebbe bastata la semplice deposizione d'alcuni che avessero forse deposto il mio nascondimento, ma anche era necessario di costar il fine per cui io mi era celato.

Egli è vero che alcuni dottori han detto che potrebbe bastare la citazione *domi*, quando il reo fraudolentemente si nasconde, sicchè non si possa aver la persona: però più cose si richiedono perchè possa ciò bastare. Egli è primieramente necessario che il nunzio, come s'è detto, ricerchi prima la persona: *quaeratur prius persona per nuncium*, dicono tutti i riferiti dottori. Fatta da costui la relazione di non averla, per tutte le di-

ligenze usate, potuta rinvenire, deve vedersi se sia da citarsi *domi*, o per *edictum*, ciò che fu tralasciato nel mio caso, sul supposto d'essere superflua ogni citazione. Il diritto pontificio però in simili casi inclina più alla citazione per *edictum*, che *domi*. Così Innocenzio III, nel cap. 11, *De Cler. non resid.*, dice: *In Ecclesiis eorum, qui se fraudulenter absentant, nec ad ipsos valet citatio pervenire, trinae citationis edictum facias publicari;* e Gonzalez in questo luogo dice così essere lo stile de' tribunali ecclesiastici: *Ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus edictis citabitur.*

Di vantaggio, quando la citazione *domi* vuol appoggiarsi ad un fraudolento nascondimento, deve al giudice costare che il reo per lungo tratto di tempo sia stato nascosto a quel fine di non farsi citare personalmente per quella causa che s'intende citare. Niuno, quanto il nostro giureconsulto Paolo nella legge *Fulcinius, § quid sit autem latitare, D. Quibus ex causis in possess. eatur*, in segnò meglio che cosa sia il *latitare*, e quando possa giovare al creditore per mettersi in possesso della roba del debitore. *Latitare autem*, ei dice, *est cum tractu aliquo latere, quemadmodum factitare est, frequenter facere.* Non basta il semplicemente nascondersi, ma bisogna che in lungo ciò si faccia, e con tratto di tempo. Io, prima della spedizione del passaporto per Vienna, che fu a' 20 aprile, non pure era esposto alla vista di tutti, e ne' tribunali di Napoli, e nelle pubbliche piazze, ma di questa mia franchezza ne fui da' buoni amici avvertito per la sedizione che

i frati procuravano movermi dalla plebe; talchè maggior riserba convennemi poscia usare, ma non già che mi nascondessi mai: nascosi bensì la mia partenza, sicchè non potesse essere nota al vescovo e' suoi curiali.

Non basta ancora il nascondersi a distesa e con tratto di tempo, ma è necessario il provare che il *latitare* si faccia fraudolentemente per fine di non essere per quella causa intimato. Non basta, dice il giurisconsulto, al creditore che il suo debitore semplicemente latiti, per quel fine di fraudarlo. *Non sufficit latitare, sed est necesse fraudationis causa id fieri;* e di vantaggio non basta che latiti per fraudare, ma che costi l'animo del debitore essere stato di fraudare per quella cagione il tal credito; che pretende alla possessione delle sue robe, come elegantemente soggiugne il giureconsulto: *Potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones; sed et is qui fraudationis causa latitat, non tamen propter creditores, etsi haec latitatio creditores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc possidere ejus bona possint, quia non hoc animo latitat, ut fraudet creditores. Animus enim latitantis quaeritur, quo animo latitet, ut fraudet creditores, an alia causa.*

Certamente, se mai io avessi voluto nascondermi, non potea venirmi nell'animo che lo dovessi fare per timore di questa scomunica. Qual sospetto mai ne poteva io avere, quando aveva veduto già che l'arcivescovil curia di Napoli molti giorni avanti fece sopra ciò rigoroso esame con-

tro lo stampatore Naso, e perchè le costava non essere suo carico di dimandare la pretesa licenza, bisognò, per poterlo scomunicare, togliergli le difese, ed usare contro di costui non più uditi rigori ed acerbità?

Chi mai avrebbe potuto sognarsi che potessero trovarsi cervelli così strani e portentosi, che le costituzioni in cui si pretese fondare la scomunica, che tutte parlano degli stampatori, avessero potuto così sconciamente tirarsi anche contro gli autori? Trovino costoro un sol esempio che contro gli autori siasi mai proceduto a scomunica in vigore delle costituzioni che si allegano, le quali parlano, e così furono sempre intese, de' soli stampatori. E molto meno poteva entrare questo sospetto nella mia persona, che oltre a ciò ho sempre avuto per fermo, e l'ho dimostrato ne' miei libri della *Storia civile*, lib. 27, c. 4, che non furono mai quelle presso di noi ricevute, e che anche se potessero comprendere gli autori, non debbono avervi alcun vigore, per modo che potessero obbligare alcuno all'osservanza.

Ma quelle parole del giureconsulto, *aut domesticas seditiones*, mi rammentano una cagione assai amara, donde (se mai avessi io pensato di nascondermi) avrebbe potuto procedere il mio *latitare*. Avevo ben io forte cagione di farlo, e ne fui ben ammonito ed acremente ripreso di questa mia non curanza dagli zelanti della salvezza della mia persona. Essi, meglio che io, erano intesi delle sedizioni che i preti e i frati e nelle case e nelle piazze e ne' confessionari e sin so-

pra i pulpiti andavano fomentando presso la bassa plebe napoletana, alla quale, per rendermi già odioso (ricorrendo ad una scelerata ed empia calunnia), diedero a credere che io ne' miei libri negassi il miracolo di san Gennaro: calunnia che essi stimarono, com'era, la più acconcia ed adattata, perchè furiosamente ed in diluvio raccolta corresse ad inondarmi di crudeltà e di stragi; siccome già se ne udivano le pubbliche minacce, e si aspettava solo che nell'imminente primo sabbato di maggio, giorno destinato al miracolo, quello non si facesse.

Quanti voti si porsero da costoro, perchè non seguisse? Con quanta impazienza essi aspettavano una sì fiera e crudele tragedia? Ne fui io testimonio di veduta, ed insieme d'udito; perchè essendomi rincontrato per cammino con due frati da zoccoli, che in calesso viaggiavano verso Napoli, mentre io proseguiva il mio viaggio verso Manfredonia, costoro, non conoscendomi, nè sapendo che il primo sabbato di maggio celebravasi la festività del confronto del sangue col sacro teschio, e non nel mese di aprile, con ansia grandissima dimandarono se il santo aveva fatto il miracolo; e rispondendo loro l'uomo di mia compagnia di no, non dandogli tempo di soggiugnere, poichè non era ancora venuto il giorno, uno di loro, tutto acceso d'ira e di sdegno, con occhi di bragia e con una voce terribile, gridò: e di Pietro Giannone che s'è fatto? Ed avendo colui risposto, niente; bestemmiando e mormorando non so quali parole, che, essendosi già i calessi allontanati, non si poterono udire, ci

sparirono dinanzi. Or se io, eziandio che il vicario mi volesse in Napoli, e non partito già, aveva cagione bastante di *latitare*, per le sedizioni che s'andavano fomentando, doveva egli con manifeste prove fondare non solo il mio nascondimento, ma che io mi fossi nascosto per questa cagione appunto di sfuggire la personale citazione. Ed in queste prove non doveva egli sentire il mio escusatore, che era in giudizio e con solenne istanza aveva allegata la mia assenza, e dato documento della mia partita, coll'esibizione del passaporto spedito fin da' 20 aprile? Non costerebbe niente il fingere e il dire; Colui s'è nascosto, e perciò possiamo fare di meno di personalmente citarlo; e che ci vuole a dire, *stante ejus dolosa latitatione?* Bella invenzione certamente per mandare a terra una parte così importante e sostanziale, anzi il principal fondamento del giudicio, quanto è la citazione; e poi in una causa di così gran momento e pregiudicio, quanto è quello di una scomunica, riputata da' sagri canoni la più terribil pena della Chiesa.

Dice Tiraquello, *de Retractu*, § 9, num. 6, che la citazione *domi* non può mai praticarsi in cosa di gran momento, *sed tantum in his quae sunt levioris cujuspiam praejudicii;* ed allega Pietro Ancarano, alla *Clem. I, de Judic.*, nell'ultima nota; Innoc., al capo ultimo, *De eo qui mitt. in possess.*, e moltissimi altri. Ma i nostri curiali han ragione di trattar così le loro scomuniche, e di averle in così poco conto, sicchè con prontezza mirabile per ogni leggiera e minima cagione tosto vi ricorrono. E perciò non debbono do-

lersi, se, trattandole essi come cose minime, di quelle non si tenga più il minimo conto.

CAPO V.

Si additano gli altri difetti riguardanti l'ordine, per i quali debbe la scomunica riputarsi nulla.

Non meno rende chiara ed evidente la nullità di quella scomunica il vedersi fulminata contro di un assente, che l'essere stata eseguita con tanto precipitamento, e con atti cotanto conculcati, quando non vi era questa necessità d'affrettarli. Erasi la mia opera sin da' principi di marzo già pubblicata: verso gli ultimi giorni di aprile venne voglia al vicario di procedere contro il suo autore con intento di scomunicarlo, perchè nell'impressione non aveva ricercata la di lui licenza; gli spedisce una citazione a dover personalmente comparire avanti di lui a dir la cagione, perchè per tal omissione non doveva dichiararsi scomunicato. Ma quanto tempo se gli prefigge a dover comparire? Non più che ventiquattro ore. *Quatenus infra spatium 24 horarum, quarum octo pro primo, octo pro secundo, et reliquas horas octo pro tertio et ultimo peremptorio termino et canonica monitione eidem assignamus, personaliter compareat.* E che si farà, se a rompicollo non corre subito fra le ore stabilite a personalmente presentarsi avanti di lui? Ecco: *Quo termino elapso et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae;*

cedulonesque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito, neque citato. Che cosa mai poteva movere il vicario e' suoi curiali ad affrettarsi cotanto, sicchè con l'orologio alla mano dovessero contar le ore? Essi certamente non sapevano la mia deliberazione di dovermi portare a Vienna, siccome in effetto non seppero la mia partenza, e credettero che mi stêssi in Napoli nascosto. Voglio credere che sapessero almeno ciò che comunemente i nostri pratici insegnano, che nel proferire le scomuniche bisogna che precedano tre monizioni; e sebbene la medesima pratica le restrigne in una, contuttociò, quando il caso non richiede tanta sollecitudine, debbono prefiggersi per ogni termine più giorni. Non si trova in alcun scrittore, che si abbiano a contar l'ore; anzi le decretali stesse pur a' giudici prescrivono che debbano osservare intervalli di giorni, e non di ore, come si legge nella *Constit.* 9 *De Sentent. Excomm. in VI Judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Onde la Rota in questo caso notò: *Nec possunt fieri continuo, ed ad minus inter quamlibet monitionem debent esse duo dies; ex quo textus loquitur in plurali.* E il Gonzalez nel *Cap. Sacro.* 48, lib. 5 *Decret.* tit. 39, *de Sentent. Excomm.*, num. 7, ebbe a dire: *Haec autem trina monitio fieri debet per distincta intervalla aliquot dierum; non est tamen necessario realiter trina; imo satis est si formaliter multiplex sit, et*

realiter una, quae simul plura intervalla assignet, veluti si quindecim dies praescriberentur, quinque pro prima monitione, totidem pro secunda, et residui pro tertia et peremptoria.

Qual necessità cotanto urgente vi era nel mio caso di prefiggere per intervalli ore, non giorni? E non essendo potuta seguire la citazione personale, per trovarmi io già partito, perchè non sentire il mio escusatore, che, allegando la mia assenza, dimandava un competente termine per potermi denunziare la pretensione mossa dal procurator fiscale? In tutti i giudizi, anche di cose minime, non che di sì grande importanza, si pratica e si è introdotto stile in tutti i tribunali, di concedersi per ciò termine, che chiamano *ad denunciandum*. Come dunque per me ruppe il vicario tutte le leggi e gli stili di rettamente giudicare? Donde derivava tanta fretta e tanta precipitosa sollecitudine? Per questo sì rovinoso modo di procedere, non potendosene assegnar altra cagione, nacque la credenza in alcuni (ciò che io non ardisco di affermare) che siasi affrettata la scomunica, perchè era imminente il primo sabbato di maggio, giorno della festività di san Gennaro, che in quell'anno cadde nel primo giorno dello stesso mese.

Importava assai, essi dicono, e poteva questa scomunica contribuire molto ad accender gli animi della scomposta plebe, nel caso che il Signor Iddio non si fosse compiaciuto di concorrere al solito miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di questo gran santo. Furono perciò ben solleciti a fulminarla il dì 29 aprile.

Si vagliono ancora di un'altra ragione, e ciò per i motivi sopra ricordati, a' quali pretendono di aggiugnere forza con un altro argomento ancora, cioè d'essersi, nell'affiggere de' cedoloni, osservata una cosa insolita, qual è di essersi veduti affissi in alcuni luoghi più popolari, e più frequentati dal popolo più minuto ed incolto, come nelle piazze del Mercato e della Conciaria, dove a memoria d'uomini vecchi giammai si videro cartoni di scomuniche affissi.

Ma che che sia di questo, di che ne dovranno aver per giudice colui che scorge il cuore ed i più interni pensieri degli uomini, egli è evidente che per essersi proceduto a sentenza contro di un assente, per essersi ommessa la citazione personale, per essersi usata tanta conculcazione di atti e di tempo, la sentenza che sopra quelli appoggiossi, è notoriamente invalida e nulla.

Tutto ciò che si fa contro a' canoni e contro quello che i canoni espressamente comandano, e senza serbarsi l'ordine giudiziario, deve riputarsi non pure ingiusto, ma assolutamente nullo ed irrito. Nel caso presente non solo abbiamo canoni espressi che comandano non potersi scomunicare un assente non monito nè citato, ma espressamente eziandio dichiarato nullo ed irrito tutto quello che si fa contro qualunque assente. Ecco ciò che essi prescrivono, *C.* 3, *qu.* 9, *Can.* 2: *Caveant Judices Ecclesiae, ne absente eo cujus causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo etiam et causam in synodo pro facto dabunt.* E nel canone *Omnia* 4: *Omnia quae versus absentes in omni negotio a locuto*

aguntur, aut judicantur, omnino evacuentur; quoniam absentem nullus addicit, nec ulla lex damnat.

È ancora indubitato appresso i più celebri e rinomati canonisti, che le scomuniche che procedono senza serbarsi l'ordine giudiziario, debbono riputarsi non pure ingiuste, ma assolutamente nulle, particolarmente quando manchi la personale citazione, essendo ciò una nullità insanabile: perchè, essendo la citazione personale il fondamento del giudizio, se viene quello a mancare, ruina e cade a terra tutto ciò che vi si è soprapposto. E lo stesso è appresso de' nostri dottori, citare alcuno nullamente, che non citarlo affatto. Onde per ciò non può in questi casi considerarsi contumacia alcuna, siccome in sentenza d'infiniti autori scrisse Salgado, *de Supp. ad SS.* 2, c. 24, p. 299, num. 32 e 33.

Ed ancorchè alcuni, parlando delle monizioni, abbiano creduto che le scomuniche fulminate senza essersi premessa alcuna canonica monizione, particolarmente quando siano *declaratoriae et latae sententiae*, abbiano da riputarsi ingiuste, ma non nulle, nientedimeno la sentenza contraria di Felino fu riputata sempre la più vera e la più comune, essendo indubitato che tutto ciò che si fa contro il preciso stabilimento delle leggi, sia non solamente ingiusto, ma anche nullo; e stabilendo i canoni precisamente che non possa fulminarsi scomunica senza le debite monizioni, non vi è motivo di dubitare che, proferita contro ai canoni suddetti, non debba riputarsi nulla: siccome, oltre di Felino, al cap. *Sacro approbante Concilio*, col. 1, dicono la Rota romana, *in Antiquis* 139.

Nicolò de Milis, *in verbo Citatio*, il quale sostiene essere la scomunica nulla, *etiamsi nihil de facto, sed tantum de declaratione in jure tractetur.*

Lo stesso insegnano Vittoria, *in Summ. de Excomm.* - Soto, *in* 4, dist. 22, part. 2, art. 2, *concl.* 3. - Suarez, *de Censuris*, disp. 13, sez. 12, num. 3, ed altri infiniti rapportati da Agostino Barbosa nella Colletta *ad Cap. Sacro* 48, num. 5 ed al Capitolo *Reprehensibilis* 26, dal num. 10, ove ebbe a dire: *Cum simus in actis judicialibus, et in sententia excommunicationis etiam declaratoria, eam debet necessario praecedere trina monitio, alias excommunicatio nulla erit.* Or se ciò procede nelle monizioni, e nelle sentenze declaratorie; nelle citazioni, dove debbe molto esaminarsi sopra la questione di fatto, non vi è stato chi non abbia detto che, omessa in questi casi la citazione, non si renda la scomunica nulla ed invalida.

Nelle citazioni si chiama il reo per esaminare, se abbia ubbidito o no, se era o no obbligato di ubbidire, ed a porsi in scrutinio molte circostanze di fatto, che possono o mostrarlo reo, o pure innocente: onde tutto ciò che si farà senza prima citarlo, soggiace ad una evidente e notoria nullità; e nel caso presente si è veduto, quanto occorreva sopra ciò esaminare, e si vedrà meglio al capo seguente; ove, tralasciando le nullità di ordine, esamineremo le altre più insanabili riguardanti la giustizia.

CAPO VI.

La scomunica è nulla per non esservi canone o costituzione alcuna dove possa appoggiarsi; e le costituzioni allegate non comprendono gli autori; e quando gli comprendessero, non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state nè pubblicate, nè accettate.

Non deve alcuno maravigliarsi, se questa volta vedrà fulminata una scomunica senza verun appoggio o di canone o di costituzione alcuna pontificia, poichè coloro che l'hanno scagliata, niente si sono curati di leggere la bolla di Leone X letta nel concilio di Laterano, e molto meno il concilio di Trento, che nella citazione e nei cedoloni si vedono allegati. Essi non han veduto altro, senza nemmeno intenderle, che alcune costituzioni sinodali del cardinal Cantelmo, arcivescovo di Napoli, nel margine delle quali si veggono additati quei concilii, dove ancora si allega la regola x dell'Indice. Ciò si fa chiaro non solo (come si dimostrerà più innanzi) perchè quelli non fanno al caso presente, di che con la sola e semplice lettura potevano accorgersene; ma dal modo di citargli, poichè si cita il concilio di Trento sotto il titolo *de libris prohibitis, Reg.* x, come se questa regola fosse qualche canone o decreto del concilio. Il decreto del concilio è sotto il titolo *de editione et usu librorum*, e niente ha che fare con la regola x dell'Indice. Le regole dell'Indice non sono parte, o forse decreti dello stes-

so concilio, ma si ordinarono per commissione del pontefice Pio IV dopo terminato il concilio, e poi da persone private si fecero molto tempo appresso nel ponteficato di Clemente VIII, confermate poi per bolla del pontefice stesso. Ciò che potevano apprendere almeno dall'opera ora cotanto diffusa del *Jus Ecclesiasticum* del Van-Espen, che va per le mani di ognuno, il quale nella parte 1, tit. 22, cap. 4, num. 21, parlando di queste regole dell'Indice, avvertì che non debbonsi confondere con i decreti del concilio, nè appartengono alla commissione che il concilio diede a' Padri, la quale fu ristretta alla sola compilazione dell'Indice, non già a queste regole, che furono aggiunte dopo. *Cum enim, ut supra monui,* dice Van-Espen, *Synodus Patribus ad Indicem delectis nullam de componendis hisce regulis curam dederit, atque de solo Indice librorum perniciosorum in Synodo actum fuerit; patet non posse has regulas hoc ex capite* Tridentinas *nuncupari, sed eas solis illis delectis Patribus, qui illas citra ullum synodi mandatum composuerunt, esse adscribendas.*

Quel che però deve recare stupore, si è, che non avendo essi letti i concilii che allegano, nè sapendo che cosa sopra ciò prescrivono, si mettono a dire ne' cedoloni, *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis sacrosanctis conciliis.* Ma si condoni pure ciò alla fretta che si avea di dar presto fuori questa scomunica. Veniamo ora ad esaminare questi concilii, per far indi passaggio alle costituzioni sinodali che si allegano.

CAPO VII.

La Bolla di Leone letta nel concilio quinto di Laterano, siccome il concilio di Trento, e la regola X dell' Indice non parlano degli autori, ma de' soli maestri impressori, e loro ministri dell' arte impressoria.

Ancorchè ne' primi secoli della Chiesa la censura solamente de' libri s' appartenesse a' vescovi, e la proibizione a' prìncipi, siccome ha bene dimostrato Fevret, e da noi fu lungamente esaminato nel libro 27, capo 3 della Storia civile, nondimeno a' tempi di Leone gli ecclesiastici si avevano arrogato molto più d' autorità intorno all' approvazione o condannagione de' libri che prima non ebbero; ma pure si mantenne ristretta ai libri che trattavano di religione, a' libri sacri, non già profani. Nel principio del secolo decimosesto essendosi, per le novità che cominciavano ad insorgere nella Germania, conceputo qualche timore di non doversi alterare le cose della nostra religione, e trovandosi nel medesimo tempo l'arte della stampa ripulita assai, ed aver posto gran piede in tutti i domìni d' Europa, sicchè con facilità per mezzo di quella non pur si disseminavano false dottrine, ma con nuove edizioni si trasportavano dal greco ed arabico in latino e volgare sermone molti libri pieni d' errori e di perniciosi dogmi; Leone, considerando che tutto il male veniva da' maestri di quest' arte, volle darvi rimedio con prescrivere alcune leggi intorno

all'edizione de' libri; onde a' dì 4 maggio dell'anno 1515 distese una sua bolla, la quale fece leggere in Roma nella chiesa Lateranese nell'assemblea di alcuni vescovi che la componevano (poichè per sentimento di tutti i dotti non fu quello general concilio), dalla quale la fece ancora approvare. E siccome non vi è alcun dubbio che la bolla parla de' libri sacri, non già profani, così è ancora evidente che con quella volle Leone por freno a' maestri impressori, affinchè nell'avvenire non istampassero più libri senza approvazione e licenza degli Ordinari de' luoghi; non potendo venirgli in mente di parlare degli autori, poichè contro a costoro, prima che s'introducesse la stampa, s'era provveduto abbastanza, nel caso traviassero dal diritto sentiero, ancorchè i loro codici fossero manoscritti, come erano tutti prima d'introdursi quest'arte. La bolla perciò doveva unicamente risguardare l'arte della stampa co' suoi maestri impressori, donde veniva il male, cioè difendersi le perniciose dottrine, non già gli autori. Ciò che manifestamente si convince non men dalla mente, che dalle parole stesse della bolla, che si legge nel Bollario romano, e nel tomo decimoquarto, dei Concilii del Labbè, pag. 257.

Tutti i nostri autori dicono che dal proemio della legge si può facilmente conoscere qual sia stata la mente del legislatore, e si vede chiaro dal proemio della bolla, che Leone non volle far altro che rimediare agl' inconvenienti che nascevano dall'arte impressoria. Egli, commendando nel principio l'arte dell'imprimere a' suoi tempi accresciuta, e ridotta a perfezione, per la quale

con poca spesa si poteva aver gran copia di libri, sicchè con questo mezzo le lettere dappertutto si diffondevano, dice che alcuni maestri impressori, abusando d'un'arte cotanto utile, s'erano dati ad imprimere libri perniciosi, ove non solo si malmenava la fama d'eminenti personaggi, ma le cose più sante della nostra religione. Ecco le sue parole: *Quia tamen multorum querelae nostrum, et Sedis apostolicae pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi magistri in diversis mundi partibus libros, tam graecae, hebraicae et chaldaeae linguarum in latinum translatos, quam alios latino ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam religioni christianae contrarios, ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes, imprimere, aut publice vendere praesumunt, ex quorum lectura etc.... Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam, et fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur... super librorum impressionem curam nostram habendam fore duximus... Volentes igitur ut negotium impressionis librorum hujusmodi eo prosperet felicius, statuimus et ordinamus, quod de caetero perpetuis futuris temporibus nullus librum etc. tam in urbe nostra, quam aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus imprimere, seu imprimi facere praesumat, nisi etc.* Dalle quali parole due cose si vedono chiare, cioè che si ragioni di libri riguardanti la religione, non già dei profani, siccome ancora fu avvertito dal Gonzalez e da altri canonisti e teologi rapportati dallo stesso nel *Comment.* al cap. 4, *Decret. De Haereticis,*

e che si parli de' maestri impressori, per i quali fu mosso Leone a far la bolla, i quali, abusando di quest'arte, eran cagione che si diffondessero perniciose dottrine. Nè debbe muovere la parola *seu imprimi facere,* quasi che volesse anche abbracciare coloro che non sono impressori, ma che avessero solo comandata l'impressione; poichè questo appunto conviene a' maestri impressori, i quali non essi imprimono con le lor mani la stampa, ma sostituiscono per tal effetto i loro ministri, che ora chiamiamo compositori o torcolieri, i quali hanno cura della stampa. E fu necessario aggiugnervi la parola *seu imprimere facere*, perchè altrimenti i maestri impressori, se semplicemente si fosse detto *imprimere*, avrebbero potuto con facilità sfuggire le pene imposte contro di loro nella bolla, la quale, trattando di pene e di scomuniche, chiamate materie odiose, tutti i canonisti dicono che le parole debbano essere strettissimamente interpretate; nè s'intende che alcuno v'incorra, quando le parole del canone o della bolla sono ambigue o generali; e per conseguenza i maestri avrebbero potuto dire: queste pene non convengono a noi, perchè mai non imprimiamo, ma facciamo imprimere.

Ciò maggiormente si fa chiaro, se si riguarda il costume de' tempi che precedettero e susseguirono la bolla di Leone, ne' quali alle stamperie presedevano maestri non pur esperti nell'arte impressoria, ma di molte lettere adorni; e sono celebri ancora presso di noi gli Stefani ed i Manuzi, i quali certamente non essi imprimevano, ma reggevano le loro famose stampe-

rie, soprastando a molti loro ministri, sicchè l'edizioni venivano cotanto ben corrette ed emendate. Nè gli autori delle opere che essi stampavano, s'ingerivano in ciò a cosa alcuna, per modo che avessero potuto essere compresi nella bolla di Leone, poichè davano essi solamente gli originali, ed ogni altra cura era de' maestri di stamperia; ed il male al quale Leone volle rimediare, cioè d'impedire che per mezzo della stampa si disseminassero perniciose dottrine, non veniva dagli autori ma da' maestri impressori, tanto che la bolla fu stimata necessaria, da poi che si vide l'arte impressoria cotanto diffusa, e l'abuso che se ne faceva da' loro maestri.

Il mondo, prima di ciò, fu sempre pieno di autori, ma non essendovi la stampa, picciol danno potevano cagionare, girando le loro opere manoscritte, cioè quelle sole che erano di autori eccellenti, perchè degli altri scrittori ignobili non tenendosene conto, niuno si prendeva il pensiero (occorrendovi della molta spesa) di cavarne molti esemplari.

Questo costume, se al buon volere avessero corrisposto le forze, volle rinnovare in Napoli il dottor Ottavio Vitagliano, il quale, tenendo in sua casa una stamperia, si diede a far imprimere molti libri, valendosi del ministerio di molti giovani, a' quali egli soprastava; il primo di costoro era Nicolò Naso, sotto il di cui nome uscivano l'edizioni. Io, volendo stampare la mia opera, convenni con lui, non già col Naso, del prezzo e modo; nè secondo il convenuto m'obbligai ad altro che a dargli l'originale e pagargli il con-

venuto prezzo de' fogli tirati. Il dottor Vitagliano certamente non imprimeva egli, ma faceva imprimere. Per la qual cosa Leone, volendo occorrere a' mali che cagionava la stampa, bisognò che nella sua bolla, affine che si comprendessero ancora i maestri impressori, i quali non imprimevano colle proprie mani, vi aggiugnesse queste parole, *seu imprimi facere.*

Ma qual maggior evidenza potrà aversi che la bolla di Leone parli solamente de' maestri impressori e loro ministri dell'arte impressoria, non già degli autori, quando le pene che quivi s'impongono, non possono adattarsi se non agli impressori e a tutti quelli che da' loro maestri sono destinati a tal mestiere? Ecco le parole di Leone: *Qui autem secus praesumpserit, ultra librorum impressorum amissionem, et illorum publicam combustionem, ac centum ducatorum fabricae principis apostolorum de urbe, sine spe remissionis solutionem, ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ut demum ingravescente contumacia taliter per episcopum suum, vel vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod alii ejus exemplo similia minime attentare praesumant.* Se tra le pene Leone v'involve anche questa, cioè *anni continui exercitii impressionis suspensionem*, la quale non può convenire ad altri che agli uomini di tal mestiere, autori del male che egli voleva togliere; come la bolla può comprendere altri, e spezialmente gli autori, che in ciò non entrano, e di che non essi, ma gl'impressori delle stampe ne sono ca-

gione? E se tra queste pene vi è anche la scomunica, riputata comunemente la più grave e formidabile che possa dar la Chiesa, talchè l'istesso dottor Marta, *de Jurisdict.*, par. 3, c. 2, num. 17, ebbe a dire che non converrebbe nè dovrebbe fulminarsi, se non in quei casi che la legge civile impone pena di morte naturale, come può farsi questa estensione, ed ampliarsi perciò la bolla anche agli autori, quando in essi casi, trattandosi di scomuniche, materia odiosa, tutti i canonisti insegnano, *che strictissime sit interpretanda?* Martino Navarro, tomo 3, cap. 12, *de Absolut. Excomm.*, in sentenza di tutti, e come cosa che non ammette controversia, insegnò che la scomunica come pena gravissima ed odiosa debbe restringersi, e non estendersi mai *contra consulentem, mandantem etc., quia*, sono sue parole, *secundum omnes excommunicatio non debet extendi de uno casu ad alium, eo quod poenae sunt restringendae.* E perciò non si troverà esempio alcuno, che in vigore di questa bolla siasi proceduto a scomuniche contro gli autori, perchè da quella non compresi.

Il concilio di Trento, che chiaramente parla di tali impressori e de' libri sacri, appoggiandosi alla bolla di Leone, maggiormente fa vedere, che così egli, come la bolla non possono a patto veruno comprendere gli autori. Ecco le parole del suo decreto sotto il titolo *de editione et usu librorum*, sessione 4: *Sed et impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens, qui jam sine modo, hoc est putantes sibi licere quidquid libet, sine licentia superiorum ecclesiasticorum, ip-*

sos Sacrae Scripturae libros, et super illis adnotationes et expositiones quorumlibet indifferenter, saepe tacito, saepe etiam ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impressos libros hujusmodi temere venales habent; decernit et statuit ut posthac Sacra Scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris; neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario sub poena anathematis et pecuniae, in canone concilii novissimi Lateranensis apposita.

Il decreto è indirizzato *impressoribus*, a' quali il concilio volle por freno, *modum in hac parte, ut par est, imponere volentes etc.* perchè essi, non già gli autori per mezzo delle stampe corrompevano i libri sacri, ed eran cagione che si diffondessero dappertutto perniciose dottrine.

Ma la regola x *de libr. prohibit.* fu troppo sconcia cosa allegarla nel caso presente, poichè quella parla più chiaramente de' soli impressori, anzi nemmeno vi si leggono quelle parole *imprimi facere*, e tutto si rimette alla bolla di Leone. Ecco le sue parole. *In librorum, aliarumve scripturarum impressione servetur, quod in concilio Lateranensi sub Leone X, sess.* 10, *statutum est.* Or dove sono i concilii e le pontificie costituzioni, che sì chiaramente dispongono degli autori, sicchè io, non curandogli, avessi potuto essere chiamato *notorium trasgressorem ordinationum contentarum in praefatis sacris conciliis?*

CAPO VIII.

La bolla di Leone, il decreto del Concilio e le regole dell'Indice non sono state nel regno di Napoli ricevute.

Ma il fatto sta che, se anche la bolla di Leone, il decreto del concilio di Trento e la regola X dell'Indice parlassero degli autori, neppure nel regno nostro potrebbero allegarsi, non essendo state tali ordinazioni quivi pubblicate, e molto meno ricevute; e chi presume nel regno valersene e dar loro vigore, sicchè dovessero osservarsi, commetterebbe gravissimi attentati contro i diritti supremi del nostro augustissimo monarca, e le sue alte preminenze, talchè contro costui, come perturbatore della regale giurisdizione, dovrebbe procedersi a severi castighi.

A chi è ignoto, questa bolla di Leone non essere stata ricevuta da niun principe del mondo cattolico, e molto meno nel nostro regno aver avuto forza e vigore alcuno, sicchè altri potesse esser obbligato ad osservarla? Far valere questa bolla ne' domìni d'altri prìncipi fuor dello Stato romano, sarebbe lo stesso che sottrarre i vassalli del re dalla sua giurisdizione, e sottoporgli a quella de' vescovi e degl'inquisitori, per modo che in casa d'altri potessero costoro con pene temporali punire gli altrui sudditi con bruciamento delle loro robe, con multe pecuniarie e con sospensione dalle loro arti, ed altre pene a loro arbitrio. Ecco ciò che Leone per questa sua

bolla voleva attentare *in diversis mundi partibus, et tam in urbe nostra, quam in aliis quibusvis civitatibus et diaecesibus.* A' maestri dell'arte impressoria, a' loro ministri ed a' venditori de' libri, di non poter quelli vendere, nè stampare senza licenza degli ordinari e degl'inquisitori, questo non si apparteneva a lui di ordinarlo negli altrui regni. De' soli principi è ne' loro Stati il dar licenza di stampar libri, e il proibirne le vendite; e se in alcuni regni e repubbliche si veggono anche in ciò intrigati gli ecclesiastici, questo è in vigor di qualche concordato, non già per disposizione di legge comune, come si mostrerà più innanzi.

Un più enorme sfregio della potestà de' principi tentava egli per questa bolla negli altrui Stati, quanto è quello d'arrogarsi sopra gli stampatori e librari autorità di metter mano nelle loro robe, bruciare i loro libri, impor la pena pecuniaria di cento ducati da applicarsi in Roma alla fabbrica di San Pietro, e, quel che è più, di privarli per un anno dell'esercizio della loro arte. Nè si rimane qui. Dà inoltre facoltà a' vescovi, se coloro saranno contumaci, di castigarli con altre più severe pene, affinchè gli altri, da tal esempio atterriti, non presumano di attentare cose simili. Quai altri castighi dovranno esser questi, se non di pene temporali, giacchè non si può intendere delle spirituali, delle scomuniche, che erano già imposte? Se dunque piacerà a' vescovi d'imprigionarli, di mandarli in esilio e in galera, rimarrà tutto in loro arbitrio e potere. Essendo pertanto riputata questa bolla

sì ingiuriosa a' supremi diritti de' principi, non fu ella ricevuta in altri domìni, fuorchè nel solo Stato romano, talchè negli altri principati non ebbe forza nè vigore alcuno; ed in molti regni, come in Francia, in Castiglia ed altrove basta solo la licenza de' ministri regii; e se vediamo in alcuni luoghi essersi pure in ciò ingeriti gli ecclesiastici, ciò è seguìto in vigore di particolari concordati. Anzi soggiungono, oltre a ciò, molti autori ecclesiastici, e tra gli altri i più rinomati Gesuiti e Domenicani, che nemmeno nello Stato della Chiesa furono mai in uso le scomuniche e le pene spirituali stabilite da Leone in questo concilio Lateranense, come scrissero Agostino Barbosa, *Collect. DD. in Concil. Trident.*, alla Sess. 4, vers. *Sed et Impressoribus.* - Bartolomeo Carranza, Domenicano, *in Summa Concil. in fine, Concilium Lateranense sub Julio II et Leone X.* - Vincenzo Figliuccio, Gesuita, *Quaest. Moral.*, tomo 2, tratt. 15 e seg., cap. 7, quest. 6, num. 177. - Francesco Suarez, *de Censuris in communi*, tomo 5, disp. 22, sez. 6, numero 13, e disp. 24, sez. 7, num. 1.

E nel nostro reame è fuori d'ogni dubbio che questa bolla non sia stata mai ricevuta, così perchè a quella non si concedette l'*Exequatur regium*, come ancora perchè avendo alcune volte i vescovi voluto eseguire le pene in quella contenute contro gli stampatori, dal Collaterale Consiglio si è loro fatta sempre resistenza e proibita l'osservanza, siccome è manifesto da molti esempi che rapporta Bartolommeo Chioccarello, titolo 17, *de Typographis et impressoribus.*

Donde si manifesta che sia un errore pur troppo insoffribile ciò che gli scrittori ecclesiastici forestieri, credendo falsamente che alle bolle pontificie debba darsi cieca esecuzione, perchè pubblicate in Roma, hanno ne' loro volumi mentito che la bolla di Leone intorno all'impressione de' libri sia stata ricevuta negli altri domìni, e nel nostro regno ancora. E molti e grossi sono gli abbagli che in ciò prese il nostro Riccio, così nella sua *Collectanea* come nelle *Decisioni*, dove nella 77.ª rapporta che dalla curia arcivescovile di Napoli fosse stato, in esecuzione di questa bolla, sospeso uno stampatore dall'esercizio di stampare: quasi che bastasse per prova della recezione della bolla ciò che facevano i tribunali ecclesiastici ne' loro processi occulti e clandestini. Ma il caso occorso in Napoli, dal quale compilò Riccio quella sua *Decisione* 77, mostra tutto il contrario; poichè, ancorchè questo scrittore taccia il nome dello stampatore, quello avvenne ad un tal Lazaro Scorrigio, quell'istesso di cui Chioccarelli parla, tit. 17, *de Typographis et impressoribus*, il quale fu condannato da quella curia in esecuzione della bolla a pagare ducati duecento, e non già, come dice Riccio, che fu sospeso per due anni dall'esercizio della stampa. Questo attentato però fu subito riparato dal Consiglio Collaterale, il quale ordinò che non si molestasse lo stampatore, tosto perciò liberato da sì scandalosa ed ingiusta pretensione.

Non meno che la bolla di Leone, non fu ricevuto presso di noi il decreto rapportato dal concilio di Trento sotto il *tit. de editione et usu libro-*

rum, come quello che si rapporta alla suddetta bolla, e la conferma, non meno per ciò che riguarda le pene spirituali da quella stabilite, che per le pecuniarie e temporali.

Ciascun sa che Filippo II, ancorchè avesse scritto al duca d'Alcalà, nostro vicerè, che avesse fatto pubblicare i decreti di questo concilio a Napoli, nientedimeno con altra privata sua real carta lo fece avvertito che facesse esaminare il concilio, e trovati alcuni decreti co' quali si venisse a pregiudicare la sua real giurisdizione, non gli facesse eseguire, nè facesse innovare cosa alcuna. Ne fu dato il carico al reggente Villani, il quale, come fu da noi diffusamente narrato al libro 33, capo 3, § 1 della Istoria civile, formò due relazioni de' decreti che non dovevano accettarsi, fra' quali fu anche questo dell'impressione dei libri, che si leggeva sotto quel titolo. Ed ancorchè molte cose fossero scappate dagli occhi del reggente in facendo què cataloghi, che contengono non minori pregiudizi de' notati, contuttociò non isfuggì dalla sua penna questa, per contenere un evidente pregiudizio della real giurisdizione, vedendosi per quel decreto confermata la bolla di Leone, cotanto rovinosa a' supremi regali diritti, sicchè non fu tal decreto fatto valere nel regno; e gli esempi rapportati dal Chioccarelli, che seguirono molto tempo dopo del concilio, rendon chiaro che quel decreto non fu mai ricevuto nè osservato.

Ma pur troppo rovinosi e gravi sarebbero gli affronti alle regalíe e preminenze de' nostri monarchi, se si volessero fra noi far valere le regole dell'Indice, le quali, oltre di confermare la bolla

di Leone, contengono infiniti pregiudizi della real giurisdizione; ed ora si presume allegarle nel Regno, quasi che non fosse noto che non ci legano, per non essere state ricevute, nè a quelle essere stato interposto l'*Exequatur regium*, onde avessero potuto acquistar forza e vigore per poterci obbligare. Tutte le determinazioni, siano decreti, regole, bolle od altro, che si fanno e si faranno in Roma dal papa stesso o dalla congregazione dell'Indice, e molto più dal Sant'Uffizio, non ci obbligano, se non a quelle siasi interposto l'*Exequatur regium.*

Questa verità negli altri regni e province l'hanno dimostrata gravissimi ed insigni scrittori; e nel nostro, se non mi lunsingo, fu abbastanza e sino all'ultima evidenza dimostrata ne' miei libri della Storia civile, libro 33, capo 5. Questa è legge fondamentale di tutti i principati, e fra noi è legge scritta dal principe, ripetuta ed inculcata più volte, e molto fortemente negli ultimi nostri tempi dal nostro religiosissimo monarca, che con tanta clemenza ci regge, in più suoi regali diplomi comandata. Questa è una legge inviolabile, ed obbliga noi anche in coscienza ad osservarla, siccome obbligano le leggi del monarca, perchè Iddio ci comanda di dover loro ubbidire non solo per timor della pena temporale, ma anche in coscienza, perchè facendo altrimenti si contraviene al suo divino volere; e san Paolo con più precetti ciò inculcando, con chiare parole ci dice: Che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Or se questo solo basterebbe, perchè a ciò che vien da Roma non siamo tenuti ad ubbidire, se il principe non assente col suo regio placito, quanto più dovrà ciò aver luogo per le regole dell'Indice, che contengono più attentati sopra la regal giurisdizione? Sarebbe veramente un imperio pur troppo impotente e vergognoso, se si permettesse che in casa propria uno di fuori venisse a prescriver leggi agli stampatori, di non stampar libri senza licenza degli Ordinari, a' librari di non venderli, a' compratori di non comprarli, punirli se saran contumaci con pene temporali; con bruciamento de' libri, con pene pecuniarie, con sospensione dalle loro arti, ed altre pene più rigorose che si rimettono a loro arbitrio.

Quale stupidezza sarebbe questa di permettere che altri nel proprio regno stabilisse ispettori nelle dogane, nelle librerie e nelle proprie case per far ricerca de' libri, e a viva forza e con famigli armati involargli? Prescriver leggi non solo contro i detentori, ma anche contro i leggitori? Che tutto questo si fa dagli autori delle regole dell'Indice, i quali non si contentano della sola scomunica, la quale pure in questo caso è abusiva e nulla, perchè non può cadervi, quando si comandano cose che non sono del loro imperio e giurisdizione, ma di vantaggio a tutte queste cose impongono pene temporali. Ecco ciò che in queste frequentemente s'incontra. *In his autem omnibus et singulis quae statuuntur, vel amissionis librorum, vel alia, arbitrio eorundem episcoporum, vel inquisitorum pro qualitate contumaciae, vel delicti;* ed altrove, *sub poena amissionis librorum,*

et aliis arbitrio episcoporum, vel inquisitorum imponendis; emptores vero librorum, lectores, vel impressores eorundem arbitrio puniantur. Noi, come si è detto, abbiamo leggi espresse, che alle provisioni di Roma, di qualunque sorta fossero, allora ordinano che si debba prestare ubbidienza, quando saranno state avvalorate col beneplacito regio; e se questo mancherà, saranno come se non vi fossero. Da Roma, all' incontro, tutt'i dì escono decreti e regole, che toccano la temporalità de' principi. Noi non solamente per timore della pena, ma in coscienza dobbiamo ubbidire più tosto al principe, al quale dà Iddio la podestà con le sue leggi di governare, che ad altri. Quando alcuno comanda cosa sopra la quale non ha da Dio autorità di comandare, allora che non s'ubbidisce, non si offende S. D. M., ma disubbidendo in ciò a colui il quale tiene l'autorità da Dio, lo stesso Dio ne viene disubbidito ed offeso. Se il prelato ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo. Iddio ha dato al principe questi due mezzi da essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale e per coscienza, e così san Paolo predica. È gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar introdurre l'opposto contro quanto prescrive la dottrina cattolica.

Per questa cagione, impresse che furono in Roma sotto il pontificato di Clemente VIII le regole dell'Indice, non fu nel nostro regno variato il costume che prima serbavasi fra noi intorno

l'impressione de' libri; ed ancorchè sovente gli ecclesiastici avessero voluto eseguirle con pretendere di mandare ispettori nelle dogane, punire con pene temporali i librari e gli stampatori, e far dell'altre sorprese intorno a questa materia, a tali attentati si è sempre dal Consiglio Collaterale e da' delegati della real giurisdizione fatta valevole resistenza; ed intorno alla stampa de' libri, ancorchè per queste regole si fosse comandato agli stampatori di chiedere licenza agli Ordinari, contuttociò il magistrato secolare non ha mai riconosciuta necessaria per l'impressione, se non quella licenza che le nostre leggi comandano che si prendesse dal signor vicerè e suo Collaterale Consiglio. Il poter imprimere libri, e non poterlo fare, è tutta cosa che riguarda il fatto e la temporalità, non il diritto o spiritualità alcuna, e perciò non è della potestà spirituale il vietarlo. La censura de' libri sempre appartiene alla Chiesa, ma non indistintamente ogni censura, se non solamente quella de' libri sacri e riguardanti la nostra religione.

Prima del concilio di Trento e di queste regole la legge che presso noi regolava le stampe, erano le *Prammatiche* 1.ª e 2.ª di don Pietro di Toledo, e la *Prammatica* di don Pietro Giron, duca d'Ossuna, che leggiamo ancora nel volume delle nostre *prammatiche* sotto il titolo *de Impressione librorum*, le quali solamente richiedono doversi ottener licenza *in scriptis* dal Collaterale.

Dopo queste regole non si variarono le nostre leggi, ma da' vicerè successori, come dal conte

d'Olivares e dal conte di Benavente, dal duca di Alva, e dal conte di Villamediana si rinnovarono, e si aggiunsero altri requisiti, come di dar gli esemplari, e come dovesse regolarsi la pubblicazione; sicchè presso di noi, per istampare un libro, non si richiede altro che la licenza *in scriptis* del Collaterale, siccome prima di queste regole e del concilio si praticava: nè dopo queste regole, come da noi non ricevute, per non essere stato con alcun placito regio approvate, si richiese cosa di più.

Questo si rende manifesto dallo stile introdotto, e dalla formola con la quale il Collateral Consiglio suol dare tali licenze di stampare. Dassi da colui che vuol far imprimere qualche opera, memoriale al signor vicerè, chiedendo la licenza di poterla stampare. Il signor vicerè, per mezzo del suo Consiglio Collaterale, destina persona dotta che riveda il libro, e ne faccia a lui relazione in iscritto. Il revisore gliela fa. Dopo fatta ed osservata, se non occorre cosa nell'opera per la quale si offendano i buoni costumi e la real giurisdizione, il vicerè e suo Collateral Consiglio in cotal guisa e con queste parole appunto provvede: *Visa relatione imprimatur, et in pubblicatione servetur Regia Pragmatica;* cioè: che s'imprima e si osservi quanto, per pubblicarsi, sta in quella disposto, riguardo ancora agli esemplari che debbono a' regii ministri presentarsi.

Giova qui (non solo per cagion d'esempio, ma anche perchè si vegga aver io adempito nell'impressione de' miei libri a ciò che le nostre patrie leggi prescrivono) di trascrivere la licenza

che io ebbi dal Consiglio Collaterale, la quale fu adempiuta intieramente, con essersi dati gli esemplari non solo a' regii ministri che compongono il Collaterale di Napoli, ed a' capi de' tribunali, ma anche a' supremi reggenti, che compongono il consiglio di Spagna in Vienna. Ella è in cotal maniera concepita:

EMINENTISSIMO SIGNORE.

« Il dottor *Pietro Giannone*, supplicando, espo- » ne a Vostra Eminenza, come avendo composta » la *Storia civile del regno di Napoli*, desidera » quella dare alle stampe; pertanto ricorre da » V. E. e la supplica, commettendo la revisione » dell'opera suddetta a chi meglio le parerà, con- » cedere al supplicante di poterla stampare e pub- » blicare, che lo riceverà a grazia ».

Rev. J. U. D. Nicolaus Capasso videat, et in scriptis referat. Mazzacara Regens, Ulloa R., Alvarez R., Jovene R., Pisacane R. Provisum per S. C. C. Neap., 17 *decembris* 1722.

Mastellonus.

EMINENTISSIME PRINCEPS.

« Parui mandatis tuis, atque Historiam civilem Neapolitanam a viro clarissimo *Petro Giannone* J. C. et causarum patrono XL libris descriptam legi, neque in ea quidquam obvium fuit quo vel in speciem regium jus imminuatur; imo vero in hoc unice contendere videtur, ut quae Caesaris sunt in aperto ponat, ejusque rationes, quantum historico permittitur, pugnacissime defendat. E re igitur pubblica eam excudi ac in lucem pro-

dire esse censeo, nisi aliter tibi visum fuerit, cui firmam valetudinem, hoc est ipsam regni felicitatem a Deo venerabundus precor ».

Neapoli IV. nonas febr., anno 1723.

EMINENTIAE TUAE.

« Omni obsequio affectuque addictissimus *Ni-» colaus Capassus,* professor regius.

» Visa relatione imprimatur, et in pubblicatio-» ne servetur Regia Pragmatica. *Mauleon Regens,* » *Mazzacara R., Ulloa R., Alvarez R., Jovene R.,* » *Pisacane R. Provisum Neapol. per. S. C. C.* » *die* 11 *febr.* 1723 ».

Mastellonus.

Più di questo non bisogna fra noi, perchè un libro si possa imprimere e pubblicare. Se per fare ciò vi fosse bisogno di altra cosa estrinseca che non dipendesse dall'imperio che ciascun principe tiene ne' suoi Stati, sarebbe un imperio certamente difettoso; e dir questo sarebbe una bestemmia contro il potere de' principi, che in sè stesso è tutto perfetto, nè ha bisogno di cosa che dipenda dall'arbitrio e volere altrui. Dicesi schiettamente *Imprimatur,* perchè questo solo basta, non essendo state appresso di noi ricevute quelle condizioni che la bolla di Leone, il decreto del concilio e le regole dell'Indice prescrivono; cioè nell'impressione de' libri doversi anche ricercare la licenza degli Ordinari e degli inquisitori.

Questa verità si mette in più chiara luce, se si farà riflessione alle formole delle licenze che si

danno in que' principati e repubbliche dove, per particolari concordati, siasi agli ecclesiastici accordato d'intromettersi anche in cose appartenenti alla licenza di stampare, spezialmente in quegli Stati dove a tal affare presiede l'Uffizio dell'Inquisizione. La repubblica di Venezia, ciascun sa, ritiene nel suo dominio l'Inquisizione, temperata però e molto repressa per mezzo di trentanove capitoli, che ne regolano il modo e la maniera del procedimento. E poichè ne' luoghi dell'Inquisizione all'affare dell'edizione e proibizione de' libri sovrastano gl'inquisitori, non già gli Ordinari, fu tra la Sede apostolica e la Repubblica sopra ciò, a' 24 agosto del 1596, con particolar concordato provveduto che all'inquisitore non si aspetti altro intorno a' libri, se non di vedere se possano quegli stamparsi o proibirsi, non per altra cagione che d'eresia; ma che per tutti gli altri rispetti ciò si appartenga al principe ed al magistrato secolare. Di più, che non sia pubblicata o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsiasi autorità dopo il 1595, se non osservate le condizioni del concordato suddetto, fatto nel detto anno 1596. Questo concordato, come narra il padre Paolo, servita, nella storia dell'Inquisizione di Venezia, fu fatto con tanto esame e maturità così dal canto della Sede apostolica, come dalla parte della Repubblica, che durò quella negoziazione quattro mesi: intervenendovi dalla parte del pontefice il cardinale, il nunzio e l'inquisitore, e dalla parte della Repubblica i primi senatori; e con tutto che si fosse ciò determinato col consenso comune,

pure gli ecclesiastici allora trattarono che del concordato suddetto non se ne stampassero se non sessanta copie, e ciò non per altro, se non che, essendo innumerabili gli esemplari degl'Indici proibitorii de' libri, che vanno per le mani di tutti, ognuno vedesse solamente que' documenti che danno l'autorità sopra i libri agli ecclesiastici, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. Onde questo scrittore ammoniva che, uscendo tuttavia da Roma nuove proibizioni, a fine che la virtù del concordato non fosse delusa, quando si stampava l'Indice del 1595 si facesse anche stampare dopo di quello questo concordato. Ciò che abbiamo veduto ora eseguito nell'ultima ristampa fatta in Venezia delle sue opere, dove, dopo l'Indice del 1505, si legge anche impresso il concordato. Da ciò è nato che in quella repubblica per le licenze di stampare che si danno unicamente dai riformatori dello Studio di Padova, non già dagli Ordinari ed inquisitori, prima di darsi essi riformatori richiedono solamente fede della revisione ed approvazione dell'inquisitore, di non essere nel libro cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, ed attestato del loro segretario, di non esservi niente contro ai prìncipi e buoni costumi, e ciò fatto, essi danno la licenza d'imprimere; imperocchè unicamente s'appartiene al principe ed al magistrato secolare di darla, e solamente dall'inquisitore vogliono una censura, ovvero attestato di non esservi cosa che sia contraria alla religione. Ecco la consueta formola della licenza che essi danno.

Noi Riformatori dello studio di Padova.

« Avendo veduto, per la fede di revisione ed approvazione del padre frà N. N., inquisitore, nel libro intitolato N. N. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente, per attestato del segretario nostro, niente contro a' principi e buoni costumi, concediamo licenza a N. N., stampatore, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche librerie di Venezia e di Padova. *Datum*, ec. ».

Noi Riformatori. N. N., Segretario.

Degli ecclesiastici è solo la censura, se nel libro vi sieno eresie o altra cosa contro la Fede, e niente più. Del principe e del suo imperio solo è di comandare che si stampi o no ne' suoi Stati libro o scrittura alcuna, siccome di esaminare anche se i libri contengano motti o facezie, o altra cosa contro la fama del prossimo, se massime perniciose e sediziose, se lascivie o altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Agli ecclesiastici ciò non tocca, ed usurpano ciò che è del principe, al quale Dio ha commessa la quiete pubblica e la cura dell'onestà de' suoi sudditi. Ma nel nostro regno, che ha sempre abborrito l'uffizio dell'Inquisizione, dove non mai ha potuto allignare, i nostri monarchi, per non aver dato alle regole dell'Indice placito alcuno reale, non han voluto assoggettarci all'osservanza di ciò che in quelle si prescrive, e spezialmente di dover da

altri che dal principe ottener licenza di stampare. Dopo la bolla di Leone, del decreto del Concilio e di questa regola s'è continuato l'antico costume di concedersi dal Collaterale Consiglio la licenza di stampare, senza nemmeno ricercar, prima di darla, approvazione alcuna dagli Ordinari, bastandogli la sola approvazione della persona da lui destinata per la revisione, la quale egualmente poteva ragguagliarlo se nell'opera vi fosse cosa contraria alla nostra Santa Fede, perchè non si tratta in questi casi del diritto, cioè di dar giudizio se una tal dottrina contenga eresia o no, ma del fatto civile, se nel tal libro, che si vuole imprimere, vi siano o no proposizioni ereticali: ciò che i teologi, che per sè il re destina, posson molto ben vedere. Ed in effetto prima queste revisioni si solevano commettere a teologi, come si soleva fare a' tempi del vicerè don Pietro di Toledo; e poi fu introdotto che si destinasse per la revisione de' libri un regio ministro, siccome fu da noi rapportato nel libro 27 della Storia civile, al capo 4, § 1. Ed in cotal guisa il libro per sola commessione del vicerè riveduto, senza ricercar altro, se non che nella pubblicazione si osservasse il prescritto della prammatica riguardo al presentarsi le solite copie all'Escurial di Spagna ed a' ministri in quella disegnati, si ordinava che si stampasse.

Si dice senz'altro: *Imprimatur;* perchè il magistrato secolare presso di noi non riconosce in tal affare altra potestà, la quale si mischi a dar licenze e pretender revisioni; e perciò chi vuol stampare, dopo d'aver ottenuta la licenza del vi-

cerè e suo Collateral Consiglio, e d'aver adempito alle condizioni a quella aggiunte, non viene obbligato ad altro.

E se si dirà che gli stampatori, oltre a ciò, sogliono eziandio ricorrere agli Ordinari, ed ottengono da essi licenza di stampare, secondo ciò che viene prescritto dalla bolla di Leone, dal decreto del Concilio e dalle regole dell'Indice; la risposta è in pronto, ed a chi considererà il costume tenuto dagli Spagnuoli che per dugent'anni ci governarono, non gli parrà tal connivenza cosa molto strana ed impropria. Gli Spagnuoli, che come, fra gli altri, saviamente avverte Pietro di Marca, arcivescovo di Parigi, volevano medicare le ferite che si davano alla real giurisdizione, con unguenti e con empiastri, non già con ferro e fuoco, come si faceva in Francia (la qual arte appresero da Filippo II), nello stesso tempo che erano costanti a resistere agli sforzi di Roma, che pretendeva abolire affatto l'*Exequatur regium* a tutti i decreti e bolle, sicchè non era data esecuzione alcuna a quelle senza il placito regio, non si curavano poi dall'altro canto (usando una pregiudizialissima connivenza) che, purchè essi non ne fossero consapevoli, e vi dassero aperto consenso, gli stampatori da sè lo facessero; siccome, non ostante le valide resistenze fatte di non accettar la bolla *in Coena Domini*, pure usavano connivenza, che quella si affiggesse ne' confessionari e si leggesse sopra i pulpiti da' parrochi; non la facevano però valere ne' casi particolari, e quando, volendo i vescovi servirsene, si dava occasione di ricorso a' ministri regii.

Chi dubita che questo lor modo di lenire con unguenti e con empiastri, non pur non abbia guarite le piaghe della ferita giurisdizione, ma le abbia ridotte più gravi ed insanabili? Il non aver voluto col ferro e col fuoco estirpare da principio questi abusi, e punire severamente gli stampatori che si vollero soggettare a questo; e solo accorrere a' disordini che poi ne seguivano ne' casi particolari, ha partorito questo gravissimo pregiudizio, nel quale ora si trova il regno, con danno inestimabile non meno della real giurisdizione, che delle discipline e delle lettere, che fiorirebbero molto più in esso, se si togliesse affatto questa miserabile servitù.

Veggasi in breve quanti pregiudizialissimi abusi siano nati da questa dannosa connivenza. Primieramente, quando nella repubblica di Venezia e negli altri domìni la facoltà di dare queste licenze è del magistrato solo secolare, ed agl' inquisitori, ovvero Ordinari non s'appartiene altro se non di vedere se nel libro che vuole imprimersi vi siano eresie o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e farne dopo ciò una semplice fede ed attestato, non altrimenti che suole ordinarsi da' magistrati, quando per le loro decisioni abbian bisogno della perizia de' maestri o dottori di qualche arte o scienza, atto niente dinotante giurisdizione: all' incontro ora in Napoli non si contengono in far attestati semplicemente; ma ricercano dagli stampatori memoriali, ove questi supplichevolmente espongano le loro dimande, e li preghino a dar licenza di stampare; ed essi poi per via di decreti commettono le revi-

sioni, e da poi interpongono ancora decreti d' *Imprimatur*. Donde loro è venuta questa giurisdizione, non avendo altro che la semplice perizia e censura? Se presso di noi non si permette, non dico a' periti, ma nemmeno agli árbitri di far decreti e valersi di simili atti denotanti giurisdizione, come ciò soffrirsi negli ecclesiastici verso gli stampatori, sopra i quali non hanno giurisdizione alcuna?

Secondo, da ciò n'è nato ancora che, non contenti di vedere se il libro contenga eresie o cose contrarie alla nostra Santa Fede, si sono avanzati a voler eziandio esaminarlo e giudicarlo, se contenga cose contro la fama del prossimo, lascivie ed altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Questa parte non s'appartiene ad essi, ma al principe, che solo può provvedere e far leggi sopra ciò che Dio ha raccomandato al suo governo. È vero che alla Chiesa si appartiene ancora la censura de' costumi, e i peccatori sono sotto il suo giudizio; però sono i costumi e i peccati sotto il giudizio ecclesiastico nel solo fôro penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza delle nostre anime, non già che sopra i costumi possano usare autorità alcuna temporale nel fôro mondano, e con atti denotanti giurisdizione o imperio proibire o concedere che alcun libro si stampi o non si stampi. Gli esempi di Cristo e degli apostoli, e de' Padri della Chiesa dimostrano qual sia la loro parte intorno a' depravati costumi, cioè di esortare, pregare, increpare i fedeli, che se ne astengano, e nel fôro penitenziale giudicarli; ma per quel che riguarda il fôro secolare, il prin-

cipe è il protettore dell'onore delle persone, ed egli ha a difenderlo e vendicarlo contro chi l'offende co' fatti, o con parole, o con iscritture. Veggano essi, come più esperti, se ne' libri che si vogliono stampare vi sia seminata dottrina contro la Fede, poichè del rimanente Iddio ci ha provveduti di magistrati per dar rimedio, se con opere, parole e libri è offesa la fama di alcuno. Se i libri contengono motti mordaci che direttamente o obliquamente offendano alcuno, e se insegnano cattivi costumi, lascivie e crapule che offendano la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia. E se san Paolo dice che la pubblica quiete e l'onestà de' sudditi furono date in guardia alla potestà del principe, a cui tocca giudicare e punire l'opere, le parole e le scritture di una maniera medesima; poichè nessuno può mettere in dubbio che l'offendere l'altrui fama ed onestà, così ne' fatti, come nelle parole, non siano delitti soggetti al magistrato secolare, e per conseguenza ancora i commessi in iscrittura appartengono allo stesso: con che ragione dunque può pretendere di censurare i libri per alcuna delle ragioni suddette, colui che non ha potestà di giudicare e punire le parole ed i fatti di coloro sopra i quali non tiene giurisdizione alcuna?

Terzo, si sono avanzati ancora a voler giudicare, se nel libro da imprimersi si contenga cosa alcuna contro la libertà, immunità e giurisdizione ecclesiastica. Questi nomi che, secondo l'osservazione di molti furono ignoti e per dodici secoli non intesi nella Chiesa, ora occupano tanto, che sono divenuti un mare che non ha fondo nè

riva. Per la loro sterminata estensione non si è potuto ancora fra' canonisti medesimi convenire, per assegnare loro termine e confini. In tutta la legge canonica non si trova definita la libertà ecclesiastica; non è stato ancora dichiarato quali cose sotto essa si comprendano, nè si è potuto ancora dar regola come giudicarle. Per la qual cosa gli stessi canonisti non s'accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia o non sia contro la libertà ed immunità ecclesiastica. Alcuni sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli ecclesiastici convengono per privilegi concessi loro da Dio, o dal papa nelle cose spirituali, e dai prìncipi nelle temporali, talmente che non vogliono altro dire, che privilegio d'esenzione conceduto alla Chiesa universale, così nelle cose spirituali come temporali. Ma altri, di ciò non contenti, chiamano libertà ecclesiastica ogni cosa fatta a benefizio de' cherici ed a loro favore; e dicono essere contro a quella tutti gli statuti, per i quali i cherici si rendono più timidi, ed i laici più audaci: vogliono perciò, che così le loro persone, come le loro robe non siano a quelli sottoposti. In breve una libertà che li rende *exleges*, e sottratti totalmente dall'imperio e giurisdizione del principe. Sotto il nome poi di giurisdizione ecclesiastica non vi è cosa che non si comprenda. Se si dovessero attendere le loro massime intorno a ciò, particolarmente quelle che hanno disseminate ne' libri stampati negli ultimi tempi, tutto si apparterrebbe alla giurisdizione ecclesiastica, e molto poco rimarrebbe alla temporale.

Or si commetta la censura de' libri intorno a ciò agli ecclesiastici, e veggasi se mai permetteranno che si stampi libro alcuno, quando non si vada a lor voglia: tutti i libri sembreranno contrari alla cotanto straordinariamente distesa loro libertà e giurisdizione ecclesiastica. Anzi a' giorni presenti lo scrutinio maggiore che essi fanno de' libri, non è già se contengano eresia, o altra cosa contraria alla nostra Santa Fede e buoni costumi, ma unicamente se vi siano cose contrarie alla loro giurisdizione, presa in quel senso che essi l'hanno stesa.

E se ogni libro, ove non già di proposito, ma occasionalmente si tocchi qualche punto giurisdizionale, e da essi rifiutato, non vogliono permettere che si stampi; che mai avrebbe potuto aspettarsi de' miei libri, dove la più abbondante loro materia è questa, e dove sono trattate tutte le controversie giurisdizionali che i nostri principi ebbero a sostenere colla corte di Roma, perchè la loro giurisdizione non fosse assorbita dalle stravaganti pretenzioni degli ecclesiastici, che incessantemente con varie sorprese attentavano di conculcarla ed atterrarla?

Qual cosa più impertinente può mai sognarsi della pretensione del vicario dell'arcivescovil curia di Napoli, che voleva che io, prima di stampare i miei libri, andassi da lui a cercarne licenza? E qual cosa più degna di riso avrei io commessa in pretendere che dovesse egli darmela, e lusingarmi che potessi io indurlo a concedermela? Nè io era costretto a ricercarla, nè egli era obbligato a darmela; anzi secondo le loro leggi

che s'hanno prescritte, non poteva a verun patto concederla. Tutti i miei libri, non già alcuna parte d'essi, poichè in tutti si sostengono le giurisdizioni e le supreme regalíe del nostro principe, sono contrari alla loro pretesa giurisdizione. Non era io obbligato a cercarla, perchè trattando i miei libri di cose giurisdizionali, non doveva io commettergli alla censura della parte avversa, e dipendere dal suo arbitrio. Qual maggior follía sarebbe di un litigante, che di commettere la decisione della sua causa alla parte contraria, con cui verte il litigio? Oltre di che non s'appartiene ciò per la censura de' libri agli ecclesiastici, ma più tosto questa sarebbe parte del principe e de' suoi magistrati di esaminarli, e da lui aspettarne la provvisione, se alcuna cosa è scritta contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica; poichè è cosa certa che tutta la giurisdizione che oggi è nell'ordine ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende da' privilegi del principe: al principe dunque tocca mantenergliela, quanto il pubblico servizio il permette. Sarebbe cosa molto strana ed impertinente che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i privilegi suoi. Piacesse a Dio che vi fossero libri che meritassero di non esser stampati, per esser contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, più tosto che tanti libri i quali non meritano d'essere impressi per estenderla tanto, che confonde ogni governo, usurpa ciò che appartiene al secolar magistrato, e fa vergogna al ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene, commesse ad altri.

E se ora la giurisdizione ecclesiastica si è studiato di stenderla tanto fuori i suoi termini, sicchè l'hanno resa spaventevole per l'esorbitanza, come possono gli ecclesiastici lusingarsi di poter essi medesimi in ciò farsi ragione, e pretendere di censurare i libri che trattano della giurisdizione de' prìncipi, e dal loro arbitrio dipendere, se debbano o no imprimersi, e vietare o concedere a lor possa le licenze di stampargli?

Quindi, siccome in Francia e negli altri principati bene istituiti non si è mai tollerata proibizione alcuna di libro, se non per cagione d'eresia, ma non già per trattare di cose giurisdizionali, così se veniva da Roma proibito un libro di tal soggetto, non era la proibizione curata nemmeno in Napoli; ciò che si vede praticato presso di noi nelle proibizioni de' libri del reggente De-Curtis, e di don Pietro De Uries sotto il governo del conte di Benavente e del duca d'Alba, vicerè di Napoli. Quindi per la medesima ragione quando s'abbiano voluto stampare libri di consimil natura, non è passato ad alcun per pensiere chiederne licenza agli ecclesiastici, non solo per le generali ragioni sopraccennate, ma perchè cosa pur troppo sciocca e degna di riso sarebbe pretenderla da chi per niun rispetto poteva darla.

E se si dirà che in simili casi l'edizioni debbano farsi apparire altrove, e non in Napoli, questa è una risposta non pur indegna di uomini probi, e conveniente solo a' raggiratori, ma molto ingiuriosa alla potestà de' nostri prìn-

cipi. Pure alcuni che mostravano aver de' miei travagli qualche compatimento, nell'edizione di questi miei libri mi accagionarono, perchè non mi fossi valso di questa menzogna, della quale gli ecclesiastici stessi sogliono spesso valersi; essendo oramai fatta cosa usuale che, per uscire da tali intrighi, comunemente si mentisca nell'edizione de' libri il luogo ove si stampano. Questo mentire appunto, e questa debolezza non ho voluto io che si vedesse ne' miei libri. Ho creduto mal convenirsi a uomini da bene simili tranelli, e molto più ad un Cristiano, il quale dalla propria bocca del suo Maestro deve aver appreso che il suo sermone deve esser semplice e schietto. *Est, est, non, non*, e senza menzogna alcuna.

Ed il concilio di Trento nell'allegato decreto, sotto il titolo *de Editione et usu librorum*, non tanto aborrisce l'edizione de' libri sacri senza licenza dell'Ordinario, quanto di stamparsi *saepe tacito, saepe etiam ementito praelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris.*

Le nostre prammatiche ricercano ancora il permesso del Collaterale, non meno se alcuno stampi in Napoli, che se faccia apparire l'opera essersi impressa fuori del regno, come sta disposto nella prammatica 4.ª *de Impressione librorum.*

E veramente è cosa di maraviglia, che gli ecclesiastici piuttosto soffrono, anzi non si fanno scrupolo che si contravenga all'espresso divieto del nostro buon Redentore, al concilio di Trento ed alle nostre patrie leggi, che si offenda in ciò

alla pretesa giurisdizione che essi si hanno usurpata intorno all'impressione de' libri.

Non meno rea di grave colpa, che ingiuriosa alla potestà de' nostri principi è la frode che si addita, quasichè non si possano imprimere libri giurisdizionali nel proprio regno, se non si ricorre alla menzogna. Troppo impotente e vergognoso sarebbe il loro imperio, se, per poterlo far valere ne' loro Stati, fossero costretti a ricorrere alle frodi ed alle bugie, quando il governo, che è stato ad essi da Dio conceduto, è in sè stesso tutto perfetto e compiuto; sicchè non solo non han bisogno di ricorrere alle frodi per esercitarlo, ma a niun'altra cosa estrinseca, che non dipenda dal loro arbitrio e valore. All'incontro gli ecclesiastici imprimono senza ritegno libri ingiuriosi alla potestà de' principi: niuno è che loro si opponga, e li fanno poi correre liberi e franchi negli altrui Stati, sicchè non è chi ne interrompa il corso e lo spargimento.

Questo, siccome si è dimostrato nel libro 27 della mia Storia, capo 4, è un danno notabilissimo che si fa a' diritti e supreme regalíe de' nostri re, che non merita essere dissimulato, ma che se gli resista con tutto vigore e fortezza.

Al principe solo, particolarmente nel nostro reame, s'appartiene la cura dell'impressione de' libri, e di lui solo è, o darne o negarne la licenza, spezialmente quando ne' libri che si vogliono imprimere, si sostengano le alte sue preminenze e reale giurisdizione. Per forti ragioni dunque ho io creduto che nell'impressione de' miei libri non vi fosse bisogno di altra licenza, se non

che dal Consiglio Collaterale, e che fosse un pregiudizialissimo abuso il domandarla ad altri, che al principe. E doveva bastare agli ecclesiastici la mia moderazione in ciò usata; che non obbligandoci le nostre prammatiche a stampar le licenze ne' libri, non volli che ne' miei si stampasse questa ottenuta dal Collaterale, perchè non leggendosi quivi quella che suol dare l'Ordinario, non si vedesse un manifesto documento di non curanza, ed una più evidente dimostrazione di non esser quella necessaria. Ma ciò nemmeno è bastato, ed hanno voluto che io finalmente loro dichiarassi a più chiare note, perchè ho creduto di non doverne da essi dimandar la licenza.

Ma per ultimo, qual follía sarebbe stata richiederla ad essi, se in Napoli la loro impertinenza si è ridotta a tale estremità, che non si contentano solo di esaminare se ne' libri vi siano cose contrarie a' buoni costumi ed alla giurisdizione ecclesiastica, ma eziandio si sono fatti censori delle scienze e delle arti? Non si passa un libro di filosofia, se non si sostengono in quello gli errori della scolastica. Si rifiuta un libro di medicina o di matematica, se l'autore mostra in quello aver seguitato la filosofia di Cartesio. I revisori, a' quali sogliono commettersi i libri, e più coloro che vi sovrastano, sono così delicati e scrupolosi, che si offendono d'ogni minima paroletta, alle volte da essi nemmeno intesa. Obbligano sovente gli autori per cose leggiere a storpiare il più bello delle loro speculazioni. In breve si è ridotta la cosa a tale, che non fu possibile far ristampare a Napoli lo Specchio della Peni-

tenza del Passavanti. Si passò gran pericolo di negarsi la licenza all'impressione delle opere del Cuiacio. Talchè niuno è che più ad essi ricorra per licenze, e sotto mentito nome fansi apparire altrove i libri stampati; ed ancorchè sia notorio che siansi stampati in Napoli, contuttociò essi, perchè in ciò non si offende la loro pretesa giurisdizione, non si curano che si usi fraude, e si contravenga alle nostre leggi ed al decreto del Concilio.

Se dunque le costituzioni allegate non parlano degli autori, e quando si volesse fingere che gli comprendessero, non ci obbligano all'osservanza per non essere state presso di noi ricevute, come ruinose e pregiudizialissime a' reali diriti, come sopra di quelle poteva appoggiarsi nel caso presente scomunica alcuna? Non è questo un attentato manifesto della real giurisdizione, pretendendosi far valere nel regno costituzioni destitute di regio placito, e cotanto pregiudiziali alle supreme regalíe de' nostri prìncipi? Tutti gli autori concordano, eziandio i più rinomati teologi e canonisti, che le leggi umane, così civili come pontificie, non obbligano negli altrui domìni, se non saranno state da' prìncipi co' loro placiti, e da' popoli almeno con l'uso accettate e ricevute. Nè basta la sola pubblicazione che di esse si fa in Roma, ma vi si richiede il beneplacito del principe, e l'accettazione de' popoli, siccome scrissero Navarro, *Concl.* 1, *de Constit.*, quest. 5. - Azorio, *Instit. Moral.*, lib. 5, cap. 4, p. 4. - Suarez, *de Legibus*, lib. 4, cap. 16, num. 11. - Giovan. Maejo, 124, dist. 15,. q. 5. - Sales, Parte 2, 21,

tratt. 8, disp. unica, sez. 18, num. 169. - Layman., *in Summ. Theol. Mor.*, tratt. 4 *de Legibus*, cap. 2, num. 4. - Geron. Gonzalez, glossa 26, dal num. 21. - Azevedo, *De las Leges*, tit. 1, num. 8, - Villalobos, *in Summa, tit. de Legibus*, D. 1, f. 6, - Agost. Barbosa, *in Collect. ad cap.* 1 *de Tregua et Pace*, num. 9. - Diana, *Moral. Resolut.*, tratt. 18 *de Legibus*. - Mastrillo, *de Magistrat.* lib. 3, cap. 3, num. 108 e seg., e tanti altri; ed a' dì nostri all'ultima evidenza fu dimostrato da Van-Espen, *in Tract. de Promulgat. Legum Eccles.*

Quindi si vede che in molti regni e province non obbligano le costituzioni pontificie ed i loro moti propri, perchè non ricevuti. Così la Chiesa orientale non viene obbligata dal Jus pontificio e sue decretali, per non esser ivi ricevute. Molti decreti del concilio di Trento riguardanti la disciplina non sono osservati in molte parti d'Europa, e nel nostro regno parimente, siccome fu da noi dimostrato nel libro 33, capo 3 della Storia civile. La costituzione Paolina, che, proibendo l'alienazione de' beni ecclesiastici, impone nuova forma alle alienazioni, non fu osservata nel regno di Scozia. Nella Spagna non fu ricevuta la costituzione di Pio, che prescrive i casi ne' quali gli Ordinari possono ammettere le rassegnazioni; siccome non furono ricevute le costituzioni di Gregorio XIII riguardanti lo stesso; e la costituzione di Pio V intorno all'abito e la tonsura de' benefiziati. Presso di noi nel regno di Napoli non furono ricevuti i moti propri di Pio V, siccome testificano Molfesio, *in Sum.*

tratt. 2 e 12, c. 6, num. 87, tomo 2; e Gaito, *de Credito*, c. 2, p. 7, num. 321. Siccome nemmeno in Sicilia per la testimonianza che ne fa Mastrillo, decis. 261, parte 3. Parimente quelle di Clemente VIII *de Largitione Munerum*, ed intorno a' conservatorii, la bolla di Gregorio XIV intorno alle immunità delle chiese, la bolla *in Coena Domini*, le regole della cancelleria, e tante altre, delle quali appresso i riferiti scrittori, spezialmente presso Van-Espen, *loco citato*, e Salgado, *de Supplic. ad SS.*, 1, 2, num. 131, se ne leggono copiosi cataloghi, non hanno vigore alcuno in quasi tutte le parti d'Europa.

Per la qual cosa chi in vigore di quelle volesse procedere a censure, se gli fa da' magistrati secolari resistenza, che l'obbliga a rivocarle, essendo ciò un grave attentato, che si fa non meno alla giustizia (perchè niuno è obbligato ad osservare quelle leggi che non siano state ricevute), che alla giurisdizione del principe ed a' diritti delle nazioni. Quindi Van-Espen, part. 3, tit. 11, *De poenis et censuris ecclesiasticis*, cap. 6, n. 25, come di cosa certa e fuor d'ogni dubbio, parlando ne' precisi termini di scomuniche ebbe a dire: *Illud quoque certum est, quod cum excommunicationes latae sententiae dependeant a virtute et efficacia canonis eas infligentis, debeant quoque, non secus ac leges a quibus dependent et ad quarum observantiam feruntur, legitime et juxta singularum provinciarum receptos mores promulgari et pubblicari, ut iis in locis obbligare queant.*

Anzi i migliori teologi e canonisti insegnano che basta il solo dubbio, se sia ricevuta o no una

costituzione pontificia che impone pena di scomunica, perchè non si possa contra colui che ne dubita, procedere a censure. E la ragione è in pronto, perchè se l'unico appoggio della scomunica è il dispregio delle chiavi e la contumacia, come potrà colui dirsi contumace e sprezzante, se ha probabilità di credere di non venire per quella legato, e per conseguenza non esser tenuto ad osservarla? Così Azorio, Salas, Castro-Palao, Rubellio e tanti altri scrittori sostengono che, in tal dubbio, potendo ciascuno seguitare l'opinione che nega d'essersi ricevuta, non incorre nelle censure.

Ciò che non si dimenticò di notarlo Salgado, *de Supplic. ad SS*, p. 1, c. 2, num. 122, dicendo: *Adeo ut dubitans an constitutio excommunicationem imponens sit usu recepta, tuto potest existimare, et sequi opinionem negantem receptam fuisse, ita ut nullatenus ligatus maneat constitutionis censura; et pro tuta opinione in utroque foro tenetur.* - Azor., *Instit. Moral.*, l. 2, c. 19, q. 12. - Salas, parte 2, 11, tratt. 8, disp. unica, sez. 18, num. 169. - Castro-Palao, tomo 2, disp. 3, parte 6, num. 4. - Antonio Diana, *Resol. Moral.*, parte 4, tratt. 3, resol. 14. - Rubellio, parte 2, lib. 1, *de Contract. in genere*, quest. 2, sez. 1, num. 4, § 2. Ecco dunque le leggi che io ho trasgredite: ecco il notorio trasgressore de' canoni e delle costituzioni pontificie, che non parlano degli autori, e quando gli comprendessero, non ci obbligavano ad osservarle.

CAPO IX.

Si dimostra vano il ricorso a' Sinodi e molto più all'editto del 1707 *del cardinal Pignatelli.*

Ma dice il vicario: almeno se non sarete compreso nelle ordinazioni contenute ne' riferiti concilii Lateranense e Trentino, e nelle regole dell'Indice, voi certamente avete trasgredito a' sinodi del cardinal Cantelmi ed all'editto del cardinal Pignatelli, ne' quali, particolarmente nel sinodo diocesano sotto il titolo *de Editione et usu librorum*, c. 5, num. 2, sta, sotto pena di scomunica, proibito di potersi imprimere libri senza l'approvazione e licenza dell'Ordinario.

È gran maraviglia, come non s'abbia rossore di allegar questi sinodi nel caso mio, e come l'audacia sia giunta a tanto, sicchè niente gli rincresca sopra attentati aggiungerne altri più manifesti e scandalosi contro la real giurisdizione. Primieramente, i sinodi e l'editto che si allegano, non contengono più di quanto nella bolla di Leone, nel decreto del concilio e nelle regole dell'Indice si prescrive intorno all'edizione de' libri, anzi a tutte queste ordinazioni si rapportano, siccome sta notato nel margine, donde i nostri curiali n'ebbero notizia. E se, come si è mostrato, quelle non comprendono gli autori, ma i soli maestri dell'arte impressoria e' loro ministri, molto meno possono comprendergli questi sinodi, i quali in materia odiosa, quanto è quella di pena di scomunica, debbono strettamente inter-

pretarsi, tanto maggiormente che si tratterebbe, secondo la loro intelligenza, di doversi ampliare le costituzioni generali per un particolar statuto ad un caso in quelle non più compreso; ciò che, secondo tutti i dottori, si avrebbe dovuto espressamente spiegare, come induttivo di cosa nuova, non come si vede dal fatto, di rimettersi alle precedenti generali costituzioni che si citano.

Ma come non si prendono rossore di voler far valere appresso di noi i sinodi del cardinal Cantelmo, sicchè pretendano che debbano esser osservati da' laici, quando quelli impongono una misera servitù a' diocesani, e contengono innumerabili oltraggi della real giurisdizione. Oltre d'essere stati impressi in Napoli senza essersi chiesta licenza dal Collaterale Consiglio, e per fraude ed inganno fatto apparire essersi stampati in Roma, è forse cosa nuova che tali sinodi non obbligano se non gli ecclesiastici che gli fanno ed accettano, e non già il popolo, quando non siasi ricercata da esso l'accettazione ed il consenso? E qual macchina più insidiosa vi sarebbe di questa per abbattere tutti i diritti e preminenze de' nostri prìncipi, e di metter i popoli in una servitù miserabile? Non si legge altro in quelli che una infinità di canoni presi per la maggior parte dalla bolla *Coenae*, dalla bolla di Gregorio XIV per le immunità delle chiese, da' decreti presso noi rifiutati del concilio di Trento, e da tant' altre bolle e *Moti proprii* de' romani pontefici da noi accettati.

E che avrebbe giovato a' nostri prìncipi d'aver sostenuto tante aspre e dure contese con la corte

di Roma, negando a quelle il loro placito regio nel nostro regno, se poi fosse stato in balía degli Ordinari ne' loro sinodi quelle medesime cose stabilire e farle osservare? quanta servitù soffrirebbero i popolí, di quante catene si vedrebbero avvinti, se potessero questi sinodi obbligarli all'osservanza? Essi stendono la loro imperiosa mano sopra i notai, sopra i maestri di scuola, sopra i lettori, sopra i macellari, sopra i commedianti, sopra i lavoratori, sopra gli artigiani, sopra i marinari, sopra i librai, sopra gli stampatori, e nelle librerie e dentro le dogane pretendono mandare ispettori, perchè non si vendano e non s'immettano o si estraggano libri, che a loro piacere e talento. Nè si contentano di minacciare pene spirituali, ma ad ogni passo non si legge altro che multe pecuniarie, sospensioni dall'esercizio delle loro arti, sorprese di robe, e pei librai e stampatori anche cattura de' libri e bruciamento. Qual principe potrebbe mai soffrire nei suoi Stati veder tanto strapazzo non meno de' suoi diritti che de' suoi popoli? Chi potrebbe mai soffrire l'abuso intollerabile che essi fanno della più terribile e spaventosa pena che tiene la Chiesa, cioè della scomunica, che l'hanno resa il ludibrio della gente? Non vi è colpa, per leggerissima che sia, di cui non si cerchi l'emenda con una scomunica maggiore *latae sententiae.* I loro debitori morosi, eziandio di tenuissime somme, vengono costretti sotto pena di scomunica a pagare; e ciò anche fanno, perchè isdegnano di aver ricorso a' magistrati, e perchè essi vogliono con le proprie mani a sè medesimi render giustizia; ed a

fine che non mancasse chi presto le potesse scagliare, han dato la facoltà di scomunicare sino a' secolari, anche, bisognando, contro di un vescovo. E però il numero di queste scomuniche *latae sententiae* si è a' tempi nostri reso innumerabile, nè di esse ora si può tener più conto o misura.

È osservazione de' più gravi teologi e canonisti, che alla Chiesa per dieci secoli furono incognite certe sorti di scomuniche, ora chiamate *latae sententiae*. Negli antichi canoni non si legge mai che chi non fa tal cosa, *sit ipso facto excommunicatus;* ovvero chi la fa, *ipso jure excommunicationem incurrat,* ma semplicemente *excommunicetur, deponatur;* poichè, fondandosi la scomunica nella contumacia e nel dispregio delle chiavi, volevano prima sentire il preteso trasgressore, e, secondo i termini che prescrivono i canoni, non condannarlo, se non dopo una ostinata contumacia, e quando si disperava dell'emendazione. *Si Decretum Gratiani revolvatur* (dice Van-Espen, parte 3, tit. 11, *de Poenis et Censuris Ecclesiast.*, cap. 6, num. 20 e seg.) *atque formulae, quibus excommunicatio exprimitur, rite expendantur, nescio utrum vel una reperiatur excommunicatio latae sententiae.*

Ne' tempi che seguirono, incominciarono le decretali ad introdurla, ma contutto ciò non erano così frequenti; e Martino Navarro nel suo Manuale, c. 27, num 49, fa il conto che fino all'anno 1398 (nel qual fu promulgato il Sesto delle decrètali) appena arrivavano a trentasei casi; nei quali era imposta pena di scomunica *latae sen-*

tentiae, i quali dice potersi ridurre a' ventisei soli. Promulgato di poi in quell'anno 1398 il Sesto, questo solo volume ne aggiunse trentadue, e poco dopo le sole *Clementine* ne accrebbero cinquanta. Sopravennero poi le *Stravaganti*, le bolle *in Coena Domini* e tant'altre costituzioni pontificie, le quali moltiplicando le scomuniche ed interdetti così frequentemente, e quasi in ogni caso, diedero in tali estremità ed eccessi, che conoscendone alcuni pontefici gli abusi e le mostruose sconcezze, pensarono essi medesimi a darvi riparo. Ma al tempo di Leone X si ritornò a' disordini di prima, non solo per la gran frequenza delle scomuniche che tuttavia si moltiplicavano, ma anche perchè si dava senza discernimento la potestà di scomunicare sino a' secolari; e quando prima la Chiesa scomunicava, cioè il vescovo col consiglio e partecipazione del presbiterio, s'introdusse la medesima pratica, che dura al presente, che il vescovo o il suo vicario scomunicano senza consiglio nè participazione d'alcuno, anzi molte volte anche il notaio solamente; e quel che è più, un chierico di prima tonsura, deputato per autorità delegata per commesso in qualche causa particolare ben leggiera, scomunica un sacerdote. E Leone X nel concilio Lateranense, alla sessione 2, per una sua costituzione diede facoltà ad un secolare di scomunicare anche i vescovi; dicendo i canonisti che questa potestà deriva dalla giurisdizione, non già dall'ordine.

Contuttociò essi medesimi non hanno potuto negare che Leone in questo concilio, per cause

leggerissime, moltiplicò cotanto le scomuniche, che il mondo non potè non scandalizzarsene, talchè non furono poste mai in uso, nemmeno nello Stato della Chiesa di Roma; come scrissero Agostino Barbosa, *Collect.* 88, *in Concil. Trident.*, alla sessione 4. - Bartolomeo Carranza, *Sum. Concil. in fine, Concilium Lateranense sub Julio II et Leone X.* - Vincenzo Figliucio, *Quaest. Moral.*, tomo 1, trattato 15, capitolo 7, questione 6, numero 17; e Soarez, *de Censuris in Communi*, tomo 5, disp. 22, sez. 6, e disp. 24, sez. 7, num. 1.

Fu introdotto ancora d'impetrare da' prelati le scomuniche, per valersene per riscossione dei crediti e per qualunque altro bisogno, infino per servire di formole a' notai ne' contratti, ove le parti si obbligano sotto pena di scomunica all'osservanza de' patti in quelli contenuti; onde ne' tribunali ecclesiastici sursero le obbligazioni che chiamano in forma *Rev. Camerae Apostolicae*, la cui efficacia dipendeva dall'intenzione dell'impetrante, o del creditore. Talchè insegnò Martino Navarro, nel detto cap. 27, num. 11, che se alcuno impetrerà la scomunica da qualche prelato, in caso che l'impetrante non avesse intenzione che il debitore sia scomunicato, non sarà scomunicato. Anzi questo medesimo autore, nel cap. 23, num. 104, dice che la scomunica *lata ipso jure* contro colui che non paga la pensione, per cagion di esempio, la vigilia di Natale, non s'incorre da chi non la paga anche dopo molti mesi ed anni, se quegli che è creditore, non vuole che s'incorra; ma se anche più mesi, ovvero anni dopo vorrà che sia incorsa, si reputa incorsa

dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale, e così attesta essere lo stile delle corti ecclesiastiche. Il concilio di Trento, nella sessione 25, *de Reform.*, cap. 3, procurò di togliere questi abusi ed i vergognosi eccessi di tante scomuniche, ed ammonì i prelati per l'avvenire di essere più moderati; ma si vede di non aver fatto il concilio alcun frutto, perchè in decorso di tempo, non pur in Roma, ma in tutti i sinodi provinciali e diocesani, particolarmente nel nostro regno di Napoli, non vi ha canone, dove per leggerissima occasione non si fulmini una scomunica *latae sententiae.* Dice l'istesso Navarro, cap. 27, tom. 3, *de Absol. Excom.*, num. 49, che sin da' suoi tempi erano tante le scomuniche fulminate da' sinodi provinciali e diocesani, e così portentoso il loro eccesso, che non se ne poteva più tener conto o misura; talchè egli desiderava che ormai il sommo pontefice vi badasse e ponesse freno a tante sregolatezze. *Postea*, ei dice, *per Bullam Coenae, per Extravagantes impressas, per constitutiones synodales et provinciales, per visitationes et reservationes saecularium et religiosorum pene innumeras, quarum multitudinis diminutio desiderata fuit a nobis olim, cum primum Manuale confessariorum hispano sermone composuimus, imo et cum illud latinum Romae fecimus; nunc autem postquam Bullarium quamplurimarum Extravagantium antiquarum maximorum pontificum prodiit impressum, videtur valde utilis, imo et necessaria limitatio earum aliqua.* Ma egli rimase con questo buon desiderio, perchè i tempi che a lui seguirono furono peggiori; e si è finalmente arrivato a tale estremità,

che se si volesse tener conto delle tante scomuniche, che o per le bolle pontificie si scagliano da Roma, o da' sinodi provinciali o diocesani dai vescovi, niuno è esente dalle scomuniche, tutti siamo scomunicati di scomunica maggiore *latae sententiae*, poichè non vi è fallo, anche leggiero, che non ci sia vietato sotto pena di scomunica; ed all'incontro essendo, come diceva la nobile gioventù romana presso Livio, libro I, *impossibile in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*, tutti saremmo scomunicati. E si vede chiaro che il papa non concede benefizio, indulgenza, o grazia alcuna, se prima al bene non fa precedere l'assoluzione da tutte le scomuniche, dalle quali crede colui essere avvinto; e se accadesse che dopo picciol tempo a questo stesso si spedisse altro Breve, pure si premette l'assoluzione, essendosi già ora ciò ridotto a formolario; poichè alla giornata o dalle costituzioni pontificie, o dai sinodi de' vescovi piovono sopra il capo d'ognuno incessantemente scomuniche ed interdetti.

A tali eccessi e perniciosi abusi i prìncipi, ai quali da Dio sta raccomandata la protezione della sua Chiesa, sono obbligati a dar riparo, ed in molte province d'Europa essi fanno in ciò valere le loro preminenze, non permettendo che si fulmini scomunica alcuna, se non ne' casi stabiliti da' sacri canoni, e costringono a ritrattare le fulminate per cagioni leggerissime, e che non hanno altro sostegno, che le ordinazioni di qualche sinodo particolare. Tutti i teologi condannano ancora un così scandaloso abuso che fanno i vescovi ne' loro sinodi delle scomuniche, e Gode-

scalco Rosemondo, gran teologo di Lovanio, nel suo *confessionale* esclama presso Van-Espen, parte 3, tit. 11, cap. 6, num. 22. *Valde inconsultum et periculosum est, quod episcopi in suis statutis, caeteri quoque judices tam faciles sint in multiplicando censuras; unde expediens esset ut etiam inquit Gersonius, ut omnes constitutiones sententiae excommunicationis latae sententiae in jure vel statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in provinciis, et dioecesibus, et in Ecclesia universali. Expediens etiam esset, ut nulla excommunicationis sententia ferretur de facto a jure vel judice, neque pro praesenti, neque pro futuro, nisi pro manifesta contumacia, qua quis ostendit se non paratum audire Ecclesiam. Quomodo aliter haberi debet sicut ethnicus et publicanus, si Ecclesiam audire paratus est?*

Nel nostro reame, finchè durò il governo degli Spagnuoli, inclinati a curar le piaghe della ferita giurisdizione con unguenti ed empiastri, non si accorreva, tosto che i vescovi pubblicavano questi sinodi, col ferro e col fuoco, per fargli immantinente abolire e sopprimere, ma usando connivenza, gli lasciavano correre, usando poi ne' casi particolari i rimedi economici di obbligare i vescovi a ritrattare le scomuniche, che, secondo il prescritto de' loro sinodi, avevano scagliate. Ma questo non era dar alla radice, ed era perciò sovente cagione d'infiniti contrasti giurisdizionali; e spessissime volte gli scomunicati, non potendo per la loro povertà ricorrere al delegato della real giurisdizione, rimanevano op-

pressi dalla loro tirannia. Solo sotto l'imperio del nostro augustissimo principe si è veduto un esempio, che avendo monsignor Trapani, vescovo d'Ischia, pubblicato un sinodo, dove aveva raccolte insieme tante esorbitanze, e, seguendo il costume degli altri vescovi, aveva fulminato da per tutto scomuniche, con non risparmiare nemmeno le multe pecuniarie, a ricorso di quegl'isolani fu dal Collaterale Consiglio il sinodo abolito, e reso irrito e casso.

Non era sotto il regno del re Carlo II da sperar ciò dagli Spagnuoli, riguardo a' sinodi del cardinale Cantelmo, arcivescovo di Napoli; che non sono nelle esorbitanze inferiori a quelli di monsignor Trapani, vescovo d'Ischia, anzi da' costui sinodi compilò egli il suo, a' quali sempre si rapporta. Essi usarono una perniciosa connivenza di non impedirne il corso, e sol ne' casi particolari accorrevano a' pregiudizi, che da quelli s'inferivano non meno a' sudditi del re, che alla sua reale giurisdizione.

Si soffrì allora nell'edizione di questi sinodi un altro attentato alle preminenze regali, che non merita ora d'essere dissimulato. Le nostre patrie leggi espressamente comandano che non si possa stampar libro o scrittura alcuna senza espressa licenza *in scriptis* del regio Collaterale Consiglio, così dentro come fuori del regno. Queste leggi non escludevano gli ecclesiastici, a' quali non si permette mai d'esserne esenti. I vescovi stessi conobbero la necessità di dover a quelli ubbidire, e perciò quando volevano stampare non pure i loro sinodi, ma anche i loro editti,

sino i calendari intorno all'osservanza delle feste nelle loro diocesi, e le bolle delle indulgenze concedute dal papa alle loro chiese, ricorrevano in Collaterale per la licenza. Così leggiamo che volendo l'arcivescovo di Napoli Annibale di Capua stampare un concilio provinciale nel 1580, ne richiese licenza al Collaterale, la quale gli fu conceduta, ma molto limitata. Così fece l'arcivescovo di Capua ed il vescovo di Avellino, siccome fu da noi rapportato nelle nostra Storia civile, libro 27, capo 4, § 1.

Ma negli ultimi tempi i vescovi del regno, e spezialmente il cardinal Cantelmo, arrivarono a tale baldanza, di stampare i loro sinodi nel regno senza richiederne licenza alcuna dal Collaterale, e con una frode pur troppo nota e sfacciata credevano sfuggir la legge, con far apparire l'impressione in Roma o in Benevento, come appunto si fece nell'impressione di questi del Cantelmo, i quali, ancorchè stampati in Napoli, portano nella fronte la data di Roma. Ma questa è una frode che niente può loro giovare, per due fortissime ragioni, che non ammettono risposta alcuna. Primieramente le nostre prammatiche, sotto il tit. *de Impressione librorum*, particolarmente la 3.ª, 4.ª, 5.ª e 7.ª impongono la necessità di questa licenza, non solo a coloro che intendono stampare scrittura alcuna nel regno, ma ancora a quegli che volessero stamparla fuori di esso, proibendo che non si possano imprimere, se non siasi ottenuta questa licenza, come espressamente si legge nella citata prammatica 3.ª, *ivi*: « Ordiniamo che di qua avanti niuno del re-

gno, ovvero abitante, presuma far stampare qualsivoglia opera, o dentro, o fuori del regno, in qualsivoglia luogo senza nostra licenza *in scriptis obtenta;* riveduta prima per nostro ordine la suddetta opera ». Anzi il conte d'Olivarez, prammatica 4.ª, per evitare appunto queste frodi che, alcuni stampavano nel regno con annotare (sono parole della prammatica) che i libri siano stampati fuori di questo regno, proibì d'aprirsi stamperia senza sua licenza. Ed il conte di Benavente, nella prammatica 5.ª, impone gravissime pene a coloro i quali fanno stampar libri fuori del regno, e poi senza sua licenza l'introducono in quello. Il conte di Villamediana con altra sua prammatica, che è la settima, promulgata nel 1648, rinnovò le antiche, ed ordinò agli autori che se avessero stampate le loro opere fnori del regno, non potessero in quello più introdurle, se non avranno prima ottenuta sua licenza, e non saranno quelle rivedute d'ordine suo. Per evitare appunto queste frodi providdero le nostre leggi, che in tutti due questi casi fosse necessaria la licenza, altrimenti non si avrà di quelle edizioni conto alcuno. Da quanto si è detto, o si confessi il libro essersi stampato in Napoli, e siamo fuori d'ogni dubbio; o si nieghi, e si dica non essersi usata frode alcuna, ma che veramente siasi impresso in Roma; ed in ciò entra un'altra necessità indispensabile, che è quella dell'*Exequatur*. Se questi sinodi si vorranno avere come libri privati, sicchè non obblighino alcuno all'osservanza, allor vi è bisogno, come si è detto, della licenza per introdurli e pubblicarli nel re-

gno; ma se si voglia in vigor di quelli obbligare i sudditi, con allegare i canoni in essi contenuti, e sopra d'essi fondar censure e scomuniche, non è questo un altro attentato gravissimo della real giurisdizione, che s'abbia a dar forza e vigor di legge ad una scrittura che viene da fuori, impressa senza l'indispensabile requisito dell'*Exequatur?* Un'ingegnosa pubblicazione de' sinodi veramente sarebbe questa, mandarli a Roma a stampare, e poi spargerli per il regno, sicchè in quello senza *Exequatur* siano osservati, e che incorra nelle scomuniche chi non gli ubbidisce.

Come dunque i nostri curiali non si sono arrossiti, nello stesso tempo che intendevano scomunicarmi, perchè io non aveva dimandato da essi licenza per l'impressione de' miei libri, allegare contro di me que' sinodi che presso di noi non hanno veruna forza, per quest'istesso che furono impressi senza licenza del Collateral Consiglio, contro il prescritto delle nostre patrie leggi? Sono essi così *exleges*, che credano non esservi al mondo freno alcuno che gli possa contenere ne' loro limiti, o di fronte così dura che non si vergognino, per mostrare le mie trasgressioni, valersi di mezzi tali, che in sè stessi contengono appunto quel medesimo difetto che essi vogliono in me riprendere? Bisognerebbe dunque che essi anche fossero scomunicati. Ma chi scomunicherà loro? I prìncipi, che ben possono farlo, come si dimostrerà nel seguente capitolo. Hanno anch'essi altra sorte di scomuniche, le quali non meno appresso gl'imperadori gentili che cristiani furono in uso ed hanno molta analogia con le no-

stre. I principi, se i cherici hanno potere di separare il fedele dal comune della Chiesa, hanno essi la potestà di separar loro dalla comunione civile del loro Stato; possono interdir loro *aqua et igni*, ed esiliarli da' loro regni: ed in cotal maniera, come vedremo nel capitolo seguente, in simili casi, si sono essi serviti della loro potestà di separarli dalla comunione de' loro sudditi. Non essendo adunque questi sinodi stati fra noi legittimamente pubblicati, nè dal popolo accettati, come ora si pretende la loro osservanza, sicchè colui che contraviene a quelli, incorra nelle scomuniche ivi statuite? Gli statuti particolari, come sono i sinodi provinciali o diocesani, non legano, quando non sono legittimamente pubblicati, perchè si presume che non siano noti, e per conseguenza di non poter legare gl'ignoranti. Questa è la differenza che comunemente mettono i nostri dottori fra il *Jus comune* e lo statuto particolare. L'ignoranza del primo non si presume, nè scusa alcuno: all'incontro l'ignoranza dello statuto, essendo cosa di fatto, si presume, e non lega gl'ignoranti. Così appunto ne' propri termini di scomunica stabilita da' sinodi insegnò Diego Covarruvia nel cap. *Alma Mater*, § 10, num. 7, dicendo: *Excommunicationem latam per statutum alicujus provinciae non ligare ignorantes. Et Textus, in c.* 2, *de Const., in VI, decrevit non ligari ea excommunicatione ignorantes. Statutum enim est quid facti, cujus ignorantia praesumitur, et regulariter absque ulla culpa contingit. Sic enim obtentum est in dicto c.* 2, *et in ultimo, tit. de Decret. ab Ord. fac.; L. generali, C. de Tabul.*, L. 10; *qua de re optime in pulchro casu*

tractat Matthaeus Afflictus, in Constit. Neap., rubr. 10, num. 8, l. 1; et Henricus Botthaeus in Tract. de Synodo, part. 3, art. 2, num. 35.

Ed in vero il caso riferito dal nostro Matteo degli Afflitti ne' Commentari sopra le costituzioni del regno fa molto a proposito del fatto presente. Parla ivi quest' autore delle costituzioni sinodali de' nostri arcivescovi di Napoli, e dice che, presumendosi l'ignoranza di quelle, non possono i trasgressori punirsi con la pena di scomunica in esse prescritta; e tal ignoranza scusa non pur la gente volgare, ma eziandio i dottori. *Quia* (ei soggiugne, *loco citato* al num. 15) *non omnes doctores Neapoli habent dictas synodales.* E nel seguente con l'autorità di san Tommaso lo prova conchiudentissimamente, dicendo: *Nam dicit B. Thomas in prima parte, quaest. 76, art. 2, quod quis tenetur scire illa sine quorum scientia non potest debitum actum exercere; unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalia juris praecepta, et ea quae ad suum officium spectant. Quaedam sunt quae quis tenetur scire sicut contingentia particularia, unde non imputatur ad negligentiam si nesciat ea quae scire non potest. Ed ideo dicebat Philosophus V. Ethicorum, quod peccans per ignorantiam facti particularis meretur veniam; secus, si ignorat quae sunt juris, uti dicit B. Thomas in 2.da 2.dae quaest. 59, art. 4 in resp. ad prim.*

Item illa ignorantia est punibilis, quae est causa peccati, atque tollit scientiam prohibendi actum peccati, secundum Thomam in dicta quaest. 76, art. 2 et seq. Sed si ignorantia dictae constit. non

causat aliquod pcccatum, secundum legem naturac, nec secundum legem divinam, vel civilem, vel canonicam, merito ejus ignorantia non causat peccatum, ut incurratur excommunicatio et irregularitas.

Or se Matteo degli Afflitti, parlando delle costituzioni sinodali degli antichi nostri arcivescovi, le quali erano legittimamente pubblicate, e, secondo il prescritto delle nostre leggi, impresse, ebbe a dir questo; che dovremo dir noi dei sinodi del cardinal Cantelmo, i quali (oltre che ne' luoghi allegati non si comprendono gli autori, ma i soli maestri stampatori e loro ministri) non sono stati legittimamente pubblicati nè impressi con licenza del Collateral Consiglio? Anzi, usandosi frode alle nostre leggi patrie, fingendosi essersi stampati a Roma, con più enorme attentato si è procurato introdurli e spargerli nel regno senza alcun placito regio.

Per le medesime cagioni non meritava esser allegato l'editto del cardinal Pignatelli, in cui non si sa che si contenga; e molto meno per essersi nella citazione e ne' cedoloni asserito l'anno nel quale fu emanato, cioè nel 1707, che vuol dire sedici anni già sono. Essendo a tutti notissimo che simili editti, perchè possano obbligare, è di bisogno che in ogni anno si rinnovino; altrimenti, scorso l'anno, perdono ogni forza e vigore. Se dunque non vi è sostegno alcuno, onde possa appoggiarsi la censura scagliata, cade per sè stessa, e come notoriamente nulla ed ingiusta, non può, nè debbe partorire alcun effetto. Tanto maggiormente che tutti i nostri autori

insegnano che una notoria ingiustizia (quando, anche nel caso presente, mancassero le altre nullità d'ordine) s'uguaglia alla nullità. Ond' è che frequentemente s' incontra ne' loro volumi. *Notoria injustitia aequiparatur nullitati*, come scrissero il nostro de Afflitti, *Decis.* 6, num. 5. - Veratti, *Decis.* 248, pag. 2; la Rota Romana, *Decis.* 644, nel principio, pag. 1 *diversarum*, e tutti gli altri più rinomati e celebri dottori.

CAPO X.

Qual sia il debito de' magistrati secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.

Essendosi per i capitoli precedenti dimostrata abbastanza l'ingiustizia e la notoria nullità di questa scomunica, come pronunziata senza cognizione di causa, e con tanto strapazzo della real giurisdizione; senza appoggio di canone o di costituzione alcuna pontificia, senza citazione e senza essersi osservati i termini essenziali del giudizio; senza la debita maturità, e contra i sacri canoni, la dottrina de' padri, e de' più gravi teologi e canonisti stessi; rimane ora a vedere qual sia l'uffizio del magistrato secolare nell'emendare i trascorsi de' prelati, quando s'abusano delle scomuniche, e quale il mio debito, e di tutte l'altre divote o religiose coscienze, quando il prelato fulmina scomuniche contro la forma

prescritta da Cristo Signor Nostro, da san Paolo e da' sacri canoni.

Il concilio di Trento, ancorchè nella sessione 25, *de Reform.*, cap. 3, avesse prescritte alcune regole a' vescovi sopra la fulminazione delle scomuniche intorno alle rivelazioni per le cose perdute o sottratte, ed in alcuni altri casi particolari avesse loro generalmente ammonito di adoperarle sobriamente, e con gran circospezione, dicendo che la sperienza avea insegnato, che se si fulminano temerariamente e per cose leggiere, piuttosto sono sprezzate che temute, e partoriscono più malore che salute; contuttociò alcuni non lasciarono di notare in questo decreto alquanti pregiudizi, che venivano ad inferirsi alla giurisdizione de' principi e loro magistrati; ed altri non lasciarono di desiderare che, siccome que' Padri avevano prescritto ai prelati la regola che debbono osservare per usare una tal medicina a salute, così, all'incontro, avessero insegnato qual fosse il debito delle divote e religiose coscienze, quando il prelato fulmina scomuniche, non meno non osservando le regole prescritte da questo decreto, ma contro la forma prescritta da Cristo Signor Nostro, da san Paolo e dai sacri canoni antichi. Nè per questo loro desiderio debbesi incolpare il Concilio d'insufficienza, particolarmente per non aver niente detto intorno al debito delle divote coscienze, poichè non ogni cosa dovevano que' Padri definire, quando altronde potevano aversi certe e determinate regole, donde non meno i magistrati, che le private persone possono prender norma

per regolare le loro coscienze. Non perchè ogni cosa non si trovi nella Scrittura Sacra, non il segnarsi col segno della croce, non gli ordini minori, non la consecrazione delle chiese e degli altari; adunque abbiamo perciò a riputare la Scrittura per insufficiente, poichè ella è sufficiente in quanto contiene quello che si trova scritto, ed il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva. Così in questo proposito non debbe trattarsi per insufficiente il Concilio per non aver detto tutto quello che si debbe sapere delle scomuniche. Molte cose bisognava rimettere alla dottrina degli scrittori cattolici, al prescritto degli antichi canoni, ed alle costituzioni ancora de' prìncipi cristiani. È cosa molto nota ad ognuno, con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V in materia della cognazione spirituale, dell'affinità fornicaria e della pubblica onestà; e la congregazione de' cardinali ogni giorno ad altre supplisce sotto nome di dichiarazione. Forse, se il Concilio si fosse continuato più, avrebbe ancora più cose dichiarate. Forse, se come si sono stampati i suoi decreti, si fossero stampati gli atti, molte difficoltà avrebbero potuto risolversi, per la cui soluzione bisogna ora altrove aver ricorso.

CAPO XI.

Dell'uffizio del magistrato secolare.

Ma venendo a ragionare di quella parte che tocca a' magistrati, il Concilio in questo luogo

solamente vieta a' magistrati secolari di proibire al giudice ecclesiastico di fulminare scomunica, o comandare che rivochi la già proferita, sotto pretesto che le cose contenute in questo suo decreto non siano state osservate. Ecco le sue parole. *Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui, prohibere ecclesiastico judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet sub praetextu quod contenta in praesenti decreto non sint observata; cum non ad saeculares, sed ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat.* In questo decreto il Concilio più cose aveva prescritte a' giudici ecclesiastici da osservare intorno alla fulminazione delle scomuniche che erano loro richieste per le rivelazioni delle cose perdute o rubate. Prescrive ancora a' giudici ecclesiastici, come debbano portarsi nelle cause civili al loro fôro appartenenti, cioè che debbano astenersi dalle scomuniche; sempre che *executio realis vel personalis fieri poterit, erit a censuris abstinendum.* Ma se non potrà darsi luogo all'esecuzione, allora così nelle cause civili, come criminali rimarrà a loro arbitrio valersi delle scômuniche. Soggiugne appresso, che non sia della potestà del magistrato secolare di proibire o comandare la rivocazione delle scomuniche, sotto pretesto che i giudici ecclesiastici in questi casi non abbiano osservate le cose contenute nel presente decreto. Riputò il Concilio che, trattandosi di regolare il provvedimento de'giudizi così civili come criminali al fôro ecclesiastico appartenenti, e dell'esecuzione o interpretazione di un decreto da quello proferito, fosse della potestà ecclesiastica, e non secolare, il vederlo, per

la massima volgare e trita ché di colui che la stabilì, fosse l'eseguire o interpretare la legge. Ma non tolse il Concilio a' magistrati quella potestà, che le leggi ed i canoni stessi, e l'uso invecchiato loro concede, di poter emendare i trascorsi dei giudici ecclesiastici, quando s' abusano delle chiavi, non osservando molti altri ordini debiti, che non sono contenuti in questo decreto, ma si leggono nella Scrittura Santa, in san Matteo, in san Paolo, ne' sagri canoni, in sant'Agostino e negli altri padri della Chiesa, e nelle costituzioni di prìncipi religiosissimi.

Non volle il Concilio togliere a' prìncipi ed ai loro magistrati quella potestà, della quale per lungo uso ne stavano in possesso, e che loro proveniva dalla ragione dell'Imperio e de' canoni stessi, dei quali debbono esser protettori e sostenitori. A' prìncipi appartiene ancora emendare gli abusi de' giudici ecclesiastici, non meno nelle altre cose che nella scomunica; poichè la potestà che hanno gli ecclesiastici non fu da Cristo Nostro Signore loro conceduta sregolata, e senza i debiti e convenevoli limiti e confini, ma con discrezione, e che servisse in edificazione, non già in distruzione. *Non enim*, dice san Paolo, II *ad Cor.*, 13, *possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate... quia potestas data est in aedificationem, non in destructionem.* E san Girolamo, *in Comment. ad c.* 6. *Matthaei,* spiegando quelle parole: *Et tibi dabo claves regni caelorum*, dice: *Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios ar-*

bitrentur; cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur. Quindi a' vescovi fu prescritto che non dovessero procedere a fulminazion di scomuniche, se non serbando il prescritto da' sacri canoni stabilito; e facendo altrimenti, non solo *causam in synodo pro facto dabunt*, come dice il *Can.* 2, *cau.* 3, *qu.* 9, ma anche il principe, per cagione della potestà che tiene nell'esterior polizia della Chiesa come custode e vendicatore dell'osservanza de' canoni, può procurarne l'emenda. E ciò è così chiaro ed evidente, che per emendare questi trascorsi, leggiamo essersi stabiliti non meno canoni per parte della Chiesa, che leggi per parte de' prìncipi, perchè non meno il sacerdozio che l'Imperio debbono con perfetta concordia ed armonia invigilare alla custodia de' sacri canoni.

E se nelle altre cose appartenenti all'esterior polizia della Chiesa riconosciamo noi nel principe questa potestà, molto più dobbiamo riconoscerla nelle scomuniche, in quanto le consideriamo come esteriori pene ed atti forensi; non potendosi dubitare anche in sentenza de' teologi e canonisti più appassionati per la corte di Roma, come del cardinal Baronio, tomo 10 degli Annali, all'anno 528, § 11; dello Spondano, *de Coemet. Sacris*, lib. 4, pag. 1, c. 2, § 5; di Polidoro Vergilio, *de Invent. Rer.*, lib. 4, c. 2; di Anastasio Germonio, *de Sacrorum Immunit.*, lib. 3, c. 14; e di tanti altri, che le scomuniche che s'introdussero nel Cristianesimo, non furono che propagini di quelle che usavano i Giudei, particolarmente gli Essenii nelle loro sinagoghe, e che ad imi-

tazione di quelle gli apostoli e la primitiva Chiesa le praticassero, come semplici censure, non già come dinotanti atto alcuno d'imperio e di giurisdizione, insino al tempo di Costantino Magno. E siccome presso coloro non vi era imperio, così anche presso i primi Cristiani, che parimente non avevano imperio, non potevano partorire altro effetto che d'astenersi essi di comunicare con lo scomunicato, non ammetterlo alle comuni preghiere ne' sacrifizi e nelle altre cose che erano loro proprie, senza però che questi loro regolamenti, formati per la custodia della disciplina della Chiesa, avessero assistenza alcuna dalle leggi civili. Per la qual cosa si commetteva contro le leggi Giulie *de vi publica aut privata*, se volevano usar forza a' censurati, ovvero se di ciò volevano imputar colui che non voleva ubbidirgli. Poichè, prima di Costantino reputandosi le nostre chiese collegi illeciti e proibiti, niente valevano i regolamenti che formavano per custodia della loro disciplina, nè potevano eseguire le pene che prescrivevano a' fedeli associati a quelle; non avendo la Chiesa a que' tempi imperio o giurisdizione alcuna. Quindi opportunamente notò Ugon Grozio, *ad Lucam*, *VI*, 22, parlando delle varie spezie delle scomuniche de' Giudei: *Apparet ex his quae diximus, in disciplinae custodia sequutos christianos exemplum Judaeorum; sed Essenorum praesertim, ut qui essent mere privati, sine ullo imperio, quemadmodum et christiani.*

Ma quando per la conversione di Costantino Magno il Cristianesimo si congiunse all'Imperio, allora gl'imperadori cristiani (ritenendo la pote-

stà ed il titolo di pontefici massimi) presero anch'essi a regolare l'esterior disciplina della Chiesa, della quale, come posta dentro la repubblica, siccome saggiamente avvisò Ottato Milevitano, non potevano non averne cura e pensiero. Quindi in amendue i codici, così in quello di Teodosio, come nell'altro di Giustiniano, leggiamo tante costituzioni appartenenti non meno alle cose che alle persone sacrate, regolando la loro conoscenza, e restringendola alle sole cose di religione; stabilendo eziandio varii altri editti riguardanti l'esterior disciplina ecclesiastica; siccome è manifesto dall'intiero lib. 16 del Codice Teodosiano, e da molti titoli che si leggono in quello di Giustiniano, *de Ecclesiis, Episcopis, Episcopali audientia*, e tant'altri, onde è ripieno quel codice.

Una delle cose che riguardavano la custodia della disciplina della Chiesa, era, come s'è detto, la scomunica, la quale, congiunto il Cristianesimo con l'Imperio, per la costui forza prese maggior vigore, e di semplice censura, che prima era, divenne atto legittimo e forense. Il sacerdozio in questa mistura ritenne la censura, l'Imperio il regolarla e farla valere o non valere, quando si fosse fulminata contro la prescrizione degli antichi canoni, di rimetterla ancora quando giudicava essersi soddisfatto a' canoni.

Non altrimente di ciò che praticavasi nelle scomuniche de' libri degli eretici, la Chiesa proferiva la censura, ma la proibizione e 'l bruciamento s'apparteneva all'Imperio. Quindi leggiamo che i padri del concilio di Nicea, dopo aver

proferita la censura de' libri d'Ario, ebbero ricorso all'imperador Costantino, il quale con sua legge gli proibì, e li condannò ad esser bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio dagli imperadori Teodosio e Valentiniano, *L.* 3, *de Summa Trinit. et Fide catholica.*

I padri del concilio Efesino dannarono gli scritti di Nestorio, e gli stessi imperadori gli proibirono, e comandarono che fossero bruciati. *L.* 6, *C. de Haereticis.*

Quando dunque la Chiesa scomunicava, non così subitamente la censura sortiva il suo effetto legittimo e forense; ma solamente quando il principe approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. E la ragione era manifesta, poichè avendo gl'imperadori ristretta la conoscenza de' vescovi alle sole cause di religione, come è chiaro dalla costituzione di Valente, di Graziano e di Valentiniano, imperadori, indirizzata nell'anno 376 ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasino ed agli altri vescovi, e che si legge nel codice Teodosiano, L. 16, tit. 2, lib. 23, ed avendo espressamente quivi stabilito che ne' giudizi criminali si dovesse ricorrere a' magistrati; quindi non potevano scomunicare, se non per delitti d'eresia, e per sole quelle cagioni riguardanti la religione, che erano da' sacri canoni stabilite, non già per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno per altri minori delitti; non in breve, per tutte l'altre cause che non s'appartenevano alla religione.

E sebbene per questi delitti, comechè venivano violati i precetti del Decalogo, la Chiesa

praticava anche di scomunicare i delinquenti, con privargli della participazione de' sacramenti, dell'ingresso nelle chiese, e dell'intervenire nelle pubbliche liturgie e preghiere: ciò non riguardava altro che l'interna disciplina ed il fòro penitenziale, niente avendo di forza nell'esterno. E se alcuni canoni si avanzavano anche nell'esterno, non era per propria autorità, ma derivava ciò dalla conferma degl'imperadori e prìncipi, che davano a' canoni stabiliti ne' concili o sinodi, a' quali, dando forza di legge, facevangli eseguire nel loro imperio e domìni. Quindi gl'imperadori Arcadio e Onorio, siccome nell'anno 398 per loro costituzione, che si legge nel codice Teodosiano, lib. 2, tit. 1, l. 10, ristrinsero a' primati ed agli archisinagoghi de' sinedrii de' Giudei la giurisdizione alle sole cause appartenenti alla loro religione, in guisa che per altre cagioni non potevano valersi delle loro scomuniche; così nel seguente anno 399 per altra loro costituzione diretta ad Apollodoro, proconsole dell'Africa, che pur si legge in quel codice, L. 16, tit. 11, l. 1, prescrissero a' vescovi cristiani di non dover usare delle scomuniche, che per sole cagioni spirituali appartenenti alla religione, e contenute ne' sacri canoni.

Le costoro orme furono seguìte dipoi dagli altri imperadori. Nelle Novelle costituzioni di Giustiniano leggiamo la Novella 123, dove (secondo la versione di Giuliano) il cap. 11 ha questo titolo: *de his qui sine causa excommunicantur*, intendendo per iscomunicare senza cagione, quando non sia per una di quelle dagli antichi canoni

stabilite. Quivi Giustiniano proibisce espressamente a' vescovi ed a' preti di poter scomunicare per altre cagioni. *Omnibus autem episcopis et presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam causa monstretur propter quam sanctae regulae hoc fieri jubent.* Qui non v'è dubbio, secondo l'interpretazione di tutti i dotti, e, per tacer degli altri, di Giovanni Seldeno, *de Synedriis*, lib. 1, cap. 10, p. 352, che per *Sanctae Regulae* s'intendano i canoni ecclesiastici contenuti ne' quattro Concili generali che precedettero a Giustiniano, e che da lui furono anche confermati, dandogli forza di legge, siccome statuì nella Novella 131, dicendo: *Statuimus vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quae a sanctis quatuor Conciliis expositae sunt;* siccome bene a proposito e saviamente notò Seldeno, *loco citato*, dicendo: *Sanctae regulae, canones ecclesiastici generalium quatuor Conciliorum, quos ipse etiam confirmaverat;* e così parimenti l'intese Rittersusio, *in Expos. Novell.*, p. 12, c. 7, ed altri moltissimi. Questa Novella di Giustiniano, oltre d'esser stata osservata per tutto l'Oriente, e confermata, come ora vedremo, dagli altri imperadori suoi successori, fu anche ricevuta in Occidente, e commendata fin da Graziano, che l'ha inserita nel suo decreto, c. 25, q. 3, Can. *de illicita.* Nel Corpo de' Basilici leggiamo delle leggi consimili, siccome nel lib. 1 sotto il tit. *de Summa Trinit.*, e nel lib. 3, tit. *de Episcopis*, § 20, nel Nomocanone di Fozio, tit. 9, § 9. Negli altri libri giuridici de' Greci, come nella Sinopsi di Michele Attaliota, tit. 3, e nell'Egloga degl'im-

peradori Leone e Costantino, tit. 9, § 5, che imperarono in Oriente intorno all'anno 890, si leggono molt'altre costituzioni imperiali, per le quali è manifesto che gl'imperadori non facevano affatto valere le scomuniche ch'erano state fulminate per altre cagioni, che per quelle da' sacri canoni prescritte, non pur comandando espressamente a' vescovi d'astenersene, anzi facendo altrimenti, ordinarono che non già coloro, ma che essi rimanessero scomunicati.

Ma ciò che è notabile a questo proposito, e che fa maggiormente conoscere quanta parte vi avessero gl'imperadori nelle scomuniche, e quanto facessero valere in ciò la loro potestà, egli è che sovente (per quanto s'apparteneva alla ragione del loro imperio) essi scomunicavano, ed essi ancora spesse volte si arrogavano la potestà di assolvere; talchè colui che era stato ammesso nella grazia del principe, tutti gli altri erano obbligati a riceverlo ed ammetterlo nella loro comunione.

E per quello che s'appartiene alla potestà di scomunicare, famosa è la costituzione dell'imperadore Leone, che nel codice Teodosiano (secondo l'edizione di Gotofredo) si legge sotto il tit. *de Episcopis*, l. 30; dice Leone: *Episcopis interdicimus, ne quem a sacrosanta Ecclesia seu communione segregent, nisi justa causa probata sit. Qui verò citra probationem hanc segregat, a sacra communione quoddam ad tempus arceatur.* Giacomo Gotofredo riputò autore di questa legge Leone il Trace, che imperò con Antemio molti anni prima di Giustiniano. Ma il vedersi essere stata rac-

chiusa nella sinopsi de' Basilici al tit. 3, che Michele Attaliota compilò nell'anno 1071 ed indirizzò a Michele Duca, imperadore d'Oriente, mostra che quella non fosse di Leone il Trace, ma di Leone il Filosofo, autore de' Basilici, che imperò nell'Oriente più di trecento anni dopo Giustiniano, intorno all'anno 890, siccome, contro l'opinione di Gotofredo, credette Giovanni Seldeno, *de Synedriis*, lib. 1, c. 10, p. 353.

Che che ne sia, non vi è cosa che occorra tanto frequentemente ne' codici di Teodosio e di Giustiniano, quanto la memoria di queste loro scomuniche, non già delle semplici comminatorie, delle quali si servirono anche i principi ne' loro precetti, o sia *Mundiburdii*, ma anche delle giudiciarie e forensi. E siccome nelle scomuniche de' libri degli eretici alla censura de' padri del Concilio seguiva la proibizione degl'imperadori, così, dichiarata che essi avevano la dottrina ereticale e gli autori, o coloro che la professavano, i Padri gli scomunicavano per quanto apparteneva ad essi, cioè di non averli più nel numero de' fedeli, cassare i loro nomi da' diptici delle chiese, non ammetterli alle comuni preci, nè a' divini uffizi, in breve li reputavano come ogni altro pagano, che era fuori della Chiesa.

Dall'altra parte gl'imperadori, conosciuta prima la giustizia della censura, scomunicavano anch'essi gli eretici, e siccome la censura della Chiesa, che non aveva imperio, non potea partorire effetto sensibile, riguardando solamente la separazione dalle cose spirituali, così la scomunica degl'imperadori, come atto legittimo e

giudiziario, privava gli scomunicati del commercio di quelle cose sensibili che al principe piaceva, secondo la gravità o leggerezza del delitto, stabilire. Così gl'imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio scomunicarono tutti quegli eretici che non vollero ricevere la fede di Nicea, e le loro scomuniche furono così terribili, che non pure per mezzo di una loro costituzione, dirizzata nell'anno 381 ad Eutropio, prefetto del pretorio, che si legge nel codice Teodosiano, L. 16, tit. 5, lib. 6, comandarono che si discacciassero dal liminare delle chiese, *ab omnium summoti ecclesiarum limine arceantur*, non permettendosi loro *in ecclesiam ullam convenire*, come si legge in altri loro editti, lib. 10, 11, citato titolo; ma di vantaggio che si scacciassero *a moenibus urbium, congressibus bonorum et honestorum*, leg. 13 e 14. *Ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia, a coetibus honestis, et a conventu publico segregandi*, l. 40, l. 54, citato titolo. Le quali costituzioni furono poi da Giustiniano inserite anche nel suo codice tit. *De summa Trinit.*, e tit. *De Apostatis*, e tit. *De Haereticis.* Parimente gl'imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio drizzarono una simile costituzione a Taziano, prefetto al pretorio; siccome fecero Arcadio ed Onorio ad Eutichiano, L. 6, *Cod. Theodos.*, lib. 16, tit. 4, e di somiglianti costituzioni è pieno non meno il codice Teodosiano, L. 16, tit. 7, l. 4, e tit. *De Episcopali Judicio*, leg. 2, che quello di Giustiniano, l. 3, tit. *De Haereticis*, e l. 3, tit. *De Apostatis.* Quindi è che

Giustiniano spessissime volte in suo nome contro gli eretici si vale delle parole *anathematizamus, et anathematizentur, anathemate damnamus;* ovvero *sub excommunicatione fiet*, e finalmente *Anathema sit*, come si legge ne' suoi editti, L. 3, 5, 6, del Codice Giustin. *de summa Trinit.;* Editto *de fide*, e notò anche il Baronio, tomo 7 degli Annali, all'anno 533, § 9, ed all'anno 546, § 18.

Per questa cagione, avendo Carlo Magno fatto risorgere l'Imperio, già caduto nell'Occidente, riassumendo in sè le medesime ragioni, stabilì un editto, per lo quale, non meno di quello che fece Giustiniano, si valse della parola *anathematizamus,* che si legge presso Goldasto, *Constit. imper.*, tomo 2, pag. 1.

Parimente l'imperadore Corrado I si valse delle medesime formole contra Erchingero e Bertoldo, duchi di Svevia; Goldasto, *Const. imp.*, tomo 1, pag. 210, all'anno 916. Così fecero gli altri imperadori, i quali restituirono in Occidente questo costume; siccome è manifesto da molti esempi, che si leggono presso Anselgiso ne' Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, imperadori, lib. 1, c. 142, e lib. 5, c. 42, e nell'*Add. Ludovici* 3, c. 23 e 35. All'imitazione di costoro lo stesso fecero i re di Spagna Ervigio, Egica ed altri principi, come è noto dalle loro leggi, *Ervigii*, p. 604, *et Egicae*, p. 741. *Statutum Gnesnense* presso Giacopo Prilusio, *Stat. Polon.*, lib. 1, c. 4, folio 135; e Giovanni Erbort, tit. *Spiritualia*, folio 253. Nè mancano altri esempi de' re d'Inghilterra, prima che quel regno si fosse separato dal-

la Chiesa di Roma, Statuti 4 e 5 di Eduardo VI. - Seldeno, *de synedriis*, lib. 1, c. 10.

Dal medesimo fonte nasceva la potestà della quale sovente valevansi d'assolvere gli scomunicati; ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, in vigor della quale dovevano i vescovi parimente ammettergli nella loro comunione. Chiarissimo esempio è quello che ci somministra Eutichio, patriarca alessandrino, dell'assoluzione data da Costantino M. ad Eusebio, vescovo di Nicomedia, ed a Teogni di Nicea. Erano stati costoro scomunicati ed esiliati per l'eresia ariana; ma essendo essi ricorsi all'imperadore Costantino, e detestando la dottrina di Ario, e confessando la fede di Nicea, furono dall'imperadore assoluti e restituiti nelle loro sedi: anzi Eusebio fu costituito patriarca di Costantinopoli. Sozomeno, L. 2, c. 15, e L. 3, c. 4; Niceforo, L. 9, c. 4, ed il cardinale Baronio, all'anno 330, § 57, narrano semplicemente la loro restituzione; ma più a minuto la rapporta Eutichio, le di cui parole (secondo che vengono trascritte dal Seldeno, *de synedriis*, l. 1, c. 10, p. 346) sarà a proposito qui di rapportare. *Et venerunt Eusebius, episcopus Nicomediensis, et socius ejus Theognis, Nicaenus, quos Patres* 318. *(Nicaeni) excommunicarant, ad Constantinum imp., opem ejus implorantes, desiderantesque ut eos reciperet ipse, atque solveret excommunicatione, seu anathemate, profitentes insuper se in maledictis seu excommunicatis habere Arium, et doctrinam ejus, et fidem Patrum* 318 *amplexari. Inde recepit eos imperator, et solvit eos excommunicatione, et cepit Euse-*

bium Nicomediae, et constituit eum patriarcham Constantinopolitanum.

Da ciò nacque il costume, confermato da più antichi canoni, e che lo vediamo praticato appresso più nazioni e principati, che sursero dopo la decadenza dell'Imperio, che qualunque scomunicato, quando era ammesso alla grazia del principe, s'intendeva assoluto, sicchè tutti dovevano ammetterlo alla loro comunione. Famoso è perciò il canone 3 del concilio Toletano XII, celebrato nell'anno 680, sottoscritto da trentacinque vescovi, quattro abbati e da molti altri vicari de' vescovi che v'intervennero; dove, per definizione di più antichi canoni, stabilirono, che si dovessero ricevere nella comunione de' sacerdoti coloro che erano stati ammessi nella grazia del principe. Il titolo del canone è tale: *De culpatorum receptione, vel comunione apud Ecclesiam;* e le parole sono le seguenti: *Vidimus quosdam, et flevimus, ex numero culpatorum receptos in gratiam principum, extorres extitisse a collegio sacerdotum. Et ideo quia remissio talium, qui contra regem, gentem vel patriam agunt, per definitiones canonum antiquorum, in potestate solum regia ponitur, cui et peccasse noscuntur; adeo nulla se deinceps a talibus abstinebit sacerdotum communio, sed quos regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiasticam communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

Pochi anni dopo, nel 683, fu celebrato in Toledo un altro concilio, che è il decimoterzo, dove nel canone 9 si confermano i canoni del decimosecondo, ed espressamente il canone 3, ove si parla degli scomunicati ammessi alla grazia del principe; anzi si minaccia pena di scomunica a' sacerdoti, se non gli ricevano nella loro comunione. Il titolo del canone presso Bartolomeo Carranza e Francesco Longo, epitomatori del concilio, è tale: *Ut quos regia admittet potestas, clerus non evitet.* V' intervennero in questo concilio quarantotto vescovi, otto abbati, e ventisette vicari de' vescovi. Non meno di quel che vediamo essersi osservato in Ispagna, si praticava in Germania ed in Francia, siccome è chiaro dalla raccolta de' canoni fatta da Ivone, vescovo di Chartres. Leggesi nel suo decreto, p. 16, c. 344, e nell' epist. 171, una consimil legge, il cui titolo è il seguente: *Ut quos regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores potestates communicent.* E le parole della legge sono tali: *Si quos culpatorum regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensae suae participes effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiastica communione debebit, ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.* Questo medesimo autore rapporta altrove, che in Francia era questa legge in osservanza; e perciò egli sovente si scusava con gli altri vescovi, se comunicava con scomunicati ammessi nella grazia del principe. *Pro regia,* dice egli, *honorificentia hoc feci, fretus auctoritate legis jam allatae.* Ivone

Carnotense, epistole 61 e 171. - *Preuv. des libertés de l'Eglise Gallic.*, pag. 26. Ne' Capitolari impressi non si vede questa legge, onde Francesco Jureto nelle osservazioni riputò che Ivone si fosse servito in quella sua raccolta di più ampi codici. Questo medesimo autore, nell'osservazione all'epistola 62 d'Ivone, rapporta, lo stesso essersi praticato in Inghilterra; ciò che manifestamente si vede da un'epistola di Anselmo, arcivescovo Cantuariense, sotto il re Errico I, che si legge nel lib. 3, ep. 93.

Da tutto ciò che sinora si è detto, si conosce manifestamente che nelle scomuniche, per ciò che importano atto legittimo e forense, grande fu riputata sempre la parte che v'ebbero i principi; e perciò per doppia cagione, e come custodi e protettori de' canoni, e come cosa appartenente al loro imperio, ad essi appartenevasi prenderne cura e conoscenza. Ma da un'altra non meno forte ragione dipendeva questa loro autorità, poichè la scomunica era riputata una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione ed istituto divino, ma d'istituto umano e positivo. Intorno a che varia e difforme fu l'opinione de' nostri giureconsulti, e de' teologi e canonisti, e tra quest'ultimi nemmeno fu di tutti conforme il sentimento.

Alcuni credettero che le scomuniche ecclesiastiche, non escludendo nemmeno quella fulminata per cagione d'eresia, fossero introdotte nella Chiesa, non già immediatamente e singolarmente per precetto alcuno divino, ma per istituto umano, e che fosse cosa non già apparte-

nente al dogma, ma alla disciplina della Chiesa. Concedonu che la potestà delle chiavi, e di legare o sciogliere, fu alla Chiesa da Cristo Signor Nostro conceduta; ma che la scomunica, in quanto si considera come pena, che per diritto positivo ha ricevute varie forme, ancorchè proveniente da tal potestà, sia stata, ad imitazione delle scomuniche de' Giudei, introdotta nel cristianesimo di ragione positiva, e per singolare determinazione della Chiesa; non altrimenti di ciò che si dice della prestazione delle decime, le quali sono dovute nella nuova legge per diritto divino, in quanto suona il diritto naturale, cioè che ogni operaio sia degno della sua mercede, ma sono *de jure positivo*, per quel che concerne la quantità, il modo, la necessità e non necessità di prestarle, se altronde ha l'operaio donde sostenersi, ed in questo hanno ricevuto dal *jus canonico* varii regolamenti, restrizioni ed ampliazioni. E non altrimenti ancora che i Sagramentali, ovvero le appendici de' Sacramenti, e tutti gli altri riti e cerimonie, le quali, secondo la prudenza ed arbitrio degli uomini, hanno ricevuto varie mutazioni, varii usi e varii regolamenti, ora rilasciando il loro vigore, ora accrescendolo secondo l'esenzioni, reservazioni e finalmente secondo le varie circostanze de' casi singolari. Di questa opinione furono Domenico Soto, sent. 4, dist. 22, quest., art. 1, § 13. - Ferdinando Vellosillo, vescovo di Lucca, *in Advertentiis Theol.*, nel tomo 4, *Chrysost.* al quesito 15. - Francesco Suarez, *de Censuris*, disp. 2, sez. 1, e lib. *de triplici Verit. Theol.*, tratt. 1, disp. 21, § 1.

Altri non solo sentono con costoro, ma aggiungono di più, che la pena della scomunica sia cosa cotanto umana, che fu quella usata non solo fra' Giudei, ma presso quasi tutte le nazioni del mondo pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione, e secondo i riti e costumi di molte nazioni che l'usarono prima che quello fra gli uomini si stabilisse; e siccome il loro uso era vario e difforme secondo i varii costumi e i varii regolamenti, così presso di noi acquistò la medesima forma.

Molti scrittori sono andati perciò ravvisando in varie nazioni questa pena, chi in Grecia, chi in Lacedemonia, chi nel Lazio, chi presso gli antichi Romani, chi nella Gallia presso i Druidi; di che è famoso il passo di Giulio Cesare, *de Bello Gallico*, lib. 6, c. 13, chi nella Brettagna, chi nella Germania, e chi in altre più remote parti. Intorno a che è da vedersi Giovanni Seldeno, *de Synedriis*, lib. 1, c. 10, che ben a minuto tratta di questo soggetto. Donde autori gravissimi, e spezialmente i nostri giureconsulti hanno sostenuto che la scomunica fra noi abbia origine non già dal *jus canonico*, ma da' riti e dalle leggi d'altre nazioni, non escludendo perciò i Giudei, i quali veramente ne furono a noi i più prossimi ed immediati autori; ond' è che Andrea Tiraquello (che intorno all'anno 1560 fu uno de' più celebri senatori del parlamento di Parigi) insegnò nel suo trattato *de retractu lignagier*, § 1, glossa 9, num. 176 e 285. *Excommunicationem, quam vocamus, ab antiquorum et Graecorum et aliorum ritibus legibusque ortum*

habuisse videri potest, non a D. Paulo, ut theologi et canonistae opinantur. Lo stesso tennero Guglielmo Budeo, *in notis poster. ad Pand.*, al lib. 2, tit. *De paenis.* - Stefano Forcatolo, *in feudorum jura*, c. 10, § 14. - Edmondo Merillio, presso Gabriele Albaspina, lib. 1, oss. 3, ed altri. Del medesimo sentimento furono Leandro Galganeto, cittadino romano, e giudice delle appellazioni in Roma, il quale nel suo trattato *de jure publ.*, lib. 1, tit. 15, § 1, impresso in Venezia l'anno 1623, parlando della scomunica, lasciò scritto: *Ortum habuit ab antiquorum Graecorum, Latinorum et aliorum ritibus atque legibus, non a D. Paulo, ut canonistae et theologi opinantur, ut luculenter probat Tiraquellus;* e Nic. Ant. Gravazio, il quale nelle annotazioni all'introduzione di Ottaviano Vestrio, al lib. 2, c. 4, stampate in Roma l'anno 1579, pur disse: *Cum excommunicationis sermo inciderit, sciendum est, haudquaquam inventum Christianorum fuisse, ut theologi pontificiique juris interpretes autumant.* E coloro che fra tante nazioni riputarono la giudaica averla a noi tramandata, siccome è più verisimile, confessano, che non debba dirsi dipendere dal jus canonico, o da legge alcuna evangelica, ma dall'uso giudaico, nel che non vogliamo miglior testimonio che l'istesso cardinal Baronio, il quale ne' suoi *Annali*, tomo 1, all'anno 57, § 12, parlando della scomunica, pur disse: *Non quidem a Paulo primitus esse institutam; nam Judaeis in observatione erat*, ec.

Riputandosi pertanto la scomunica di ragione umana positiva, non già divina, quindi gli stessi

nostri giureconsulti insegnarono che non debba recarci maraviglia, se la veggiamo trattata e regolata da tante costituzioni imperiali, e che possa esser soggetto a materia non meno del fôro ecclesiastico, che de' tribunali secolari. *Ideo*, dice Tiraquello, *loco citato*, *cum excommunicatio non sit juris canonici inventum, non mirum videri debet si et in foro quoque saeculari, nedum ecclesiastico, sive canonico, ea proponi et allegari possit.*

Nè a questa diritta e legittima conseguenza fa punto ostacolo l'altra opinione di alcuni teologi, come di Giacomo Almaino, nella sentenza 4, dist. 18, quest. 1; di Giovanni Driedo, *de libertate Christiana*, lib. 1, c. 8; di Echio, *in Enchirid.*, c. 27; di Enriquez, *in Summa*, L. 13, c. 2, e di molti altri da costui rapportati, i quali eccettuarono dall'istituto umano la scomunica, che procede dall'eresia; giacchè per questo abbiamo nel Nuovo Testamento l' espresso comando di Cristo Signor Nostro, *Matth.*, 18, di dover avere gli eretici come etnici e pubblicani, siccome negli altri libri canonici della separazione dagli eretici si fa espressa menzione; onde essi dicono, che negli altri delitti poteva ben dirsi la scomunica dipendere da ragione umana positiva, ma non già nell'eresia. Questa opinione tanto è lontano che distrugga quanto sinora si è detto, che più tosto l'avvalora e lo conferma; poichè, tralasciando che Ugòn Grozio, *in annot. ad Lucam*, *VI*, 22, *et ad Matth.*, *XVIII*, 17. - Seldeno, *de Synedriis vet. Heb.*, lib. 1, c. 10, ed altri, siccome quel *tradere Satanae* non l'intesero che san Paolo parlasse della scomunica; così in quelle parole del Salva-

tore appresso Matteo dell' etnico e pubblicano, non vogliono che esso intendesse dello scomunicato, e che altri teologi avessero sostenuto il contrario; almeno nelle scomuniche speciali, come scrisse in sentenza di costoro Riciullo, *tract. de personis extra gremium Ecclesiae existentibus*, lib. 5, c. 13, § 7, dicendo: *excommunicationes speciales etiam in casu haeresis esse de jure Ecclesiastico positivo*, con soggiugnere: *et haec sententia sicuti est receptior, ita est verior*. Questo stesso maggiormente fa vedere che, fuor dell' eresia, in tutto il rimanente, come appartenente ad istituto umano, possa entrar benissimo l'imperio del principe e la giurisdizione di tutti i suoi magistrati, e a maggiormente vedere con quanta prudenza e saviezza le riferite costituzioni imperiali abbiano ridotte le cagioni della scomunica alle sole cose di religione, contenute negli antichi canoni, talchè non possa, quando siasi giustificata la causa, impedirsi l'effetto della scomunica, ma non già quando altrimenti da' vescovi si faccia.

Quindi gli scrittori più saggi e prudenti non tralasciarono di raccomandare ed insinuare ai principi, come cosa appartenente al loro imperio, che per metter quiete a' loro Stati, rinnovando la legge dell' imperador Giustiniano, stabilissero certe e determinate cagioni, quelle appunto che negli antichi canoni sono espresse, per le quali solamente potessero i prelati scomunicare; e togliere ed annullare tutte le altre, che nelle tante bolle de' romani pontefici, e più ne' sinodi provinciali o diocesani de' vescovi, sono state inventate; e stabilire ancora che, avendo oggi gli ecclesiastici

ridotta la scomunica (la quale prima per essi non era che una semplice censura) ad un atto giudiziario e forense, non potessero usarla se non per cose appartenenti alla religione: e se mai volessero allargarsi in cose a quella non appartenenti, non potessero comprendere, se non quelle persone sopra le quali, o per concessione de' prìncipi, o per lunga prescrizione hanno acquistata giurisdizione. Ed in effetto questo appunto i prìncipi ed i magistrati dell'Imperio nella dieta di Norimberga, convocata nell'anno 1522, nel principio dell'Imperio di Carlo V istantemente pretesero. E fra i cento gravami che furono proposti al nunzio pontificio, e che si leggono presso Goldasto, *Constit. imper.*, tomo 1, p. 457, 465 e seg., cap. 23, 24 e 41, uno de' principali era questo, e perciò domandavasi che si dovesse togliere, e per l'innanzi stabilire, *neminem* (come sono le parole del cap. 22) *nisi ob convictum haereseos crimen, excommunicationis gladio feriendum, aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesiae, sacris litteris testantibus, reputandum esse.* E nel regno d'Inghilterra, anche prima che si fosse sottratto dall'ubbidienza della Chiesa romana, erasi perciò introdotto il costume di spedirsi lettere regie ai vescovi ed a tutto l'ordine ecclesiastico, non già ortatorie, ma comminatorie, per le quali s'imponeva loro che ne' sinodi non attentassero di aggiugner nuove scomuniche, ma di contentarsi di quelle sole che dalle consuetudini del regno erano state ricevute. *Adeoque inde* (scrive Seldeno, *De synedriis*, lib. 1, c. 10, p. 283) *nec excommunicare quemquam contra ejusmodi jura quibat Or-*

do ille, nec canonem aliquem impune edere, cujus vi aliquis foret excommunicandus.

Quindi Giovanni Gersone non altro inculcava, che di doversi togliere dalla Chiesa abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' sinodi tante scomuniche; e perciò Godescalco Rosemondo, gran teologo di Lovanio, in sentenza dello stesso ci lasciò scritto: *Expediens esset, ut etiam inquit Gerson, ut omnes constitutiones sententiae excommunicationis latae sententiae, in Jure vel Statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in provinciis et dioecesibus, et in Ecclesia universali.* Van Espen, *Jus eccl.*, par. 3, tit. 11, c. 6, num. 22.

Essendo dunque indubitato, che nell'Imperio sia questa potestà intorno alle scomuniche, la quale da tanti fonti gli deriva; risorto che quello fu in Occidente nella persona di Carlo Magno, non meno quest'augusto imperadore e gli altri suoi successori, che tutti gli altri sovrani monarchi ne' loro domìni, che si stabilirono indipendenti dall'Imperio, s'ingegnarono di non interromperne il corso e l'uso. Ma poichè per la decadenza dell'Imperio surse, come ciascheduno sa, quella sì sterminata potenza de' pontefici romani, i prìncipi, che procuravano di non perderla affatto, usarono varii modi per mantenerla; onde le maniere d'usarla ed i vocaboli stessi, secondo che più o meno ebbero coraggio di resistere a quelli, divennero varie e difformi in più nazioni e regni: *Hispani*, dice Grozio, *De imp. summ. potest.*, c. 9, num. 23, *intercedendi sive opponendi voce uten-*

tes, Belgae mandatorum poenalium, id proprie respiciunt quod libertatis est, non jurisdictionis: nam cuivis privatim illatae injuriae talibus remediis occurritur. Galli, qui appellationem vocant, id magis respiciunt quod jurisdictionis est. Appellari autem in Gallia ad curiam Parlamenti solet, non modo si quid ecclesiastici homines in fraudem fecerint regii juris, sed et si quid contra canones in Gallia receptos commiserint. Nella Germania, dove si vide da poi ristretto l'Imperio d'occidente, gl'imperadori fecero valere questa loro preminenza con molto vigore, e non inferiore a quella che praticarono gli altri imperadori loro predecessori. I Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico (presso Ansegiso, L. 1, c. 142, e L. 5. c. 42), ed il costume da essi restituito di scomunicare e di assolvere, ricevendo gli scomunicati nella loro grazia, (*Addit. Ludovici* 3, cap. 23 e 35), fanno conoscere, quanta fosse la loro cura di mantenersi in questi loro diritti. Lo dimostrarono ancora gli articoli stabiliti nell'anno 835 nella dieta dell'Imperio, per confermare la libertà germanica contro le macchinazioni di Lotario e di Gregorio IV, avverso Lodovico Pio, imperatore, dove apertissimamente da' prìncipi si assume l'arbitrio e l'autorità di regolar le scomuniche, e por freno all'altrui sregolatezza in fulminarle; siccome si vede presso Agobardo, *Epist. de comparatione utriusque regiminis*, e dalla *Sinopsi* di Papirio Massone nel fine d'Agobardo, e presso Goldasto, *Constit. imper.*, tomo 1, p. 188; ed i capitoli di Carlo il Calvo stabiliti nell'anno 846, che si leggono presso il medesimo autore, *Constit. imper.*,

tomo 3, p. 272, art. 7, pur dimostrano lo stesso. Seldeno, lib. 1, *de Synedr.*, c. 10.

Ma niun più rimarchevole documento pone in maggior evidenza questa verità, che i comizi tenuti in Confluenza l'anno 860 per la pace pubblica stabilita fra Lodovico II, re di Germania e di Schiavonia, Carlo II, re delle Gallie, Lodovico, imperadore de' Romani e re de' Longobardi, Lotario, re di Lotaringia, e Carlo, re della Borgogna e di Provenza; dove furono ancora presenti dieci vescovi, fra' quali il celebre Hincmaro, due abbati, oltre un gran numero di consiglieri laici. In questi fu stabilito un articolo, che è il 6 (e si legge presso Goldasto, tomo 2, p. 192) nel quale si restringe all'ordine ecclesiastico la potestà di scomunicare, nè si permette loro di farlo, se non osservate le regole in esso prescritte. Le parole dell'articolo sono: *Ut nemo episcoporum hominem peccantem ab Ecclesia Christiana alienet, donec illum, secundum Evangelicum praeceptum, ut ad emendationem et poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans, si commonitus inobediens et incorrigibilis permanserit, et ad emendationem redire noluerit, regiam et reipublicae potestatem per seipsos et per ministros suos adeant, ut constringatur, et ad emendationem et poenitentiam peccator redeat; qui etiamsi ita ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione communionis Ecclesiasticae segregetur.*

Parimente i prìncipi della Germania ne' riferiti cento gravami proposti nell'anno 1522 nei pubblici comizi di Norimberga si mantennero

questo diritto, e nell'ordinazione del giudizio della Camera imperiale stabilita dall'imperadore Carlo V nell'anno 1548 fu comandato che in pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel giudizio camerale, non si potesse, se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna ecclesiastica. Seldeno, *de Synedr.*, lib. 1, c. 10.

Quindi solevano gl'imperadori di Alemagna, convocati in Francfort o altrove, nelle diete degli elettori o degli altri principi, baroni, conti e signori di Germania, esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' canoni, e dichiararle nulle ed invalide, con ordinare che nè gli scomunicati si avessero per tali, nè si cessasse ne' luoghi interdetti la celebrazione de' divini uffizi.

Avanti l'imperadore Lotario II, mentre egli calò in Italia, fu lungamente disputato sopra la validità delle scomuniche, che Innocenzio II imputava a' seguaci di Anacleto, ed il papa stesso non rifiutò averlo per giudice, mandandovi suoi legati a sostenere le sue parti, siccome è manifesto dagli atti di quella disputa rapportati da Pietro Diacono nella continuazione della Cronaca cassinese, i quali, sebbene il Baronio reputa finti ed apocrifi, l'abate della Noce però, *in Excursu hist.*, al lib. 5, *Chron. cassin.*, c. 8, gli difende per veri ed autentici. Così ancora nell'anno 1338, essendosi in Francfort uniti gli elettori ed altri principi della Germania, con pubblico decreto dichiararono nulle le scomuniche che Giovanni XXII avea fulminate contro l'imperador Lodovico Bavaro e suoi fautori; e che ne' luoghi interdetti si

continuasse la celebrazione de' divini uffizi. Il qual decreto, oltre infiniti scrittori tedeschi, che possono vedersi presso Struvio, *Syntagm. Hist. Germ.*, dissert. 26, § 24, fol. 808, lo rapporta anche Alberico di Rosate, in l. 3, *de quadrien. praescrip.*, e Rebdorff., all'anno 1339, riferendo dice: *Haec definitio principum solemniter pubblicata est eodem anno, mense augusto in Francfort, et definitum est per principes ibi tunc existentes, quod quicumque de caetero ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias papales, proscriptus sit corpore et in rebus.* Ed a' nostri tempi con gran vigore ha sostenuto le sue imperiali prerogative l'imperadore Giuseppe I nelle contese insorte col papa Clemente XI sopra le convenzioni fatte col duca di Parma, per le contribuzioni che furono accordate alle truppe imperiali sopra i suoi Stati dipendenti dall'Imperio. Ebbe quel pontefice a' 27 luglio 1707 ardimento di dichiararle nulle, e mescolando le cose sacre con le profane, osò di fulminare scomunica contro coloro che l'osservassero, e che sopra quegli Stati di fatto l'esigevano, pretendendo che, stante il dominio eminente della Sede apostolica, non fossero soggetti a prestarle. Giuseppe nel dì 26 giugno del seguente anno 1708 con un suo terribile e risoluto manifesto che fece pubblicare, e che ora si vede impresso presso Lunig, vol 2, Cent. III *fores.*, pagina 682, dichiarò nulle ed invalide le dichiarazioni e scomuniche suddette con tali notabilissime parole. *Declaramus supra insertam sic dictae nullitatem declarationis inanem et nullam, simul-*

que excommunicationem in ea expressam aut si quae alia hujusmodi pretenditur aut pretendi potest, omnino pro invalido reputandam esse; eoque minus hanc subsistere, quo evidentius patet ejusdem requisita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore, praevia personarum citatione) defecisse ac deficere; scriptumque Romanae curiae non ad defendendam haereditatem Domini, sed ad jura imperialia super ducatibus Parmae et Placentiae, porro usurpanda tendere. Soggiungendo queste savissime parole: *Cum juxta SS. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis quibus, sed his a quibus injuste infliguntur, timendae sint censurae.* Nè fu osservata minor diligenza in ritenere questa preminenza negli altri vicini regni, come nell'Ungheria e nella Polonia. Fra le leggi del regno d'Ungheria si legge un decreto del re Lodovico, proferito nell'anno 1350, per lo quale fu vietató a' vescovi senza permesso del re di fulminare scomuniche contro i nobili di quel regno, per occasione di lite che avessero co' medesimi. Ecco le parole del decreto, che si leggono presso Niccolò Telegdino, nell'*Enchirid. juris Hung.*, p. 33, dato fuori da Giovanni Sambuco: *Excommunicationis, aut interdicti sententiam in nobiles episcopi non ferant sine scitu regis, occasione litium ipsis cum illis habitarum.* Nel regno di Polonia hanno i Polacchi particolari statuti, per i quali sono definiti i casi per cui si può scomunicare, ed è ristretta l'autorità de' vescovi di poterle fulminare a loro talento. Sono rapportati da Giacomo Prilusio, *Stat. Polon.*, lib. 1, c. 4, fog. 135, e da Giovanni Herbort., *Tit. Spiritualia*, fog. 255. Ma in ciò

niun altro reame si distinse sopra tutti gli altri, quanto quello di Francia. Quivi, o si riguardano i modi, o le cause delle scomuniche, o i rei stessi, tutto è regolato, ammesso, prescritto e temperato dal re o da' suoi magistrati. Sovente s'appella a' loro Parlamenti, i quali dichiarano nulle ed abusive le scomuniche, ed altre volte comandano che quelle si rivochino. Infiniti esempi ce ne somministrano il volume *Des Droits et libertez de l'Eglise Gallicane*, ove si veggono in difesa della potestà regia unite le fatiche di Pietro Piteo, Giacomo Capello, Niccolla Brulart, Giovanni du Tillet, e di molti altri; e l'altro volume delle *Preuves des Libertes de l'Eglise Gallicane*, dove si leggono testimoni perenni tratti dalle storie, dagli archivi e da' più antichi monumenti di questa regia potestà, e del costume de' tempi antichi quivi introdotto di comandarsi la rivocazione delle censure, quando contro le ragioni e libertà del regno si fossero fulminate; ed espressamente nel volume 2, c. 5, 6, 7, 8, 9 si prescrive che senza permesso del re non possa scomunicarsi alcuno de' consiglieri e altri ministri del re, siccome nelle persone de' re, delle regine e de' loro figliuoli niuno può avere quest'ardimento; tanto che Marino Mersenno, *Quaest. et Comment. in Genesim*, cap. 1, pag. 666, scrisse che tali persone, *ab ipsorum episcoporum potestate exemptos esse in ordine ad excommunicationem*. Ciò maggiormente si dimostra dal libro di Giovanni Feraldo, *de Privilegiis Liliorum*, e dagli atti pubblicati di questo regno. Nè Ugon Grozio tralasciò nel suo trattato *de Imperio summarum Potest cir-*

ca Sacra, di particolarmente notarlo. Quindi appresso i Francesi è nata quella pratica inconcussa, della quale ne fanno piena testimonianza i tanti libri delle loro decisioni ed atti giuridici, delle appellazioni come d'abuso al fôro regio, che essi chiamano *des Appels comme d'abus*, per le quali quotidianamente si ricorre al fôro regio per impedir le scomuniche che si temono, ovvero si appella ai Parlamenti delle sentenze ecclesiastiche già proferite, come d'abuso. Leggasi Lorenzo Bochello, *in Decretis Ecclesiae Gallic.*, lib. 2, tit. 14, c. 146, e tit. 16. - Stefano Pasquier, *Recherches de la France*, lib. 3, c. 33. - Pietro de Brosses, *Code des Décisions Forenses*, lib. 7, tit. 2; e Renato Choppino, *de Sacra Politia*, lib. 2, tit. 3, § 3.

Nella Spagna, anche se si riguardano le antiche sue leggi, specialmente le Alfonsine, nella *Primera Partida*, tit. 9, *de las Descommuniones*, si conosce chiaramente che la potestà regia regolava i modi delle scomuniche, emendava i trascorsi degli ecclesiastici, e non men riparava i pregiudizi del pubblico bene, che de' privati; e le nuove leggi che si stabilirono dipoi, furono alle antiche conformi; di che è da vedersi Alfonso de Azevedo, *in Regias constit.*, lib. 8, tit. 5, *de los Descomulgados*. I più insigni giureconsulti di quei regni sostennero nelle loro opere queste regie preminenze, siccome il famoso Diego Covarruvias, *Pract. Quaest.*, cap. 35. - Bovadilla, *de la Politica*, lib. 2, c. 18 e tanti altri. Ma l'opera di Girolamo de Cevallos, giureconsulto toletano, che precedente l'approvazione e commendazione

de' primi giureconsulti della Spagna fu impressa in Toledo l'anno 1618 sotto questo titolo: *Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis*, con più forti ragioni e numerosi esempi dimostrò, esser proprio della potestà regia di accorrere a tali violenze, e non aspettato il giudizio del metropolitano, nè del nunzio stesso apostolico ricorrere al tribunale régio, il quale sovente, ricusando gli ecclesiastici di ubbidire a quanto viene ad essi prescritto, o lor toglie la temporalità delle loro chiese, ovvero gli discaccia dal regno, come può vedersi presso Cevallos, glossa 6, § 63. - Bovadilla, *Polit.*, lib. 2, c. 18, § 62.

All'ordine ecclesiastico riuscì molto spiacevole quest'opera di Cevallos, talchè procurarono la soppressione di quasi tutti gli esemplari stampati in Toledo; ma fu tosto da poi riparato alla rarità dell'opera con una nuova edizione, che se ne fece fare in Colonia, o altrove sotto nome di quella città; sicchè si resero i nuovi esemplari dappertutto noti e frequenti.

Pochi anni dopo Francesco Salgado de Somoza, professore di legge ed avvocato nel senato di Galizia, diede fuori un trattato sotto il titolo: *De regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et judicibus ecclesiasticis*, che, siccome appare, fu stampato in Lione nell'anno 1626. Ancorchè questo autore fosse alquanto indulgente all'ordine ecclesiastico, non tralascia però, per quel che s'appartiene alla presente materia delle scomuniche, di sostenere con Cevallos le regali preminenze, come può vedersi nella parte 1, c. 2,

§ 1 ed altrove. Nell'altra sua opera *de Retentione Bullarum* sostiene ancora il costume praticato in Ispagna di ritenere le bolle scomunicatrici, anche se fossero papali, con impedirne la pubblicazione, e molto più l'esecuzione, quando, esaminata la causa dal magistrato regio, consti della loro ingiustizia e violenza.

Nel regno d'Inghilterra, avanti che si fosse sottratto dall'obbedienza della Chiesa romana, si vide la potestà regia esercitare sopra le scomuniche le sue ragioni, così nel diffinire le cause, come nell'emendare gli abusi. Abbondantissimi esempi ce ne somministrano le sue storie ed i suoi annali. Narra Eadmero, monaco cantuariense, *Hist. Novor.*, lib. 1, p. 6, che il re Guglielmo I, con consenso degli ordini di quel regno stabilì che niuno de' suoi vescovi *aliquem*, come sono le sue parole, *de baronibus suis, sive ministris, sive incesto, sive adulterio, sive aliquo capitali crimine denotatum, publice, nisi ejus praecepto, implacitaret, aut excommunicaret, aut ulla ecclesiastici rigoris poena constringeret.* Quest'autore fu contemporaneo a' successi che narra, che appartengono intorno all'anno 1070.

Ne' comizi clarendonensi tenuti nell'anno 1163 sotto il re Errico II, e ne' quali, oltre il re, intervennero gli arcivescovi, vescovi, abbati, priori, conti, baroni ed i magistrati del regno, fu stabilito nel c. 7 che *nullus qui de rege teneat in capite, nec aliquis dominicorum ministrorum ejus excommunicetur, nec terrae alicujus illorum sub interdicto ponantur, nisi prius dominus rex, si in terra fuerit, conveniatur; vel Justiciarius ejus, si*

extra regnum fuerit. Ond'è che Giovanni Sarisberiense, nell'epist. 159, scrisse, *quod non liceat episcopo excommunicare aliquem, qui de rege teneat, sine licentia ipsius;* siccome si legge ancora nell'Epistole di Tommaso, allora arcivescovo Cantuariense, scritte a' suoi suffraganei. Parimente nel c. 10 fu prescritto il modo intorno alle scomuniche degl'ignobili. *Qui de civitate*, sono parole del capit., *vel castello, vel burgo, vel dominico manerio domini regis fuerit, si ab archidiacono, vel episcopo de aliquo delicto citatus fuerit, unde debeat eis respondere, et ad citationes eorum noluerit satisfacere, bene licet eum sub interdicto ponere: sed non debet excomunicari priusquam capitalis minister regis villae illius conveniatur, ut justitiet eum ad satisfactionem venire.* Si prescrivono ancora le appellazioni di tutte le cause ecclesiastiche, stabilendosi che possano i sudditi del regno dall'ingiuste scomuniche dell'arcivescovo appellare al tribunale regio. Si leggono questi capitoli (ancorchè alquanto corrotti) presso Matteo Paris, presso Baronio, tomo 12, all'anno 1164, § 37, che gli ebbe da un codice vaticano, e presso Goldasto, *Constit. imper.*, tomo 3, p. 348. Possono ancora vedersi presso Claudio Rangolio, *in* 1 *Reg.*, c. 4, p. 638, nella vita di *san Tommaso Cantuariense*, scritta in inglese, p. 60, nelle note a Eadmero, p. 160, e Fox, ***Hist. Ecclesiast.***, tomo 1, p. 268.

Furono ancora in questo regno prescritte le cause delle scomuniche, fuori delle quali non era lecito a' vescovi scomunicare, se non per eresia, bestemmia, apostasia, o per consimili cagioni,

che possono leggersi presso Seldeno, *de Synedriis*, lib. 1, c. 10, p. 367. Non si poteva scomunicare per omicidio, furto, ratto, violenza, sia pubblica, o sia privata, non per dolo, o altri delitti minori, anzi nemmeno per altri gravissimi che fossero, eziandio di maestà lesa. E ne' casi permessi doveva serbarsi un esatto ordine giudiciario, cioè precedente personale citazione; nè se non per contumacia, o per delitto già provato potea scomunicarsi. E sempre che, o non s'era serbato l'ordine debito, o si scomunicava per altre cagioni, che per quelle prescritte, o contro le persone eccettuate, il magistrato regio, se era in tempo, proibiva di fulminarla; e se era fulminata, o ne ordinava la rivocazione, ovvero, secondo le circostanze de' casi particolari, comandava a' prelati l'assoluzione. Presso Seldeno, *loco citato*, si leggono molti esempi di questa pratica. In tempo del re Enrico III il vescovo erfordiense aveva scomunicato il contestabile di San Brianello ed alcuni altri, e posto interdetto a' loro Stati per alcuni beni sottratti ad una badía. Il re ordinò la restituzione de' beni, e nello stesso tempo *mandatum est eidem episcopo, quod sententiam occasione praedicta latam relaxet*. Rotolo Chiuso 18 d'Enrico III (ossia dell'anno 1234) membr. 37 nella Torre di Londra. Sotto questo re furono costretti i vescovi coventriense e lichfeldense a ritrattare le loro scomuniche, ancorchè proferite secondo il prescritto de' canoni; ma perchè s'erano fulminate contro le riferite consuetudini del regno, senza beneplacito e mandato regio, fu scritto dal re a' suoi ufficiali che facessero ri-

vocarle. Riguardo al vescovo covetriense fu dal re scritto al conte di Warwich, *ut dictam sententiam quamocius studeat revocare. Quod si noluerit facere, sciat ipse, et hoc sibi dicas, quod ad ipsius baroniam manum nostram, quam cito nos super hoc certificaveris, extendemus.* Al vescovo lincolniense fu parimente scritto, che per le censure fulminate dal vescovo lichfeldense, impedisca: *ut nec publicari illam sententiam faciatis, praesertim cum minus juste sit lata, et non de jure, licet de facto contra defensionem libertatis ecclesiasticae, quod ex praemissis apparet, et etiam praejudicium regiae dignitatis.* Queste carte del re Errico III vengono rapportate dal Seldeno, *loco citato.* Consimili esempi si leggono presso questo medesimo scrittore nel regno di Odoardo I, il quale arrivò sino a mandare in esilio i prelati, che contro le leggi del regno avessero ardito di fulminar censure; ed illustre è quello che accade coll'arcivescovo cantuariense, il quale, avendo scomunicato il priore e i canonici della cappella regia, fu mandato in esilio, ed ordinato dal re al decano e capitolo cantuariense che, non volendole l'arcivescovo rivocare, le rivocassero essi, come sono le parole del diploma che si leggono presso Seldeno: *Propter quod per nos sibi injunctum fuit, quod sententias excommunicationis praedictas sine dilatione revocaret, et de quo idem archiepiscopus nihil adhuc facit, prout ex gravi querela ipsorum prioris et canonicorum accepimus: vobis mandamus quod sententias praedictas in praefatos priorem et canonicos per praedictum archiep. et suos ea occasione latas, ut praedictum est, pu-*

blice et solemniter in singulis locis, ubi latae fuerunt, integre et de plano revocare faciatis, irritas et inanes pronunciantes easdem. E così fu esattamente eseguito. *Praesens mandatum regis in omnibus est exequutum.*

Sotto Odoardo II pur si legge praticato lo stesso con Guglielmo, arcivescovo eboracense, e con Waltero Reinoldo, arcivescovo cantuariense, a cui il re comandò che *sine dilatione* assolvesse Ugone le Despensier, scomunicato da Waltero, perchè per ordine reale avesse carcerato un monaco vagabondo: *Nolentes*, dice Odoardo, *quod aliquis de dominio nostro super iis quae ad mandatum nostrum rite fecerit, occasionetur, seu inquietetur quovis modo.*

Occorrono ancora nel regno di Odoardo III altri consimili esempi, fra' quali illustre è quello del sequestro della temporalità del suo vescovado, della restituzione di tutti i danni allo scomunicato, e d'assoluzione comandata a Guglielmo, vescovo norwicense, che avea scomunicato Riccardo di Freysell, per cui ordinò il re, dopo un lungo esame e dopo essersi discussa la causa nel suo concistoro: *Quod idem episcopus dictam sententiam excommunicationis in ipsum Richardum occasione liberationis brevium praedictorum eidem episcopo pro conservatione juris regii, ut praedictum est, in contemptum domini regis, et ad inobedientiam dominii sui regii inobedienter latam et pronunciatam revocet, et relaxet, dictumque Richardum inde absolvat. Et quod dicta temporalia dicti episcopi episcopatus praedicti, quousque idem episcopus domino regi pro contemptu et offensis*

praedictis satisfecerit, et sententiam excommunicationis in ipsum Richardum causa praedicta latam et pronunciatam revocaverit, et ipsum Richardum inde absolverit, in manibus domini regis remaneant, et quod idem Richardus recuperet damna sua ec. Ed è notabile che, secondo la consuetudine di quel regno, solevansi anche per tali cagioni i vescovi arrestare, e che ciò non si praticò con Guglielmo per usargli rispetto. Ma fu egli costretto ad assolvere Riccardo, ed a pagargli mille libbre per emenda de' danni sofferti: *et damna assessata sunt dicto Riccardo ad decem millia librarum.* E quel che è ancora notabile, ciò si praticava in Inghilterra *per saecula illa* (come dice Seldeno, *loco citato) quibus pauci satis fuere in praefecturis nostris juridicis sive judices sive ministri, ex alio ordine quam ecclesiastico.* Narra ancora quest'istesso autore, che questa pratica, anche prima che il regno si sottraesse all'ubbidienza della Chiesa romana, fu così salda presso tutti quei re fino ad Errico VIII, che fu introdotto stile di spedirsi perciò lettere proibitive a' vescovi, col minacciare loro multe e gravi pene, *quoties de re aliqua extra cancellos jurisdictionis eis sic permissae cognoscere, adeoque excommunicare tentarent; uti et illud item, imperandam etiam a rege ejusque tribunalibus absolutionem, velut excommunicationis omnino non legitimae, si quis extra cancellos illos excommunicaretur.* Tanti e così varii furono i mezzi e le maniere praticate in questi regni per mantenere al principe un tal diritto, che è inseparabile dalla loro corona.

Nel nostro regno di Napoli due modi furono

da' nostri maggiori praticati, che durano sino al presente. L' uno, usando atto di giurisdizione sopra lo scomunicante, col comandargli che non iscomunichi o che rivochi la scomunica fulminata. L'altro, usando atto di natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non meno a' magistrati che a' privati ancora; cioè che senza proibire che uno sia scomunicato, e senza comandare che sia rivocata la scomunica, impedire la pubblicazione o l'esecuzione, per modo che quella rimanga inutile e senza effetto. Dell'uno e dell'altro conviene qui far parola.

PRIMO MODO.

Convenendo i nostri scrittori che qualora il prelato s'abusa delle scomuniche, fulminandole contro il prescritto de' sacri canoni, faccia violenza, poichè violenza manifesta è l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare contro le costituzioni di lui medesimo; fu sempre in balia del principe di ripararla, quando siasi fatta a' suoi sudditi, non men come custode de' sacri canoni, che in vigor della sovrana sua potestà che Dio gli ha conceduta, acciocchè da' popoli commessi al suo governo ogni violenza sia lontana. Quindi fra noi il savio re Roberto prescrisse a' suoi magistrati certi modi, per i quali avessero a reprimersi tali violenze, comandando che s'emendassero con ridurre le cose nel pristino stato, non meno se la violenza s'usasse dall'ecclesiastico contro un altro ecclesiastico, o ancora contro un secolare, come da un laico contro un ecclesiastico. Questi sono fra noi i cotanto rino-

mati conservatorii regii, detti altrimenti Capitoli del regno, de' quali, e della loro giustizia e lungo uso fu da noi diffusamente trattato nella nostra Storia civile, lib. 22, c. 4.

Mentre durò il regno degli Angioini la Gran corte della Vicaría, allora il magistrato più eminente degli altri giustizieri delle province e magistrati del regno, per commissione regia emendava i violenti trascorsi degli ecclesiastici. Ma surto a tempo di Alfonso I ed innalzato cotanto dagli altri re aragonesi suoi successori il Consiglio di Santa Chiara, che oscurò tutti gli altri magistrati, divenne sua propria incombenza il dar rimedio a' loro eccessi, non restando di procedere, se non quando la violenza con la restituzione delle cose al pristino stato si fosse emendata.

Nel regno poi degli Spagnuoli, incominciando da Ferdinando il Cattolico insino all'ultimo re Carlo II, avendo il Collateral Consiglio, sublimato da Ferdinando al massimo grado d'autorità, assorbite a sè tutte le preminenze degli altri magistrati ed uffiziali del regno, si variò alquanto questo procedimento, poichè, sebbene ora intorno all'emenda dell'altre violenze commesse dagli ecclesiastici, costuma il Collaterale di deputare il Consiglio di Santa Chiara per farle riparare; per le violenze però che dagli stessi sono commesse, abusandosi delle scomuniche, ha voluto sempre egli prenderne la conoscenza così in esaminarne l'ingiustizia o qualità della censura, come in valersi de' rimedi economici per impedire di farla pubblicare, ovvero, fulminata,

ritrattare. Questo è un costume che può dirsi non meno antico che nuovo, e che ha durato anche dopo la pubblicazione del concilio di Trento per tutt' il regno degli Spagnuoli, ed ora sotto l'imperio del nostro augustissimo principe dura vie più vigoroso che mai. Nè il concilio di Trento, per quel che dispose nel riferito suo decreto, potè togliere a' prìncipi e' suoi magistrati questo potere. Non solo, come fu già avvertito, perchè ivi si parla di alcuni casi particolari, ma anche perchè quel decreto, come continente notorii pregiudizi alla potestà temporale de' prìncipi, fu notato per uno de' capi pregiudiziali dal reggente Villani; onde presso di noi non fu ricevuto nè fatto valere. Ed in vero è intollerabile, come eccedente della potestà spirituale, quel che ivi si prescrive, che eziandio contro i laici possa il giudice ecclesiastico, prima di venire alla scomunica, *per mulctas pecuniarias, seu per captionem pignorum personarumque districtionem* costringerli ad ubbidire a' suoi precetti.

Non fu nemmeno presso di noi ricevuto ciò che nella fine del decreto si stabilisce, che, passato l'anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l'ufficio dell'Inquisizione, come sospetto d'eresia. Ciò si pretese da Roma ne' tempi di Filippo III, governando il regno il duca d'Alcalà il Giovane, verso l'auditor Figneroa; contro il quale da Roma s'erano spediti ordini diretti a monsignor Petronio, vescovo di Molfetta, che dimorava in Napoli con carattere di ministro del Sant'Ufficio, di doverlo carcerare, perchè passato l'anno dalla scomunica, ci-

tato a dire ciò che sentiva della religione cattolica, non curò la citazione. Tentò quel ministro con la famiglia armata dell'arcivescovo e del nunzio d'arrestarlo, ma fu dal vicerè cotanto ardire fortemente represso: fece egli riporre in libertà il Figueroa, e fece disarmare tutta la famiglia dell'arcivescovo, del nunzio e dell'inquisitore, siccome fu da noi rapportato nel lib. 36, c. 2, della nostra Storia civile.

Non mai s'interruppe per questo decreto del concilio un tal costume, nè si verrebbe mai a capo se si volessero annoverare qui i molti esempi che per il corso di tanti anni sono fra noi accaduti, d'esser stati prima con ortatorie, poi con esecuzioni di fatto costretti i vescovi a ritrattare le loro ingiuste scomuniche, o loro proibito che le fulminassero. Ne sono pieni gli archivi della regal Cancellaria, e negli ultimi nostri tempi sono pur troppo note l'esecuzioni fatte contro prelati contumaci, o col sequestro della temporalità delle loro chiese, ovvero con esiliarli dal regno. Questi rimedi sono fondati non meno su la potestà economica de' principi, che sopra una evidente giustizia, come il reggente de Curtis nella seconda parte del suo Diversorio Feudale l'ha ben a lungo dimostrato. Ciò che non piacendo a Roma, fece sì che la congregazione dell'Indice proibisse il suo libro; ma non fu fatta valere la proibizione, siccome da noi fu narrato nel lib. 27 della nostra Storia civile, c. 4, § 2. Anzi nel nostro reame da tempi antichissimi sono stati tali rimedi praticati da principi religiosissimi, e per tutto il tempo che lo ressero i re

della non men illustre che pia casa austriaca, sotto il governo de' rispettosi Spagnuoli furono spessissime volte adoperati; siccome può vedersi presso il Chioccarello, che ne rapporta moltissimi esempi. E già ora se ne trova introdotto stile, e stabilito certo modo di procedimento; poichè si spedisce in prima dal Collaterale lettera ortatoria al vescovo o suo vicario, che non proceda alla fulminazione della minacciata scomunica, ovvero se l'ha già fulminata, che la rivochi ed abolisca: se non ubbidisce, gli vien spedita la seconda con termini più pressanti e forti, minacciandosegli che, facendo altrimenti, si metteranno in opera contro di lui quegli espedienti che la potestà economica del principe suol praticare in casi consimili; e durando ciò non ostante la di lui contumacia, se gli spedisce la terza, che è comminatoria, e non obbedendo, nello stesso tempo, o si chiama il prelato in Napoli, con imporsegli che non mai più faccia ritorno alla sua diocesi, fino che non ubbidisca, ovvero si procede alla carcerazione de' suoi stretti congiunti; e se pure anche questo riuscisse inutile, si sequestrano tutte le sue rendite; e finalmente, permanendo nell'ostinazione, vien discacciato dal regno, con ordine di non dover mai più in quello far ritorno.

SECONDO MODO.

L'altro modo di emendare tali abusi, non ricercando atto di giurisdizione alcuna, ma consistendo nella natural difesa, egli è comune non meno a' magistrati che a' privati. Questo è di re-

sistere alla violenza, non già con proibire che uno non sia scomunicato, o con comandare che sia rivocata la scomunica, ma con impedire la pubblicazione o l'esecuzione, e far sì che quella rimanga inutile e vana, e senza alcun effetto. Questo modo usò la repubblica di Venezia nelle scomuniche di Paolo V, e così ancora senza rumori e strepito d'arme si praticò in Francia, quando nel 1468 Paolo II sottopose all'interdetto la città di Nevers; avendo il parlamento di Parigi, per decreto fatto sotto il 2 dicembre del suddetto anno, ordinato che il servizio divino fosse continuato e gli ecclesiastici costretti a non interromperlo. E nel 1488 Innocenzio VIII avendo interdetto Gand e Bruges, il Parlamento dichiarò l'interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' divini uffizi. E lo stesso fecero Filippo il Bello, re di Francia, quando il regno suo fu interdetto da Bonifazio VIII, e Lodovico XII, quando da papa Giulio II. E Lodovico Richeomo, provinciale che fu de' Gesuiti, nella sua apologia al re di Francia, loda e commenda il fatto del re Lodovico XII, e lo propone ad ogni re da imitare. Questa maniera la confessano per legittima, non pure i nostri giureconsulti, ma i migliori teologi e canonisti. Si puonno vedere il Gaetano, Soto e Vittoria, che tutti a lungo trattano della resistenza cha possono fare non pure i magistrati secolari, ma anche i privati ai mandati indebiti non pur de' vescovi, ma del papa stesso; ed il cardinale Bellarmino nel trattato *de Romano pontifice* non s'allontana dalla loro dottrina.

Non vi è cosa che così frequentemente s'in-

contri nelle storie, che d'aver sovente principi, per altro religiosissimi, impedito che ne' loro reami si pubblicasse scomunica o interdetto, contro al prescritto de' sacri canoni fulminato, ovvero di averne impedita l'esecuzione, sicchè niente s'innovasse, e si continuassero ne' loro Stati come prima i divini uffizi, ed a' censurati non si vietasse d'esserne partecipi, nè s'impedisse loro con gli altri fedeli la comunione della Chiesa. Tralasciando gli esempi della Francia e della Germania e dell'altre straniere nazioni di sopra rapportati, le nostre storie istesse ce ne somministrano abbondantissimi esempi. I nostri principi normanni si burlarono sempre delle scomuniche di Gregorio VII, e le prendeano a gioco, facendole rimaner vane ed inutili. Niente dico dell'imperador Federico II, che non fece valere nel nostro regno quante scomuniche mai, e interdetti potessero lanciare Gregorio IX ed Innocenzio IV. Anzi, per impedirne ogni pubblicazione, sovente faceva prendere ed impiccare i portatori di tali scomuniche. Ed il re Manfredi si faceva celebrare avanti di lui ne' luoghi interdetti i divini uffizi, nè curò le scomuniche di Urbano IV nè d'Alessandro, suo predecessore. Il re Pietro d'Aragona per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a papa Martino IV di scomunicarlo, ed interdire quel regno. Insino una femmina, come fu la regina Giovanna I, disprezzò le scomuniche di Urbano VI, ed il nostro re Carlo III di Durazzo non si portò di lei men risoluto e forte nell'impedire che nel nostro regno di Napoli le scomuniche di costui

avessero alcuna esecuzione ed effetto. Il re Ladislao niente curossi de' fulmini di papa Alessandro V, nè gli fece valere nel regno; e da molti altri nostri principi troverà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiunque vorrà prendersi la pena di leggere la Storia civile del regno di Napoli.

Sotto il regno de' re austriaci ne' governi di tanti vicerè, e particolarmente del duca d'Alcalà, quante scomuniche furono e da' vescovi del regno e da Roma lanciate, intorno alle note contese per l'accettazione della bolla *Coenae*, per l'*Exequatur regium* e per le tant'altre controversie giurisdizionali accese in que' tempi lagrimevoli, che non si fecero valere, impedendosi o la pubblicazione, o l'esecuzione, per modo che rimasero vane e senza effetto alcuno? Leggasi il tomo 12 della Storia civile, spezialmente il libro 33, dove ciascheduno troverà esempi innumerabili, per i quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre questa pratica, di far resistenza alle scomuniche indebite non meno de' vescovi del regno, che de' papi stessi, e farsi che quelle non fossero osservate, e rimanessero inutili e vane, e senz'effetto alcuno.

Ma qui, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciar di notare i pregiudizi ne' quali i nostri maggiori vissero, per la forza che loro facevano le decretali de' romani pontefici e le nuove dottrine de' canonisti; poichè attribuivano alle scomuniche effetti che i canoni stessi non osarono di lor dare, sicchè sovente nelle scomuniche vi avevano maggior parte i magistrati seco-

lari, che gli stessi giudici ecclesiastici che le fulminavano; e con sommo disordine e pregiudizio non meno de' sovrani diritti del principe, che delle ragioni dei popoli, rendevano più formidabili o terribili questi fulmini, che non erano in sè stessi. Essi riputavano che, scomunicati ingiustamente i magistrati, o gli avvocati, o altre persone pubbliche, particolarmente per aver i primi sostenute co' loro voti, ed i secondi per aver difese le ragioni e preminenze reali in materia giurisdizionale, volendo continuare l'esercizio delle loro cariche, fosse bisogno di prender lettere di permissione dal Collateral Consiglio, che chiamarono *Dispense*, ovvero *Licenze;* il quale, conosciuta l'ingiustizia e nullità della censura, suole concederle, perchè loro non s'impedisca non men l'esercizio delle loro cariche che tutti gli atti civili, ed il corso de' loro giudizi ed azioni. Questa pratica s'introdusse per quietar le coscienze de' deboli e degl'ignoranti, e per un documento più manifesto della ingiustizia e nullità della scomunica, affinchè gli scrupolosi levassero da' loro animi ogni sospetto di non comunicare co' censurati, non già che fosse precisamente necessario.

Le scomuniche presso di noi, unito che fu il cristianesimo coll'Imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del principe, non possono partorire quest'effetto di separare i censurati dalla società civile della repubblica, e toglier loro que' diritti che la ragion delle genti, la potestà del principe e la ragione civile loro concede. Il primo effetto della scomu-

nica, considerandola come semplice censura, non è altro che separare il fedele dal corpo della Chiesa avendolo come etnico e pubblicano: effetto per altro il più spaventoso e terribile, e da temersi più di qualunque altra disavventura che possa mai ad alcuno intervenire. Non vi è infortunio più calamitoso ad un fedele, che di vedersi separato dal numero de' figliuoli della Chiesa. Questo assorbisce tutti gli altri, e di questo solo, che non è piccolo male, intese Cristo Signor Nostro, san Paolo e tutti i padri della Chiesa. E la ragione è manifesta, perchè non essendo altro la Chiesa che un'adunanza di fedeli, siccome nelle società umane, coloro che non custodiscono i regolamenti dalla società prescritti per loro governo, come indegni di vivere in quella comunione, sono da essa separati, e questa separazione non importa altro che d'esser esclusi da tutto ciò che la società loro concedeva; così colui che viene separato da questa unione de' fedeli, perde tutto ciò che la Chiesa lor dava. Nè l'effetto della scomunica, come censura, può esser altro, non potendo togliere allo scomunicato ciò che non dalla Chiesa, ma o dal jus delle genti, o dalla società civile egli riceve. Dice Ottato Milevitano, che la Chiesa è nella repubblica, non già la repubblica nella Chiesa, e per conseguenza chi non è dentro la Chiesa, può ben esser nella repubblica; nè colui che è separato dalla Chiesa deve riputarsi anche fuori della repubblica. Se la Chiesa, siccome a' suoi fedeli dispensa i beni spirituali, i sacramenti, gli ordini e tutto ciò che concerne alla salute delle loro anime, dasse an-

cora ciò che gli uomini hanno dal jus delle genti, dalla repubblica e dal commercio civile, certamente chi è separato dalla Chiesa, dovrebbe riputarsi ancora fuori della repubblica. Ma la Chiesa tutt'altro pretende; anzi ne' suoi inni altamente grida: *Non eripit mortalia qui regna dat coelestia.* Nè Cristo Signor Nostro altro pretese, che di doversi avere lo scomunicato come un pagano; e per quest'istesso c'insegna che non volle che si separasse dal commercio civile e dalla repubblica, ma solamente dalla Chiesa, e non dovesse entrare a parte ne' beni spirituali che quella dispensa a' suoi fedeli.

Quando il nostro buon Redentore disse: (Matthaei, XVIII, 17.) *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et pubblicanus*, tutto il mondo era gentile. Gentili erano i magistrati, gentili le comunità, gentili tutti gli uomini co' quali gli apostoli stessi dovevano conversare. Se separato il fedele della Chiesa, avendosi come pagano, avesse dovuto ancora separarsi dal commercio civile, era bisogno agli apostoli stessi uscire dal mondo per non conversare più con gl'infedeli. Ma se essi conversavano co' pagani, mantenevano con loro il commercio civile, anzi non ripugnavano d'esser giudicati da' magistrati civili (riconoscendo in essi la loro potestà proveniente da Dio), non dovevano aver ripugnanza di trattare con lo scomunicato, per ciò che concerne la società civile, giacchè Cristo volle che dovessero averlo come ogni altro etnico e pubblicano.

Niun meglio che san Paolo con la sua propria bocca e co' suoi propri esempi c'insegnò questa

verità. Egli ammonisce i suoi discepoli (*Corinth.*, *I*, 5) che non debbano conversare cogl'incestuosi e ribaldi, per timore che non si contaminassero da' loro rei costumi. Egli aveva gli scomunicati come tutti gli altri etnici e pubblicani, e non miglior era la vita corrotta de' gentili, che dei mal convertiti. Dice pertanto, che non perciò dovevano evitare la loro società civile; *alioquin*, ei dice, *debueratis de hoc mundo exiisse*. Bisogna dunque distinguere il commercio che proviene dallo stato civile e politico, dalla conversazione cogli empii e seduttori. Il primo, come puro ed incontaminato, o che dipende dalla ragion delle genti, o dalle leggi del principe, alle quali chi vive nella repubblica è tenuto ubbidire anche in coscienza (siccome l'esempio degli apostoli stessi ce lo dimostra, che ubbidivano a' magistrati secolari, ancorchè gentili, ed alle loro leggi), questo non si toglie nè si proibisce ad alcuno.

Tertulliano, rispondendo nel suo Apologetico alla calunnia che i gentili imputavano a' cristiani, che questi fossero inutili alla repubblica, dice che i cristiani, non meno che i gentili mantenevano il commercio e la società civile, ed erano non meno che essi alla repubblica utili e fruttuosi: *Nullum fructum operum ejus*, dice egli, *repudiamus; plane temperamus ne ultra modum aut perperam utamur. Itaque non sine foro, non sine balneis, non sine tabernis, officinis, stabulis, nundinis vestris, caeterisque commerciis cohabitabimus in hoc saeculo. Navigamus et nos vobiscum, et militamus, et rusticamur, et mercatu proinde miscemus artes, operam nostram pubblicamus usui ve-*

stro. Quomodo infructuosi videamur negotiis vestris, cum quibus, et de quibus vivimus, non scio.

La conversazione con gli uomini rei e scelerati s'inculca da Cristo e dagli apostoli a fuggire, e ciò con savio e prudente consiglio, per timore di non essere infettati, dicendo Cristo altrove: che dalla mala pianta non può sperarsene frutto buono, e che una pecora morbosa corrompe sovente tutto l'ovile; e questa conversazione deve l'uomo fuggire, non per effetto della scomunica, ma come di uomini reprobi e ribaldi, i quali, o colle loro false e perverse dottrine, o co' loro empii costumi possono corrompere gli altri. Così san Paolo stesso quando per quelle parole ci ammonisce, *(I. Cor. V et XI)* co' peccatori *non commisceri, non comedere, communes non habere epulas*, ovvero *cibum non sumere;* non parla degli scomunicati, ma come opportunamente notò Seldeno, *de Synedr.*, lib. 1, c. 8, p. 217; *cibum cum hujusmodi non capere, non commisceri uti et haereticum vitare, (IV ad Titum,* 10*) et id genus alia in N. Testamento, non magis mihi videntur excommunicationem, quo trahi saepius solent, innuere aut spectare, quam in Veteri (Psalm. I.* 1*): Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum; aut (ibid. XXV.* 4*): Non sedi cum concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo; et id genus complura.*

Di questa rea consuetudine parlò ancora san Giovanni, Epist. II, v. 10, ammonendo i suoi, che più di ogni altra cosa rea se ne guardassero, dicendo: *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec* Ave

ei dixeritis: qui enim dicit illi Ave, *communicat operibus ejus malignis.* Non parla qui san Giovanni degli scomunicati, ma de' seduttori e rei uomini, de' quali si vieta ogni consorzio per lo timore che si deve avere, che non si comunicassero insieme con loro le loro opere maligne e perverse; ond'è che i critici sacri sopra questo luogo di san Giovanni, e fra gli altri Grozio, notarono che quivi si parla de' seduttori, la cui famigliarità debbe evitarsi. *Et mos erat,* soggiugne Grozio, *multis gentibus, ne quidem alloqui, quos aversarentur;* il quale a tal proposito rapporta questo passo dell'interprete d'Ireneo: *Joannes, Domini discipulus, in Epheso iens lavari, cum vidisset intus Cerinthum, exsiliit de balneo non lotus, dicens, quod timeret ne balneum concideret, cum intus esset Cerinthus, inimicus veritatis.* E Clario sopra quelle parole, *qui dicit ei Ave,* notò: *Reddit causam cur id prohibeat, non odio solius aliquo hominis, sed ne videare malefactorum ejus esse particeps, et per familiarem consuetudinem, quam per illud Ave intelligit, abducaris a veritate:* essendo saggio consiglio aver sempre innanzi agli occhi questa cautela, e sfuggir ogni occasione di peccare.

Ma ciò, come si è detto, non dipende dalla scomunica, nè è suo effetto, come egli è effetto de' contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i buoni. L'effetto della scomunica è di separare il fedele dal corpo della Chiesa, e da tutte le cose spirituali che a colui, come a membro della Chiesa, prima si appartenevano: perdita riputata in ogni tempo, ed allora massi-

mamente, gravissima. Quindi gli scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci ed ai divini uffizi. Quindi erano rasi i loro nomi *e dypticis Ecclesiarum, eo quod* (come dice Du Cange nel suo *Glossarium Mediae et Infimae latinitatis, verbo* Diptica) *habere nomen in dypticis, et inter missarum solemnia ex iis nomen alicujus recitari indicium esset, illum esse de communione et corpore ecclesiae.* Quindi negavansi agli scomunicati gli ordini ed ogni altro benefizio ecclesiastico: in breve erano esclusi da tutti gli spirituali aiuti e suffragi che la Chiesa suol dispensare a coloro che sono nella sua comunione.

E ciò è così vero, che i canonisti stessi, avendoci voluto dare la definizione della scomunica, dissero che è una pena spirituale e medicinale, la quale priva il fedele dell'uso di alcuni beni spirituali, siccome la definisce Suarez, *de Censuris*, disp. I, sez. I. La qual definizione viene seguíta dal Vallense, tit. *De Sent. Excom.*, § 1, num. 2, e da tutti gli altri moderni teologi. Vedi Van-Espen, par. 3, tit. 11, c. 2. Anche coloro che credettero la scomunica, per quanto riguarda la privazione de' beni spirituali, essere *de jure Divino*, insegnarono che la separazione del commercio civile non dipendeva dalla ragion divina, ma da ragione umana, procedente dalla tante costituzioni umane, le quali in ciò furono sempre varie e difformi, secondo i luoghi, tempi, persone, costumi e l'infinite circostanze de' casi particolari; dipendendo tutto ciò dall'arbitrio dell'uomo, non già dall'istituto divino, che è sempre conforme ed invariabile, nè è sottoposto a mutazio-

ne alcuna, siccome notò Almaino, *in Tract. de Potestate Ecclesiae*, quest. 1, dicendo: *Tertium Corollarium quod sequitur, est quod vitare excommunicatum quantum ad conlocutionem, et illa quae sunt mere civilia, non videtur esse de jure Divino;* ond'è che Giovanni Driedo, *de libertate Christiana*, cap. 14, insegnò: *Constitutione juris Divini non prohiberi cum haereticis et edere et bibere.* E tal sentenza tanto più la riputarono vera i nostri canonisti ed i teologi stessi scolastici, come Covarruvias, al cap. *Alma mater*, p. 1, § 2, num. 7. - Navarro, *in Manuali*, c. 27, § 35. - Canisio, *in Summa*, lib. 3, tit. 23; ed Antonio Ricciullo, *de personis extra Ecclesiae gremium*, lib. 4. c. 43; quanto che per ciò che riguarda la privazione di tal civil commercio cogli scomunicati, vi notarono di tempo in tempo una varietà ed incostanza grandissima. Nel nono e decimo secolo fu praticato tanto rigore, che fu di poi bisogno di rimetterlo in questa parte. Vedi Cristiano Lupo, tomo 5, *Schol.*, p. 130-132. - Van-Espen, par. 3, tit. 11, c. 4. - Dupin, *de antiq. Eccl. Discipl.*, dissert. 3, c. 3, § 3. Gregorio IX intorno all'anno 1230 concedè a' frati Minori che dovevano viaggiare per diverse terre e paesi, che potessero liberamente praticare cogli scomunicati, come rapporta Emanuel Roderico, *in Collectione Privilegiorum Apostolic. Regular. in Gregorio IX, Bulla* 6.

Questo medesimo scrittore, *Quaest. Regular.*, tomo 2, quest. 61, rapporta alcune altre Bolle di antichi pontefici romani, i quali secondo il loro arbitrio permettevano ad alcune spezie di perso-

ne di comunicare con gli scomunicati. E quindi nelle istruzioni che la Congregazione *di Propaganda* dà a' suoi missionari, lor concede di poter aver qualunque commercio cogli eretici e scomunicati, che sono in *Germania et Gallia, in Ungaria et Transylvania, in Polonia et Svetia, in Dania et Anglia, in Saxonia et Novergia, et caeteris aliis partibus, ubi grassantur haereses Lutheranae et Calvinianae; sicut et cum schismaticis, cum quibus Catholici sunt mixti, potest haberi commercium cum ipsis, juxta Constitutionem Martini V pontificis in Concil. Constantiensi et in Lateranensi recepta: non obstante quod dicti haeretici sunt manifesti et publice excommunicati, tamquam membra abscissa a S. R. Ecclesia:* come si legge nel Missionario apostolico di Andrea di Castellana, che fu prefetto de' missionari, stampato in Bologna l'anno 1644, par. 4, quest. 1 e 2. Parimente Raimondo di Pennafort, compilatore delle decretali e penitenziere di Gregorio IX, il quale di poi fu ascritto nel catalogo de' santi, insegnò: Che tutti i sudditi possono comunicare col principe scomunicato; siccome si legge in quei versi della di lui Summola, estratta dalla sua Somma, impressa a Parigi l'anno 1511 ed in Colonia l'anno 1588, p. 120. *Princeps, vel rex populorum in banno si sit, sua gens communicet illi:* dove la glossa aggiugne: *subditi propter hoc sequuntur dominum, qui bona et dona a domino recipiunt, ut ipsi serviant.* Siccome parimente è osservato in Francia. *Dominum regem participatione cum excommunicatis non incurrere sententiam; quod de regina et ejus familia postea confir-*

matur, come sono le parole di Marino Mersenno, *Quaest. et Com. in Gencsim*, c. 1, p. 666; ed in moltissimi altri casi così permettono i canonisti il comunicare con gli scomunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro verso: *Utile, Lex, Humile, Rcs ignorata, Necesse.*

Non potendo dunque negare i canonisti stessi che tanta varietà deriva, perchè tal privazione del commercio civile non dipende da ragion divina, ma umana, hanno ascritto alla ragion umana canonica e non alla civile questa potestà, di maniera che dicono, come fra gli altri scrisse Cristiano Lupo, tomo 5, *Schol.*, p. 132. *Omnis haec res non est dogmatis, sed disciplinae, ideoquc per Ecclesiam potest ex causis disponi varie atque mutari.* E quindi nel *loco citato*. p. 130, avendo rapportato alcune lettere d'Innocenzio III scritte ai Crocesignati, per le quali come di materia appartenente alla disciplina della Chiesa, quel pontefice a suo arbitrio mutava, variava e disponeva di quell'affare, soggiugne: *Et hinc lucet, Catholicos Galliae, Germaniae et Angliae, ac Belgii incolas cum habitantibus istic hacreticis posse libere in civitatibus tractare.* Van-Espen, *Jus Ecclcs.*, parte 3, tit. 11, cap. 4. Ma in ciò gli scrittori ecclesiastici, facendo la loro causa, si sono grossamente ingannati, essendo pur troppo chiaro e manifesto l'attentato che essi fanno alla potestà civile del principe, attribuendo alla disciplina della Chiesa ciò che è del governo civile e dello stato temporale e politico.

Durante il romano Imperio s'è veduto dalle cose precedenti, che gl'imperadori dopo la cen-

sura della Chiesa per le loro leggi comandavano che lo scomunicato per cagion d'eresia si discacciasse *a moenibus urbium, a congressibus bonorum et honestorum; ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum coeteris, et perpetua inusti infamia a coetibus honestis, et conventu publico segregandi.* Siccome stabilirono gl'imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio nelle leggi 6, 10, 11, 13, 14 e 40, lib. 16, tit. 5.

S'apparteneva a' principi privare gli scomunicati del commercio civile, spogliarli del favor delle leggi, segregarli dal pubblico commercio; ed essi, secondo la gravità de' delitti per i quali venivano i rei scomunicati, regolavano ora con moderazione, ora con rigore questi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio.

Nell'Imperio germanico aveano i Teutonici una legge, con la quale era stabilito che se lo scomunicato, passato l'anno, non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizi; tanto che Paolo Bernriedense, scrittore della vita di Gregorio VII, data in luce da Giacomo Gretsero, gesuita, scrisse che Errico IV ed i suoi seguaci intanto si affrettarono con tanta ignominia in Canossa a ricevere l'assoluzione da Gregorio, perchè non restava loro che un mese dell'anno, e che per tema di non perdere i loro beni la sollecitarono. *Ipse vero* (sono le parole di Paolo, pag. 208) *ejusque complices communionem utcumque idcirco festinaverunt recipere, quia juxta legem Teutonicorum, se praediis et beneficiis privandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione*

integrum annum permanerent, cujus unus adhuc mensis superfuit, dum ad reconciliationem redirent. Consimile legge ne' loro domìni stabilirono gli antichi re di Francia, per rendere non meno formidabili, che a sè profittevoli le scomuniche; e questa pena, che loro piacque alle spirituali aggiugnere, come temporali, non potevano se non da' prìncipi derivare, non già dalla Chiesa.

L'imperador Federico II fra gli statuti che concedè in favore della Chiesa, registrati nel corpo del Jus civile, stabilì che eziandio, passato l'anno, s'intendeva lo scomunicato soggetto ancora al bando imperiale, siccome si legge nel tit. *De statutis et consuetudinibus contra libertatem eccles.*, § 5: *Quaecunque communitas vel persona per annum in excommunicatione facta propter libertatem Ecclesiae perstiterit, ipso jure imperiali Banno subjaceat, a quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia absoluta fuerit.*

Di questo medesimo imperadore ancora leggiamo fra gli altri privilegi che concedette agli ecclesiastici, in breve annoverati da Schattenio, *Ann. Paderbon.*, l. 10, p. 988, secondo il Galeny, *Vita Engelberti*, esser ancora questo. *Excommunicati ab episcopis, postquam rite denunciati fuerint, non recipiantur, nec locus eis dabitur consistendi in judicio, priusquam intra sex septimanas se absolvi curent.* - Struvio, *Syntagma Hist. Germ.*, dissert. 20, p. 633.

I nostri re angioini favorirono pure in questa parte le scomuniche, e fecero valere il divieto di non potere gli scomunicati comparire in giudizio; e Carlo II d'Angiò condannava in certa quan-

tità di danari le concubine scomunicate, se, passato l'anno, duravano nella scomunica, ancorchè i chierici pretendessero che le loro concubine non dovessero soggiacere a questa pena. Vedi Chioccarello, *Manoscritti Giurisdizionali*, tomo 10.

S'apparteneva a' prìncipi, come cosa appartenente al loro imperio, di togliere agli scomunicati ciò che le leggi, la comunione civile ed il jus delle genti lor dava, d'impor loro multe ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla disciplina della Chiesa, la cui censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scomunicato dal consorzio de'fedeli, non averlo più per figliuolo della Chiesa, non ammetterlo alle pubbliche preci, agli uffizi divini, in breve, escluderlo da tutti que' beni spirituali che la Chiesa dispensa a coloro che sono nella sua comunione. Pena in sè stessa la più grave e terribile di qualunque altra, che nell'Imperio solevano gl'imperadori infliggere agli scomunicati; la di cui differenza è infinita, poichè quanto più l'anima ed i beni spirituali sono stimabili, e da tenersi più cari del corpo e de' beni temporali, tanto più la gravezza dell'una sopravanza l'altra. Per questa cagione gli antichi Padri esclamavano che non si dovesse se non per pura necessità, per gravi eresie e per pubblici e scandalosi peccati, dopo un'ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio. E san Giovanni Grisostomo, non men che tutti i Padri di quel secolo, non inculcano altro, siccome è chiaro dalle sue omelie. *Hom.* 18, al cap. 8 dell'Epist. *II ad*

beni temporali; e quando si dice che tutto ciò dipende non da ragione divina, ma da ragione umana: per ragione umana non debbe intendersi che la legge del principe o delle genti, non già la ragione canonica, o l'economia della disciplina della Chiesa.

Che lo scomunicato non sia assistito dalle leggi, sia escluso dagli atti civili e legittimi, da' giudizi, da' magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e testamenti, e cose simili, che entra in ciò la Chiesa? Ch'entrano i romani pontefici a vietarlo, o a definirlo? Questo solo s'appartiene a' principi, la cui potestà è di regolare e dar norma a' testamenti, a' contratti, a' giudizi, ed a tutti gli atti civili e pubblici. Non è ciò della potestà spirituale del sacerdozio, ma della potestà spirituale dell'imperio, come è per sè stesso chiarissimo.

L'essersi confuse queste due potestà, che hanno fra di loro ben fermi e stabili confini, ed attribuito all'una ciò che si appartiene all'altra, nacque dalla decadenza del romano Imperio, e dalla sterminata potenza che perciò si arrogarono i romani pontefici, i quali abusandosi delle scomuniche, se ne servivano, non per cagione di religione, e secondo il prescritto degli antichi canoni, ma per cagioni leggerissime, e per cose temporali e mondane; e scorgendo che quelle non legavano l'animo degli scomunicati, e che costoro, consapevoli della loro coscienza, non avevano alcun rimorso, ed ancorchè essi scomunicassero e maledicessero avanti Dio ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi fedeli e be-

nedetti: per render per l'opposta via più terribili e spaventose le scomuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane; e quando prima il terrore della scomunica era, perchè privava il fedele de' beni spirituali della Chiesa, dipoi ne' secoli incolti e barbari, nei quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi, dava loro la scomunica maggiore terrore e spavento, perchè si credevano infelici e malavventurosi; riputando che perciò i loro campi non dovessero più fruttificare, non che abbondare, i loro traffichi sortir inutile successo, le loro intraprese andar tutte a vuòto, la morte loro, de' fratelli, de' figliuoli e della loro famiglia essere imminente, ricolme d'infermità e di miserie le loro case, essere da tutti fuggiti e maledetti, renduti spettacolo infelice, ed odiosi a tutto il genere umano. Perciò s'inculcava tanto che agli scomunicati era la morte vicina, sicchè i nostri canonisti non hanno avuto rossore di porlo anche in istampa nei loro insipidi volumi, ed in oltre dare a sentire agli sciocchi e creduli loro devoti, che i cadaveri degli scomunicati non si sarebbero corrotti e ridotti in cenere, ma che, a guisa di timpani gonfi e tesi, sarebbero così rimasti sino al giorno del giudizio universale, e che perciò, come cani morti, non meritavano ecclesiastica sepoltura, ma che, gettati ne' fôssi, ed esposti sopra la nuda terra, bagnati dalla pioggia, e mossi dal vento, fossero agli altri d'esempio e di spavento. A questo fine le formole scomunicatrici s'inven-

tarono le più terribili e spaventose, le anime degli scomunicati si condannarono a perpetui infernali incendii ne' più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore; che i loro corpi fossero da furia agitati, mangiando, dormendo, bevendo, ed ogni altra cosa operando. Si valsero perciò in fulminarle di strepitosi suoni di campane, di orribili e spaventose voci, di torchi neri di pece e di altri lugubri apparati. Tutte cose sensibili per muovere nella fantasia degli uomini l'idee più funeste ed orribili, acciocchè avessero il maggiore e più terribile spavento.

E tale fu lo spavento che per queste vie sparsero in que' secoli barbari, e quasi privi di umanità, che uomini per altro sceleratissimi, i quali senza alcun timore di Dio turbavano il prossimo; ed i capitani ed i soldati stessi avvezzi alle rapine, a' saccheggiamenti, agli stupri e ad altre sceleratezze che commettevano senza alcun riguardo di offendere S. D. M., si atterrivano poi delle scomuniche, e abbandonando sovente l'imprese, e mettendo in iscompiglio i loro eserciti, guardavano con gran rispetto i beni della Chiesa, ed i comandi de' loro prelati.

Era consueta formola di Gregorio VII nelle tante scomuniche che fulminò e contro i nostri principi e contro Errico IV di aggiugnervi non meno la privazione de' beni spirituali, che dei temporali e di ogni mondana prosperità, e che in vigore delle sue scomuniche fosse tolta alle armi di que' principi ogni vittoria. Ecco le consuete sue formole, che si leggono presso Paolo Bernriedense nella di lui vita, p. 222 e 223. *Ana-*

thematis vinculo ligamus, et non solum in spiritu, verum etiam in corpore, et in omni prosperitate hujus vitae apostolica auctoritate innodamus, et victoriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, et duplici confusione, et contritione conterantur. E nella pag. 236, scomunicando e maledicendo Errico: *Praedictum Henricum, quem dicunt regem, omnesque fautores ejus excommunicationi subjicio, et anathematis vinculo alligo, et iterum Regnum Teutonicum, et Italiae ex parte omnipotentis Dei, et nostra: interdicens ei omnem dignitatem et potestatem regiam illi et illo; et ut nullus ei christianus, sicuti regi obediat, interdico; omnesque qui ei juraverunt, vel jurabunt de regni dominatione, a juramenti promissione absolvo. Ipse autem Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat.*

Ma se si fossero contenuti in queste espressioni ed in tali formole ed imprecazioni per atterrire i popoli, sarebbe stato comportabile; ma poi vennero a stabilire nelle loro decretali ciò che era dell'alta e suprema potestà de' prìncipi, mettendo la falce nell'altrui messe. I prìncipi, come s'è veduto, toglievano agli scomunicati il presidio delle leggi, gli separavano dal commercio civile, gli privavano di tutti gli atti legittimi e forensi, che non potessero comparire in giudizio, e sovente gli dichiaravano infami, poichè della loro potestà era di stabilire tali e consimili pene temporali.

Che entravano dunque le decretali d'Innocenzio III, di Gregorio IX, di Bonifacio VIII, di Cle-

mente V e degli altri romani pontefici, a stabilire contro gli scomunicati consimili pene, di esser intestabili, di non poter comparire in giudizio, i loro contratti esser invalidi, ed esser incapaci d'ogni atto legittimo e forense? I prìncipi non molto si curavano di queste sorprese sopra la loro potestà, poichè, avendo essi stabilite consimili leggi, si credettero che queste decretali più tosto aiutassero, e dessero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s'ingannarono, poichè col correr degli anni si vide che gli stessi magistrati secolari, avendo le decretali per lungo uso acquistata molta autorità ne' tribunali ed accademie d'Europa, particolarmente intorno alla fabbrica de' processi ed all'ordine giudiziario, si credettero obbligati di non ammettere lo scomunicato in giudizio, o in altri atti legittimi, più per le decretali de' romani pontefici, che per le leggi del principe.

Peggiori furono i pregiudizi che s'imbevettero di poi per le false dottrine de' nostri dottori, e spezialmente de' canonisti, i quali diedero in maggiori stravaganze; poichè tutta questa materia la vollero regolare con le decretali de' romani pontefici, niente attribuendo sopra di ciò alle leggi de' prìncipi, ed introdussero perciò nuove massime, stabilendo, come s'è detto, che unicamente ciò appartenesse alla ragione canonica ed alla disciplina della Chiesa, sicchè dando alle scomuniche effetti diversi da quelli che la Chiesa aveva loro dati, cioè non solo la privazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili e temporali, e facendo maggior forza sopra

ciò, perchè conduceva questa via a render le scomuniche, per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero che la scomunica, la quale prima era un'arme spirituale, si riputasse per temporale e politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti perniciosissimi, perchè, attribuendo alla scomunica, indipendentemente dalle leggi del principe, questi effetti materiali e sensibili, sicchè per quella gli uomini fossero separati non pur dalla Chiesa, ma dalla repubblica e dal consorzio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i popoli solamente, ma eziandio ardirono sopra i prìncipi stessi e suoi magistrati stendere la loro imperiosa mano. Poichè s'arrivò poi finalmente a dire che il principe scomunicato, per solo effetto della scomunica perda la potestà di far leggi: tanto che i nostri dottori stessi non ebbero rossore di porre in disputa, se le costituzioni di Federigo II, stabilite dopo che fu scomunicato da Gregorio X, avessero fra noi forza di legge, sicchè potessero obbligare i suoi sudditi, siccome fra gli altri fece il nostro Afflitto, *in Comm. Const. Regni, in Prael.*, quest. 1, num. 2. Quando le scomuniche considerate in sè medesime come semplici censure, e spogliate dalle leggi e dal favor de' prìncipi, non hanno altro effetto che di separare il fedele dalla comunione della Chiesa, nè han niente che fare con la potestà che tengono i prìncipi in istabilire le leggi; che è una delle loro supreme regalíe, inseparabilmente attaccata ed annessa alla loro corona, che non può torsi dalla scomunica.

Parimente insegnarono che i magistrati scomunicati, per effetto della scomunica non possono più giudicare, e rimangon privi dell'amministrazione e governo della repubblica, e così gli uffiziali de' loro uffizi. Cose che non dovrebbero sentirsi senza orrore ed indignazione, come se la potestà di giudicare e governare la repubblica potesse dipendere da altri, che dal principe, e che la Chiesa, la quale *non eripit mortalia*, potesse alla sua censura, che si raggira nelle cose puramente spirituali, attribuire effetti temporali e sensibili. Non debbe non apportare meno stupore il sentirsi da' canonisti regolare per mezzo delle decretali e de' loro dettami i contratti degli scomunicati, i loro testamenti, e tutti gli altri atti legittimi e forensi. Condannano sempre il loro partito, e per renderli più esosi, gli escludono da ogni giudizio, hanno i loro contratti e testamenti per nulli ed invalidi, ed in fine, rompendo tutte le leggi dell'equità e della giustizia, sono arrivati sino ad insegnare che il contratto celebrato da uno scomunicato avrà forza e vigore solamente per le obbligazioni che riguardano la sua persona, sicchè sarà obbligato all'adempimento; ma per ciò che si appartiene all'altra parte, sarà ella sciolta da ogni legame, nè obbligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento promesso. Come se regolare i giudizi, dar norma a' contratti, dichiarar quelli validi o invalidi, giusti o ingiusti, non si appartenesse unicamente alla potestà del principe, ed alla forza e vigore delle sue leggi, per mezzo delle quali debbono regolarsi le azioni umane.

A' principi della terra unicamente, e non a' sacerdoti, diede Iddio in mano la giustizia ed il giudizio: *Deus, judicium tuum Regi da,* dice David; ed il popolo d'Israele dimandando a Dio un re, disse I. *Reg.* 8. *Constitue nobis regem, ut judicet nos, sicut et universae nationes habent.* E quando Dio diede al re Salomone la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor sapiens et intelligens, ut populum suum judicare posset.* III. *Reg.* 3. Dimanda che fu grata a Dio; laonde san Girolamo disse *(in Jerem. II, 17)* che *regum proprium officium est facere judicium et justitiam.*

Tutti questi effetti adunque, che consideriamo ora come provenienti dalla scomunica, non debbono riputarsi come appendici e dipendenze di quella, come semplice censura, ma come appartenenze della potestà de' principi, i quali, come protettori della Chiesa, presero a favorirla, unendo le loro temporali pene alle spirituali; la quale censura come separava coloro che riputava indegni dalla sua comunione, così il principe, quando la scomunica era scagliata secondo il prescritto de' canoni, separava lo scomunicato dal commercio civile, e lo privava del favore delle sue leggi e di tutti gli atti legittimi e forensi. Ma di poi, siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello che era favore de' principi, con somma ingratitudine si è procurato di attribuirlo a propria virtù ed autorità; e con ciò non solo non hanno gli ecclesiastici voluto riconoscere da quelli questo benefizio, ma voltandosi contro questa medesima potestà, han preteso di sottomettervi gli stessi principi, e stendere gli effetti della scomunica a

cose non appartenenti al loro potere spirituale, cioè che quella per sè stessa, senza la protezione ed il favore del principe, fosse bastante a privare lo scomunicato non solo della comunione della Chiesa, ma della repubblica, del commercio civile e politico degli uomini, e di tutti i favori delle leggi del principe o delle genti; e perchè non adoperandosi per il più oggi le scomuniche, che per leggiere occasioni, e per cose temporali e profane, non potevano avanti Dio e la sua Chiesa produrre effetto alcuno spirituale, pensarono di voltarsi, per renderle spaventose e tremende, alle cose mondane e sensibili. Dond'è, che le scomuniche siano ora riputate piuttosto armi temporali e politiche, che spirituali; e si faccia più forza per renderle incomode e moleste per questa via, che per quella dello spirito.

Nè si creda che così oggi la reputino gli eretici e i politici solamente, ma i teologi e canonisti stessi alla svelata lo dicono, ed in più loro volumi l'hanno impresso. Il cardinale Pallavicino nella storia del Concilio di Trento, l. 1, c. 8, 16 e 25, l. 2, c. 6 ed altrove, fa la Chiesa corpo politico, ed il papa supremo principe e monarca, e che a somiglianza degli altri principi può valersi di tutti i mezzi che possono condurre per mantenere una reggia universale, così in provvedersi di danaro, perchè rimanga sempre pieno il suo erario, come nell'impor pene temporali; perchè altrimenti facendosi, sarebbe lo stesso che allentar la disciplina.

Ed oggimai a tutti è manifesto, che sovente si adoprano le scomuniche per cose temporali, e

per costringere i magistrati a viva forza a metter sotto i loro piedi la giurisdizione de' prìncipi, e cedere ne' punti di giurisdizione; e perchè ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti, preminenze e regalíe, e sovente sopra i beni temporali non men del principe che dei sudditi.

L'uso degl'interdetti generali oggi si sostiene tuttochè l'esperienza abbia dimostrato che nei luoghi interdetti, oltre al rilasciamento della disciplina, e che vadano in perdizione molt'anime, si corra pericolo di perdersi affatto la religione; anzi sovente è avvenuto che, restituiti poi i divini uffizi, la gente malamente poi vi si sia accomodata, e con rincrescimento abbia ripigliate le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante e religiose della nostra fede. Ma contuttociò si sostengono, perchè, siccome chiaramente dice la glosa canonica, in questa maniera i popoli, attediati con istanze e mormorazioni, o, se così piace, anche con sedizioni, costringono finalmente il principe a concedere tutto quello che dalla corte di Roma si pretende.

Avendo dunque gli ecclesiastici stessi ridotta la scomunica ad arme temporale e politica, come se ne pregiano, questa lor dottrina tanto è lontano che dobbiamo lor contrastarla, che più tosto conviene favorirla ed accreditarla. Essi han creduto finora cavarne profitto, siccome in verità ne han ricavato moltissimo. Ma nello stesso tempo avrebbero dovuto perciò non così tardi far avvertiti i prìncipi ed i loro magistrati, che non potevano far loro cosa più grata. Ridotte ora

le scomuniche ad armi temporali, rendute assai moleste ed incomode, per gli effetti sensibili e mondani che si è procurato attaccar a quelle; viene per conseguenza a rimettersi in balìa del principe e de' suoi magistrati di potervi con facilità darvi pronto ed efficace rimedio.

I prìncipi sono gli unici moderatori del politico de' loro Stati, ed essendosi dimostrato che sia della loro potestà togliere o aggiugnere alle scomuniche quelle pene sensibili che lor piace; quando vedranno che si siano scagliate non per cagion di religione, ma per cose temporali e profane, contro il prescritto de' sacri canoni, non prestando ad esse veruna assistenza, cadranno da sè medesime, e si renderanno vane ed inutili, nè saranno temute. Quando i magistrati non si asterranno di fare il debito loro, ma proseguendo nelle loro cariche, mostreranno non farne conto; quando agli scomunicati di questa sorte non proibiranno d'istituire le loro azioni o accusazioni in giudizio; quando a' loro contratti, anche a' matrimoni e testamenti daranno tutto il vigore; quando con pene rigorosissime si comanderà a tutti i sudditi, che abbiano con gl'ingiustamente scomunicati quell'istesso commercio che si aveva prima, ed in tutte le azioni, cariche ed uffizi saranno trattati, come se la scomunica non vi fosse affatto; quando in fine si conserveranno loro tutti i diritti, che non meno per lo gius delle genti, che per le leggi del principe, per la consuetudine e per le ragioni de' popoli, come posti nella società civile, loro spettano ed appartengono, senza permettersi novità alcuna:

cesseranno tutti i timori che uomo mai possa avere di simile scomuniche. Avendoci la sperienza dimostrato, che molte volte non i prelati, ma i magistrati, per non adempire il loro debito, anzi noi stessi, per un imbecille timore, ci scomunichiamo; e le armi loro riuscirebbero inutili e senza effetto, se noi medesimi non dessimo a quelle corpo e vigore, trattando sovente l'ombre come cose salde.

Questo secondo modo per riparare a tali abusi fu riputato sempre da' savi il più efficace e proprio, non già il primo, che deve dipendere dall'altrui volere. La potestà del principe per governare i popoli a sè commessi è in sè stessa perfetta, nè ha bisogno, per reggerli, dell'altrui soccorso. Molto debole e vacillante sarebbe l'imperio de' prìncipi, se dovesse dipendere dall'altrui arbitrio, e bene potrebbe dirsegli:

Scettro impotente è vergognoso impero:
Se con tal legge è dato, io più nol chero.

Ritratti pure, o no il prelato le sue ingiuste scomuniche, sempre che a quelle il principe torrà tutti gli effetti temporali e sensibili, non saranno più curate, e molto meno temute. I popoli son ora già persuasi de' fini e delle cagioni onde quelle si lanciano, che non toccano le loro anime, e solo ne hanno spavento per la temporalità, e per gl'incomodi di questa vita che si è procurato per cotal via di toglier loro.

Ma se pure si troverà qualche timorosa coscienza che desidera, per ciò che riguarda questa parte, aver qualche conforto, ben i Padri del-

la Chiesa ed i più dotti e savi teologi ne hanno somministrato il rimedio. Ciò che sarà esaminato nel capitolo seguente.

CAPO XII.

Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta.

È da notare in questa materia che abbiamo ora per le mani, la diligenza ed accortezza degli scrittori più addetti alla corte di Roma, i quali per maggiormente render timidi e paurosi gli animi de' deboli e semplici, sicchè avessero spavento d'ogni censura, ancorchè fulminata temerariamente e per leggerissime cagioni contro al prescritto de' sacri canoni, e con notoria ingiustizia e nullità, s'han posto cotanto ad esagerare alcune parole di san Gregorio, dette da quel sommo pontefice di passaggio, intorno al doversi temere le scomuniche ingiuste, che non vi è libro di teologo o di canonista nel quale perpetuamente non s'inculchino e ben mille volte si replichino e commendino; non sentendosi altro nelle bocche loro, che quel *sive justa, sive injusta est timenda:* ed all'incontro un canone di papa Gelasio, anteriore a san Gregorio, che sembra a quelle contrario ed opposto, si mette in profondo silenzio, e si vorrebbe che se ne perdesse ogni vestigio.

A san Gregorio, nell'omelia 26, *super Evangelia,* tomo 1, p. 1156, di passaggio e per ma-

niera di digressione gli scapparono di penna queste parole appunto. *Is qui sub manu pastoris est, timeat ligari vel injuste, nec pastoris sui judicium temere reprehendat; ne si injuste ligatus est, ex ipsa timidae reprehensionis superbia, culpa, quae non erat, fiat.* Eppure egli stesso confessò nel medesimo luogo, che ciò lo diceva per *excessum*, e fuor del suo proposito: *Sed quia haec breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* Tanto bastò per fare che quel detto fosse posto per un canone nel decreto di Graziano, c. 11, quest. 3, can. 1, con un altro tuono di parole: *Sententia pastoris sive justa, sive injusta fuerit, timenda est.* All'incontro papa Gelasio in una sua lettera scritta a' vescovi di Oriente sopra la condannazione di Dioscoro, e nel suo trattato sopra l'anatema, che si legge ne' Concili del Labbeo, tomo 4, donde fu formato il canone: *Cui illata*, c. 11, quest. 3, can. 46, e che fu inserito nel gius canonico secondo la compilazione del Piteo, al primo volume, p. 226, ben a lungo c'insegna, qual sia il debito dello scomunicato ingiustamente. E' dice: *Cui est illata sententia... si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia. Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non è contrario il detto di questo pontefice a ciò che san Gregorio di passaggio dice nella citata omelia 26, poichè, siccome Giovanni Gersone, tomo 2, p. 3, avvertì, il detto di san Gregorio non dee, come si fa, intendersi assolutamente, ma tien bisogno

di chiosa e d'esser spiegato: *Patet*, dice Gersone, *loco citato, quod hoc commune dictum, (Sententia praelati, vel judicis etiam injusta timenda est) indiget glossa.* Anzi altrove (consid. 12) dice questo insigne teologo, che preso così generalmente, rende l'uomo sospetto in fede: *Haec assertio reddit assertorem suum in fide suspectum, et ita consequenter ad judicium fidei rationabiliter evocandum.*

Perciò i più rinomati teologi, seguendo la traccia degli antichi padri della Chiesa, hanno in due considerazioni distinta questa materia, ed insegnano: che a riguardo di Dio sia proposizione falsa, erronea, sospetta in fede ed empia; ma che riguardandosi il rispetto della Chiesa esteriore e sensibile, abbia bisogno di altro temperamento. In questo caso il *timenda* significa *non per contemptum spernenda*, non dovendo colui superbamente disprezzarla, ma dovrà temerla, massimamente se il disprezzo delle chiavi sia contumelioso, e possa cagionare scandalo e confusione. Non dovrà a patto alcuno temerla, sempre che con pazienza e moderazione la riceva, e con modi onesti e rispettosi renda poi notoria a tutti la sua ingiustizia e nullità; sicchè non si dia più occasione alcuna agli uomini volgari e deboli di scandalezzarsi, se lo scomunicato prosegua a far il suo dovere, come prima Van-Espen, parte 3, tit. 11, c. 5, num. 19 e segg. E per ciò che riguarda il rispetto verso Dio, l'ingiustamente scomunicato non deve temere di ciò che si facciano gli uomini, poichè Dio a costoro, spezialmente a' pastori della sua greggia, non diede

potestà assoluta e sregolata, e senza i debiti e convenevoli termini o confini, ma con discrezione, e che servisse non già in distruzione, ma in edificazione. *Non enim,* dice san Paolo, II *ad Cor.* 13, *possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate; quia potestas data est in aedificationem, non ad destructionem.* Quel che è giusto appresso Iddio, gli uomini non possono renderlo ingiusto, siccome ciò che è presso lui ingiusto, essi non possono farlo giusto; anzi essi, ciò facendo, si rendono abominevoli alla Divina Maestà, come dice Isaia: *Si quis dixerit injustum justum, abominabilis est apud Deum*, can. 11, quest. 3, can. 57. Quindi san Girolamo ne' Commentari (al capo VI, *Matth.*, tomo 4, p. 75) spiegando quelle parole: *Et tibi dabo claves regni caelorum*, dice: *Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur.* Ciò che questo santo Padre ripete nel c. 1, *Comm. Ep. ad Titum*, tomo 4, p. 417. - Origene, *Omilia* 14, sopra il *Levit.*, tomo 1, p. 107; e Tertulliano, *de Praescript.*, c. 4, insegnarono perciò che le scomuniche tollerate con pazienza siano meritevoli di gran premio presso sua Divina Maestà; e sant'Agostino, nel libro *de vera Religione*, c. 6, aggiugne: *Hos coronat in occulto Pater, in occulto videns.* Questo stesso gran Padre della Chiesa in un frammento di una sua epistola scritta a Classiciano, che si legge al tomo 2, p. 819, mostra positivamente che le sco-

muniche ingiuste cadono più tosto sopra colui che le lancia, che sopra di chi sono lanciate. Ed altrove (Epist. 78, num. 4, *ad Hipponenses*, tomo 2, p. 184.) *Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematizatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur injuriam.* Il qual luogo di sant'Agostino si trova anche nel decreto di Graziano, can. 11, quest. 3, can. 87.

I canonisti dicono che la potestà di legare e di sciogliere s'intende *clave non errante*, perchè Cristo Signor Nostro diede a san Pietro non una chiave sola, ma due; e che se anche non sono usate insieme, non siegue l'effetto del legare e dello sciogliere. Una è della potestà, l'altra della scienza e discrezione, la quale se manca, per la potestà sola non ne siegue verun effetto; siccome espressamente lo dichiara san Leone papa, parlando di questo privilegio dato a san Pietro, nel Sermone 3, sopra l'anniversario della sua ordinazione, c. 3, p. 53; donde se n'è formato un canone, che si legge nel decreto di Graziano, can. 24, quest. 1, can. 5, *Manet Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate judicium.* E quindi papa Gelasio ne' luoghi di sopra allegati disse, che se la scomunica è ingiusta, il fedele tanto *eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam eius nemo poterit iniqua gravari sententia;* e che perciò non potendo quella legare, e rimanendo senza effetto, non debba desiderare d'esser da quella disciolto.

L'istesso san Gregorio Magno nel luogo medesimo (Omilia 26, tomo 1), dove favella così

di passaggio delle scomuniche ingiuste, spiega il suo sentimento, che quelle non legano, anzi ricadono sopra colui che temerariamente le lancia; e che si debbano temere in quel senso che sarà da noi più innanzi spiegato, cioè non a riguardo ed innanzi a Dio, ma rispetto alla Chiesa visibile, se ne possa seguire scandalo alcuno. Egli si spiega con questi termini, p. 1553, *C.*, *loco citato. Unde fit, ut ipsa hac ligandi solvendique potestate se privet qui hanc pro suis voluntatibus, et non pro subjectorum moribus exercet.* Il qual passo è rapportato da Graziano, can. 11, quest. 3, can. 60. Perciò questo stesso pontefice scrivendo a Magno, prete di Milano, gli dice: « Noi abbiamo saputo che Lorenzo, vostro fra- » tello, vi abbia ingiustamente scomunicato; il » perchè noi vi scriviamo di non curarvi di que- » sta scomunica, e di continuare, come innanzi, » ad aver parte nella comunione de' fedeli ». Tomo 2, p. 642, *B.*, epist. 26, lib. 3.

Il celebre S. Nicone in una delle sue lettere, della quale si legge un frammento nella *Biblioth. Patrum*, tomo 25, p. 327, *H*, dice ancora che le scomuniche lanciate inconsideratamente per niente percuotono il fedele, ma bensì, al contrario, colui che le scaglia. *Qui itaque inconsiderata sententia, et intemperanti animo aliquem a fidelibus separavit, eum non solum non attingit, sed in ejus caput recurrit. Et ipse eam debet observare, sicut Divini et Sacri Canones decernunt. Deus enim eum qui injuste alligatus est defendit et ulciscitur.*

Ed Ausilio, lib. 1, c. 34, riferito dal Padre Mo-

rino nel suo *Commentario sopra le ordinazioni*, p. 292, parte 21, parlando del luogo di san Gregorio, nell' Omilia 26 dice che la parola *injuste*, della quale si valse ivi san Gregorio, *non ita intelligenda, ut illud quod dicitur*, injuste, *sic accipiendum sit, tanquam in illis, quae manifesta ratione Deo esse inimica probantur, cuilibet pastori obtemperandum sit; in his causis nulli excommunicatio est metuenda, vel observanda;* ma in altro senso, del quale parleremo più innanzi. San Lorenzo Giustiniano nel suo trattato intitolato: *Il Casto matrimonio del Verbo e dell' anima*, c. 10, p. 163, ec. disse perciò: *Magna denique praesidenti aequitatis censura tenenda, ne reum absolvendo se liget, aut insontem judicando se damnet. Utroque in modo se privat authoritate sua, suoque mucrone se percutit. Non est injustus Deus*, soggiugne questo patriarca, *ut flagitiosum liberet, neque iniquus, ut innocentem damnet.*

Quindi, tollerate con pazienza, le scomuniche ingiuste avanti Dio sono di tanto merito a chi le tollera, che la storia narra ch'essendo accaduto a taluni in tale stato morire, la loro morte fu preziosa nel cospetto di Dio, e come morti in martirio si resero chiari per molti miracoli che operarono. Narra Palladio, vescovo di Hellenopoli, nel dialogo che compose degli atti di san Giovanni Crisostomo, con Teodoro, diacono della Chiesa romana, c'avendo Teofilo, patriarca d'Alessandria, ingiustamente scomunicati alcuni vescovi e monaci, costoro, morti scomunicati, risplendettero vie più chiari e luminosi per molti miracoli. Ciò che non si dimenticò rapportare

Cristiano Lupo *in Scholiis et Notis ad Tertullianum, de Praescript.*, c. 4, dicendo: *Venerabiles quosdam episcopos et monachos, quos inique damnabat Theophilus Alexandriae patriarcha, miraculis post mortem coruscasse affirmat in dialogo quem de Actis sancti Joannis Chrisostomi habuit cum Theodoro Ecclesiae Romanae Diacono Palladius episcopus Hellenopolitanus.*

E sant' Edmondo, arcivescovo cantuariense, questa pazienza in tollerare le ingiuste scomuniche la chiamò vero martirio, perchè mentre che egli era professore di teologia nell' università oxoniense, spesso soleva dire a Servolo, suo caro discepolo, che egli doveva morir martire a cagione dell' ingiuste scomuniche che avrebbe dovuto soffrire da papa Alessandro IV, siccome gli avvenne. Poichè non avendo voluto quel pontefice assolverlo, se ne morì scomunicato, ma non perciò non si rese chiaro per i molti miracoli che operò morendo, siccome narra Matteo Paris, all' anno 1258, rapportato ancora da Cristiano Lupo nel luogo citato con tali parole: *S. Edmundus, Cantuariensis archiepiscopus, istam patientiam docuit esse verum martyrium. Etenim in Oxoniensi universitate doctor sacrae theologiae, et professor dilecto suo discipulo Servulo passim dixit: O Servule, Servule, martyr ab hoc saeculo transmigrabis; ferro, vel saltem gravibus, et irreparabilibus in mundo tribulationibus impeditus, et trucidatus. Hae tribulationes fuerunt iniqua excommunicatio, qua postmodum Servulum, episcopum eboracensem, incognitis ecclesiasticorum beneficiorum reservationibus adversantem, Alexander IV, pontifex per-*

cussit, et permisit in ipsa mori. Ita testatur Matthaeus Paris, anno 1258, *et addit Servulum in mortis lecto coruscasse miraculis.*

Non obbligano dunque a verun patto queste scomuniche ingiuste appresso Dio, nè si deve temerle innanzi la Maestà Divina, ma vivere secondo che la sua innocenza ricerca; nè debbe perciò ritenersi lo scomunicato di adempire al suo dovere, ma con pazienza raccomandare la sua causa a Dio, il quale *hos coronat, in occulto videns.*

Ma venendo ora a ragionare del secondo punto, cioè come debba portarsi lo scomunicato ingiustamente, dinanzi al mondo ed alla Chiesa visibile che lo stima colpevole, e se debba non curarla, nè temerla, nè astenersi d'adempire, come prima al suo dovere: in ciò non meno i canonisti, che i gravi teologi insegnano che debba procedersi con temperamento. Se la cagione della scomunica sarà ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, come se si fosse errato nel fatto, onde sovente accade che un innocente sarà condannato senza sua colpa, ed alcune volte nemmeno del giudice; ed in questo caso, poichè nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, bisogna che lo scomunicato, per non scandalezzare il prossimo, che lo stima colpevole, ed ha la sentenza per giusta, mostri di temerla e vivere con pazienza: del qual caso parla san Gregorio nell'omelia 26. Ma se l'errore sarà *in jure*, sicchè si possa manifestamente mostrare, la cagione essere stata ingiusta, ovvero il modo tenuto in proferirla esser soggetto a chiare ed evidenti nullità, onde a tutti si

renda palese, la sentenza essere ingiusta e nulla non solo in verità, ma anche in apparenza; talchè non obbedendo non si cagioni scandalo veruno: in questo caso non solo non si deve temere nè osservare, ma conviene opporsegli con tutto il potere. Manifestata l'ingiustizia o la nullità, non dovrà lo scomunicato temerla, nè osservarla, non solo avanti Dio, ma nemmeno avanti la sua Chiesa, perchè in realtà tali censure non legano, ma perdono nello stesso tempo coloro che adoprano la potestà di fulminarla; ond'è che papa Gelasio disse che *tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia;* e perciò manifestata l'ingiustizia, non debbe osservarla nè temerla anche al cospetto degli uomini, e per conseguenza non dimandarne assoluzione alcuna, come soggiugne questo pontefice: *et ea absolvi non desideret, quia se nullatenus perspicit obbligatum.* Ond'è che Van-Espen, parte 3, titolo 11, c. 5, num. 21 e 22, dice: *Ita ergo se non absolvi desideret, quia se nullatenus perspicit obligatum.... nec exterior illa ab Ecclesiae communione et Sacramentorum perceptione separatio nocebit.*

Quindi Ausilio, nel luogo citato, insegnò che san Gregorio non si deve intendere nel caso quando cessa lo scandalo, e quando la censura non sia superbamente dispregiata, e con modi contumeliosi vilipesa; ma se con modi rispettosi sia manifestata la sua ingiustizia, e facciasi conoscere che quella sia contraria ed inimica a Dio ed alla sua santa legge, *in his*, ei dice, *nullius excommunicatio est metuenda vel observanda.*

Manifestata dunque la censura per ingiusta, ovvero nulla, massimamente quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza osservarsi alcun ordine giudiziario, senza le debite monizioni, e temerariamente; talchè nè in verità nè in apparenza appaia reo il preteso colpevole, e per conseguenza non si tema occasione di poterne nascere scandalo alcuno: in questo caso non solo non si deve temere, ma conviene opporsegli con tutto potere. Lo stesso Graziano nella *C.* 11, quest. 3, dopo aver nel *Can.* 64 riportate queste parole di san Gregorio: *Non debet is poenam sustinere canonicam, in cujus damnatione non est canonica prolata sententia;* soggiugne del suo: *Ex his datur intelligi, quod injusta sententia nullum alligat apud Deum, nec apud Ecclesiam ejus aliquis gravatur iniqua sententia, sicut ex Gelasii capite habetur. Non ergo ab ejus communione abstinendum est, nec ei ab officio cessandum, in quem cognoscitur iniqua prolata sententia.*

Questa dottrina è stabilita da più canoni, che si leggono nel decreto stesso di Graziano, causa 11, quest. 3, e nel corpo del gius canonico, secondo l'edizione di Piteo, *Can. Quis.* 57, 58, 59, 60, p. 230, tomo 1, *Can. Illud plane* 87, p. 232, tomo 1; *Can. Cui est.* 46, p. 226, tomo 1, ed altrove. È dottrina ancora insegnata da' più gravi teologi e canonisti, come dal Maestro delle sentenze, lib. 4, Dist. 18, da Ugone da San Vittore, lib. 1, *de Sacram.*, c. 26, p. 259. *H*, T. 3, da Alessandro de Ales, p. 22, mem. 2, art. 1, *in resol.*, p. 633, dal famoso Gersone, tomo 2, p. 425,

e da tanti altri, i quali sono d'accordo che non possa esser scomunicato alcuno, salvo che per peccato mortale notorio e scandaloso, nel quale voglia perseverare anche da poi che dalla Chiesa sarà stato avvertito ed ammonito ad emendarsi. Talchè non solo le scomuniche inique non si debbono temere nè stimarsi, ma ciascheduno deve a quelle opporsi con tutto il suo potere, e sarà obbligato in coscienza di non osservarle. Anzi in questo caso il Cristiano, osservandole, scandalizzerà il prossimo; e Giovanni Gersone dice che il soffrirle pazientemente, si debba tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo* e *leporino: imo in hoc casu pati illam, esset asinina patientia, et timor leporinus et fatuus.* E Pietro di Palude, consigliando il Cristiano come debba portarsi se sarà stato ingiustamente e nullamente scomunicato, dice così, in 4, dist. 18, quest. 1. *Qui nulliter excommunicatus, publice excommunicatus denunciatur; ita ex adverso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed pharisaeorum, unde contemnendum.*

Sant'Antonino, arcivescovo di Firenze, segue la stessa dottrina, siccome Navarro, al cap. *Cum contingat* 36, *De offic. et potest. Deleg.*, ed altri moltissimi. E la ragione è manifesta, perchè in tal caso non può esservi timore di scandalo, quando la sentenza sia manifestata ingiusta non solo in verità, ma anche in apparenza. Se l'errore consistesse in fatto, sicchè non potesse lo scomunicato per le varie specie e circostanze che sogliono

accompagnarlo, manifestare la sua intenzione, e sarà agevole al giudice redarguirlo d'errore, e convincerlo di colpa: in questo caso il disprezzare superbamente la sua sentenza, sarebbe temerità; onde, per evitare lo scandalo, dovrà avanti il mondo, che stima colui colpevole, o almeno è in dubbio, pazientemente soffrirla, ma innanzi a Dio non dovrà temere, perchè a colui che è la verità, e che sa i cuori degli uomini, niente è nascosto: *hos coronat in occulto videns.*

Ma sempre che l'errore sia occorso *in jure*, che da ciascheduno può sapersi e facilmente dimostrarsi, il giudice, che in quello s'inganna e falla in discernere il giusto, è in manifesta colpa, nè può scusarlo qualunque ignoranza; e perciò la sentenza che proferirà per manifesto errore *in jure*, o come nulla, o come ingiusta non ha verun vigore, nè può produrre effetto alcuno, e per conseguenza non obbligherà nè presso Dio, nè presso il mondo: e siccome l'innocente per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo è obbligato a sopportar con pazienza la censura, così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, ciascuno è obbligato a resistere ed opporsi all'ingiuria.

Ma alcuno dirà che ciò sarebbe di pessimo esempio, che senza autorità del superiore potesse ciascuno, facendo giustizia a sè medesimo, giudicare delle scomuniche, riputandole giuste o ingiuste, secondo il suo capriccio ed arbitrio, ed a quelle opporsi o resistere a sua possa. Non permettono certamente i principi nè i loro magistrati che il reo possa scusarsi dall'ubbidire ad

una loro sentenza, perchè un giureconsulto o teologo in sua coscienza gli abbia detto che quella non si debba osservare; e che molto meno dovrà ciò tollerarsi nell'ubbidienza dovuta a' giudici e pastori della Chiesa.

Facilissima sarà la risoluzione di questo argomento, se si porrà mente alla gran differenza che trovasi fra la potestà de' principi e de' loro magistrati, e quella data da Dio alla sua Chiesa e suoi pastori: poichè la Scrittura divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue. L'ubbidienza che Dio ci comanda che si presti a' superiori ecclesiastici, non è una soggezione stolida o insensata; e la potestà de' prelati non è un arbitrario giudizio: l'una e l'altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel Deuteronomio, c. 17, ordinò l'ubbidienza al sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina: *Facies*, ei dice, *quodcumque dixerint qui praesunt loco quem elegerit Dominus, et docuerunt te juxta legem ejus.*

Solo Dio è regola infallibile: a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione. Chi la professa tale verso altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca; e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alle creature le proprietà divine. A Dio si renda assoluta ubbidienza: a' prelati una limitata fra i termini delle leggi divine; e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli Atti Apostolici scritti da san Luca, c. 11, che i fedeli sentivano in contrario di san Pietro, e contrastavano con lui intorno alla vo-

cazione delle Genti, nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti, o minacciati da lui, e fatti tacere, ma bensì con ragioni ed autorità delle rivelazioni divine e delle parole del Salvatore ammaestrati e persuasi. La carità cristiana, dice san Paolo (*I ad Cor.* 13), *patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non irritatur.* Non minaccia, non rovina, ma tratta tutti come fratelli. Ecco come san Pietro loro ammonisce (*Ep. I,* 5): *Pascite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo.* E san Paolo (*II ad Cor.*, 1): *Non quia dominamur fidei vestrae, sed adjutores sumus gaudii vestri.* E deve la carità del prelato esser così pronta all'insegnare, come ad imparare da altri: imperocchè quando san Pietro fallò in Antiochia, non ebbe rispetto san Paolo (*Gal.* 2) di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. Nè sia alcuno che dica, chi è come san Paolo, che possa prender tanto ardire? quasichè san Paolo per l'eccellenza sua avesse avuto ardire di opporsi a chi non fosse lecito di resistere. Anzi bisogna, al contrario, fermamente dire: chi è come san Paolo, che se gli possa comparare in umiltà e cognizione di sè stesso, e della riverenza debita al sommo pontefice? Dobbiamo ben credere certamente che san Paolo, siccome in tutte le virtù ha ecceduto quanto non sapremo far noi, così nella riverenza dovuta al Capo della Chiesa abbia osservato quello che ogni minimo di noi è obbligato ad osservare. La Scrit-

tura divina dice *(Ad Rom., XV)*: *Quaecumquae scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt.* Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa storia, se non fosse a nostro esempio, acciocchè fosse imitata da noi. E si vede che tutti i dottori, trattando come ciascuno debba opporsi al papa quando fa errore e indebitamente governa, ricorrono a quest'esempio, e c'insegnano di fare come fece san Paolo verso san Pietro. Non si spaventi dunque alcuno riguardando la sola autorità del prelato, poichè questa non è assoluta nè arbitraria, ma prescritta secondo la legge divina.

Ma l'ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio principe ed a' suoi magistrati, dee essere cieca: a' quali è necessario star soggetti non solo per l'ira, ma anche per la coscienza. Dice la Scrittura santa, che bisogna ubbidire a' magistrati *etiam discolis*, e bisogna ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam.*

Il mio prelato non ha da comandarmi se non quelle cose che appartengono alla salute dell'anima mia, poichè per ciò vigila. Ma sebbene uno vigili per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, chè Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare che il prelato non vigili sopra altro che sopra l'anima mia, e non dorma ovvero creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilar meco insieme, sicchè quando dubiterò se il mio prelato vigili o dorma, ricorrerò al suo consiglio.

Ma il principe vigila per amministrare la giu-

stizia come ministro di Dio: laonde non tratterà delle cose che spettano all'anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirgli prima *propter iram,* poi *propter conscientiam.* Vero è che se il principe, mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle appartenenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse comandare di credere, o non credere alcun articolo, io ci penserei, l'esaminerei secondo la legge di Dio; e se dubitassi che fosse pregiudiziale all'anima mia, anderei a' teologi per consiglio, ed il principe me lo dovrebbe permettere; e se non lo facesse, direi: *obedire oportet Deo magis quam hominibus.*

Ma se mi comandasse che io introducessi nella città, o non portassi fuora alcuna sorta di robe o merci; che io pagassi una contribuzione, o un dazio; che guardassi le mura della città; ed in somma quando mi comandasse cosa che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete e sicurezza dello Stato, che impedisca i tumulti ed altre novità che possono portare scandalo o perturbazione (cose che alla cura pubblica sono commesse, dove il privato non deve interporre il suo giudizio, ma eseguire quello del suo principe), poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidirgli, *et propter iram et propter conscientiam.* La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al principe: il privato non v'ha dentro cosa alcuna se non l'esecuzione, e però non ho a pensarci. La cura dell' anima di ciascheduno non tocca al solo prelato: il suddito v'ha dentro la

parte principalissima, perlocchè a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' principi e de' prelati, perchè a quelli bisogna ubbidire, quantunque non si vegga la cagione; in questi bisogna avvertir bene, e adoperare il proprio giudizio. Quando il principe comanda, ordina cosa che tocca a lui, e a lui solo Dio l'ha commessa, e niente a me, se non passivamente. Quando il prelato comanda, trattasi di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Ma al principe sono obbligato d'ubbidire assolutamente, quando trattasi di cose temporali, senza considerare se siano contra la mia utilità temporale privata: imperocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato. Ma non dovrò già ubbidire al prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio prelato.

Tutto l'errore sta nel voler dare al prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense: perchè al ministro secolare Dio ha commessa la cura della tranquillità pubblica, e gli ha dato potestà d'imporre pene temporali, per timore delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram;* oltre al precetto di Dio che comanda di ubbidirgli, che costituisce il *propter conscientiam.* Ma al ministro ecclesiastico Dio ha commessa la cura delle anime, la quale non ha che fare con pene temporali direttamente: e perciò non ha comandato che si ubbidisca *propter iram*

Della potestà temporale dice san Paolo: *Non enim sine causa gladium portat;* ma del ministerio ecclesiastico dice: *Exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.* La qual differenza fu da noi ampiamente dimostrata nel primo e secondo libro della nostra *Storia civile,* capo ultimo, *della Polizia Ecclesiastica.*

Non si spaventi dunque alcuno per sì fatte censure; e molto meno ne debbono temere gli uomini pii e di timorata coscienza, perchè questa stessa obbliga a resistere in faccia al loro prelato, quando s'abusa della potestà delle chiavi. Anzi, confortati nel Signore e nella potenza della sua virtù, debbono imbrandire lo scudo della fede, ed opporlo a sì indiscreti fulmini; e dando di piglio alla spada dello spirito, che è la parola di Dio, con animo pio e moderato, cristiano insieme ed eroico, difenderanno intrepidamente la libertà cristiana, affinchè, non adempiendo il loro dovere, non s'imputi a debolezza e pusillanimità, e col santo re David non si possa loro rinfacciare: *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor.*

Pubblicate queste cagioni, dalle quali manifestamente apparirà l'invalidità della censura, poichè l'arcivescovo Pignatelli, che nel fulminarla non v'ebbe alcuna parte, ma sorpreso dagli alterati rapporti del Vicario e suoi Curiali, non fece altro che non impedire la pubblicazione, informato dipoi su quali vani e deboli fondamenti era appoggiata, non fece passar molti mesi, che, dimorando il censurato nell'imperial corte di Vienna, gli mandò l'assoluzione, e nella forma più

onesta che mai potesse concepirsi, dettata nelle seguenti parole:

Attenta suprascripta Copia Epistolae J. V. D. Petri Giannone, transcripta a suo originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris: benigne procedendo secundum regulam, et viscera S. M. Ecclesiae erga poenitentes, delegamus et concedimus facultatem absolvendi praedictum oratorem, cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci: conditione adjecta, ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a Confessario adimpleat, et satisfaciat, etc. alias etc.

Datum Neapoli, in nostro archiepisc. palatio, die 22 *oct.* 1723.

Franciscus cardinalis Pignatellus, archiepiscop.

De mandato illustrissimi et reverendissimi domini mei archiep.

Jacobus Collez, secretarius.

PARTE SECONDA

CAPO PRIMO.

Delle false imputazioni che da alcuni ecclesiastici, e specialmente da' frati, furono inventate contro a' libri della Storia civile del regno di Napoli, *donde fu mossa Roma a proibirgli; e qual forza e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni.*

Chi avrebbe potuto mai credere che la *Storia civile del regno di Napoli*, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di quindeci secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia s'appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalíe e preminenze de' nostri prìncipi, avesse dovuto meritare un tanto strapazzo, quanto fu quello che, col fomento di alcuni invidiosi e maligni, ne fecero i frati; e che perciò dovesse esser presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all'intenzione dell'autore, massimamente in cose riguardanti la nostra cattolica religione? Dalle subite e stranissime imputazioni, cotanto da ogni mia aspettazione lontane, vennemi pen-

sato che fosse ciò principalmente potuto avvenire a cagione d'essersi l'opera letta a pezzi: per lo qual modo non potendo le cose che di tempo in tempo si trattano, ricever lume dall'altre precedentemente trattate, oscurità e dubiezza ne fosse proceduta, accresciuta per avventura talora da poca felicità nello spiegarmi. Ma tante e sì strane erano le cose delle quali si è preteso caricarmi, la maggior parte delle quali, non che dalla penna mi siano uscite, ma nè mai per la mente passate, ed altre di reità accagionate, che pure innocentissime sono, come che delle pretese più importanti neppur parola siasi da me detta che in altri cattolici ed insigni scrittori non si trovi registrata, e quivi senza niuna ammirazione, o rincrescimento, e forse con plauso tuttodì lette vengono ed osservate; che involto nella lor confusione, ho lungamente desiderato che più specialmente i luoghi particolari della mia opera additati mi fossero in modo che, o correggendo gl'involontari trascorsi, o i luoghi oscuri e dubbi rischiarando, o gli altrui abbagli manifestando, avessi potuto da quelle velenose macchie purgarmi colle quali la mia limpidissima credenza di contaminar s'è tentato. Ma non avendo, dopo un lungo aspettare, potuto ciò ottenere, mi sono studiato con somma diligenza raccorre ciò che di veleno nelle piazze, negli angoli e ne' ridotti costoro andavano contro la mia opera vomitando, per far avvertiti gli incauti, acciò non fossero da quelle contaminati.

Certo è che, se in qualsivoglia altra parte fosse stata la mia sorte attaccata, avrei potuto, o al-

men dovuto con cristiana sofferenza i di lei affronti sopportare; ma trattandosi di materia di religione, m'insegna non men col proprio esempio che col consiglio san Girolamo, che non si può nè si deve tacere. Da cotal desiderio dunque, da tali consigli ed esempi essendo io stimolato, ho, nel raccogliere le imputazioni contro la mia opera, l'animo di angoscia gravissima caricato, in veggendomi fatto reo di colpe la cui sola rimembranza mi è d'orrore e spavento. E molto più quando mi avvidi che costoro s'erano appigliati a tal partito non già per zelo ed impulso di carità, affinchè io potessi emendarmi dagli errori, forse in quella involontariamente trascorsi, ma per astio e vendetta, e con intendimento di concitarmi l'odio della plebe, perchè, furiosamente contra me procedendo, non rimanessi salvo dalle loro pazze e furiose mani. Poichè qual cosa più adattata potea in Napoli più diabolicamente inventarsi per potermi inabissare, che dar ad intendere alla gente volgare che io negassi l'evidentissimo annual miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di san Gennaro, per effetto della singolar protezione che di noi tiene? Qual cosa più acconcia poteva pensarsi per farmi credere al mondo per miscredente ed eretico, che disseminare che io negassi ne' vescovi l'ordinazione con fargli semplici capi de' preti? Che avessi parlato de' santi, e de' loro martìri e beatificazioni, senza la debita venerazione? Derise le particolari divozioni delle religioni mendicanti? Che fosse lecito il concubinato? ed anche l'esecranda bestemmia? Superstiziosi i pellegrinaggi?

Che fossero inutili l'orazioni e' suffragi per l'anime de' defonti? E qual macchina più insidiosa potean costoro adoperare per rendermi più odioso alla corte di Roma, che ciò che comportava la materia della quale trattano i miei libri, cioè d'esagerare e declamare cotanto, che io con troppa libertà e licenza, e rotto ogni freno di rossore e di vergogna, mi sia burlato de' miracoli, abbia parlato con molta acerbità degli abusi introdotti nell'ordine ecclesiastico, e trattati i sommi pontefici con ischerno e derisione? Ma Dio, che scorge i cuori degli uomini, ed a cui niente è nascosto, e che non abbandona mai chi in lui ripone le sue speranze, hammi in questa occasione dato aiuto da poter confondere le costoro false accuse: poichè, non avendo io recitato qualche sermone, o fatta qualche aringa, sicchè, non rimanendone vestigio, si avesse potuto cavillare su i miei detti e sulle mie parole, ma essendo la mia opera impressa, e correndo in mille esemplari per le mani di ciascuno, ho potuto facilmente, con raccomandarne solo a' dotti e disinteressati la seguíta lezione, convincerli per solenni impostori. Mi ha rincorato anche il considerare che, manifestate per aperte calunnie queste false imputazioni, potranno quindi i giusti estimatori delle cose prendere argomento con qual animo fossero inventate, e qual fede dovranno meritar l'altre che l'invidiosa maldicenza potesse mai in alcun tempo inventare. Documento che servirà eziandio per far credere al mondo non esservi cosa che più amaramente trafigga i costoro petti, e che, rotto ogni freno di rossore

e di vergogna, gli faccia trascorrere all'estreme sceleratezze ed all'ultima prova della loro impudenza, quanto che, per i frati spezialmente, lo scoprire gl'indegni modi de' loro immensi ed eccessivi acquisti, per tema che i popoli non siano scossi dal profondo letargo nel quale studiano tenergli tuffati, e quanto, per gli altri ecclesiastici, il cordoglio di vedere manifestati i loro attentati e le scandalose sorprese che alla giornata si fanno sopra la giurisdizione de' principi, affinchè i magistrati secolari, ravveduti, non frappongano alla loro ambizione di sottoporre intieramente l'Imperio al sacerdozio, ostacolo alcuno o impedimento, e non si oppongano all'ardentissima sete di stendere la loro imperiosa mano, non solo sopra le coscienze degli uomini, ma sopra le supreme regalíe e preminenze de' principi, e sopra i diritti e prerogative de' suoi sudditi.

CAPO II.

Delle false accuse inventate per concitar sedizione nella plebe, appoggiate sopra la calunnia che io negassi il miracoloso scioglimento del sangue di san Gennaro, negassi i santi, e' loro martìri e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle religioni mendicanti.

Niun v'è che non sappia con quanta religione i Napolitani adorino il loro protettore san Gennaro, e quanto meritamente si vantino della special cura e pensiero che di loro tiene, dandone

segni sensibili per lo miracoloso scioglimento del suo sangue, che al confronto del sacro teschio manifestamente agli occhi di tutti si vede apparire. Ciascun sa ancora che non può recarsi loro offesa ed onta maggiore che metter in dubbio un così evidentissimo miracolo, e che, rotto ogni freno, a guisa d'impetuoso torrente sarebbero per farne aspra e dolorosa vendetta contro chi ardisse negarlo.

Questa macchina appunto adoperarono contro di me cotesti uomini pii e religiosi. Si declamava per ogni angolo, che io negassi un sì evidente miracolo; e di vantaggio, che ne' miei libri avessi scritto che quel discioglimento avveniva per cagion naturale, facendomi dire che non il cranio del santo, ma quello del tiranno che lo fece decapitare era rinchiuso in quel capo d'argento indorato, e che per questa cagione il sangue del martire bolliva quando si vedeva al cospetto del suo uccisore. Per chi sapeva almeno l'*A, B, C,* bastava leggere solamente i miei libri per iscoprirli per solenni calunniatori; ma come poteva ciò ripararsi colle vili femminette e colla gente semplice e plebea, che è la più numerosa, e la più adatta a sollevazione, côlta ancora ne' confessionari e nelle chiese, dove s'andava la calunnia per lo più disseminando? Questi rumori furono sparsi nel mese di aprile, poco dopo della pubblicazione della mia opera. Era perciò imminente il primo sabbato di maggio, giorno nel quale dovea celebrarsi nel Seggio di Portanova la festività del santo. Si spacciava però, che per i miei empi ed ereticali libri, ne' quali si nega-

va un tal miracolo, il santo, adirato, non l'avrebbe giammai più fatto, e, tolta a' Napoletani ogni sua protezione, gli avrebbe lasciati nelle proprie miserie e desolazioni: che se ciò avveniva, per placare il suo sdegno bisognava sacrificare un sì reo e sì malvagio uomo, segarlo per mezzo, e dividerlo in minuti pezzi, ovvero bruciarlo vivo; ma prima al cospetto di tutto il popolo esporlo a mille strazi e tormenti. Venne in fine il dì della festa, ed i più empi e perversi desideravano che il miracolo non seguisse per essere spettatori d'una sì fiera e crudel tragedia. Ma il santo confuse e disperse i malvagi loro pensieri: il miracolo, siccome al solito, si fece; la plebe, ravveduta de' falsi pronostici e dell'imposture, rimase consolata, ed i maligni, pieni di rossore e di scorno, attoniti e delusi.

Or dove mai cotesti impostori avevano letto nella mia opera che io negassi un tal miracolo, e che il discioglimento seguisse per cagion naturale, perchè, approssimandosi al teschio dell'uccisore, per virtù d'antipatia doveva di necessità liquefarsi? Non men pazzo che infelice filosofo doveva io essere se avessi creduto a tali scempiezze, le quali devono lasciarsi tutte ad essi, a cui bene stanno. A me non è occorso in tutta la mia opera far menzione di questo miracolo, se non una sola volta, quando, descrivendo la guerra di Lautrech, parlando della costernazione nella quale erano entrati i Napoletani per lo stretto assedio posto alla loro città, di passaggio ed incidentemente si venne a narrare che la costernazione si accrebbe maggiormente quan-

do in quell'anno non si vide, secondo il solito, liquefare il sangue del santo. Poichè il mio istituto non era di trattar di miracoli che accadevano in Napoli e nel regno, di cui forse si trova da altri scritto tanto, che vi sarebbe piuttosto bisogno di scemare che di aggiugnere; ma il principale mio intendimento era di scrivere della sua polizia e governo, così temporale come spirituale. Eppure in tale occasione, parlando di questo miracolo, tanto è lontano che io il negassi, che lo confesso come indubitato, e come solito ad accadere ogni anno al confronto del sacro teschio.

Si narra nel quarto tomo della mia istoria, libro 31, capo 1 (di questa edizione tomo undecimo), « che i Napoletani, avendogli Lautrech cinti » di stretto assedio, si erano posti in tale spavento e costernazione, che, per non fare più crescere il terrore, fu bisogno al marchese del Vasto di fargli cessare dalle pubbliche preci che in numerose processioni facevano per le piazze, ed ordinare che le orazioni si facessero privatamente nelle chiese e ne' monasteri; ma tutte queste insinuazioni niente giovarono, quando il primo sabbato di maggio, che in quell'anno fu ai 2 di quel mese, non si vide secondo il solito liquefarsi il sangue alla vista del capo di san Gennaro, loro protettore. Allora sì che si ebbero per perduti, e la città fu nell'ultima costernazione. Ma, come più innanzi diremo, furono vani gl'infausti pronostici, e seguirono effetti tutto contrari ».

Per queste parole io non solamente confesso il miracoloso scioglimento del sangue, ma di van-

taggio dico esser solito liquefarsi alla vista del capo di san Gennaro, non già del tiranno. Per non essersi liquefatto in quell'anno, i Napoletani maggiormente si costernarono, pronosticando doversi perdere la città in quell'assedio. Nè ho voluto che in ciò si dovesse credere alla sola mia narrazione, ma ho additato nel margine un autore contemporaneo che lo scrive, maggiore d'ogni eccezione.

È questi Gregorio Rosso, che fu Eletto del popolo di Napoli, il quale compose la Storia delle cose di Napoli, sotto l'imperio di Carlo V, cominciando dall'anno 1537 (1), la quale fu impressa in Napoli nel 1635. Questo scrittore, come testimonio di veduta, narra tal avvenimento con queste parole appunto, che si leggono nel foglio 18: « Il primo sabbato di maggio, che fu ai 2 di quel» l'anno, cioè nel 1528, si fece la processione del » sangue di san Gennaro conforme al solito per » la città, ed il catafalco si fece nel seggio di Ni» do, dove non essendosi liquefatto il sangue alla » vista della testa, fu tenuto per malissimo segna» le, e per la città si parlava che il sangue del » santo pronosticava, Napoli doversi perdere in » quell'assedio ». Prosiegue dipoi il Rosso la storia di questo assedio, ed a narrare gl'infausti successi che poi avvennero al campo francese, come per avere Lautrech fatti tagliare gli acquedotti di Poggio Reale, l'acqua che si sparse per quel piano corruppe l'aria, ed empì di malattie quel

(1) Si trova ristampata nel tomo 8 della Raccolta degli Storici napoletani.

campo: come la peste ivi penetrata, attaccatasi ai Francesi, da assedianti divennero assediati; e come per ultimo infermatosi ancora Lautrech per l'infezione dell'aria, e per il dispiacere di vedere quasi tutta la sua gente perduta, rimanesse ancor egli estinto. Narra ancora gli avvenimenti felici del campo spagnuolo, che si rese più vigoroso per la venuta di Andrea Doria, il quale, mal soddisfatto del re di Francia, a persuasione del marchese del Vasto, lasciati gli stipendi di quel re, passò a servire l' imperadore; sicchè, morto Lautrech, e rimasi i Francesi quasi senza gente e senza governo, levarono l'assedio di Napoli, e si ritirarono in Aversa, donde furono costretti uscire, e per ultimo d'abbandonare tutte le piazze del regno. Onde i contrari effetti che seguirono, renderono vani i pronostici fatti, che il sangue del santo non liquefatto indicasse, Napoli doversi perdere in quell'assedio. Di che colpa dunque siam rei noi ed il Rosso in questo fatto?

Anzi, di che sarà reo il padre Girolamo Maria di Sant'Anna, carmelitano scalzo, che nella Storia della vita di san Gennaro, lib. 3, c. 2, valendosi pure dell' autorità del Rosso, scrisse: « Nel » 1528, in quello di Nido, ove non si fece il soli- » to miracolo della liquefazione del sangue in pre- » senza della sacra testa del santo martire, secon- » do che riferisce Gregorio Rosso ne' suoi Gior- » nali, che in que' medesimi tempi vivea? »

Forse avrà dispiaciuto ad alcuni che riuscissero vani quegl' infausti pronostici, ed avrebbero voluto che Napoli con effetto si fosse perduto in quell'assedio, affine che di tanti presagi che

con gran temerità si fanno sopra questo discioglimento, non ne fallasse pur uno. Ma non hanno essi di sopra a' pulpiti spesse volte inteso declamare da zelanti e sacri oratori, che questa sia una molto dannosa, non meno pusillanimità che temerità, attendere come inevitabili le calamità e le miserie, quando non succeda il miracolo, ed all'incontro, quando si faccia, promettersi sicurezza e prosperità, per modo che o ne segua costernazione ne' popoli, o (ciò che è più pernicioso) una dissolutezza di vivere, ed un total rilasciamento di costumi? Imperocchè l'ingannata gente, venendo assicurata che per quell'anno sarebbe esente da ogni incontro, e che scamperebbe tutti i perigli, non ha freno che più la ritenga a non lasciarsi impetuosamente trascorrere ne' vizi e nelle dissolutezze. Dovrebbero costoro almeno ricordarsi che il padre Francesco di Girolamo, gesuita, tanto pio e zelante della salute de' Napoletani, che non risparmiava nè travagli nè angoscie per ridurli nel sentiero della salute, ne' tempii e nelle pubbliche piazze non inculcava loro altro, e con terribile e spaventevole voce, che dovrebbe sempre risuonare nelle loro orecchie, procurava toglierli da questo pregiudizialissimo inganno; e sovente loro rinfacciava che d'un sì gran santo, e d'un cotanto loro amoroso protettore essi, facendone mal uso, volevano obbrobriosamente ridurlo a fare il mestiere di spione.

Avremo dunque a credere che, non piacendo a sua Divina Maestà per l'intercessione di questo santo di consolarci, siano perciò inevitabili i mali e le presagite rovine? E non s'offenderebbe la

Divina Sapienza, che sovente minaccia desolazioni e calamità per indurci a vera penitenza, acciocchè con questo valevol mezzo veniamo a scampare da' temuti mali?

Gravissimo a tal proposito è il sentimento del nostro padre Antonio Caracciolo, teatino, non men pio, che accurato investigatore de' nostri sacri monumenti, il quale, favellando appunto di questi pronostici, che si fanno da' Napolitani sopra questo miracoloso scioglimento, dice: che l'osservazioni fatte per i molti esempi seguìti, o di scioglimento, o di durezza, ci debbono regolarmente indurre a presagire o buoni, o rei successi; ma accadendo talora che Dio non si compiaccia di far il miracolo, debba ciò ascriversi ai nostri peccati, secondo che ci ammonì pure sant'Odone Cluniacense: *Quamquam* (dice il padre Caracciolo, *Hist. S. Januarii*, p. 208) *peccatis quoque populorum id esse adscribendum, dicit sanctus Odo Cluniacensis, sermone de sancto Benedicto abbate, in Bibliotheca Floriacensi, his verbis. Cessare divina miracula nostrorum enormitas peccaminum facit, qui post revelatam Christi gratiam retro sumus conversi.*

Il padre Girolamo Maria di Sant'Anna, carmelitano scalzo, nell'Aggiunta alla Storia della vita di san Gennaro, capo 5, pur disse, che il miracolo della liquefazione del sangue di san Gennaro è un fatto appartenente alle cose non solo spettanti alla città e regno di Napoli, del quale egli è il principal protettore, ma anche a quelle di tutto il mondo cattolico; per la qual cosa non perchè alle volte non siegua nella città o il bene

o il male, non potrà ciò verificarsi nell'altre parti del mondo cattolico. Ed è certo che in questa maniera i pronostici non falleranno mai. Ma creda chi vuole il sentimento di costui, quello che seriamente sopra tali vaticinii dovrebbe avvertirsi come cosa di sommo momento, si è che per queste osservazioni non venga a pregiudicarsi al governo; essendosi quindi ad alcuni data ansa di far presagi secondo le loro proprie passioni e propri fini, adattandoli anche ad avvenimenti particolari, non che a' pubblici ed universali; ciò che potrebbe esser cagione di gravissimi disordini nello Stato: siccome fecero alcuni, i quali (al riferire del padre Giovanni Rhò, rapportato dal mentovato padre Girolamo) per non essersi liquefatto il sangue alcuni anni ne' princìpi del passato secolo, ciò attribuirono ad un'offesa che diceasi esser stata fatta all'immunità della Chiesa di Benevento, e che il santo martire con ciò avesse voluto dar chiari segni, quanto quel fatto fosse dispiaciuto non meno a lui, che al gran Monarca de' cieli. Non è negl'immensi e impenetrabili divini arcani a noi mortali conceduto di portar lo sguardo, sicchè con sicurezza ne potessimo dar certi giudizi; ed il presagio più accertato sarà che a cagione de' nostri falli non segue alle volte il miracoloso scioglimento. Laonde in cotal guisa ammoniti, rivolti ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della divina vendicatrice mano.

CAPO III.

Nega i santi, i loro martìri e miracoli.

Questa imputazione è vero che presso a' dotti qualificò i miei calunniatori per ignoranti, e degni non men di riso che di compassione; ma a che ciò giovava presso alla schiera infinita della gente volgare e sciocca, dalla quale solamente essi si potevan promettere rivoluzioni e tumulti? Fu quella appoggiata, secondo che io m'immagino, al leggersi talora ne' libri della mia storia il nome di alcun santo, senza essersegli fatto precedere sempre un cotal glorioso attributo, tacendo essi per malignità, o per somma ignoranza, o non avvertendo che, proseguendo io il mio istituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro regno, e dovendo parlare de' loro istitutori, nel tempo che come uomini tra noi conversarono, e che quelle fondarono, non poteva io certamente dar loro quel titolo di santo, che allora non aveano, come è succeduto, parlando di san Domenico e di san Francesco. Era cosa da movere riso insieme e compassione, sentire da costoro in ogni angolo dire: nega i santi, nega i miracoli, chiama i martìri assassinamenti; ed alcuni che per me mostravano avere qualche spirito di pietà e di moderazione, vedendo nella mia opera che nominando i santi, non sempre a' loro propri nomi avea preposto un tal aggiunto; tutti zelanti, dicevano: oh Dio! che importava metterci avanti un S pun-

tata? Da ciò manifestamente ciascuno s'avvede che non essendosi la mia opera seguitamente letta, ma taluni scontratisi a caso in qualche pagina, ove si vedeva nominato un qualche santo così in secco, nè comprendendo il mio istituto, la malignità ed invidia di alcuni potè dar facilmente fomento alle imposture. Io, proseguendo il mio istituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro regno, parlo dei loro istitutori nel tempo che, come uomini, conversarono fra noi, e quando le fondarono, nè certamente poteva dargli io il titolo di santo.

Ecco come di san Domenico e di san Francesco si parla nel libro 14, capo ultimo: « Ma al- » l'incontro in questi medesimi tempi » (cioè intorno all'anno 1215 nel pontificato d'Innocenzio III) « a favor della Chiesa romana sursero quei » due gran lumi Domenico e Francesco, i quali » colla loro santità resisi chiari dappertutto, fon- » darono le religioni de' Predicatori e de' Frati Minori ». Ed altrove, libro 9, capo ultimo, § 5, parlandosi pure de' principi della fondazione delle loro religioni, dico: « De' primi, come s'è ve- » duto, fu autore Domenico Gusmano, il quale » avendo gran tempo predicato contro gli Albi- » gesi, prese nell'anno 1215 la risoluzione con » nove suoi compagni di fondare un Ordine di » Frati Predicatori ». E passando poi a' Frati Minori, ivi appresso scrivo così: « Essi riconoscono » per loro istitutore san Francesco d'Assisi; e sur- » sero ne' medesimi tempi che i Valdesi »; e facendo confronto fra gli errori de' Valdesi e la vita tutta apostolica di san Francesco, soggiungo, che

« Papa Innocenzio III, siccome rigettò l'Istituto dei
» Valdesi, avendolo conosciuto pieno di super-
» stizioni ed errori, così nell'anno 1215 approvò
» la regola di san Francesco e l'Ordine de' Frati
» Minori; i quali, ancorchè non lasciassero di an-
» dare a piedi ignudi, e di far voto di una po-
» vertà volontaria » (anche i Valdesi facevano vo-
to di povertà, ed andavano a piedi ignudi con
sandali, onde furono detti Insabattati), « non ave-
» vano quelle tante superstizioni de' Valdesi ».
Qui io escludo da' Frati Minori tutte le supersti-
zioni che aveano i Valdesi, non ch'essi ne rite-
nessero alcuna, perchè in altra maniera non sa-
rebbe stato il loro istituto approvato da papa In-
nocenzio. Anzi nel libro 32, cap. 5, tornandomi
occasione di parlare di nuovo di questi due santi
e de' loro ordini, scrivo così: « Sursero opportu-
» namente in questi medesimi tempi a favore
» della Chiesa Romana que' due grand'uomini,
» Domenico e Francesco, i quali per la loro san-
» tità resisi chiari da per tutto, fondarono, come
» si disse, le religioni de' Predicatori e de' Frati
» Minori; ed in vero assai opportuni vi vennero
» per resistere a sì contrari venti onde la navi-
» cella di Pietro era combattuta; ma tennero di-
» verse strade. Francesco, per opporsi a' Patare-
» ni, volle mostrare col suo esempio, qual fosse
» la vera vita apostolica ed il vero imitare Cri-
» sto, fondando la sua religione in una rigida po-
» vertà, nell'umiltà, e ne' puri ed incorrotti co-
» stumi; acciocchè coll'esempio e colle opere ri-
» ducesse i traviati in via. Domenico, di nazione
» Spagnuolo e del nobil lignaggio de' Gusmani,

» fu rivolto co' suoi frati ad abbattere gli altri, e
» principalmente gli Albigesi, contro i quali, ar-
» mato di forte zelo, disputò, orò, declamò, e
» colle sue prediche e concioni cercava convin-
» cergli de' loro errori, e far accorta la gente a
» non lasciarsi ingannare ».

Puossi parlare con maggior lode e rispetto di questi due gran santi? Occorrendo di poi nominar questi due fondatori d'ordini ne' seguenti tempi, per tutto il corso della mia storia si vedranno chiamati santi. Così nel tempo d'Innocenzio IV nel medesimo libro 15, capo ultimo, si legge: « E considerate l'opere, che per l'addie-
» tro avevano fatto in questo servizio i frati di
» san Domenico e di san Francesco ». Ciò che si ripete, a pag. 560, 561, (pag. 141, 143, del tomo VI di questa edizione), ed infinite volte nelle altre pagine de' seguenti libri, che troppo noiosa cosa sarebbe il volerli quivi rapportare. Oltrechè, ancorchè io non presuma cotanto, lo stile di una storia grave non comporta che sempre, in nominargli, lo scrittore abbia a servirsi di quell'aggiunto, così per isfuggire la spessezza di una medesima voce, che cagiona soverchia sazietà, come per non iscemare la gravità dello stile; siccome ne possono essere a noi d'esempio tutti i buoni storici che han creduto scrivere con eleganza, e fra gli altri i latini, ed il presidente Tuano sopra ogni altro, i quali si sono contentati del solo nome senz'altro aggiunto, particolarmente quando si tratta di santi cospicui, e per fama assai rinomati e celebri. Così osservasi nella vita di sant'Ignazio Loyola, scritta dal padre Maffei, ed in

tanti altri scrittori; ond'è che io, favellando di questo santo ne' tempi che fra noi visse, non poteva chiamarlo, come feci nel libro 32, capo ultimo, § 2, se non che Ignazio Loyola.

Parimente, favellando al libro 19, capo ultimo, § 4, di san Pietro Martire, domenicano, quando era Inquisitore di Milano a' tempi d'Innocenzio IV, non poteva chiamarlo se non col suo nome di frà Pietro da Verona, come lo chiamano il Pansa, il Leontino e tutti gli storici che scrivono del suo martirio. Nel che io mi son valso delle parole stesse di Paolo Pansa, Genovese, che scrisse la vita d'Innocenzio IV, stampata in Napoli l'anno 1598, che sono queste appunto: « Costui, » per estirpar da quella città (cioè Milano) alcu- » ni infettati d'eresia che si facevano chiamare » Credenti, non trascurava diligenza per punir- » gli: onde alcuni incarcerava, ad altri dava ban- » do, e gli ostinati in balía della Corte Secolare, » faceva coll'ultimo supplizio del fuoco punire; » ed aveva già fatte molte esecuzioni, ed ordi- » nato di farne delle altre dopo Pasqua di Resur- » rezione; di che, attimoriti alcuni principali Mi- » lanesi, dubitando della lor vita per i processi » che avean presentito aver loro fatti fabbricare » l'Inquisitore, si congiurarono insieme, e risol- » vettero di prevenir l'Inquisitore con farlo mo- » rire; onde accordati gli assassini, questi, po- » stisi in agguato in una solitudine fra Milano e » Como, dove all'Inquisitore occorreva passare, » quando lo videro, gli corsero subito colle spa- » de nude addosso, e l'uccisero ».

Soggiungo, che Innocenzio per questo marti-

rio sofferto volle canonizzarlo per santo; siccome la prima domenica di quaresima del seguente anno 1253 con molta solennità fu celebrata la canonizzazione, ed ascritto nel catalogo de' santi Pietro Martire da Verona. Nel che pure volli valermi dell'autorità d'un altro scrittore sincero e cattolico, il quale fu Tommaso da Leontino, patriarca di Gerusalemme, che scrisse la di lui Vita. Questi, parlando di tal martirio e canonizzazione, scrisse così: «Fu poi dato ragguaglio di » questo caso a papa Innocenzio IV, il quale aven» do avuta sufficiente informazione della vita e » martirio del sopradetto, gli parve giusto di far» gli l'onore che meritava, cioè di metterlo nel » catalogo de' santi martiri, ed il fece il giorno » dell'Annunciazione di M. V., non essendo anco» ra passato un anno intiero dopo la sua morte».

Questa morte data da' sicari al santo martire, io lo chiamo non solo martirio ma ed assassinamento. Credevan forse che costui avesse patito martirio ne' tempi di Diocleziano, o di qualc'altro imperatore gentile nelle antiche persecuzioni della Chiesa? e par a loro cotanto strano un morir martire per mano d'assassini?

Nè agl'intendenti de' riti, che la Chiesa romana suol praticare nelle canonizzazioni de' martiri, deve parer cosa strana che in così breve intervallo di tempo Innocenzio l'avesse ascritto nel catalogo de' santi romani; perchè, oltre (al riferire dello stesso Pansa) della squisita diligenza praticata nell'informazione presa da Leone, allora arcivescovo di Milano, nella canonizzazione de' martiri molto minor diligenza vi si richiede,

che in quella de' confessori; come, per tralasciar altri, scrisse Gonzales, libro 3, *Decret.*, tit. 45, *de Reliquiis et Veneratione Sanctorum*, c. 1, num. 5. *In martyribus autem non fit miraculorum inquisitio, et multo minor diligentia adhibetur. Tantum inquiritur fortitudo et charitas qua mortem subiere, quam intulit tyrannus in odium fidei.*

Che cosa dunque di male avvi in questa mia narrazione, rapportata coll'occasione di favellarsi in quel luogo del tribunale dell'Inquisizione sotto a que' tempi in Lombardia. Forse altrove, parlando io di questo santo, del suo martirio e del monasterio eretto in Napoli in suo nome, non ne parlo in appresso con tutto il rispetto e venerazione? Leggasi nel medesimo capitolo il § 5, ove, favellando de' monasteri eretti da' re angioini, di quest'ordine in Napoli, dico che « Carlo II » nell'anno 1274 ne costrusse un altro in onore » di san Pietro, martire, da Verona, che, come » si disse, nell'anno 1253 era stato da Innocen» zio IV ascritto nel catalogo de' santi ». E così troveranno infiniti altri luoghi, ove m'è occorso di nominarlo in tempi meno a noi lontani dopo la sua santificazione.

I Domenicani pure si dolgono, s'è vero, che io di san Pio V parli con strapazzo: e pure a gran torto ciò m'accagionano; poichè sebbene questo pontefice in tempo del governo del duca d'Alcalà, nostro vicerè, avesse procurato mandare a terra la potestà de' nostri principi, e fosse stato il più impegnato per far valere negli altrui domìni la cotanto famosa bolla *in Coena Domini*, che distrugge il principato, contuttociò io dico

che s'acquistò riputazione di santità, siccome a' dì nostri è stato dichiarato per santo da Clemente XI, perchè « quel che operava, non era per lui » indirizzato ad altro fine, che ad un puro zelo » di religione e di disciplina; soggiungendo, che » per la sua severità di costumi e per aver somministrate grosse somme nelle guerre contro a' » Turchi, s'acquistò riputazione di santità », come sono le mie parole al libro 33, capo 4.

Più insoffribile è l'altra accusa che mi fanno alcuni di aver parlato di san Francesco di Paola con poca venerazione, quando credo che niun altro più di me abbia favellato della sua santità con dimostrazioni più certe ed indubitate; appoggiandosi la mia narrazione al testimonio d'un uomo sincero e pio, quanto fu Filippo di Comines, signor d'Argentone, che trattò con quel santo in Francia, e ci diede della sua santità sicure prove. Leggasi il libro 30, capo ultimo, § 1 *in fine*, dove si dice: « che un uomo idiota e sen» za lettere era impossibile che senza divina ispi» razione potesse discorrere di cose sì alte e su» blimi con tanta savíezza e prudenza ». Avrebbero forse costoro voluto che io gli avessi trattenuti, e dato diporto con i favolosi racconti della trotta fritta e risuscitata, o dell'agnello arrostito, e poi fatto correre nella caldaia, e pure risuscitato, con cento altre fole che di lui narrano, stando al fuoco a filar, le vecchiarelle? Trovinsi costoro altri, che non ne mancano, non me; perchè io non ho preteso scrivere la mia storia a gente sì sciocca che si diletta cotanto andar dietro a queste frasche, pascendosi di vento; ed ho

riputato, che la nostra religione sia così ben ferma e stabilita, e fregiata cotanto di veri miracoli, che non abbia bisogno, per suo sostegno, ricorrere a' finti e favolosi: essendo ormai a tutti noto e palese, che per lo più con falsa ed apparente pietà s'inventano per fini terreni, e per vie più arricchire e accumular tesori, ed altre mondane grandezze. Ma di ciò sia detto abbastanza.

CAPO IV.

Deride le particolari divozioni delle religioni mendicanti.

Non sono credibili gli schiamazzi ed i susurri che i frati accaniti fecero, per aver io (nel libro 19, capo ultimo, § 5 della mia storia) posto per una delle cagioni dell'accrescimento delle loro ricchezze, le loro particolari divozioni. Si sentirono toccati nel più vivo de' loro petti; e, per vendicarsene, declamavano come baccanti per ogni angolo, che io, senza che l'istituto della mia opera lo ricercasse (nel luogo additato) aveva voluto con brutti scherni burlarmi delle particolari divozioni delle religioni mendicanti, valendomi di vocaboli, che essi credono nuovi, e da me inventati per loro derisione. Questa imputazione in gran parte nacque dal non aver essi letta la mia opera, se non a pezzi, e perciò ignari del mio istituto, e, non intendendo il fine perchè io faccia memoria di tali divozioni, si sono scagliati come tante tigri; quasi che io volessi

toglier loro gli emolumenti che da esse ritraggono. L'istituto della mia opera, (parlando io della polizia ecclesiastica, per ciò che riguarda gli acquisti de' beni temporali) non è stato altro, come è palese a chi seguitamente la legge, che di far vedere come di tempo in tempo, ora per un verso, ora per un altro siansi gli ecclesiastici cotanto fra noi arricchiti, sicchè essendosi ora ridotti i loro sterminati acquisti a tanta grandezza, che assorbiscono il regno, abbian dato occasione alla città e regno di Napoli di ricorrere alla maestà del nostro augustissimo imperadore, perchè ponesse freno a tanti acquisti, con proibir loro d'acquistare stabili, siccome si osserva in Milano e negli altri domìni de' prìncipi cristiani. Questi acquisti non si sono fatti tutti in un secolo, ma sono nati da varie fonti in diversi tempi. In un secolo crebbero per i pellegrinaggi e per i santuari; in un altro per le Crociate; in altri tempi per le decime, che da volontarie si renderono necessarie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle chiese *pro redemptione animarum;* ed in altri per le particolari divozioni a' santi. Le quali istituzioni non si biasimano ne' loro princìpi, quando furono con somma pietà e zelo introdotte; ma si detestano gli abusi che poi ne vennero per maneggiarsi da' frati col solo fine di arricchirsi. Perciò, favellando io del secolo decimoterzo, nel quale sursero la maggior parte di queste particolari divozioni, e degli acquisti che in decorso di tempo fecero perciò le religioni mendicanti, dico che s'inventarono molte di queste particolari divozioni, non biasi-

mando l'istituzione, ma l'abuso che se ne faceva. Nè dovranno offendersi della parola inventare, la quale non denota altro che instituire, siccome i primi ritrovatori delle cose chiamiamo primi inventori ed istitutori. Non si biasima l'avere i Domenicani introdotta la divozione del rosario, i Francescani quella del cordone, gli Agostiniani quella della coreggia, i Carmelitani l'altra degli abitini, ma gli abusi che da ciò nacquero per arricchirsi con poco onesti mezzi, procurando seguaci e mostrandosi gelosi che un Ordine non si valesse della divozione dell'altr'Ordine suo competitore, esagerando ciascuno la propria in depressione dell'altra; con far quivi insorgere fra loro gravi contese sino ad istituirne liti in Roma con formali processi. Onde a tal fine i Domenicani impetrarono che di loro soltanto fosse il rosariare, e che fosse vietato a tutti gli altri Ordini di poterlo fare. E di questi abusi, per fine di accrescere i beni temporali delle lor chiese, si parla; non già dell'istituzione, che non si nega essere molto pia, quando viene discompagnata dall'interesse. Nè io sono il primo ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi.

Il mondo già n'è ricreduto, e non mancano speciali libri che li detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni, quando non siano praticate con moderazione, e con una vera pietà, diano agio agli uomini di menar una vita tutta libera e licenziosa; poichè non è mancato chi, per infiammare la gente volgare a valersene, abbia loro dato ad intendere che non possono

pericolar mai, nè dannarsi, sempre che siano muniti di quest'armi.

Il padre Francesco di Mendoza, gesuita, nel suo *Viridarium sacrae et profanae eruditionis*, lib. 2, *de Floribus Sacris*, probl. 9, num. 52, propone questo problema: *Utrum B. Virginis cultores in aeternum damnari impossibile omnino sit?* E lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, dice, *periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem, impossibile est damnari eum qui B. Virginem colit.* Per quel che poi riguarda ciò che sia in realtà, soggiugne al n. 53: *Dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia, esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, B. M. Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.*

E la sperienza ci fa vedere che perciò gli uomini più scelerati sono i più armati di sì fatta divozione, perchè credono in cotal guisa esser sicuri della lor salute, non ponendo perciò alcun freno a' loro rilasciati costumi; e tirando così la lor vita insino all'ultime agonie di morte, si lusingano che in questi ultimi periodi gli abbiano tali divozioni a metter in salvo.

Mostrano costoro esser poco pratici de' vocaboli della curia romana, e del linguaggio delle bolle stesse dei sommi pontefici, se credono che fossero da me per derisione inventati questi vocaboli di Coreggiati, Cordonati, e le derivazioni de' Rosariati ed Abitinati; poichè di queste voci è pieno il Bollario romano, e ne sono pieni i libri stessi de' canonisti; ed il cardinale De Luca, che, es-

sendo avvocato in Roma, ebbe a difendere sovente liti di tal sorte, istituite in quella curia, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora Tamburino, *de Jure Abbatiss.*, disp. 7, quest. 2, num. 3, ove apporta più bolle de' sommi pontefici che così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano coreggiate, *quatenus corrigiam sancti Augustini cingunt.* E lo stesso ripete nella disp. 1, quest. 10.

Il cardinale De Luca, *de Regular.*, P. 1, disc. 50, num. 4, fa un catalogo di questi nomi, che non altronde derivano che da simili istituti: *Et quae appellari solent* (sono le sue parole) *Conversae, Tertiariae, Beguinae, Corrigiariae, Mantellatae, Pinzocherae, Canonissae, Jesuitissae etc.* Ciò che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de Jurisd.*, parte 1, disc. 45, num. 3 ed altrove. Non dovevano perciò cotanto rabbiosamente contro me scagliarsi, e se in loro fosse alcun senso di pietà e di moderazione, dovevano riguardare che io, per mostrare questi abusi, mi sono contentato di rapportare solamente ciò che si raccoglie dalle bolle stesse de' pontefici romani, senza andar più a minuto descrivendo gli altri modi indegni che si praticano in Napoli e nel nostro regno, di farne pubblico traffico e mercato, con vedersi aperte botteghe, eretti pubblici telonii, ed insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigere in ciascun mese dazi da coloro che sono ascritti ne' loro libri, oltre di far girare attorno tanti pubblicani, i quali, per menar fuori de' chiostri una

vita libera e licenziosa, non si curano di sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che, esposte al pubblico incanto, non si liberano se non a' più offerenti; onde poi, per poter supplire a' gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v'è cosa scelerata ed empia che non commettano per riscuoter danari; e sovente alle genti semplici minacciano sterminii e calamità, incutono timore d'esser dannate, di non aver più la protezione del santo, sicchè periranno in miserie: talchè col premer tanto riducono, specialmente le semplici e timorose femminette, o a rubare a' propri mariti e fratelli, ovvero, per non sentirgli debaccar tanto, contentargli ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire il proprio onore.

Prima di terminare questo capitolo, non voglio dimenticarmi di un'altra accusa posta in campo per consimile fine. Non contenti costoro per sì indegni modi di sedurre la gente volgare, col fomento di alcuni invidi e maligni procurarono eziandio concitarmi l'odio de' baroni, dando a sentir loro che io ne' miei libri insegnava la maniera come il re dovesse tor loro la giurisdizione; e già ne avevano persuasi alquanti semplici, i quali, senza neppur leggere una facciata della mia opera, la detestavano per questo solo rispetto. Eppure se avessero voluto prendere la pena di leggere ciò che in due luoghi mi occorse di favellare di questa materia, avrebbero trovato che io non solo non insegno tal cosa, ma di vantaggio dico che, senza metter in iscompiglio e disordine il regno, non si può a' tempi presenti veni-

re a tale risoluzione. Leggasi il libro 3, capo 2, § 3, ove dico che non potè praticarsi il disegno che Carlo VIII, re di Francia, in que' pochi mesi che tenne il regno di Napoli, aveva concepito di togliere a' baroni ogni giurisdizione, e con ciò ridurli a somiglianza di quelli di Francia. Gli antichi nostri baroni non si dolsero certamente di Matteo d'Afflitto, che allego in conferma di questo fatto, il quale ne' Preludii alle Costituzioni del regno scrisse lo stesso; anzi questo scrittore fu da essi cotanto ben veduto e carezzato, che di buona voglia lo aggregarono ad un de' loro seggi: nè dice quel che io soggiungo, che ciò senza scompiglio non poteva praticarsi.

Per testimonianza dello stesso Afflitto rapportò il medesimo Renato Choppino, *de Domanio Franciae*, lib. 2, tit. 1, num. 10, dicendo: *Omnimodo certe lex regnorum vetat, non dicam remitti summum jus imperii, sed vel ullam quoque Sacri Dominii partem alienari. Imo vero successori cuivis liberum est, bona a decessore distracta pristinum in statum reducere, ut ad jus regis solidum revertantur. Id quod de Neapoleos rege scriptis mandavit Afflictus, in Constitutionibus Neapolitanis, q. 24. Proinde advocatus fisci Neapolitanus monuit Carolum VIII. Galliae regem, qui Neapoli morabatur, ut jure suo a baronibus reposceret merum mixtumque in subditos imperium, quo ipsos donarat Alphonsus rex, suprema Neapolitani senatus jurisdictione solutum: quippe cum jus coronae individuum misere discerperetur ea plenissimae jurisdictionis concessione, anno 1494, ut Afflictus notat in Constitutione supra relata, et in Praelud. Const. Neap., quaest. 24.*

Di vantaggio occorrendomi di nuovo parlare di questa materia nel lib. 26, capo ultimo, nel regno di Alfonso I, che fu quegli che diede a tutti i baroni il mero e misto imperio, con non picciolo detrimento delle supreme regalíe della sua corona, scrivo che, sebbene Carlo VIII pensasse di toglierlo loro, contuttociò, per le difficoltà che s'incontravano, non potè metter in esecuzione questo suo disegno. E tanto è lontano che io mostrassi la maniera di toglierlo, che anzi soggiungo queste parole appunto: « Molto meno oggi è » ciò da sperare, che il male è antico, e che sen» za grandi sconvolgimenti e scompigli non po» trebbe ridursi ad effetto ». Che avrebbero detto questi calunniatori, se io avessi nella mia storia rapportato ciò che i nostri più moderni giureconsulti scrissero sopra questa materia, i quali, compassionando le miserie e le oppressioni che da ciò sono nate nel regno a' poveri sudditi del re, chi, declamando contro Alfonso e gli altri re aragonesi suoi successori, che ne furono autori, e chi, inculcando che un tal abuso si togliesse affatto, chiamano *deploranda dies* quel giorno nel quale fu ciò introdotto? Leggansi il reggente Tappia e più altri nostri autori, dove troveransi consimili espressioni e querele.

Non doveano pertanto costoro lasciarsi ingannare da questi impostori, i cui perversi fini doveano loro esser ben noti; poichè tanto è lontano che io dovessi esser di ciò calunniato, che più tosto conosceranno aver io usato somma moderazione, e non aver in ciò trasgredito quelle leggi che ad istorici si convengono, contro a' quali

debbono essere queste accuse affatto lontane: considerando che chi assume questo carattere, sua eterna vergogna ed infamia sarebbe tradire la verità, la quale, posposto ogni mondano rispetto, dee essere l'unico suo scopo ed intendimento. Nè dee perciò offendersene alcuno, poichè, essendo suo preciso obbligo di narrare le cose, siccome avvennero, saggiamente scrisse Luciano nel suo dotto trattato: *Quomodo conscribenda sit istoria;* che *nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, ut gesta sunt, narrabit, siquidem talium non est author, sed nunciator.*

CAPO V.

Delle false accuse addossatemi per farmi riputar eretico e miscredente, e spezialmente che negata avessi l'ordinazione ne' vescovi.

Egli è pur troppo vero quel che scrisse san Gregorio Nazianzeno, che il molesto si fa passar subito per miscredente, *De laudibus Basilii*, 20, num. 84. Detto nato da lunga esperienza, e confermato sensibilmente nel mio fatto. Essi credettero che pur troppo dovesse loro esser molesto e dannoso l'aver io scoperto i fonti delle loro ricchezze, ed i loro modi di cumularle. Per discreditarmi, affine che la gente ingannata non si ravvedesse, mi dipinsero per eretico e miscredente. Ma poichè non è della loro capacità e talento di saper distinguere il miscredente dal fedele, e separare il loglio dal frumento, accagio-

nandomi di alcuni errori, si mostrarono non meno maligni che ignoranti. Essi m'imputarono in prima che io negassi ne' vescovi de' tre primi secoli l'ordinazione, con farli semplici capi dei preti. Ma la calunnia si manifesterà tantosto, perchè non avendo letto seguitamente nemmeno il primo libro della mia opera, saran convinti per impostori. Nè in ciò voglio valermi d'altro che delle mie stesse parole per manifestarli per tali. Leggasi al tomo 1, libro 1, il capo ultimo, § 1, dove narro la polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente, nel qual luogo fa mestieri avvertire che io quivi tratto della polizia, ovvero governo della Chiesa, non già dell'elezione od ordinazione de' suoi ministri. Narro che gli apostoli, riconoscenti per loro capo san Pietro, stabilirono in molte città di quelle province più chiese, le quali, fondate che l'ebbero, come dice san Girolamo, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in aristocrazia. Di poi, cresciuto il numero de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, si pensò dagli apostoli, per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al presbiterio, ma di darne la soprantendenza ad uno de' preti, il quale fosse lor capo, che chiamarono vescovo, cioè a dire ispettore, il quale, collocato in più sublime grado, aveva la soprantendenza di tutti i preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua chiesa, governandola però insieme col presbiterio, tanto che il governo delle chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico.

Ed affine che nelle mie parole, anche per ciò

che riguarda il governo, non potesse occorrere qualche minimo equivoco, volli confutare espressamente l'opinione de' presbiteriani, che niente più danno a' vescovi, che a' preti, soggiugnendo queste parole: « Alcuni han voluto sostenere che » in questi primi tempi il governo e polizia delle » chiese fosse stato semplice e puro aristocratico » presso a' preti solamente, niente di più concedendo a' vescovi, che a' preti, non riputandoli » di maggior potere ed eminenza sopra gli altri; » ma ben a lungo fu tal errore confutato dall'in» comparabile Ugon Grozio, ed il contrario ci di» strano i tanti cataloghi de' vescovi che abbiamo » presso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto ed » altri; da' quali è manifesto che sin dal tempo » degli apostoli ebbero i vescovi la sopranten» denza della Chiesa, e, collocati in più eminen» te grado, soprastavano a' preti, come loro ca» pi ». E volli in ciò valermi dell'autorità di Grozio, per maggiormente far vedere che l'errore de' presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo l'istesso Grozio, di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuto sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Prosieguo in appresso la mia narrazione, e quindi soggiungo: « Così col correr degli anni, » disseminata la religione cristiana per tutte le » province dell'Imperio, ancorchè mancassero gli » apostoli, succedettero in loro luogo i vescovi, » i quali, soprastando al presbiterio, ressero le » chiese ». Dico inoltre in appresso, che « gli apo» stoli non in ogni chiesa istituirono i vescovi, » ma molte ne lasciarono al solo governo del pre-

» sbiterio, quando fra essi non vi era alcuno che
» fosse degno del vescovado »: ciò comprovandolo colle parole di sant'Epifanio, con soggiugnere, tal essere stata la Polizia di questi primi secoli dello Stato ecclesiastico; e per autorità del medesimo Epifanio in questi primi tempi non ravvisarsi nella Chiesa altra gerarchia, se non de' vescovi, preti e diaconi, riconoscenti per loro capi i vescovi, i quali erano succeduti in luogo degli apostoli, e siccome questi riconobbero per loro capo san Pietro, così essi riconoscevano per loro capi coloro che succederono in luogo e nella sede di san Pietro in Roma. Ciò dico del governo e polizia de' primi tempi, ne' quali non era stata ancora dichiarata da' canoni la ragion de' metropolitani sopra i vescovi delle loro province, come fu dato di poi nel quarto secolo, siccome (seguendo l'opinione del famoso teologo di Parigi Dupin) dimostro nel libro 2, capo ultimo.

Sin qui si è parlato del governo e polizia delle chiese, non già dell'ordinazione de' suoi ministri; onde siccome non s'era niente detto dell'ordinazione de' preti e diaconi, così parimente non toccava parlarsi dell'ordinazione e consacrazione de' vescovi. Di ciò se ne parla più innanzi nel medesimo capo al § 7, ove con molta chiarezza si discorre dell'ordinazione de' vescovi fatta dagli apostoli, mentre vissero, e poi, quelli mancati, da' vescovi più vicini della medesima provincia. Ecco le mie parole: « Essere stata da Cri-
» sto conceduta anche questa potestà agli apostoli
» di sostituire nelle chiese i loro successori, cioè
» i vescovi, i preti ed altri ministri. Ed in vero

» gli apostoli, come si raccoglie dalle storie sa-
» cre, in molti luoghi ordinarono i vescovi, e gli
» lasciarono al governo delle chiese che essi ave-
» vano fondate; ma di poi, mancati gli apostoli,
» quando per la morte di alcun vescovo rimane-
» va la chiesa vacante, si procedeva all'elezione
» del successore; ed allora si chiamavano i vesco-
» vi più vicini della medesima provincia, almeno
» al numero di due o di tre: e quelli, unendosi in-
» sieme col presbiterio e col popolo fedele della
» città, procedevano all'elezione. Il popolo pro-
» poneva le persone che desiderava si eleggesse-
» ro, e rendeva testimonianza della vita e costu-
» mi di ciascheduno; e finalmente, unito col clero
» e vescovi presenti, acconsentiva all'elezione,
» onde tosto il nuovo eletto era da' vescovi con-
» secrato ». Soggiungo di poi, che alle volte il po-
polo solo s'avanzava ad eleggere: « il che quan-
» do accadeva, ed i vescovi lo stimavano conve-
» niente, era da essi l'elezione approvata, ed or-
» dinato l'eletto, e nello stesso tempo si faceva
» l'elezione e la consecrazione; e i medesimi ve-
» scovi erano gli elettori e gli ordinatori ». Puossi
parlare con maggior chiarezza delle ordinazioni
de' vescovi? Intorno a' preti e diaconi, s'appar-
teneva al vescovo, al quale toccava l'ordinazione.

CAPO VI.

Del concubinato de' Romani ritenuto nell'Imperio dopo la sua conversione alla fede di Cristo, ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi domini da' principi cristiani in Europa stabiliti: come dipoi tolto si fosse in Oriente e finalmente ne' secoli seguenti anche in Occidente.

Tra le altre accuse che, pubblicata la Storia civile del regno di Napoli, s'intesero contro il suo autore, la più strepitosa fu quella che in due luoghi di quella storia si riputasse lecito, non che tollerato il concubinato. In alcuni, che eran i più, ben si conobbe che l'imputazione procedeva da ignoranza, poichè, confondendo i costumi presenti co' passati, nè sapendo che cosa prima si fosse il concubinato, parlandosene ivi secondo l'antica sua istituzione, quando era riputato una congiunzione legittima, credettero che lo stesso fosse da dirsi de' concubinati de' nostri tempi, sicchè fortemente n'erano scandalezzati. Altri, i quali non erano cotanto ignari dell'antico concubinato, non potendo non confessare per vero quanto ivi erasi scritto, riprendevano lo storico, dicendo che poteva far di manco di favellarne; che ciò non era del suo istituto, e che a disagio, ovvero per ostentare erudizione, vi si era indotto, e che perciò ben mi stanno le calunnie addossatemi; giacchè con poca prudenza aveva voluto con le mie proprie mani fabbricarmi tali accuse, e dar occasione e fomento mag-

giore a' miei calunniatori per appoggiar l'impostura. Questi, che si mostravano cotanto amorevoli, e che avrebbero desiderato in me maggior accortezza, mostrando di rincrescer loro che per cose leggiere le quali si avrebbero potuto facilmente evitare, mi si fosse mossa una guerra sì crudele, io reputai più dannevoli nemici; perchè, simulando compatimento, non tralasciavano vomitare occultamente il loro veleno; ed erano essi molto più nocivi per la loro occulta malignità, che i primi per la loro aperta ignoranza. Ho inteso spesso simili accuse da uomini che si credono savi e prudenti, i quali, non potendo in altra maniera, almeno cercavano di accagionarmi d'inconsiderato e d'imprudente. Io le sentiva più amaramente nel mio cuore che tutte l'altre, perchè conosceva che procedevano o da malignità, o dal non aver avuta la mia opera questa fortuna di meritar la loro protezione, e la pena di esser seguitamente letta; perchè se ciò fosse, sarei stato certamente libero da tali imputazioni. Si sarebbero accorti che io non a disagio, ma necessitato dal mio istituto vengo a favellare del concubinato e di altre cose tali, che essi, come odiose, avrebbero voluto che si fossero taciute. Io non poteva tradire la verità, sempre che compariva al mondo con questo carattere di storico, nè abbandonare il mio istituto di scrivere la Storia civile del regno, delle sue leggi e polizia. E questo stesso soggetto appunto che abbiam ora per le mani, potrà loro far ricredere che così in questo come negli altri punti che essi credono pericolosi, non ci sono venuto se non costretto

dal mio istituto, affine che si avesse una compita e perfetta cognizione del soggetto che io tratto, il quale, altrimenti esposto, sarebbe l'opera riuscita difettosa e manca.

A me in due luoghi è occorso favellare del concubinato, e si vedrà ora se fu dura necessità di trattarne, e se poteva tacerne. Il primo è al tomo 1, libro 5, capo 5. In questo capitolo io tratto delle leggi de' Longobardi, le quali, non ostante il loro discacciamento dall'Italia, furono da noi ricevute come reputate le più saggie e prudenti. Dico nel principio, che se queste leggi vorranno conferirsi colle leggi romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo paragonarle con quelle delle altre nazioni che dopo lo scadimento dell'Imperio signoreggiavano in Europa, sopra le altre tutte si renderanno riguardevoli, così se si considera la prudenza e i modi che usavano in istabilirle, come la loro utilità e giustizia; e reco finalmente il giudizio de' più gravi e saggi scrittori che le commendarono. Provo, con esaminarle alquanto, la loro giustizia ed equità, e finalmente coll'autorità di Paolo Warnefrido, di Guntero e di Grozio confermo lo stesso. Vengo nello stesso tempo a difenderne alcune, che si credettero dal volgo barbare e ferine, come quelle de' duelli, della prova del ferro rovente, dell'acqua fervente, ovvero agghiacciata, del costume di render schiavi i prigionieri di guerra, e consimili.

Ora, fra le altre leggi che al primo aspetto, non meno che queste, poterono dar negli occhi, se ne vede registrata una nel secondo libro delle

leggi longobarde, che permette il concubinato. Ella è la 7.ª, sotto il titolo 13, libro 2, dove viene quello permesso, vietandosi solamente che in uno stesso tempo si possa tener moglie e concubina, non altrimenti che due mogli; perchè (sono parole della legge) anche presso i Longobardi era vietata ogni poligamía. *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem et concubinam.* Porta ancora la legge l'iscrizione di Lotario, e quel che è più notabile, contiene l'istessa sentenza d'un canone del concilio Toletano I, rapportato anche da Graziano nel suo decreto. Doveva passarsi sotto silenzio una tal creduta esorbitanza, doveansi lasciare i lettori così sorpresi, e, mancando al mio istituto, non illustrarla, e non farla vedere conforme alle leggi de' Romani, e degli altri principi cristiani ed a' canoni stessi, sicchè alcuno, ingannato dalle cose presenti, la riputasse licenziosa e poco onesta? Fui perciò costretto a favellare brevemente, e per quanto comportava il mio istituto, d'un tal concubinato che questa legge permette.

Il secondo luogo dove mi è occorso di nuovamente favellarne, è nel libro 11, capo ultimo, in fine. Quivi si parla del famoso re Ruggiero, che fondò la monarchia: principe veramente grande e glorioso, chè le sue magnanime imprese lo innalzarono ad essere uno dei più potenti e grandi re della terra. Si celebrano le sue virtù ond'era adorno, il suo valore, la sua prudenza, la sua pietà, e l'arte del governo in un regno nuovo da sè stabilito. Si difende dalle accuse onde fu da alcuni scrittori malmenato, d'usurpatore, di

tiranno e di scismatico, per aver seguíto le parti di Anacleto, falso pontefice, e rifiutato Innocenzio, e si fa vedere che a torto fu di ciò imputato. Bisognava ancora difenderlo da un'altra accusa fattagli d'incontinente e libidinoso, per aver lasciati più figliuoli da quattro concubine, che successivamente tenne nel suo palazzo. Era mestieri discolparlo da questa falsa imputazione, nata dal non sapersi che cosa fosse il concubinato di que' tempi. E fui mosso a ciò fare dall'esempio di alcuni valenti scrittori francesi, i quali furono costretti a difendere Carlo M. da consimile accusa, che Eginardo ed altri scrittori gli addossarono, per questo stesso d'aver avute più concubine, ed aver con quelle procreati più figliuoli. Essi fecero avvertire a' detrattori della fama di questo gran principe, che Carlo M. ebbe, quando non avea moglie, successivamente più concubine, le quali secondo i suoi Capitolari stessi era permesso d'avere. Era presso i Francesi nel suo vigore quella stessa legge che abbiamo rapportato di sopra, e che oggigiorno ancora si vede registrata nel secondo libro delle leggi longobarde. Pure in questi Capitolari di Francia, particolarmente lib. 7, cap. 366, si legge: *Qui uxorem habet; eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinae.* Avere nello stesso tempo e moglie e concubina non era permesso, siccome nè tampoco avere insieme due mogli o due concubine. Queste concubine erano molto alle mogli somiglianti, e perciò si chiamavano *semimogli*, ed il concubinato *semimatrimonio*, ed era una

congiunzione legittima e permessa, siccome si dimostrerà appresso; onde avere in que' tempi tali concubine non era vergognoso, sicchè colui che le tenesse, dovesse riputarsi incontinente o licenzioso. Con molta ragione dunque que' due gran teologi della Sorbona, Bournes e Polet, nel libro 2 delle Conferenze ecclesiastiche di Parigi sopra il matrimonio, compilate e distese colla loro direzione, nella Conferenza 4, § 5, difendendo Carlo M., dissero: « Parlasi di coteste con-
» cubine ne' Capitolari di Carlo M. E se Eginar-
» do, il quale ha sì fortemente biasimato questo
» principe per averne avute, ed ha trattato di
» bastardi i figliuoli che da quelle nacquero, per-
» chè non ebbero parte alcuna ne' suoi Stati,
» avesse saputo quel che significava allora il ter-
» mine di concubina, non avrebbe egli punto
» offeso, come egli ha preteso di fare, la memo-
» ria di questo imperadore Carlo M., che ha so-
» lamente usato prudentemente della permissio-
» ne della Chiesa; e secondo i princìpi di sant'A-
» gostino, egli era veramente maritato con queste
» concubine ».

Ora se i Francesi difesero Carlo M. da questa falsa accusa, non doveva io difendere il nostro Ruggiero, che fu uno de' nostri più savi e valorosi prìncipi, talchè queste province meritamente si vantano averlo avuto per loro re? Fu dunque a disagio, ovvero conforme al mio istituto di parlare questa seconda volta del concubinato? E se non m'è venuto fatto di sgombrar l'ignoranza di molti affatto nudi di queste cose, fu perchè non ne ho potuto, se non di passaggio, favellare,

tanto appunto e non più comportando il mio istituto; e perciò io dissi nella prima occasione che n'ebbi di parlare (libro 5, capo 5) che vi bisognava sopra ciò un discorso a parte. Ma chi si mette a censurare, ha obbligo, se non sa quello che vuol decidere, d'informarsene da' savi e dotti, e poi proporre le accuse; poichè in altra maniera le imputazioni diverranno manifeste calunnie, siccome è avvenuto appunto nel caso mio, nel quale, tralasciando le declamazioni degli sciocchi ed idioti, che non meritano riflessione alcuna, ciò che ha recato maggior meraviglia, è stato, che degli uomini anche dotti e saggi si è pur inteso averne parecchi ricevuto anche scandalo; in alcuni nato dalla loro precipitanza, i quali, senza leggere gli additati passi, nè riscontrar le leggi, i canoni e gli autori che si allegano nel margine, si sono lasciati tirar dietro alla turba; in altri, da pregiudizi imbevuti sin dalla loro giovanezza, e da molti errori che tengono ancora ingombrate le loro menti, per rischiarare le quali principalmente mi sono indotto a spiegar loro questa materia, per toglierli da sì dannosa e perniciosa ignoranza. Ed affinchè possano ben capirla, ho voluto prendermi la pena di distendere questo piccolo trattato, dove spiegherò loro qual fosse stato il concubinato presso i Romani, e se dipoi che fu abbracciata la nostra religione da Costantino M. fosse stato da lui e dagli altri imperadori e prìncipi cristiani ritenuto nell'Imperio, e ne' loro domìni nuovamente in Europa stabiliti.

CAPO VII.

Del concubinato de' Romani. Si prova e si dimostra che i Romani fra il matrimonio ed il celibato ebbero per legittimo questo terzo stato di concubinato.

I prudentissimi Romani, di cui fu tanto eccellente l'arte del governare, che per questo solo pregio s'innalzarono sopra tutte le altre nazioni del mondo, nel governo de' popoli a loro commessi non solo invigilavano perchè fra di loro non fosse violata la giustizia e l'osservanza delle leggi, ma ancora che in tutte le loro azioni rilucessero le altre virtù morali, e sopra tutte l'onestà. Per mantenere un'esatta giustizia li costrinsero col freno delle leggi: per mantenere l'onestà non parve impor loro legame alcuno; e ciò fecero con savio e prudente consiglio, affinchè si lasciasse questa cosa al loro arbitrio, per poter esercitare spontaneamente, e non isforzati, atti di virtù, e rendersi perciò più commendabili ed illustri. Questa ancora fu la ragione, siccome savissimamente ponderò Seneca, perchè a' nudi patti non diedero forza alcuna, sicchè presso di loro non partorivano obbligazione, e molto meno azione alcuna, siccome era ne' contratti. Vollero lasciare in loro arbitrio d'osservarli, affinchè avessero campo di esercitare la loro virtù, e perchè non isforzati dalle leggi, ma spontaneamente per propria virtù l'adempissero. È fin tanto che nella loro repubblica fiorirono nel più eminente

grado i buoni costumi, non fu mestieri d'altro freno.

Ma traviando essi, come suole avvenire, dai primi istituti, e cominciando a cadere la loro disciplina, fu da poi bisogno che, ciò che si era rimesso alla loro virtù, si commettesse alla vigilanza del pretore; sicchè fu d'uopo che costui ne comandasse l'osservanza con quel *Pacta servato*.

Non istimarono per cagion simile i Romani proibire i lupanari; permettevano le meretrici, e non si vietava ad alcuno dilettarsi di venere vaga. Ma nel medesimo tempo volevano che l'astenersene dovesse tutto dipendere dalla loro virtù, e perciò riputavano non essere cosa tanto contraria ai buoni costumi ed all'onestà, quanto che imbrattarsi di simili lordure; e ad un uomo serio era di non leggier suo biasimo, se si lasciasse cadere in tali dissolutezze, e si contaminasse in laidezze e sozze libidini. Se non vi era legge che ciò proibiva, lo vietava però l'onestà e la buona morale. *Lex enim civilis,* (diceva Porfirio, *de abstinentia ab usu carnium,* libro 14) *ad amicas accedere non vetat: sed cum tales prostare faciat, tamen honestis viris indignum judicat ex lupanari quaestum, et turpem talem concubitum.* All'incontro, conoscendo anche essi, *periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere* (siccome se ne dichiararono presso Livio, Dec. 1, libro 1), consideravano la fragilità umana esser tale, che era difficile potersi promettere una perpetua continenza. Noi, istruiti in migliore scuola, abbiamo appreso ancora che senza la divina grazia ci riu-

scirebbe pure malagevole; ma essi, che non conobbero questo soccorso, e che, privi di un tanto lume, non consideravano lo stato dell'uomo che nel suo essere di natura, assolutamente l'ebbero per impossibile.

Non credettero che i soli matrimoni potessero a ciò dar rimedio; poichè, quantunque i matrimoni fossero sufficienti per mantenere la perpetuità della repubblica, e perchè quella s'empisse di uomini liberi, nulladimeno, portando seco grandi molestie, incomodi e gravi dispendi, non potevano esser da tutti sopportati, e dovevano trovarsi molti i quali non erano acconci a sostenerne il peso. Essi a' matrimoni non ascrissero altro fine che la procreazione della legittima prole, non il rimediare all'incontinenza. A questo fine, come diremo, era necessario nel *Matrimonio usu* la protestazione, che si congiungevano *liberorum procreandorum causa*, per non confondere le mogli *usu* colle concubine. Perciò colla quinquagenaria eran proibite le nozze, ma non già il concubinato. In fine l'uso de' matrimoni non era per soccorrere a coloro che non potevano vivere nel celibato, ma per empire la repubblica d'uomini liberi, per mantenere le famiglie, e perchè nella repubblica vi fosse una miglior distinzione, e si evitassero le confusioni; e perciò furono ai matrimoni conceduti tanti favori e privilegi. Riputando dunque i Romani da un canto esser impossibile serbare una perpetua continenza, e che dall'altro il dilettarsi di una venere vaga, o il mescolarsi con meretrici era contrario all'onestà; ed all'incontro il peso del matrimonio esser

pur troppo grave, o almeno in modo, sicchè non era da tutti il poterlo soffrire: ad esempio degli Ebrei e de' Greci ricevettero nella loro repubblica il concubinato. Era questa una congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta, approvata dalle leggi e pattuita non a fine di aver prole, ma per soccorrere alla fragilità umana ed alle cure domestiche. Il perchè era regolata dalle leggi civili, le quali le diedero forma e stabilimento, perciò era riputata non meno lecita e permessa, che legittima ed onesta. Perchè avea gran simiglianza col matrimonio, era chiamata semimatrimonio, siccome la concubina semimoglie.

Così essi approvarono quest'altra società di vita, e l'ebbero per legittima ed onesta, affinchè quelli che volevano vivere liberi dalle tante molestie e sollecitudini del matrimonio, e non offendere le santissime leggi dell'onestà, avessero quest'altro modo onesto per riparare all'incontinenza e soccorrere al bisogno delle cose domestiche, e senza molte cure e sollecitudini menare una vita più comoda ed agiata. Si aggiugneva, che in cotal guisa non sarebbe insidiata la pudicizia delle donne oneste, non delle maritate, non delle vergini: si toglieva in fine in gran parte l'occasione di commettere adulterii, stupri ed incesti; potendo ciascuno esser contento o della sua moglie, o, non potendola avere, della concubina. A questo fine, perchè non s'insidiasse all'altrui pudicizia, si permetteva al prèside o altro uffiziale aver per concubina la provinciale, ancorchè se gli proibisse averla per moglie, *leg.* 38, *D. de Ritu Nupt.; leg. ult. D. de Concub.* Ed in ef-

fetto finchè durò la repubblica romana in piena libertà, e non perdette l'antica disciplina, non vi fu bisogno di stabilire legge alcuna, nè certa pena per punire gli adulterii, tanto erano rari; e quando accadevano, davasi potestà a' mariti di vendicargli colla morte degli adulteri. Ottaviano Augusto fu il primo che, vedendo la città di Roma già ne' lussi abbandonata, e resa proclive ad ogni stupro e adulterio: *Leges retractive*, dice Suetonio, *et quasdam de integro sanxit, ut sumptuariam, et de adulteriis et pudicitia.* Questa cagione ancora fece passare fra' Greci per legittimo e quasi che necessario il concubinato, siccome ne rende a noi testimonianza Demostene, *in Oratione adv. Necr.*, il quale dice: *Concubinas propter quotidiana ministeria, et curationem corporis alicujus.* Quindi Eustatio, *Iliad.* 9, *v.* 340, parlando de' Greci, ebbe a dire: *Concubinas habere legibus permissum erat, et concubinae nomen probrosum non erat.* Il qual costume durò lungo tempo; e nel quarto secolo leggiamo in Eunapio, nella Vita di Libanio, che costui *conjugium respuit, et domi concubina usus fuit.* Quindi fu dai savi giureconsulti commendato un tale istituto presso i Romani, siccome fra gli altri dal dottissimo Connano, *Commentar. Jur. Civil.*, lib. 8, capo 13. *Certe enim*, egli dice, *eorum qui in coelibato degere, et uxoria, sicut dixerim cum Metello Numidio, molestia carere vellent, maxime autem pubblicae honestatis gratia concubinatus adinventus, ac quibusdam legibus adstrictus est.*

E se si riguarderanno i non men savi che grandi personaggi che lo costumarono, dovrà un

tal istituto più tosto essere commendato, che biasimato. Di Vespasiano ci dice Suetonio: *Vespas.*, c. 3. *Post uxoris excessum Caenidem, Antoniae libertam, et dilectam quondam sibi, revocasse in contubernium, et habuisse, etiam imperatorem, pene justae uxoris loco.* Antonino Pio, essendo morta la sua moglie, ebbe ancora la concubina. Giulio Capitolino, *in Antonino Pio*, c. 8., Vedi anche Lampridio, *in Alex. Severo*, c. 42. Presso Capitolino, leggiamo di Marco Aurelio il Filosofo, il quale, morta Faustina, sua moglie, per sottrarsi alle cure e sollecitudini del matrimonio, ed affinchè a' figliuoli da quella nati non si recasse matrigna, prese per concubina la figliuola di un procuratore di sua moglie. *Enisa est*, dice Capitolino, *in M. Antonin.*, c. 29. *Fabia, ut Faustina mortua, in ejus matrimonium coiret; sed ille concubinam sibi adscivit, procuratoris uxoris suae filiam, ne tot liberis superduceret novercam;* ciò che anche notò Brissonio, *in libr. de Ritu Nuptiar. Exemplum appositum suppeditat Capitolinus in M. Antonino Philosopho, qui, Faustina uxore mortua, a secundis nuptiis eum Imperatorem abstinuisse scribit. Enisam tamen esse quandam Fabiam, ut in ejus matrimonium coiret: sed illum ne tot liberis superduceret novercam, concubinam duntaxat sibi adscivisse.* Erodiano pur rapporta che Commodo ebbe per la stessa cagione per concubina Marzia; per autorità di cui Arniseo, *de jure Connub.*, p. 207, scrisse: *Habebat Commodus Martiam non secus ac uxorem, et diligebat et honorabat, sed intra terminos tamen Concubinatus.* Leggiamo una cosa simile presso Papiniano, nella L. 16, § 1 *de his*

quae ut indignis. Nè si verrebbe mai a capo, se io volessi qui tenere di moltissimi altri un più lungo catalogo. In fine anche san Girolamo, nell'Epistola *ad Oceanum*, fa memoria di un tale costume presso i Romani per questa cagione frequentissimo, i quali, come ei dice, *affectione maritali retinebant concubinas ad evitanda onera et minuendas impensas, quas tamen ad ampliores evecti divitias, etiam uxoris non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur*.

Ma affinchè, stando noi pregiudicati molto dall'idea che si ha oggidì del concubinato, non si creda che i Romani, riputati cotanto savi ed onesti, avessero ammesso nella loro repubblica una cosa obbrobriosa, e nello stesso tempo che tanto commendavano l'onestà, avessero introdotto nella loro repubblica una società di vita scandalosa e disonesta: sarà di mestieri che si faccia conoscere la gran somiglianza che presso di loro era tra il concubinato ed il matrimonio, poichè, facendo paragone tra la moglie e la concubina, si conosceranno due cose, che meritano in questo soggetto di essere ben considerate, le quali faranno cessare ogni stranezza e meraviglia. Per la prima conosceranno i tanti pesi e legami, i tanti riti e celebrità, le tante contemplazioni e rispetti che accompagnano il matrimonio, onde si rese il peso non così leggiero, sicchè si avesse potuto da tutti soffrire. Per la seconda si conoscerà che il concubinato era ristretto pure a certe e determinate leggi, che questa società era pressochè matrimoniale, di cui riteneva molte essenziali qualità ed apparenze, che meritamente fu riputata

legittima ed onesta, e perciò chiamata semimatrimonio, e perciò la concubina semimoglie.

Si vedrà in breve che questo terzo stato del concubinato, posto in mezzo fra il matrimonio ed il celibato, siccome differiva dal matrimonio, anche da quello che i Romani chiamavano *usu*, così era tutt'altro e differentissimo dall'altre congiunzioni illecite, per cui era distinta la concubina dalla moglie ingiusta, dall'amica, dalla pellice ovvero *scorto*, dall'adultera, dall'incestuosa e dalle altre persone disoneste.

CAPO VIII.

Della differenza e convenienza presso i Romani fra la moglie e la concubina.

Non comporta il mio istituto che io dovessi lungamente trattenermi in ragionare de' tre generi di matrimoni da' Romani praticati, cioè del primo chiamato *per Coemptionem*, dell'altro detto *per Confarreationem*, che era proprio de' pontefici, e del terzo appellato *Usu;* de' quali (oltre Cicerone, *in Topicis*, e Boezio, *ad Cicer. Topic. III*) dottamente scrissero Sigonio, *De antiq jur. Civ. Rom.*, lib. 1, c. 9. - Conzio, 2, *Lect.* 10. - Revardo, 4. *Variar.* 16; e Brissonio, *de Ritu Nupt.* Solamente di quest'ultimo, detto *usu*, è d'uopo fare alquante parole; poichè avendolo alcuni confuso col concubinato, mostrandosi che cosa quello fosse, e come era da' Romani praticato, si conoscerà manifestamente la differenza che intercede fra l'uno e l'altro.

Era cosa molto facile di confondere la moglie *usu* colla concubina, perchè con quella non si richiedevano tante solennità e riti, quante ne ricercavano i matrimoni *Farre* e *Coemptione*. Bastava che la donna usasse con un uomo, come con un suo giusto marito, senza che precedesse alcuna celebrità, senza che vi fosse necessità di costituirsi dote, nè tampoco confermafsi con tavole nuziali. Se per un anno continuo non era tal uso interrotto, già si aveva la donna usucatta per giusta moglie, e passava per legittima non altrimenti che quelle che per *coemptionem* o *farreationem* divenivano tali, e veniva onorata del titolo di *Matersfamillias*. Gellio, *Noct. Att.*, lib. 18, c. 6. Ma se, non essendo ancora compito l'anno, la donna per tre notti si allontanava dall'uomo, si diceva l'uso essersi interrotto, e perciò non potea dirsi essere stata usucatta per moglie, nè altro nome gli conveniva, se non quello di *Matrona*, (Gellio, *loco citato*); siccome per le leggi decemvirali riferisce lo stesso A. Gellio, lib. 3, *Noct. Attic.*, c. 2.

Ma poichè non richiedevasi per tal matrimonio celebrità alcuna, e consistendo nel solo uso, non ricercandosi neppure alcun requisito di dignità nelle donne, che in cotal guisa si maritavano; ond'è che da Ulpiano, nella *L.* 13, § 2, *ad L. Juliam de adult.*, queste mogli si chiamano volgari: affine che si distinguessero dalle concubine, era necessaria la contestazione ovvero protestazione, per la quale era mestieri dichiarare il loro animo, che si congiungevano insieme, *non propter incontinentiam*, ma *liberorum procreandorum*,

vel quaerendorum causa; della quale contestazione fanno menzione Varrone presso Macrobio, *Saturn.*, I, 12. - Valerio Massimo, *Hist.*, VII, 7, e più giureconsulti. Quando in tali matrimoni occorreva farsi le tavole nuziali, in questo era solito inserirsi tal protesta, siccome è chiaro da quel luogo di sant'Agostino, *II. de moribus Manichaeorum*, per quelle parole: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam id etiam tabulae indicant, ubi scribitur: liberorum procreandorum causa.* Vedi Domenico Aulisio, *in Comment. ad tit. solut. Matrimon.*

Ma non pertanto era di precisa necessità che v'intervenissero tavole nuziali, o scrittura. Per provare tale contestazione bastava pure che si fosse fatta a voce, e che i vicini, o qualsivoglia altra persona il sapesse per renderne testimonianza; siccome ce ne accerta Caio nella *L. 4, ff. de fide Instrument. Sicut et nuptiae sunt, licet testatio sine scriptis habita est;* ed è chiaro dalla *L. si vicinis, C. de Nupt.* dove l'imperadore Probo dice: *Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti, et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae, neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii, aut susceptae filiae, suam habet potestatem.*

Era precisamente necessaria ancora una tal protesta, affinchè quella consuetudine di vita non facesse piuttosto presumere concubinato, che matrimonio; poichè erano tanto somiglianti queste congiunzioni, che dalla sola destinazione dell'animo dipendeva, se dovesse riputarsi matrimonio, ovvero concubinato, siccome dottamente

notò Brissonio, *de Ritu nupt.*, p. 493. *Ex earum vero mulierum, quae vel in matrimonio, vel in concubinatu promiscue haberi poterant, consuetudine, utrum matrimonium, an concubinatus induceretur, ex destinatione animi eorum qui eas habebant, pendebat.* Soggiugnendo poco appresso: *quamobrem obscurum jam nemini esse puto quod, concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportere, Paulus scribit l. penult. ff. de Concubinis.* Era ancor necessaria la contestazione, perchè si conoscesse che a questo sol fine era contratto il matrimonio, cioè *liberorum procreandorum causa;* nè produceva altri effetti, in guisa che la figliuola di famiglia passando per esser moglie altrui *per usum,* rimaneva in potestà del padre come prima, *et in sacris patris manebat,* nè passava in potestà del marito, siccome era nelle mogli *farre et coemptione,* semprechè non fosse stata per l'uso non interrotto di un anno continuo *usucapta* dal marito, e quindi passata nella potestà del medesimo; come dottamente osservò Domenico Aulisio, *in Comment. ad Tit. soluto matrimonio.*

Queste mogli, dette *usu,* erano eziandio distinte dalle mogli ingiuste, non men che dalle concubine. Le mogli ingiuste eran quelle che senza osservarsi il prescritto delle leggi, si maritavano. Così ingiuste eran le nozze se il senatore prendeva per moglie la libertina, ed il prèside la provinciale, se la donna era minore di dodici anni, se peregrina, se fosse seguíto il matrimonio senza il consenso del padrone, ed in certi altri somiglianti casi, rapportati ed esposti dottamente

dal Reverardo, *Variar.*, lib. 4, le quali, ancorchè le leggi proibissero tali nozze, non perciò, contratte, si dissolvevano; per la qual cagione anche potevano accusarsi di adulterio, siccome dice Ulpiano nella legge 13, *D. ad L. Juliam de Adult.*

Bisogna dunque distinguere non men queste mogli ingiuste, che le mogli *usu* dalle concubine; e vi sono più marche differentissime che le separano. Noi ne addurremo alcune altre, e poi faremo vedere in che le concubine alle mogli fossero somiglianti, affinchè si conosca che l'una e l'altra era riputata una congiunzione legittima, e che siccome la concubina non bisogna confonderla colla moglie *usu*, così l'averla non era in que' tempi riputata cosa meno lecita ed onesta.

Non bisogna fare il sol paragone tra le concubine e le mogli *Farre*, ovvero *Coemptione*, ma bensì tra la concubina e la moglie *Usu;* e però mal fece don Ferdinando Mendoza ne' suoi Commentari al Concilio Illiberitano, lib. 2, c. 8, che, tessendo un ben lungo catalogo di queste differenze, miseramente le confuse. La prima differenza che costui reca, ancorchè fosse comune a tutti i tre generi de' matrimoni, nulladimeno non consisteva, come egli crede, che nelle mogli solamente possa cadere adulterio, non già nelle concubine. Non meno nelle mogli che nelle concubine potea considerarsi adulterio; ma la differenza consisteva nel modo di accusare.

Trovata la moglie in adulterio, eziandio la volgare, poteva accusarsi d'adulterio *jure mariti;* la

concubina poteva però accusarsi *jure extranei*, come dice Ulpiano nella legge *si uxor.* 13, *ff. ad L. Jul. de Adult.* Qual sia la differenza tra l'una e l'altra accusazione non è questo il luogo opportuno di esporlo: possonsi vedere Brissonio, *Lib. Sing. ad L. Jul. de Adult.* - Cuiacio, nella *l.* 3 *de Concubinis; Observ.*, lib. 6, oss. 16. - Arias de Mesa, lib. 3. *Variarum*, c. 38, num. 18, ed altri.

Questa differenza che si considera tra la concubina e la moglie, che nasce dal modo di accusare, siccome distingue la concubina dalla moglie, così parimente convince che il concubinato fosse presso i Romani una congiunzione non tollerata, ma legittima ed onesta, e che il violarla era commettere adulterio; e sebbene (perchè le concubine non erano mogli) non potesse il concubinario valersi dell'accusazione *jure mariti*, non essendo egli tale, nè avendo il fôro, che è proprio de' mariti, nulladimeno, violandosi un tal consorzio, non si lasciava di commettere adulterio, sicchè almeno *jure extranei* non si potesse contro di lei istituire accusazione di adulterio.

Questo nasceva, perchè il concubinato non era una società licenziosa e libera, ma regolata dalle leggi, le quali le diedero forma e stabilimento; e quindi presso il nostro giureconsulto Marciano, nella legge 3, *ff. de Concubinis*, si legge: *Concubinatus per leges nomen assumpsit*, e da Giustiniano, nella legge *si qua illustris C. ad S. C. Orficianum*, si chiama *licita consuetudo.* Quindi presso Zonara, *in Michaele et in Constantino Monom.*, chiamasi la concubina semimoglie, e presso Giuliano, professore nell'accademia di Costantino-

poli, imagine di moglie; ond'è che nelle antiche iscrizioni sovente appellasi la concubina *Viceconjux*. Dion. Gottofredo *ad l. 3. D. de Concub.*

Il famoso giureconsulto Giacomo Cuiacio sovente avvertì questa gran somiglianza tra la moglie e la concubina, chiamando ambedue queste congiunzioni lecite ed oneste. Ecco le sue parole ne' Paratitli *ad Tit. de Concubinis: Concubinatus matrimonium imitatur, et est utraque legitima conjunctio. Et eleganter Julianus, antecessor Constantinopolitanus, ait: concubinam imitare legitimam uxorem: qua ratione in antiquis inscriptionibus viceconjux appellatur.* E ne' Commentari al Codice sotto lo stesso titolo *de Concubinis* dice che il concubinato *non erat infamis vel turpis, immo honestus et legitimus.* Perciò non dee parer strano ciò che Ulpiano, nella citata legge *si uxor,* dice che nella concubina possa considerarsi adulterio, perchè essendo il concubinato congiunzione legittima, e sì al matrimonio somigliante, violandola, potrà ella esser accusata d'adulterio; siccome soggiunse l'istesso Cuiacio ne' Paratitli al Codice sotto questo titolo: *et ut l. Julia de Adult. tenetur Uxor, ita Concubina: l. si uxor ff. eodem.* E più diffusamente ciò insegnò nelle sue opere postume al Tit. del Codice *de Concubinis: Et vis nosse amplius,* ei dice, *quam concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, concubina patris est quasi noverca, ut eam uxorem ducere non possit: l. liberi, supra, de Nuptiis. Item si concubina in adulterio fuerit deprehensa, accusari potest adulterii ex L. Julia, quasi Uxor: l. si uxor ff. ad l. Jul. de adult.* Ciò che opportunamente conferma col-

l'esempio della difesa d'Eratostene, fatta da Lisia. Presso i Greci, come s'è detto, il concubinato era eziandio riputato una congiunzione legittima, onde Eustatio, sponendo quell'istesso verso d'Omero, Iliade, lib. 9, verso 340, allegato da Sesto Cecilio, e rapportato da Ulpiano nella legge *si Uxor, ff. ad L. Jul. de Adult.* disse: *Concubinas habere legibus permissum erat, et concubinae nomen probrosum non erat;* e perciò violandosi, si commetteva adulterio. Anzi presso questa nazione, siccome era lecito togliere di vita l'adultero della moglie, così parimente per legge degli Ateniesi era permesso di uccidere l'adultero della concubina. Così difese Lisia l'uccisore di Eratostene, dicendo che, avendolo ucciso mentre adulterava colla sua consorte, non doveva esser punito. *Et Lisias,* soggiunge Cuiacio ne' Commentari a questo titolo del Codice *de caede Eratostenis in adulterio deprehensi, reum caedis non esse eum, qui deprehensum in adulterio concubinae occiderit lege Atheniensium, et tantum abesse ut eum jure non occiderit, quem deprehendit in adulterio uxoris, ut et jure occidantur deprehensi in adulterio concubinae.*

Non poteva bensì il concubinario accusare *jure Mariti,* perchè questa accusazione competeva unicamente a' mariti, di cui solo era aver fôro di vendicare l'ingiuria per la violazione di quello; di maniera che chi non era marito, per la legge Giulia non poteva essere ammesso a proporla, e per questa ragione, affinchè gli sposi potessero esser ammessi ad accusar di adulterio le loro spose *jure Mariti,* vi fu duopo del rescritto di Severo

e Antonino, i quali non per altro, che per quella cagione che rapporta Ulpiano nella detta legge *si Uxor*, 13, gli ammisero: *Divi Severus et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa hoc idem vendicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur.* Ma nelle congiunzioni illecite e dalle leggi disapprovate, anzi nelle nozze celebrate senza essersi serbato il prescritto delle leggi civili, se saranno violate, cade l'adulterio, ed ha luogo l'accusazione *jure extranei:* citata legge *si uxor, D. ad l. Jul. de adult.* Proibisce la legge Giulia al senatore aver in moglie la libertina, al tutore la sua pupilla, al prèside la provinciale, al figliuolo, che è in potestà, contrarre matrimonio contro il consenso del padre o dell'avo, e cose simili. Queste congiunzioni nemmeno meritano nome di matrimonio, e per conseguenza i congiunti non si possono chiamare nè mariti nè mogli, nè parimenti può in quello considerarsi dote, come dice Giustiniano nelle *Inst.*, tit. 10, § 12. *Si adversus ea quae diximus, aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur.* E contuttociò perchè, contratte che erano, non potevano dissolversi, se durando in questo stato, ancorchè illegittimo, venivano violate, cadeva in quelle adulterio, e poteva aver luogo l'accusazione almeno *jure extranei*, come soggiunse Ulpiano in questa stessa legge *si uxor*, § 4. *Sed etsi ea sit mulier cum qua incestum commissum est, vel ea quae quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest,* (ciò che Brissonio, *in Comment. ad l. Jul. de adult.*, a proposito esemplifica del senatore, che

prese la moglie libertina, e puossi ancora adattare negli altri casi da noi riferiti) *dicendum est jure mariti accusari eam non posse, jure extranei posse.* Se adunque anche nelle congiunzioni non approvate dalle leggi può considerarsi adulterio, quando siano violate, quanto più dovrà ciò dirsi della violazione del concubinato, che fu una congiunzione legittima e permessa, e per conseguenza che potesse istituirsi accusazione contro la concubina adultera, se non *jure mariti,* almeno *jure extranei?* Tanto maggiormente che non sono mancati autori gravissimi, tra' quali non è da tralasciarsi l'istesso Cuiacio ne' luoghi allegati, che insegnarono che la concubina del patrono possa accusarsi d'adulterio anche *jure mariti,* perchè costei, dandosi nel concubinato del patrono, non perde il nome di matrona, ed anche in dignità e nel grado d'onore è eguale alla moglie; e per questa cagione Ulpiano, nell'accusazione di adulterio, distinse le altre concubine (le quali regolarmente o erano nate di oscuro luogo, ovvero avean fatta prima copia di sè stesse), da quella del patrono: *quae in concubinatu se dando, matronae nomen non amisit;* ma di ciò sia detto abbastanza.

L'altre differenze considerate dal Mendoza tra la moglie e la concubina, siccome dimostrano che non bisogna confondere l'una coll'altra congiunzione, così convincono che non meno l'una che l'altra appresso i Romani era legittima ed onesta. Nelle concubine (toltene quelle che si davano nel concubinato del patrono) non si richiedevano certamente tante qualità e condizio-

ni, come nelle mogli. Per questo appunto fu il concubinato introdotto, perchè sciolto l'uomo da tanti legami e contemplazioni, avendosi in tal congiunzione il solo fine di soccorrere alla fragilità ed alle cure delle cose domestiche, potesse trovare un più pronto e spedito soccorso. Perciò proibiva la legge Giulia colla condannata di adulterio potersi contrarre o ritenere matrimonio, siccome parimente rescrissero gl'imperadori Severo ed Antonino nella legge *Crimen* 2, *C. de Adult.*, ed anche l'imperadore Alessandro nella legge *Castitati, eodem:* ma era permesso poterla avere per concubina, *l.* 1, § *qui autem*, *ff. de concubinis.*

Colle mogli bisognava avere maggior rispetto, per essere decorate del nome di matrone, ed erano riputate compagne del marito così nelle cose umane, come nelle divine e sacre. Ma colle concubine, che si prendevano sovente da' lupanari e da' luoghi oscuri ove erano nate, non vi erano tali riguardi. Non avevano coteste parte alcuna nelle robe, o nelle cose sacre de' loro concubinari; ma si avevano in ciò come estranee. Per questa cagione poteva istituirsi contro di esse accusazione di furto, se involassero le robe de' concubinari, come dice Ulpiano nella legge *si concubina* 17, *ff. de action. rerum amotarum;* ma colle mogli non poteva istituirsi accusazione alcuna di furto, ma solamente l'azione *rerum amotarum*, siccome praticavasi co' figliuoli di famiglia; considerandosi ancora *esse quodam modo dominae* delle robe de' loro mariti, come per sentenza di Nerva e di Cassio rapporta Paolo nella legge 1, *de act. rerum amotarum.* Ciò che non dee parer stra-

no, perchè per le mogli ingiuste disse Ulpiano pure lo stesso nella citata legge 17, e siccome le concubine non potevano accusarsi di adulterio *jure Mariti*, ma bensì *jure extranei*, così, ad esempio delle medesime, contro di loro poteva istituirsi eziandio accusazione di furto. *Si concubina*, dice Ulpiano, *res amoverit, hoc jure utimur ut furti teneatur. Consequenter dicemus, ubicumque cessat matrimonium, ut puta in ea quaę tutori suo nupsit, vel contra mandata convenit, vel sicubi alibi cessat matrimonium, cessare rerum amotarum actionem.*

Dallo stesso principio nasceva che le donazioni che erano proibite tra i mariti e le mogli, non erano vietate colle concubine, *L. Donationes,* 31 *ff. de donat.* Parimente la moglie doveva seguitare il fôro ed il domicilio del marito, ma non già la concubina, che riteneva il proprio fôro, *l.* 21, § 1; *l. de jure* 37, § 2, *ff. ad municipal.* Ne' matrimoni si costituiva la dote, la quale non aveva luogo nel concubinato; il divorzio era proprio de' matrimoni, non già del concubinato, e perciò volendosi disciorre il concubinato, non aveva bisogno di quelle cause, solennità e requisiti che era d'uopo praticare nel discioglimento de' matrimoni.

Perchè il fine del concubinato non era la procreazione della prole, ma il soccorrere alle nostre debolezze, perciò con colei che aveva passato i cinquant'anni, poteva esservi concubinato, *l.* 1, § *cuiusdam, ff. de Concub.*, ma non già matrimonio, *l. Sancimus* 27, *C. de Nupt.* E se era vietato prender per concubina una minore di do-

dici anni, come insegna Ulpiano nella *L.* 1, *cit. de Concub.*, ciò fu perchè, usando con fanciulle di sì acerba ed immatura età, era più tosto guastarle, che farne quel buon uso per lo quale la natura le ha produtte.

Le nozze eran proibite non solo colla quinquagenaria e colla condannata di adulterio, ma eziandio colla serva e colla provinciale, ma non già il concubinato. E ciò pure per la stessa cagione, perchè ne' matrimoni ne' quali doveva riguardarsi la procreazione de' liberi figliuoli, e che questi fossero giusti e legittimi, per la distinzione e conservazione delle famiglie e delle schiatte, e per la successione ne' beni del padre e della madre, bisognava attendere a tutte queste circostanze; ma nel concubinato, nel quale, come si è detto, non si aveva altro fine che di soccorrere all'umana fragilità, e di riparare come si potesse meglio, e senza molti dispendi, all'economia delle cose domestiche, non era mestieri osservare tante condizioni e riguardi; onde non dee ciò parere cotanto strano e nuovo, siccome assai a proposito notò Cuiacio, *Obs.*, lib. 5, oss. 6, dicendo: *Non est novum hoc, ut cum qua non esset connubium sit concubinatus, nam et cum ancilla, cum adulterii damnata, cum quinquagenaria, cum muliere ejus provinciae in qua quis officium administrat, est concubinatus, non etiam connubium.*

Ma tutto ciò non fa che, perchè il concubinato non era lo stesso che il matrimonio, dovesse perciò riputarsi una congiunzione illegittima e dalle leggi riprovata. Non era certamente il concubinato matrimonio, ma per la somiglianza che

aveva con quello, era perciò chiamato *semimatrimonio.* Non era la concubina moglie, ma per la poca differenza che era fra loro, era perciò appellata *viceconjux.* E sebbene Edmondo Merillio, *Observ.*, lib. 3, c. 15, dubiti della verità di questa appellazione presso i Romani, non è però che non sia vero il valore e l'importanza della medesima parola per riguardo al trattamento e l'uso che i Romani facevano delle concubine. Tutte due queste congiunzioni erano approvate e legittime. Le leggi civili ad ambedue diedero certi e determinati regolamenti. Siccome a chi aveva moglie non era lecito prenderne altra, *l. cum qui* 18. *C. ad L. Jul. de Adult; l.* 2. *C. de incest. Nupt.*, così chi aveva concubina, non poteva prenderne altra, *Novel.* 18, c. 5; *Novel.* 88, c. 12, § 5. E siccome all'ammogliato non era permesso tener insieme e moglie e concubina, *l. ex ea* 121. § *mulier ff. de Verb. Oblig.; l. unica C. de Concub.; l.* 3. *C. Comm. de manum.*, così parimente al concubinario. Era presso i Romani, che la dannarono, riputata poligamía, non meno l'avere due mogli, che due concubine, ovvero una moglie insieme ed una concubina. Così Arnobio, *Adversus Gentes*, lib. 4, così Cassiodoro, *Var.*, lib. 9, c. 18. - Merillio, *Observ.*, lib. 3, c. 16. E gl'intieri titoli *de Concubinis*, che leggiamo così nelle Pandette, come nel Codice di Giustiniano dimostrano che tal congiunzione fu riputata non meno lecita, che dalle leggi regolata e con certi regolamenti stabilita. Quindi Cuiacio ne' commentari al citato titolo del Codice *de Concubinis* ebbe a dire: *Uxoribus igitur proximae sunt concubinae. Et merito*

igitur post uxores dantur concubinae in hoc tit. Concubinae nomen non est infame et turpe, immo honestum et legitimum, ut explicabitur infra. Et hoc est, quod illo loco ait concubinam imitari uxorem. Et ut uxori uxorem superducere non licet; L. 2. supra de incestis nupt., vel sponsae sponsam; L. 5. supra de donatione ante Nuptias; ita nec concubinam ex constitutione hujus Tituli. Et rectissime Ignatius in Epistola ad Antiochenos: Una uni, non multae uni datae sunt in creatione. Et Hermione apud Euripidem: Non est honestum unum virum duarum mulierum regere habenas, sed contentum quemque una esse debere; siquidem bene et beate vivere, remque suam tueri velit. Concubina igitur uxorem imitatur, et ut uxorem uxori, ita concubinam uxori non licet superducere.

Fu tal congiunzione dalle leggi regolata eziandio per ciò che riguarda a' figliuoli che dalle concubine nascevano. Prima delle costituzioni di Costantino Magno e di Giustiniano, e più di Lione il Filosofo, come diremo appresso, siccome presso gli Ebrei i figliuoli nati dalla concubina erano ammessi alla successione, come dimostra Giovanni Seldeno, *De successionibus ad Leges Hebraeorum*, c. 3, così ancora presso a' Romani vi avean parte, nè altrimenti che se fossero nati da giuste nozze. Per le costituzioni posteriori fu ciò mutato, ma prima non era così, come notò Cuiacio, al citato titolo del Codice *De Concub. Constitutiones tituli sequentis damnant magis, quam probant concubinatum, cum liberos ex concubinatu susceptos in bonis patris nolunt habere solidi capacitatem, sed portionis tantum certae capiendae jus: qui tamen olim ha-*

bebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis, quia olim, idest ante Constitutiones tituli sequentis. concubinatus erat prorsus legitima conjunctio, perinde atque matrimonium.

Parimente fu dalle leggi civili approvata tanto questa congiunzione, che al figliuolo nato da legittime nozze la concubina del padre era quasi matrigna, in guisa che non poteva averla per moglie, onde l'istesso Cuiacio nel luogo citato, dopo aver mostrato non essere il concubinato una furtiva ed illegittima congiunzione, nè commettersi per quello stupro alcuno, volendo dare a divedere quanta era grande la somiglianza fra la moglie e la concubina, soggiugne: *Et vit nosse amplius, quam concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis concubina patris est quasi noverca, ut eam ducere uxorem non possit; l. liberi supr. de Nuptiis.* E siccome era riputata giusta ragione nel padre di diseredare il figliuolo, se si fosse mescolato colla moglie e sua matrigna, così parimente potea diseredarlo se lo stesso avesse commesso colla di lui concubina. *Novell.* 115, c. *aliud quoque* 3, § *Novercae* 6.

Era riputato ancora breve passo dal concubinato al matrimonio, e non era cosa cotanto dura e malagevole la concubina farla passare per moglie, tanto erano consimili queste congiunzioni. La solennità de' riti e la dote erano le note più dell'altre apparenti che le distinguevano; onde la sola costituzione della dote bastava per trasformare la concubina in moglie. Così coloro i quali, come disse san Girolamo nel luogo citato, *affectione maritali retinebant concubinas, ad vitan-*

da onera, et minuendas impensas. ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur. E di questi passaggi ne abbiamo due esempi nelle Pandette, uno nella legge *Donationes* 31, *ff. de donat.*, l'altro nella legge 13, § 8, *ff. ad L. Jul. de Adult.* Costituita la dote era un manifesto segno che si riteneva poi per moglie e non già per concubina: *Dos*, come dice Cuiacio alla Novella 22, *Concubinatus abolitio et nuptiarum argumentum est.* Ciò che questo scrittore conferma per un luogo di Plauto, *Trinum.*, atto 3, scena 2, verso 63, dove siccome la dote dinota matrimonio, così il non essersi costituita è un chiaro argomento del concubinato: *Me germanam meam sororem in concubinatum tibi Sic sine dote dedisse magis, quam in matrimonium.* Il che vien parimente osservato e ripetuto da Brissonio, *de Ritu Nupt.* Il qual costume, se vogliamo prestar fede a Busbequio, epistola prima, si osserva ancora appresso gl' imperadori de' Turchi, i quali rendono mogli le loro concubine per la costituzione della dote; siccome parimente rapporta Arniseo, *de Poligamia*, dicendo: *Sicut Turcarum imperatores, qui a tempore capti Bajazethis concubinis potius uti, quam uxoribus consueverunt, ex concubinis efficiunt matresfamiliarum, si dotem eis constituant.*

Da quanto finora si è detto, ben si conosce in quanti gravissimi errori inciampasse il Mendoza, il quale, perchè vide appresso i Romani sotto nome di moglie non esservi certamente comprese le concubine, essendo l'une dall'altre distinte, si lasciò scappar dalla penna che perciò il

concubinato: *nec a veteribus jurisprudentiae consultis, nec ab historicis (ut hos non taceamus) receptum unquam fuisse memoriae teneo; quinimo concubinae nomen semper in turpem partem ab omnibus accipi (Rempublicam Hebraeorum excipio) mihi persuadeo.* E quel che è più degno di riso, perchè Lione il Filosofo intorno all'anno 887, e poi Costantino Porfirogenito proibirono affatto in Oriente il concubinato, da ciò ne deduce che nell'Imperio non fu mai avuto per una congiunzione legittima e permessa; perchè se ciò fosse stato, ei dice, non l'avrebbero questi imperadori proibito: quasi fosse cosa nuova che ciò che un tempo si stimò permettere, non si possa dipoi per nuovi motivi e circostanze proibire e vietare.

Ma perchè ciò meglio s'intenda, è d'uopo far vedere che il concubinato nella maniera di sopra esposta fu ritenuto non solo nell'età de' nostri giureconsulti, mentre gl'imperadori ed i magistrati furono tutti gentili, ma ancora nell'Imperio divenuto cristiano, da poi che Costantino Magno abbracciò la nostra religione, e quel che è più, fu approvato da tutti gli altri imperadori e principi cristiani d'Occidente; ed anche coloro che furono nella pietà eminenti, lo stimarono una congiunzione legittima, sicchè non riputarono vietarlo nell'Imperio e ne' loro domìni, siccome negli ultimi tempi fece Lione in Oriente, al di cui esempio più concilii e leggi de' principi lo vietarono poi in Occidente.

CAPO IX.

Il concubinato de' Romani fu ritenuto nell'Imperio, dopo che per la conversione di Costantino Magno e degli altri imperadori suoi successori divenne cristiano.

Non dee sembrar cosa strana se, abbracciata da Costantino M. la religione cristiana, si fosse contuttociò ritenuto nell'Imperio il concubinato; poichè, siccome è vero che la nuova legge evangelica tolse e abolì molti riti e costumi che erano nell'antica legge dagli Ebrei praticati, così è ancor verissimo che molti se ne ritennero; anzi non sono mancati scrittori gravissimi che, con molta apparenza di vero, sostennero che la polizia ed il governo delle nostre chiese si fosse ad imitazione delle sinagoghe degli Ebrei ne' suoi princìpi regolato, siccome fu da noi rapportato nel libro primo della nostra Storia civile, al capo ultimo.

Or non v'è dubbio che presso gli Ebrei fu praticato un concubinato molto consimile a quello de' Romani e de' Greci, ed ugualmente lecito e permesso, essendo stata tal congiunzione, non men che presso i Romani, riputata da essi per legittima ed onesta, siccome quella che aveva molta conformità col matrimonio. Non vi è cosa che occorra tanto frequentemente nella Scrittura Santa, quanto il nome di concubina, che non era riputato infame nè vergognoso. Sono pur troppo note le concubine ritenute da Salomone, che ar-

rivarono a trecento, quelle di Roboam al numero di sessanta, le altre di David, che non furono meno pur di dieci, e quelle di Nachor, Giacobbe, Eliphas, Esau, Ezechiel, Manasse e di tanti altri; e sono ancora famosi i nomi di Cetura e di Agar date da Sara per concubine ad Abramo, e di Bala e di Zelfa, concubine di Giacobbe. *Genesis*, 16, 22, 25, 29, 30, 33, 35, 36; *Reg.* II, 5, 15, 16, 19, 24; *Paralip.* I, 32; *Regum* III, 2; *Paralip.* II, 1. E questo solo divario era tra' Romani e gli Ebrei, che siccome presso costoro era permessa la pluralità delle mogli, così ancora non era vietata quella delle concubine; siccome eziandio notarono Giuseppe Ebreo, *Antiq.*, lib. 17, c. 1; e Tertulliano, lib. *De exhortatione ad Castit.*, c. 6. Vedi Seldeno *De success. ad leg. Hebraeor.*, c. 3. Ma perchè presso a' Romani la poligamía era riputata una cosa infame, così volevano che ciascheduno fosse contento o di una moglie, o di una concubina; e non meno presso loro era riputata poligamía aver due o più mogli, che due o più concubine, ovvero nello stesso tempo aver moglie e concubina insieme. Ciò che fu parimente, per tralasciar altri, avvertito da Arniseo, *De jure Connub.*, il quale perciò scrisse: *Nam cum poligamia infamis esset jure romano, impune non licebat, nisi unam, vel uxorem, vel concubinam cuiquam habere; sed cum usu recepta esset apud Judaeos, ut impune licebat plures uxores, ita et concubinas una cum uxoribus habere.*

La nota più rimarchevole ed apparente, che presso gli Ebrei faceva distinguere la moglie dalla concubina, era la medesima che presso i Ro-

mani, cioè la solennità de' riti e la costituzione della dote. In tutto il rimanente presso queste due nazioni era il concubinato così somigliante al matrimonio che, se non per la destinazione dell'animo, era cosa molto malagevole a potergli separare. Questo solo faceva distinguere le concubine dalle giuste e legittime mogli. Ecco ciò che ne scrisse Giovanni Seldeno sopra questo soggetto nel suo Trattato *de succession. in bona defuncti, ad leges Hebraeor.*, c. 3. *Concubinae primi generis non aliae habebantur a justis uxoribus, excepto quod sine nuptiarum ritu, pactisque dotalibus justa uxor non fiebat, quae in concubinatu praetermissa. Unde ad illud (II Samuelis, V, 13): David etiam duxit uxores et concubinas Hierosolymis; Gemara Babilonia, (tit. Sanhedrin, seu de tribunalibus et judiciorum formulis): quid uxores? inquit, quid concubinae? Ait Rab Jehudà: uxores fieri pactis dotalibus, et ritibus nuptiarum; concubinis neque hos, neque illa adhibita. Adde Gemaram Hierosolymitanam, tit.... et Rab. Bechai ad Genesis XXV, 1. Sic magistri nostri piae memoriae: uxores cum instrumento, seu pacto dotali, concubinas sine hoc fieri.* Parimente siccome presso i Romani prima delle costituzioni di Costantino Magno, di Valentiniano I e di Giustiniano i figliuoli nati dalle concubine *habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis*, come disse Cuiacio; così appresso gli Ebrei erano ammessi alla successione, siccome è chiaro dalla *Genesi*, c. 35, dove tra i figliuoli di Giacobbe si noverano non meno quelli procreati da Lia e da Rachele, sue mogli, che da Bala e da Zelfa, sue con-

cubine; e l'osservarono ancora Arniseo, *loco citato*, e Giovanni Seldeno, *de successione Hebraeorum*, c. 3. E siccome appresso i Romani la concubina era riputata cotanto simile alla moglie *Usu*, che alcuni le confusero, riputandole le medesime; così presso gli Ebrei vi era tanta conformità tra le loro mogli e concubine, che sovente dalla Sagra Scrittura sono confuse, siccome notò lo stesso Seldeno, *loco citato: Concubinae hujusmodi* (ei dice) *ingenuae, et israeliticae tantum non justae uxores erant, et sane uxorum nomine interdum etiam in Sacris Litteris eas designari volunt Magistri.*

Quindi i nostri teologi riputarono che avanti Dio, che solo attende il nostro animo, una tal congiunzione non fu abborrita, poichè appresso di lui tali concubine erano invece di mogli; siccome appresso i Romani erano perciò chiamate *Vice-conjuges*. Ond'è che san Tommaso ebbe somma ragione di dire (4. *Sent.*, dist. 33, q. 1, art. 3.) *Et cur id genus concubinae non appellantur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Ed il dottissimo Luigi Lipomano *(super Genes.*, c. 22*)*, dice: *Concubinae olim erant non illegitimae, et fornicariae, sed uxores minime principales.* Il che fu eziandio da altri nostri teologi e giureconsulti osservato, come da Antonio Couvar, dal cardinal Paleotto, ed altri rapportati da Arniseo, *de Poligamia*, c. 4.

Ritrovandosi adunque introdotto nell'imperio romano il concubinato non dissimile da quello degli Ebrei, non leggiamo che il nostro buon Redentore, siccome abolì molti loro costumi, co-

me la poligamía, la facilità de' ripudii e l'esorbitanti usure, condanasse ancora il concubinato. Non era questa congiunzione riputata cosa per sè stessa cattiva, ed intrinsecamente mala, poichè Dio l'aveva già permessa agli Ebrei, i quali lungo tempo la ritennero. All'incontro leggiamo avere per la nuova sua legge tolta la poligamía, poichè avendo innalzato il matrimonio a sacramento, ed al dir di san Paolo, fattolo simbolo della unione di sè stesso colla Chiesa, e della natura divina coll'umana, siccome non possiamo considerare che una Chiesa, colla quale Cristo sposossi, così non bisogna avere che una sola moglie, oltre la quale, non è per la stessa cagione permesso aggiugnere, non pure altra moglie, ma nemmeno altra concubina, come dissero Tertulliano, I *de Monog.*, c. 4, Cipriano, Agostino, Girolamo, Grisostomo, ed Innocenzio III, *in cap. Gaudemus, de divortiis.*

Ma non perchè san Paolo assomigliasse il matrimonio alla congiunzione di Cristo colla sua Chiesa, dovrà dirsi essersi perciò tolto il concubinato, siccome fu tolta la poligamía. Era ben di dovere che, facendosi un tal paragone, e' parlasse del solo matrimonio, che era una congiunzione più perfetta, più solenne e legittima, e si lasciasse stare il concubinato, così com'era, nello stato di semplice contratto. Quindi l'apostolo *(ad Ephes. V, 32)*, del solo matrimonio disse: *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia.* Ed essendosi la Chiesa fondata nell'Imperio, non già l'Imperio nella Chiesa, come dice Ottato Milevitano, nel lib. 3, *de Schi-*

smate Donatistarum, e dichiarandosi dalla Chiesa stessa che Cristo N. S. non venne a togliere alcun diritto all'Imperio, nè a sconvolgerlo, anzi a conformarsi al suo governo politico e temporale, non perchè si voglia essersi innalzato il matrimonio a sacramento, vennesi per conseguenza a togliere il concubinato, che era nella repubblica non meno romana, che in quella degli Ebrei un contratto lecito e permesso, siccome più diffusamente sarà dimostrato a suo luogo, quando verremo a rispondere alle fantastiche opinioni degli ultimi nostri teologi scolastici, ed alle stravolte opinioni de' moderni canonisti. Il nostro stesso buon Redentore di sua propria bocca ci dichiarò che egli non fu mandato dal Padre, salvo che per salvar l'uman genere, ed invitarlo all'acquisto di un regno celeste, non mondano, e per questo si protestò che il suo regno non era di questo mondo; ed in conseguenza che egli niente avrebbe innovato intorno alla forma del governo e reggimento della Repubblica. Perciò comandò che quello che era di Cesare, si rendesse a Cesare, si pagassero a lui i tributi, siccome col suo esempio e de' suoi discepoli lo confermò, si ubbidissero i suoi magistrati, ed in nulla si alterasse la forma del governo politico e temporale degli imperadori; ma rimanessero intatte le loro leggi, la civile amministrazione della Repubblica, e come prima si mantenessero i commerci, le negoziazioni, i contratti, e tutto ciò che al governo politico si apparteneva: *non eripit mortalia, qui regna dat caelestia.*

Quando Cristo S. N. volle mutare qualche an-

tico costume, o degli Ebrei, o de' Gentili, che non ben si conformava alla sua divina legge, espressamente lo riprese, e si dichiarò che non sarebbe per tollerarlo nella nuova legge; ma del concubinato, che era a' suoi tempi tanto frequente non meno presso gli uni, che gli altri, non ne fece alcun motto. Due esempi chiaramente mostrano e maggiormente confermano quanto sia vero ciò che finora abbiamo detto del concubinato; l'uno del divorzio, l'altro delle usure.

Certamente Cristo S. N. non poteva spiegarsi più chiaramente di non voler ammettere fra' Cristiani il divorzio, siccome già fu fra gli Ebrei, di quel che fece quando espressamente disse (*Matthaei* 19), che Mosè loro permise, volendo lasciare le mogli, di poter mandare ad esse il libello del repudio: ma che ciò fece *propter duritiem cordis eorum.* Di vantaggio precisamente comandò: *quod Deus conjunxit, homo non separet.* Ma non per questo non fu fra gli antichi padri della Chiesa gran contrasto su quelle parole, *homo non separet,* se dovessero intendersi assolutamente, anche quando vi fosse legittima causa di divertire. Alcuni l'interpretarono, che dovessero sentirsi per coloro i quali per solo impeto d'una sfrenata passione senza legittima cagione volessero divertire; ma se avendone giusta cagione, e quella, secondo che prescrive il concilio Agatense, *C.* 25, riferito da Graziano, nella *C.* 33, q. 2, can. 1, la giustificassero avanti il consesso de' vescovi della provincia per una di quelle dalle leggi civili prescritte, e ne aspettassero il giudicio de' vescovi, certamente che in questo caso non già l'uomo

verrebbe a separarli, ma Iddio stesso. *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas, legitimasque causas authoritate publica divertiunt:* è il sentimento del *Can. quos Deus,* della *C.* 33, q. 2; e certamente che sant'Ambrogio *in* 1 *Pauli ad Corinth.,* c. 7, fu di questo sentimento. Anzi se dovesse attendersi ciò che Innocenzio III apertamente dichiarò *L.* 1, ep. 326, 355, 447, 491, 503. 532, e cap. 2, 3, 4, *de Translat. episcoporum,* il papa solo, che si crede Vice-Dio in Terra, potrebbe farlo; poichè non per altra ragione, dice questo pontefice, può egli disciorre il matrimonio rato già e consumato fra il vescovo e la Chiesa, e trasferire il vescovo in un'altra, se non perchè in tal caso, *quos Deus conjunxit, homo non potest separare,* ma sì bene Iddio, o il suo vicario in terra: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare.*

Ma lasciando da parte tali dispute insorte fra' padri antichi della Chiesa intorno all'altre cagioni del divorzio dalle leggi civili prescritte, che finalmente furono dalla Chiesa sopite con quella distinzione della separazione in quanto al toro, e coabitazione, non già in quanto al vincolo del matrimonio; certamente che fra i Padri stessi fu maggiore il contrasto, se almeno fosse da praticarsi il divorzio per cagione dell'adulterio della moglie.

I Padri antichi greci sostennero acremente che per la stessa legge Evangelica ciò fosse permesso, allegando quel passo stesso dell'Evangelio, *Matth.,* 19, v. 9, dove Cristo S. N. dice: *quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem,*

et aliam duxerit, moechatur; onde, per contrario senso, essi inferivano che chi repudia la sua moglie adultera, e si congiunge con un'altra, *non moechatur.* E sebbene tal sentenza de' Padri greci non fosse ricevuta da' latini, e specialmente da sant'Agostino, il quale ne' due libri contro Pollenzio, e nel lib. 1 *de adul. Conjug.*, c. 9, si studia a tutto potere impugnarla; non sono mancati nella Chiesa stessa latina altri Padri che l'hanno abbracciata, siccome infra gli altri, Tertulliano, *in libr. de Monogamia*, c. 9, 10, 11; l. 2 *ad Uxor.*, c. 34; Lattanzio, *L.* 6 *Divinarum Institut.*, c. 23; e sant'Ambrogio, *in I. Pauli ad Corinth.* 7. Ancorchè il Mendoza, come al solito si sforzasse non meno infelicemente, che stranamente di tirare ad altro senso le loro parole ne' suoi commentari al concilio Illiberitano, lib. 2, c. 20, p. 171 e seg. *Edit. Lugdunens.*, dell'anno 1665.

E quel che dovrà notarsi, le leggi longobarde medesime seguitarono la sentenza de' Padri greci, vedendosi che la legge 4, tit. 13, lib. 2, la quale porta ancora l'iscrizione di Lotario, prescrive lo stesso. Ecco le sue parole: *Nulli liceat, excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare, alioquin transgressori, priori convenit sociare conjugio.* Ed una tal dottrina fu tenuta per sana nella Chiesa latina per più secoli, non già per eretica; talchè da' nostri moderni teologi fu disputata, i quali perciò furono divisi in fazioni. I sostenitori dell'opinione di sant'Agostino furono sant'Anselmo, san Tommaso, Primatio, Beda, Rabano, Ugo di San Vittore, san Bonaventura, Alberto Magno, Pietro

Lombardo, sant'Antonino, il Cartusiano ed altri. All'incontro sostennero con valore la sentenza de' Padri greci, di Lattanzio e di sant'Ambrogio, Graziano, il Catarino *in opusc. de Matrim.*, quest. ultima, Giovanni Alberto, lib. 1 *Theosoph.*, c. 35, Roberto Cenale, vescovo Abrincense, in una sua particolare opericciuola composta sopra tal questione, il cardinale Gaetano *in Comment. ad Matthaei* c. 19, ed altri moltissimi; finchè finalmente rimase affatto decisa e terminata dal concilio di Trento, il quale nella sessione 24, canone 7, calcando le pedate di due concili provinciali, cioè dell'Illiberitano, canone 9, e del Milevitano, canone 17, generalmente stabilì: *moecharique eum qui, dimissa adultera, aliam duxerit, et eam quae, dimisso adultero, alii nupserit.* Vedi Seldeno, *in Uxore Hebraic.*, lib. 3, c. 31.

Per questa ragione Costantino M. siccome tutti gli altri imperadori cristiani suoi successori, ancorchè dassero nuovo sistema a' ripudi, riprendessero la leggerezza de' divorzi, e stabilissero con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze, contuttociò non riputarono abolire affatto i divorzi dall'Imperio, ancorchè nella nuova legge Cristo Signor Nostro n'avesse espressamente favellato: poichè gli antichi padri della Chiesa variamente interpretavano quell' *Homo non separet;* ed alcuni credettero che almeno per l'adulterio della moglie potesse il divorzio, anche serbandosi la legge Evangelica, praticarsi. Quindi fu ancora che l'imperadore Teodosio il Giovine, principe non meno pio e cattolico, che Costantino, nella compilazione del suo Codice

non tralasciò d'inserire le costituzioni degli altri imperadori cristiani suoi predecessori, che sopra i divorzi promulgarono, non togliendogli affatto, ma dandovi nuovo sistema e regola. *Cod. Theod.*, lib. 3, tit. 16 e il relativo comento del Gottofredo. E quindi ancora avvenne che da Giustiniano, principe cotanto della Fede Cattolica benemerito, che fu tutto intento ad estirpare affatto dall'Imperio tutti i riti e costumi del paganesimo, e che prese con sommo zelo la protezione de' sacri canoni, e la cura dell'esterior polizia della Chiesa, siccome lo dimostrano il titolo del suo codice *de summa Trinitate, et fide Catholica*, l'altro *de Judaeis*, quello *de Paganis*, e tanti altri consimili; furono parimente inserite nel suo codice non solo molte costituzioni de' prìncipi cattolici suoi predecessori, che regolavano i divorzi, ma ancora molt'altre costituzioni da lui medesimo sopra questo soggetto stabilite, per le quali prescrisse le vere cagioni a' divorzi, abolì le leggiere e diede nuova forma a' repudi, *Cod. Justin.*, lib. 5, tit. 17, *de Repud.* Ad esempio de' quali gli altri imperadori, risorto che fu l'Imperio in Occidente, fecero lo stesso, confermando anch'essi le medesime cagioni, e prescrivendo nuove leggi per i divorzi, siccome è chiaro da' Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico e di Lotario, prìncipi religiosissimi e della fede cattolica benemeriti e zelantissimi. E quindi è che fra le nostre costituzioni stesse leggiamo che Ruggiero I, re di Sicilia, sopra i repudii stabilisse leggi, che si leggono sotto il tit. *de Repudiis concedendis;* e non meno gli antichi Annali di Germania, che di Francia sono

pieni d'esempi, per cui giustificata la cagion legittima nell'assemblea de' vescovi della provincia, per giudicio de' medesimi si permettevano i repudii, e si concedeva di prender altra per moglie.

Donde si conosce chiaramente che l'avere questi prìncipi ne' loro codici e ne' loro capitolari trattato de' divorzi, non fu, come credette Gudelino, *de jure Novissimo*, lib. 1, c. 10, *de Divortiis*, perchè essi per dura necessità furono costretti a tollerargli, non comportando allora lo stato della repubblica di sterminarli affatto; siccome veggiamo oggi tollerati i postriboli e i banchi de' feneratori, non altrimenti che Moisè permise il ripudio agli Ebrei per evitare mali peggiori. Ciò è falsissimo, ed il paragone è indegno da proporsi, poichè tutti quei prìncipi non gli tollerarono solamente, ma credendogli anche per legge Evangelica permessi, li riordinarono, diedero loro nuova forma, e vi costituirono certe e determinate leggi; ciò che non fassi sopra cosa che solamente si tollera, e per la quale si ha una semplice connivenza. Vedi Seldeno, *in Uxore Hebraica*, lib. 3, cap. 28 e segg.

La cagion vera è quella che s'è detta, e che insegnarono ancora due gravissimi nostri giureconsulti, Andrea Alciato, *Parerg.*, 20, lib. 6, il quale dice, che intanto Giustiniano non s'astenne di trattar de' divorzi, perchè a' suoi tempi era quell'*Homo non separet* variamente da' padri interpretato; e Francesco Duareno, il quale ne' suoi commentari, al tit. *de Divortiis*, ebbe a dire: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare,*

cum ob justas legitimasque causas authoritate publica divertunt, Can. quos Deus, C. 33, q. 2. Nec verisimile est tempore Justiniani, qui haec nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno pontifices nituntur, aliter a theologis intellectum fuisse, cum is se christianum ubique profiteatur. Ac memini me aliquando constitutiones quasdam Caroli M. Ludovici et Clotarii christianorum principum evolvisse, in quibus eaedem fere divortiorum causae continebantur, quae legibus Justiniani expressae sunt.

Quanto poi all'usure erano queste certamente fra gli Ebrei proibite, ancorchè cogli stranieri le praticassero. Ma per la nuova legge Evangelica, che non era ristretta ad un sol popolo, ma *omni nationi*, e per conseguenza tutti dovevano riputarsi come fratelli, non che un popolo, doveano in conseguenza esser fra Cristiani proibite. Anzi Cristo Signor Nostro (*Lucae, VI,* 35) aveva delle usure espressamente favellato, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes.* E sant'Ambrogio nel libro *de Tobia*, c. 14, rapportato da Graziano, *C.* 4, quest. 4, can. 12, declamò tanto sopra le usure, che non si ritenne di dire: *Cui jure inferuntur arma, huic legitimae indicantur usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. Ergo ubi jus belli, ibi etiam jus usurae.* Somiglianti declamazioni si leggono in san Giovanni Crisostomo, *Homil.* 57, *in Matth.*, et 14, *in Genesim*, in san Basilio, *Homil.* 4, *in Psal. XIV*, in san Girolamo, *Commentar. in Ezech.*, c. 18, in sant'Agostino, *Contra Donatist.*, lib. 4, num. 12. Ma perchè queste parole dell'Evangelio furono dagli antichi variamente interpretate, alcuni, come rapporta

Alciato, *Parerg.* 20, lib. 6, prendendole per consiglio, non per precetto; altri, che Cristo volle inculcare la carità che dovevano i suoi fedeli praticare col prossimo, che siccome dovevano amare i loro nemici, a chi rubava il mantello, dargli ancora la tonaca, a chi gli aveva percossi nella guancia, offerirgli l'altra: così colui che dava in prestanza, niente doveva sperare, non pur usura, ma nemmeno il capitale stesso, e per effetto di carità lasciar ad arbitrio del debitore bisognoso la restituzione; siccome per sentenza di Tertulliano e di Basilio interpretò Salmasio, *de Usuris*, c. 20, in fine, e c. 21. Altri, che niente per patto e convenzione fuor della sorte si possa ricevere, ma non già per ragion di mora o d'interesse, come interpretò Balsamone, *ad Nomocanon. Photii*, 9, quest. 27. Ed altri, che fosse ciò solamente proibito a' chierici, da' quali era ricercata una maggior modestia, ed esemplarità di vita e mondezza di costumi, non già a' laici; tanto che nel concilio Niceno, canone 17, nel concilio Illiberitano, canone 20, in quello d'Arles I., canone 12, e nel secondo, canone 14, nel Cartaginese I, canone 13, e terzo, canone 16, ed in quello di Laodicea, canone 4, si proibisce l'usura ai chierici, nè si parla de' laici. (Vedi Graziano, *Decret.*, par. 1, dist. 47, e par. 2, *C.* 14, quest. 4); siccome a questi non si vieta nel canone 43, fra quelli chiamati apostolici, siccome non si proibisce nel concilio Trullano, canone 10. E Salmasio, *de Usuris*, cap. 21, ciò acremente sostiene dicendo che, siccome a' chierici era proibita ogni mercanzia e negoziazione, così era di dovere che

si proibisse loro di dar denari ad usura, ancorchè moderata e tenue.

Tanto bastò, che gl'imperadori cristiani non riputassero far cosa contraria alla legge Evangelica, la quale non parlava che della maggior perfezione cristiana, di trattar delle usure, e per mezzo delle loro costituzioni darle forma e stabilimento, darle leggi e misura, prescrivere i loro modi legittimi, reprimere l'eccessive esazioni, e regolare la giustizia de' contratti, e diffinire quali debbano riputarsi usurarii, e quali legittimi. Altre sono le leggi della carità cristiana, altre quelle del principe, colle quali dee governare la sua repubblica. A' principi della terra Dio stesso diede in mano la giustizia. *Deus judicium suum regi dedit*, dice il Salmista; ond'è che san Girolamo dice che *Regum officium est proprium facere judicium, et justitiam. Can. Regum* 23, *C.* 23, quest. 5.

Non riputò Costantino Magno, quest'istesso piissimo imperadore, che intervenne nel concilio di Nicea, offender la legge dell'Evangelio, prescrivendo a' laici certa e determinata norma di esigere moderate e legittime usure. Nel codice di Teodosio leggiamo una sua legge, che è la prima sotto il titolo *de usuris*, dove stabilì che *quicumque fruges humidas vel arentes indigentibus mutuas dederit, usurae nomine tertiam partem superfluam consequatur.* Intorno la quale è da vedersi Jacopo Gottofredo, il quale notò che questa legge Costantino la stabilì *eodem anno*, cioè nel 325, *unico tantum mense ante Concilium Nicaenum.* Nè perchè questo concilio avesse proibito a' chierici

ogni usura, riputò Costantino, per la cagione di sopra rapportata, proibirla anche a' laici.

Non riputarono gli altri imperadori, parimente cattolici, suoi successori, e fra gli altri Valentiniano, Teodosio e Arcadio, far cosa illecita, anzi di essere del loro proprio uffizio di regolare la giustizia di tali contratti da Dio ad essi raccomandata, e di seguitare le pedate di Costantino. Nè Teodosio il Giovane, principe religiosissimo, nella compilazione del suo codice si astenne perciò d' inserire tutte le costituzioni degl' imperadori suoi predecessori, che sopra questo regolamento dell' usure stabilirono; come è chiaro dall' intiero titolo *de usuris*, che si legge al lib. 2. tit. 33.

Ma l'imperadore Giustiniano tanto è lontano che sopra ciò vi avesse avuto il minimo scrupolo, che, contuttochè l' Imperio fosse a suo tempo già divenuto cristiano, talchè non poteva meritare quella scusa della quale forse era meritevole l' imperadore Costantino, che non potè in un tratto abolire tutti i costumi e riti del gentilesimo, e perciò bisognò tollerarne alcuni; non tralasciò sopra l' usura stabilire varie sue leggi, e darvi forma e regolamento, siccome è manifesto dal lib. 4 del suo Codice, tit. 32, *l.* 26, e non pure nel medesimo v' inserì molte costituzioni de' principi suoi predecessori, ma nella compilazione delle Pandette vi fece inserire ancora le Sentenze ed i Responsi di molti giureconsulti che regolarono questa materia sotto gli imperadori gentili, e volle che fossero osservate come sue leggi. Non meno dalle sue Novelle si scorge quanto gli sia stato a cuore il regola-

mento delle usure ne' contratti, e quali perciò debbano riputarsi lecite, quali illecite; talchè insopportabile è l'errore di coloro, fra' quali, oltre Gudelino, *de jure Novissimo*, lib. 2, c. 10, non dee tralasciarsi Gibelino, lib. 1, *de usuris*, c. 7, art. 3, i quali pure per quella insulsa ragione di sopra riferita de' divorzi vogliono difendere quest'imperadori cristiani, perchè tollerassero nell'Imperio l'usure, quasichè non l'approvassero, ma per dura necessità fossero stati costretti di tollerarle, non comportando lo stato della Repubblica per tema di maggiori mali e disordini di toglierle affatto; non si accorgendo che questi imperadori gli eccessi delle usure riputarono illeciti e peccaminosi, non già quando fossero sobrie e moderate. Che bisognava stabilir tante leggi e regolamenti per esse, se per sola connivenza si fossero tollerate? Meglio era non parlarne, siccome si fa delle cose che si dissimulano.

E qual timore vi poteva mai essere, specialmente nell'Imperio di Giustiniano, di toglierle affatto? Doveva forse aspettarsi più. quando l'Imperio era già divenuto cristiano vecchio? Non credettero certamente quest'imperadori offendere la legge Evangelica, che parla d'una maggiore perfezione cristiana, prescrivendo al mutuo ed agli altri contratti moderate e sobrie usure; per la qual cagione, siccome notò eziandio Alciato, lib. 6, *Parerg.*, c. 20, Giustiniano e gli altri imperadori cristiani suoi predecessori riputarono proprio del loro debito di darvi norma e legge.

Ma niuna prova più manifesta convince l'error di costoro, quanto le costituzioni seguenti di due imperadori parimente cattolici, i quali furono gl'imperadori Basilio il Macedone, e l'imperadore Leone il Filosofo, suo figliuolo. L'imperador Basilio, che fu gridato imperador d'Oriente nell'anno 866, fu di sentimento che si dovesse dall'Imperio togliere affatto ogni usura, riputando che il permetterla fosse cosa contraria al Jus Divino; e perciò, riprovando quello che gli altri imperadori cristiani suoi predecessori avevano fatto, promulgò una sua costituzione, rapportata da Armenopulo, lib. 3, tit. 7, § 27, per la quale la tolse affatto: *Etsi maiorum nostrorum* (sono le sue parole) *plerisque visum est tolerandam esse usurarum praestationem, forte propter creditorum duritiem et inhumanitatem; nos tamen, ut nostra christianorum respublica plane indignam, et adversantem censuimus, et tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat serenitas, ne cuiquam liceat omnino in nullo negotio usuras accipere; ut ne dum juri servando studiosius addicti sumus, legem Dei violemus. Sed et si quis vel tantillum caeperit, sorti debebit imputare.* Ma appena fu promulgata questa legge, che si vide di mali maggiori e di maggiori sconvolgimenti essere stata alla repubblica cagione, e fu a tutti di documento, che promettersi dal genere umano quella maggior perfezione che la legge Evangelica esagera ed inculca, è cosa piuttosto da desiderare, che da ottenere; poichè tutti si ritennero di giovare a' bisognosi coll'imprestanza, e fu cagione di molti spergiuri: tanto che l'impe-

rador Lione, suo figlio, fu costretto di rivocarla, e di ridurre le cose nel primiero stato. Ecco le parole della sua savissima costituzione, che si legge tra le Novelle di Lione, *Const.* 83, e che porta questo titolo: *Ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur. Si a spiritus legibus ita se mortale genus regi sineret, ut humanis praeceptis nihil indigeret, id vero et decorum et salutare esset: at quoniam se ad spiritus sublimitatem elevare, divinaeque legis vocem amplecti non cuiusque est, ac vero quos huc virtus ducat, numero valde pauci sunt, bene sese adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quae vocantur pecuniae creditae usurae, a spiritus decreto condemnantur; idcirco Pater noster, aeternae memoriae princeps, usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit. Atque propter paupertatem res illa non in melius (quem tamen finem legislator proposuerat), sed contra in pejus vertit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandum pecuniam prompti fuerant, post latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id fere consequitur, ad jusjurandum abnegandum id occasionem praebuit: breviter, propter redundantem in humana vita perversitatem, non modo non profuit legis virtus, verum etiam obfuit. Quamquam igitur ex se legem culpare (quod quidem etiam absit) nequeamus, propterea tamen quod humana natura (quomodo diximus) ad illius sublimitatem non perveniat, egregium illud praescriptum abrogamus, ac in contrarium statuimus, ut aeris alieni usus ad usuras pro-*

cedat, idque quomodo veteribus legislatoribus placuit, ad trientes centesimae, nempe quae quotannis in singulos solidos singulas foeneratoribus siliquas pariunt.

Ecco come fu riputata propria appartenenza degl' imperadori regolare ne' contratti l'usure. Al di cui esempio, caduto l'Imperio romano, non mancarono gli altri prìncipi ne' nuovi domìni in Europa stabiliti fare il medesimo, siccome lo convincono le tante loro costituzioni e capitolari sopra ciò stabiliti; e senza andar molto lontano, nel nostro regno di Sicilia ne abbiamo più costituzioni non meno de' re normanni e svevi, che più capitoli de' re angioini. Egli è vero che ne' secoli più incolti, e quando quel poco che si sapeva di lettere e di discipline, era ristretto nell'ordine ecclesiastico, i prìncipi non molto si curavano di questa loro appartenenza. E nello stesso tempo, travagliando in più Concili l'ordine ecclesiastico di stabilire e dar nuova forma a questa materia delle usure per varii canoni, che perciò stabilirono, e sopratutto sempre più innalzandosi la potenza de' romani pontefici sopra i canoni stessi, in decorso di tempo venne a succedere che costoro per varie bolle, costituzioni e decretali le dassero altro sistema; ed i prìncipi si contentavano secondo i modi da essi prescritti regolare sopra ciò i loro Stati, senza che volessero prendersi essi la cura ed il pensiero di farlo, mal imitando gli altri prìncipi lor predecessori. Così leggiamo che il nostro re Guglielmo II promulgò una sua costituzione, che si legge sotto il titolo *de usurariis puniendis*, per

la quale stabilì che tutte le questioni che si agiteranno nella sua corte appartenenti all'usure, si abbiano nella medesima a definire e terminare secondo il decreto novellamente pubblicato in Roma, intendendo Guglielmo del decreto che nel concilio Lateranense celebrato in Roma l'anno 1179 dal pontefice Alessandro III fu stabilito contro gli usurari, che fu inserito anche da Gregorio IX nel suo Decretale, lib. 5, tit. 19, c. 3, siccome fu da noi avvertito nel lib. 11 della Storia civile, capo 5, e lib. 13, c. 2, § 1.

Alfonso I d'Aragona per regolare i contratti di censo nel nostro regno fece inserire in una sua Prammatica, che leggiamo sotto il titolo *de Censibus*, la bolla di papa Nicolò V, a sua richiesta pubblicata in Roma nel 1451; la qual bolla egli confermò, e volle che ne' suoi reami avesse egual forza e vigore, che le altre sue leggi, aggiungendo altri suoi ordinamenti intorno alla validità e modo da tenersi nella costituzione de' censi suddetti.

Egli è ancor vero che, non perchè piacque a questi principi di regolare questa materia secondo le bolle de' pontefici romani, si tolse loro la potestà di poterlo fare per sè medesimi, senza aver bisogno che altri in ciò s'impacciasse ne' propri Stati; ed in effetto niente nel nostro regno avrebbero valuto i decreti di papa Alessandro, nè la bolla di Nicolò, se Guglielmo ed Alfonso non avessero comandato per loro leggi che si osservassero; siccome la bolla di Pio V, che pretese in altra maniera di regolare i censi, non fu da' nostri principi ricevuta, nè ha nel nostro

regno forza nè vigore alcuno. Ma non per questo una tal imprudente condotta non recò loro fastidiose conseguenze; poichè da ciò nacque che, riputando gli ecclesiastici l'usura esser delitto ecclesiastico, pretesero che la cognizione di questo delitto si appartenesse a loro, e così potessero essi punire non meno gli usurai ecclesiastici, che i laici, o almeno che tal giudizio fosse di fôro misto, cioè che contro il laico potesse procedere così il vescovo, come il magistrato, dandosi luogo alla prevenzione; nel che sovente veniva a rimaner deluso il magistrato secolare, perchè gli ecclesiastici, per l'esquisita loro diligenza e sollecitudine, quasi sempre erano i primi a prevenire, onde non lasciando mai luogo al magistrato, si appropriavano essi la cognizione. Per togliere il qual abuso presso di noi ebbe il duca d'Alcalà, nostro vicerè, a sostenere col pontefice Pio V gravi contrasti, perchè la cognizione contro gli usurai laici si mantenesse privativamente a' giudici regii, e non a' prelati, senza dar prevenzione, come i vescovi pretendevano, siccome fu da noi rapportato nel lib. 33 della Storia civile, al capo 7.

Or riducendo quanto insino ad ora s'è detto de' divorzi e dell'usure al nostro proposito, Cristo Signor Nostro de' divorzi espressamente disse che Moisè per la loro malizia e durezza gli permise agli Ebrei, ma che egli non sarebbe per tollerargli nella nuova legge, dicendo che ciò che Iddio aveva congiunto, l'uomo non poteva separare. E pure si è veduto quante interpretazioni e quante varie sentenze nacquero nella Chiesa

intorno questo punto, che, per terminarlo, fu d'uopo che finalmente, dopo il corso di tanti secoli, non meno la Chiesa che i prìncipi, quella per i suoi canoni, questi per le loro leggi, sterminassero affatto il divorzio in qualunque caso, anche per l'adulterio, per ciò che concerne il vincolo del matrimonio.

L'usure nell'antica legge erano espressamente vietate agli Ebrei fra loro, ancorchè le permettessero con altri, come si legge nella Sacra Scrittura; e Cristo Signor Nostro nella nuova legge confermò la proibizione, anzi proibì indistintamente poterle con tutti praticare, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes.* Eppure si è veduto come fossero state interpretate queste sue parole, sicchè non fu stimato offendere la sua santa legge col permettere moderate usure nell'Imperio, e ne' regni degl' imperadori e prìncipi cattolici.

Or che diremo del concubinato, di cui il nostro buon Redentore non fece alcun motto, ancorchè e presso gli Ebrei ed in tutto l'Imperio romano lo vedesse pubblicamente praticato, e riputato una congiunzione legittima e permessa, approvata non men dalle loro leggi, e dagli esempi di uomini savissimi, di gran probità, e di vita esemplare ed incorotta? Non faceva mestieri, se una tal congiunzione la riputava illecita, ch' espressamente la vietasse e proibisse? Se ciò fece per i divorzi tollerati solamente da Moisè, e per l'usure vietate già nell'antica legge, quanto più doveva farlo per il concubinato, che lo vedeva da tutti praticato e permesso?

CAPO X.

Non men le leggi degl' imperadori cristiani che i canoni della Chiesa ritennero nell' Imperio il concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi Padri.

Egli è cosa molto chiara ed evidente che nei primi tempi della Chiesa nè gli antichi suoi canoni stabiliti ne' tre primi secoli avanti il concilio Niceno, nè le leggi degl' imperadori cristiani, cominciando da Costantino Magno insino all' imperadore Lione il Filosofo, condannarono il concubinato, anzi come una congiunzione legittima lo ritennero nell' Imperio divenuto già cristiano.

Que' medesimi canoni (che, sebben falsamente, s' attribuiscono agli apostoli, non può dubitarsi che siano antichissimi) tanto è lontano che dannino il concubinato, come con manifesto errore credette il Mendoza ne' commentari al concilio Illiberitano, che più tosto lo permettono. Questi regolamenti (che al numero di ottantacinque ora si veggono raccolti sotto il titolo di *Canones Apostolorum*) ancorchè alcuni abbiano creduto che sin dal principio del nascente cristianesimo fossero stati stabiliti dagli apostoli, nulladimeno nè l' opinione di Francesco Turriano, *Lib. sing. adv. Magdeb. Cent.*, che stimò tutti esser stati opera degli apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero che cinquanta solamente fossero apostolici, sono state da' savi critici abbracciate; i quali comune-

mente giudicano esser quella una raccolta di antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti dai concili congregati prima del Niceno, come provano Guglielmo Beveregio, *Cod. Canon. Eccles. Primit. Vind.*, Gabriele d'Aubespine, Lud. El. Du Pin. ed altri; e quel che è più notabile, papa Gelasio gli dichiara apocrifi nel *Can. Sancta Romana*, dist. 15. (Storia civile, tomo 1, lib. 2, cap. ult., § 2). Comunque sia, questi stessi, e specialmente i canoni 16 e 17, fanno conoscere che la Chiesa in que' primi tempi non abborrì il concubinato. L'ebbe egli, è vero, per una congiunzione non cotanto perfetta, legittima e solenne, come il matrimonio, ma non per questo la riputò illecita e vergognosa. Così nel canone 16 si stabilì che, siccome il bigamo non poteva essere assunto al vescovado, e ricevuto nel consorzio sacerdotale, così nemmeno colui che ebbe la concubina. *Qui post baptismum duabus implicitus fuit nuptiis* (che per lo *bigamo* si spiega nella legge 3, § 4, *Codic. de Summa Trinit.*, e nella Dist. 33, canone 1 *si quis post*) *aut concubinam habuit, is episcopus aut presbyter, aut diaconus, aut denique in consortio sacerdotali esse non potest.* Parimente colui che aveva presa in moglie una vedova, ovvero una che per divorzio era separata dal suo primo marito, ovvero una meretrice, una serva, od una scenica, non poteva essere ascritto al consorzio sacerdotale; nè tampoco chi s'era ammogliato con due sorelle, o colla consobrina. *Qui viduam duxit*, dice il canone 17, *aut divortio separatam a viro, aut meretricem, aut ancillam, aut aliquam quae publicis mancipata sit spectaculis*,

episcopus, aut presbyter, aut diaconus, aut denique ex consortio sacerdotali esse non potest. Soggiugne il canone 18: *Qui duas sorores duxit, aut consobrinam, clericus esse non potest.* Donde chiaramente si scorge che, richiedendosi in colui che aspirava d'esser ammesso al consorzio sacerdotale, una maggior perfezione, e che non fosse contaminato di tali congiunzioni, le quali ancorchè permesse, non perciò non lasciavano d'essere (a riguardo del matrimonio con una vergine, o con una donna onesta) contrarie almeno alla pubblica onestà; perciò ad uno che aspirava ad una vita tutta monda e pura, dovevano essere di ostacolo e d'impedimento; ma non perciò tali congiunzioni si dannano e si vietano agli altri. Che mal fa chi due o più volte prende moglie? chi si marita con una vedova, con una meretrice o con una scenica, ed in que' tempi (quando le nozze tra questi gradi non erano proibite) con una sua consobrina? E se al pari di queste congiunzioni andava unito il concubinato, ben si vede che a que' tempi l'aver avuta la concubina era ben d'ostacolo al sacerdozio, siccome l'aver avuto in moglie una vedova, ma non per questo era riputata cosa illecita ed obbrobriosa.

Non vi è dubbio che sin da que' tempi si cominciò ad esortare i Cristiani che, potendo aver moglie, che era uno stato di maggior perfezione, lasciassero stare le concubine. Siccome sin dagli stessi tempi s'inculcava ancora a' preti di astenersi non men dalle concubine, che dalle mogli stesse, ed il celibato era grandemente innalzato e commendato. San Paolo pure esortava ed incul-

cava a tutti i fedeli che rimanessero nel celibato, il quale stato era pure anteposto al coniugale. Le massime di questa nuova religione erano certamente opposte non meno a quelle degli antichi Romani, che degli Ebrei stessi, i quali non pure anteponevano lo stato coniugale al celibato, ma stabilirono ancora gravi pene e castighi ai celibi.

Ma non perchè il concubinato era posposto allo stato coniugale, e questo al celibato, e tutte due queste congiunzioni si opponevano ad una maggiore perfezione cristiana, quanta era quella di una perfetta verginità, perciò erano riputate illecite e dannabili nella repubblica.

Niun meglio che l'imperador Costantino Magno co' suoi propri esempi dimostrò questa verità. Questo piissimo principe, abbracciata che ebbe la veneranda religione cristiana, fu tutto inclinato e desideroso di riformare l'Imperio con nuove leggi, ed adattarle alle regole di questa nuova religione, e mutare perciò i costumi de' Romani e la loro antica religione; onde da Giuliano Apostata ne acquistò il nome di Novatore, e perturbatore delle antiche leggi e costumi, come rapporta Ammiamo Marcellino, lib. 16 e 21, p. 203. A questo fine promulgò molti editti indirizzati al popolo romano ed a' prefetti di quella città, ed in que' quattro anni che dimorò in Roma, (cioè dall'anno 319 sino all'anno 322) non ad altro attese; proibì perciò molte superstizioni dell'antica gentilità, alle quali era Roma tanto attaccata.

Adattandosi alle massime della cristiana religione, ed esagerando i padri della Chiesa (fra'

quali era Lattanzio) che i servi dovessero trattarsi da' loro signori come fratelli, non per questo riputò doversi togliere affatto dall'Imperio la servile condizione, e che tutti dovessero esser liberi; ma prescrisse a' padroni che non potessero valersi della potestà che avevano sopra i servi senza freno, ma con sobrietà e con moderazioni (legge 1, *Cod. Theod., de emend. serv.)* A questo medesimo fine introdusse nuovi modi di manumissione, perchè a' servi fosse più agevole e pronto l'acquisto della libertà (legge unica, *Cod. Theod., de his qui a non domino)*; e volle che per qualunque formola o parole che nelle chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà (legge unica, *Cod. Theod., de manumiss. in Eccles.)*

Esortavano ancora i padri della Chiesa la santità delle nozze e degli sponsali, e dannavano la facilità de' divorzi e la leggerezza de' repudii. Perciò egli, sebbene non gli avesse proibiti affatto, gli represse, stabilì con più tenace nodo la indissolubilità de' matrimoni (legge 2, *Cod. Theod., de Sponsal.)* e fu terribile con coloro che, disprezzando la santità delle nozze, si dilettavano di venere vaga. Commendavano i Padri il celibato, e lo stato verginale l'anteponevano al coniugale, e perciò egli punì severamente i rapitori delle vergini, (legge 1, *Cod. Theod., de Raptu Virg.*), ed abolì le pene del celibato (legge unica, *Cod. Theod., de infirm. poen. caelibat.*) Vedi la Storia civile, tomo 1, lib. 2, c. 5. Inculcavano ancora doversi i fedeli astenere dall'usure, ed i padri del concilio di Nicea le proibirono affatto a'

chierici, siccome era loro proibita ogni mercatura; poichè da essi era ricercata una vita più esemplare ed incorrotta; e Costantino proibì eziandio a' laici le usure immoderate, e le ridusse, come abbiamo detto di sopra, ad un ragionevole modo e misura.

Pure alcuni padri della Chiesa, siccome commendavano il celibato sopra lo stato coniugale, così esortavano i fedeli che, lasciando stare le concubine, fossero contenti delle mogli, che era uno stato di maggior perfezione, siccome diremo più innanzi. E Costantino, ancorchè non riputasse togliere dall'Imperio il concubinato, che era stimato una congiunzione lecita e permessa, ed alla quale non si opponeva alcuna legge Evangelica, contuttociò, per disporre l'uman genere ad un più perfetto stato, come era quello del matrimonio, stabilì il primo la legittimazione de' figliuoli naturali per il susseguente matrimonio. Pensò che in tal maniera potessero agevolmente indursi gli uomini di passare dal concubinato al matrimonio, poichè prima i figliuoli nati dal concubinato non si legittimavano per le nozze susseguenti, onde, per allettare i padri per amor de' propri figliuoli a mutare il concubinato in matrimonio, stabilì che i figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze fossero ugualmente legittimi che quelli nati di poi in costanza di matrimonio. Della quale costituzione ecco come ne parla l'imperadore Zenone, che la confermò, nella legge 5, *C. de natural. lib.: Divi Constantini, qui veneranda christianorum fide Romanorum munivit imperium, super ingenuis concubinis ducendis*

uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem, vel ante matrimonium, vel postea progenitis, suis ac legitimis habendis, Sacratissimam Constitutionem renovantes, jubemus, ec. Nè altro fu l'intendimento di questo piissimo imperadore, che in cotal maniera (secondo il desiderio di san Giovanni Crisostomo, di Lattanzio e degli altri padri della Chiesa) mutar pian piano il concubinato nelle nozze, come savissimamente ponderò Jacopo Gottofredo nel *Comment.* alla legge 1, *C. Theod. de natural. filiis. Constantinus,* ei dice, *qui veneranda christianorum fide munivit imperium, hac proposita legitimandorum liberorum ratione, patriaeque potestatis in liberos acquirendae modo, concubinatum in nuptias paulatim vertere sategit; ut ita, si non concubinatum omnino tollere e republica christiana posset, saltem post susceptos jam liberos arctiorem et sanctiorem conjunctionem legitimo connubio mutare discerent; ut ferme alioquin solet liberorum contemplatio chariorem et sanctiorem copulam facere, et ad matrimonium contrahendum invitare. Videndus insignis hanc in sententiam Chrysostomi locus, in lib. 2, de Providentia Dei, de Abrahamo et Ismaele.*

E sebbene Costantino Magno non avesse in questi princìpi uguagliato in tutto la condizione de' figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze co' figliuoli nati di poi, intorno alla successione de' beni; nulladimeno tanto bastò di avergli cominciati a favorire, perchè di poi l'imperadore Valentiniano il Vecchio concedè loro anche in ciò maggior favore, come è chiaro da una sua costituzione, che si legge nella legge 1,

C. Th., de natural. filiis, la quale credette Giacomo Gottofredo, che Valentiniano l'avesse prima stabilita, e poi Valente confermata ed approvata a richiesta di Libanio, cotanto da lui favorito; il quale avendo rifiutato come gravoso e pieno di cure il matrimonio, e da una sua concubina procreati più figliuoli, non volendo cambiare il concubinato in matrimonio, per potergli maggiormente giovare s'interpose con Valente, e l'indusse a confermare quella legge di Valentiniano, che prima aveva disapprovata. Il di cui esempio seguirono da poi gli altri imperadori suoi successori, come l'imperadore Zenone nella citata legge 5, *C. Just., de natur. lib.*, e più d'ogni altro Giustiniano, il quale gli uguagliò in tutto a figliuoli nati dopo le nozze: siccome non men dal suo codice (leggi 10 e 11 *de natural. liber.*), che dalle sue Novelle 18, c. 5; e 89, c. 12 è manifesto.

Non men da quanto abbiam detto, che da un'altra legge di Costantino, della quale fa menzione Sozomeno, *Hist.*, lib. 1, 8, e che fu tanto commendata da Porfirio nel suo Panegirico a Costantino, *Carm.* 6, e che Giustiniano inserì nel suo codice sotto il titolo *de Concubinis*, si conosce che questo piissimo imperatore, siccome ritenne il legittimo concubinato nell'Imperio, così volle affatto sterminare l'illegittimo ed obbrobrioso. Ciascuno, come abbiam detto, dovea esser contento o di una moglie, o di una concubina, ed era affatto proibito all'ammogliato, appresso di sè avere la concubina. Ecco ciò che Paolo, giureconsulto, ne dice nel lib. 2, *Recept.*

Sentent., tit. 20, § 1: *Eo tempore quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest.* Lo stesso si deduce da ciò che rispose Papiniano nella legge 21, § 1, *de Verb. oblig.*, e da ciò che dice Ulpiano nella legge ultima, in fine. *ff.*, *de Divortiis et Repudiis.* Contuttociò alcuni si prendevano questa libertà di aver insieme moglie e concubina. Questa veramente i Romani non la chiamarono concubina, ma *Pellex*. E questo con differenza tra' Greci e' Latini. I Greci sempre chiamarono παλλακη quella che i Romani dicevano concubina, cioè colei che, essendo libera, si accoppiava con uno parimente sciolto senza la celebrità delle nozze, ed era tenuta in sua casa come moglie, come è manifesto dall'*Egloga de' Basilici* II, c. 144, e dal Nomocanone di Fozio, IX, c. 29, ond' è che Giustiniano nella sua Novella greca 89, c. 12, chiama *Pellex* quella che così nelle costituzioni di altri imperadori suoi predecessori, come nelle sue che furono dettate in latino, e che furono inserite nel suo codice sotto il titolo *de natural. liber.* si chiama concubina. Gli antichi Romani pure un tempo chiamarono la concubina *Pellex*, come per l'autorità di Massurio ne rende a noi testimonianza Paolo, nostro giureconsulto, nella legge 144, *ff.*, *de Verb. signif.*, ove dice: *Libro memoralium Massurius scribit, Pellicem apud antiquos eam habitam, quae cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari Granius Flaccus scribit*; nel che sono da vedersi Suetonio, *in Vespasiano*, c. 21; Festo, lib. 4; Gellio, lib. 4, c. 3. Ma

dipoi comunemente i Romani chiamarono Pellice colei la quale s'accoppiava non con uno sciolto, ma con chi avea moglie. E in cotal guisa distinguevano la Pellice dalla concubina, come per l'autorità di Granio Flacco soggiuse Paolo nella citata legge 144, *Granius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit, Pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat.* Festo e Gellio, *loco citato*, appresso Brisonio, *de Verb. signif.*, parola *Pellex*. Or Costantino in questa sua legge rinnovò le proibizioni, e comandò che affatto, mentre durava il matrimonio, non si potesse avere concubina. *Nemini*, egli dice, *licentia concedatur, constante matrimonio concubinam penes se habere.* Il che poi da Giustiniano fu confermato nella legge ultima, in fine, *C. Commun. de manumiss.*, e nella Novella 18, c. 5, § *Si autem*, e nella Novella 89, c. 12, § 5.

Questa legge di Costantino, conformandosi a ciò che Papiniano, Paolo e gli altri nostri giureconsulti avevano insegnato, convince che questo imperadore niente stabilì di nuovo intorno al concubinato, lasciandolo come prima nell'Imperio, e lo vietò solamente agli ammogliati, siccome era già; onde mal da questa legge argomentò Jacopo Gottofredo ne' suoi commentari alla legge 1, *Cod. Theodos. de natural. liber.*, che Costantino in qualche maniera per questo lo togliesse, come sono le sue parole: *Ut ita, si non concubinatum omnino tollere e republica christiana posset, (quem sane etiam quadamtenus lege sustulit, puta L. unica C. Just. de Concub.) saltem post susceptos jam liberos*, ec.

Ritenuto pertanto nell'Imperio cristiano il concubinato non meno da Costantino Magno e dai suoi figliuoli, che dagli altri imperadori cristiani suoi successori, fu da tutti riputato una congiunzione lecita ed onesta; e coloro che amavano piuttosto viver concubinati che ammogliati, non erano perciò puniti. Non fu certamente Libanio accusato all'imperador Valente, nè ripreso da san Basilio, di cui era tant' amico, perchè rifiutò sempre lo stato coniugale, ed ebbe in casa la concubina; anzi impetrò da Valente molti favori e prerogative per i figliuoli naturali, che erano procreati dalle concubine, come si è veduto di sopra.

Egli è ben vero de' sentimenti ch'ebbero i padri della Chiesa intorno al concubinato, che alcuni padri della Chiesa che fiorirono in questi tempi, cioè nel quarto secolo, commendando nei cristiani una maggior perfezione, e riputando, com' era in verità, lo stato coniugale più perfetto, esageravano che, lasciando stare le concubine, s'attenessero alle mogli. Fra gli altri sant'Ambrogio, *de Patriarch.*, lib. 1, c. 4, e 7, *et Serm. de S. Joanne Baptista,* num. 65, rapportato da Graziano nel suo Decreto, *C.* 32, quest. 4, canoni 3, 4, 9, diceva: « Perchè la tua donna, » che non ti grava averla per concubina, non la » puoi mutare in moglie »: *Si talibus moribus praedita est ut mercatur consortium, mereatur et nomen uxoris.* San Giovanni Crisostomo, *in Serm. de Concubin.*, in principio, esclamò pure lo stesso; e così fecero san Girolamo ed alcuni altri, che ne parlarono in gergo, e con molta esitazione ed oscurità.

Ma non può negarsi che, commendando essi ed esagerando questa maggior perfezione, spinti dal loro zelo e fervore, non dassero sovente in qualche eccesso, usando parole veramente enfatiche o declamatorie. Sant'Ambrogio pure, come abbiamo veduto, declamando contro l'usure, diede in tali eccessi, che non si ritenne di dire: *Ubi jus belli, ibi etiam jus usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Così aringando contro il concubinato, non ebbero ritegno chiamar adultero il concubinario, ed il concubinato adulterio. Tertulliano, *Lib. de Monogamia*, c. 6, e san Leone Magno, *Epist. ad Rusticum Narbonens. Episc.*, c. 4, riferito anche da Graziano, Cau. 32, quest. 2, canone 12, chiamano Agar concubina d'Abramo, e semplice concubinato approvato dagli Ebrei quel congiungimento che fra loro era. E pure sant'Ambrogio, lib. 1, *de Abrahamo*, c. 4, chiama adultero il concubinario, e perciò condanna il concubinato d'Abramo con Agar, e lo chiama adulterio, e lo scusa non per altro, se non perchè allora non era stato ancora da legge alcuna proibito l'adulterio. Anzi questo istesso Padre nel lib. *de Paradiso*, c. 13, parla di quest'azione d'Abramo, come d'un vero peccato. Ma sant'Agostino, parlando senza iperboli e seriamente, nel lib. 16 *de Civit. Dei*, c. 25, dice queste parole: *Nullo modo est inurendum de hac concubina crimen Abrahae: usus est ea quippe ad generandam prolem, non ad explendam libidinem.* Il che ripete nel lib. 2, c. 9, *Contra Adversar. Leg. et Prophet.* San Giovanni Crisostomo non ebbe difficoltà di dire che il concubinato era sta-

to introdotto da' diavoli dell'inferno, come se i diavoli l'avessero introdotto presso gli Ebrei, e questi tutti usando colle loro concubine, avessero commesso tanti adulterii. Anche san Cirillo, declamando contro le nozze de' Cristiani co' Gentili, scrisse: *Mulieres christianas quae nubunt infidelibus, copias fieri diaboli.*

Non è cosa nuova, ed a chi è pratico del linguaggio de' Padri, non debbono sembrare insolite formole queste loro iperboli e declamazioni. San Basilio, nell'Epistola *ad Amphilochium*, c. 4, parlando delle terze nozze, che e per divina e per natural legge furono sempre lecite, le chiama *Poligamiam, seu potius castigatam fornicationem.* Lo stesso enfatico e stravagante tenore di esprimersi tennero Tertulliano ne' suoi libri *de Monogamia*, e *ad Uxorem;* Minuzio Felice, *in Octav.*, c. 22; Origene, *in Luc.*, omelia 17; san Girolamo, *contra Jovinian.*, lib. 1 ed altrove, e diversi altri padri della Chiesa.

Fu perciò savio ammonimento di san Girolamo istesso, *in Apolog. pro libris suis adversus Jovinianum*, che dovrebbero aver sempre innanzi agli occhi coloro che volgono e rivolgono i libri dei Padri, che bisogna attender bene, quando essi disputano contro gli avversari, ovvero aringano o declamano contro i vizi, oppure quando scrivono seriamente, insegnano e spiegano qualche dogma. Ne' primi *vagam esse disputationem, et adversario respondentem nunc haec, nunc illa proponere: argumentari ut libet, aliud loqui, aliud agere, panem, ut dicitur, ostendere, lapidem tenere.* E poco dopo soggiugne: *Tu me stantem in praelio,*

et de vita periclitantem studiosus magister doceas? Ciò che comprova coll'esempio di Origene, Metodio, Eusebio ed Apollinare nelle dispute contro Celso e Porfirio, nelle quali, come ei dice, *et quia interdum coguntur loqui, non quod sentiunt, sed quod necesse est dicant adversus ea quae dicunt gentiles. Taceo de latinis scriptoribus, Tertulliano, Cypriano, Minutio, Victorino, Lactantio, Hilario, ne non tam me defendisse, quam alios videar accusasse. Paulum apostolum proferam, quem quotiescumque lego, videor non verba audire, sed tonitrua. Legite epistolas ejus, et maxime ad Romanos, ad Galatas, ad Ephesios, in quibus totus in certamine positus est: et videbitis eum in testimoniis quae sumit de Veteri Testamento, quam artifex, quam prudens, quam dissimulator sit ejus quod agit. Videntur quaedam verba simplicia, et quasi innocentis hominis rusticani, et qui nec facere, nec declinare noverit insidias: sed quocumque respexeris, fulmina sunt. Haeret in causa; capit omne quod tetigerit; tergum vertit, ut superet; fugam simulat, ut occidat.* Verità che, oltre moltissimi teologi, conobbe e conseguì l'istesso padre Petavio, *in Notis ad Epiphanium, Haeres.*, 59, pag. 244, dicendo: *Multa sunt a sanctissimis patribus aspersa, quae si ad exactae veritatis regulam accommodare volueris, boni sensus inania videbuntur.* Ma ne' loro sermoni e declamazioni molto più deve l'uomo essere accorto; poichè l'esperienza ha dimostrato che sovente ciò che fu in loro ardita espressione ed eccesso, i tempi posteriori l'han veduto passare in canone e decreto. Essi ancora esageravano il celibato nell'ordine ecclesiastico, e decla-

mavano contro i preti ammogliati, e non inculcavano altro, che dovessero astenersi affatto dalle mogli; tanto che nell'anno 418, in un Concilio particolare tenuto in Cartagine, stimarono quei padri che v' intervennero, ciò che gli altri nelle loro omelie e sermoni avevano inculcato per una maggior perfezione, di stabilirlo per un canone, che si legge nel codice de' canoni della Chiesa d'Africa con queste parole: *Omnibus placet ut episcopi, et presbyteri, et diaconi, et omnes qui Sacramenta contrectant, pudicitiae custodes, etiam ab uxoribus se abstineant. Ab omnibus dictum est: Placet, ut in omnibus et ab omnibus pudicitia custodiatur, qui altari deserviunt;* il qual canone è riferito da Graziano, Distin. 84, Can. 3, confermando quello c' altri concilii d'Africa aveano stabilito, e rinnovarono da poi: dist. 31, canone 2; dist. 32, canone 13; distin. 84, canone 4. E pure non era cosa vietata, anzi lecita ed onesta agli ammogliati, purchè non fossero bigami, di passare al sacerdozio, e ritenere le loro mogli. Il qual istituto ha sempre ritenuto la Chiesa greca e latina; se non che nel pontificato di Gregorio VII l'ha affatto tralasciato, come diremo più innanzi.

Non vi era cosa più certa ne' tre primi secoli della Chiesa, che le primizie e le decime fossero volontarie, non necessarie. Non vi era cosa alcuna di forzato in quelle offerte, *nam,* come dice Tertulliano, *nemo compellitur, sed sponte confert.* Ciò che fu ben dimostrato da Dupin, *ad Censor. in Biblioth.*, tomo 6, in fine, c. 3, § 13. Ma in questo quarto secolo, vedendo i padri della Chiesa che i fedeli si erano raffreddati in prestarle, co-

minciarono per via di sermoni ad inculcarle, e nell' esagerare che essi facevano a' fedeli, perchè non le tralasciassero, diedero in qualche eccesso, paragonandole alle decime e primizie degli Ebrei nell' antico Testamento, le quali erano tutt' altro. Tanto bastò, che poi ne' secoli seguenti, più incolti e barbari, vedendosi che niente giovavano le prediche e l' esortazioni, fu mestieri ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Per la qual cosa nel sesto secolo molti concilii d' Occidente, e ne' secoli seguenti più Decretali de' romani pontefici fecero passare in legge l' uso di pagarle, e da volontarie divennero debite e necessarie; e quando non si pagavano, erano per via di scomuniche con molto rigore esatte.

Non è dunque cosa nuova, che per queste vie ciò che prima fu riputato lecito e permesso, dipoi, col correr degli anni, si fosse riputato illecito e proibito. Prima si cominciava coll' esortazioni e co' sermoni da' Padri, dipoi si veniva a decretarlo per via di canoni, ed in fine al costringimento per via di censure e scomuniche. Ma egli è ben da notare in questo soggetto che abbiamo per le mani, del concubinato, che sebbene era da' padri della Chiesa preposto allo stato coniugale, e si esagerava perciò a tralasciarlo, non venne se non negli ultimi tempi la Chiesa ad espressamente proibirlo, ed i principi a condannarlo. Sono più antichi i canoni riguardanti le usure, i divorzi e le decime, che quelli appartenenti al concubinato. Fu tal congiunzione riputata da non più permettersi nello stesso tempo,

che si stimò vietarsi a' preti l'aver moglie. E la ragione può esser manifesta a chi avrà innanzi agli occhi la storia de' passati secoli della Chiesa, ed i diversi modi e mezzi praticati sì nell'uno, che negli altri casi. Perchè ebbero i padri della Chiesa in più abominazione l'usure ed i divorzi, che il concubinato; e con molta ragione, poichè i primi nella nuova legge vedevano che Cristo nostro Signore l'aveva espressamente proibito; ma del concubinato, che era così presso gli Ebrei, che presso i Gentili lecito e permesso, neppure leggevano fattane parola.

Ma niun meglio che l'incomparabile Agostino mette in più chiara luce questa verità. Avea egli in più luoghi delle sue opere declamato contro il concubinato, come nell'omilia 49, nel sermone 243 *de Castitate Conjug.* e nel sermone 2. *Domin.* 22, *post Pentecostem*, ed altrove. Ma siccome egli stesso si dichiara, nel libro *de Fide et Operibus*, c. 19, e molto più nel libro *de Bono Conjugali*, egli declamò contro le concubine prese *ad tempus*, e contro quel concubinato che dalle leggi stesse civili fu riputato obbrobrioso ed illecito, e che non meritava nome di concubinato, quando chi aveva moglie voleva tener anche la concubina. Pur Costantino Magno detestò, come s'è veduto, il concubinato negli ammogliati. Altro è aver l'amica, ovvero la pellice, altro la concubina. *Amica* (dice Cuiacio, *ad Rubr. C. de Concubinis*) *turpitudinis nomen, concubinam vere nonnihil dignitatis.* Balsamo, *ad Can.* 26, *Epist. S. Basil. ad Amphiloch.* Nel vero e legittimo concubinato bisognava, come s'è veduto, serbar le leggi ed i mo-

di prescritti, perchè si riputasse una legittima congiunzione; bisognava che uno sciolto si accoppiasse con una parimente sciolta; bisognava non violar la fede data, mescolandosi con altri, perchè anche nel legittimo concubinato si commetteva adulterio; bisognava in fine ritener in propria casa la concubina con affezione maritale, e *non ad tempus*, in guisa che si riputasse come moglie: perciò il concubinato era chiamato semi-matrimonio, e la concubina semi-moglie. Questo concubinato, che è appunto quello che non meno gli Ebrei, che i Romani riconoscevano per legittimo e permesso, non biasimò, siccome certamente non poteva, sant'Agostino; ma nel citato libro *de Bono Conjugali*, c. 6, espressamente lo commendò. Giova qui rapportare le sue parole, che descrivono appunto il concubinato degli Ebrei e de' Romani secondo che sono rapportate da Graziano, che ne formò un canone nel suo Decreto, il quale si ritrova Cau. 32, quest. 2, canone 6. *Solet quaeri*, egli dice, *cum masculus et foemina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius, sibimet, non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulantur, ea fide media, ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat; utrum nuptiae sint vocandae. Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari connubium, si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit, et prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sint, non tamen vitaverint, vel nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur. Caeterum si vel utrumque, vel unum horum desit, non. Etenim si aliquam sibi*

vir ad tempus adhibuerit, donec aliam dignam honoribus, vel facultatibus suis inveniat, quam comparem ducat, animo ipso adulter est; nec cum illa quam cupit invenire, sed cum ista, cum qua sic cubat, ut cum ea non habeat maritale consortium.

Questo appunto era, come s'è detto, il concubinato degli Ebrei e de' Romani: si distingueva solamente dal matrimonio per la solennità de' riti e per la costituzione della dote. E perchè nei matrimoni, anche in quello *usu*, si ricercava la contestazione e d'accoppiarsi *liberorum procreandorum causa*, sant'Agostino stesso, nel libro 2 *de Moribus Manichaeorum*, per dinotar questa stessa differenza tra il matrimonio ed il concubinato, dice ancora: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam et id etiam tabulae indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa;* e nel libro delle *Confessioni* replicò lo stesso: *Et hoc tabulae nuptiales indicant, nos jungi in matrimonio liberorum procreandorum causa.* All'incontro nel concubinato, come s'è già detto: e conferma questo dottore nel luogo citato, *de Bono conjugali, non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur.* Perciò sant'Agostino medesimo, nel libro unico, *de fide et operibus*, c. 19, ancorchè commendasse il costume della Chiesa, praticato a' suoi tempi, di non doversi tosto battezzare gl'infedeli peccatori, ma prima con digiuni, pianti e rigorose penitenze, fargli nettare dalle passate lordure; con tuttociò ei fortemente dubitò, se lo stesso dovesse praticarsi con una infedele concubina, alla quale il preceduto concubinato, perchè era permesso, non poteva imputarsi a peccato.

I Romani approvarono il concubinato per soccorrere alla debolezza umana, e per evitare le maggiori spese ed incomodi che porta seco il matrimonio, ritenendo le concubine con affezione maritale, e come fossero lor mogli. Quindi san Girolamo disse (*Epist. ad Oceanum*), parlando di questo loro istituto: *Affectione maritali retinebant concubinas, ad evitanda onera, et minuendas expensas, qua stamen, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine et dignitate, sed etiam jure dignabantur.*

Che vi era dunque di male in questa congiunzione cotanto al matrimonio somigliante? Se Dio la permise agli Ebrei, che difficoltà vi poteva essere, lasciandola continuare fra' Cristiani? Se innanzi a Dio, che non ricerca da noi riti o celebrità estrinseche, ma l'affezione con una sincerità d'animo, le concubine degli Ebrei erano in luogo delle mogli, perchè l'accoppiamento con donna sciolta, che si ritiene da uno ugualmente libero con affezione maritale, e con proponimento di serbar la fede promessa, *ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat*, come dice sant'Agostino, non dee avanti Dio riputarsi lecito, e quella concubina non aversi in luogo di moglie? *Et cur id genus concubinae*, dice san Tommaso, *non appellantur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Chi niega che, volendosi essere stato da Cristo Signor Nostro il matrimonio innalzato a Sacramento, non sia più tosto da abbracciarsi lo stato conjugale, come di maggior perfezione, e lasciar il concubinato, come una congiunzione non tanto legittima e per-

fetta? Ma che perciò? Dovremo dunque, perchè il celibato è di maggior perfezione che il matrimonio, riputare illecite le nozze, ed attenerci al solo celibato? Cristo Signor Nostro nella sua santa legge c'insegnò bensì la via della maggior perfezione, ma non per questo pretese di turbar la repubblica, e sconvolgere il suo governo politico e temporale. *Manete in ea vocatione, in vocatis estis*, dice san Paolo, perchè per tutti, in qualunque stato e condizione che essi siano, sono aperte più vie alla loro salute, e la bontà Divina ha sì grandi e misericordiose braccia, che prende volentieri tutto ciò che a lei si rivolge.

Per questa ragione, ancorchè da' Padri si esagerasse cotanto il lasciare il concubinato, potendosi mutare in matrimonio, non per tanto stimò la Chiesa in questo quarto secolo di dover abolirlo e condannarlo. Anzi non meno di ciò che fecero gl'imperadori cristiani, che lo ritennero nell'Imperio, così si ritenne e si permise dalla Chiesa stessa.

CAPO XI.

Il concilio Toletano I e sant'Isidoro riputarono lecito il concubinato de' Romani.

Chiarissima prova ne dà a noi il cotanto famoso concilio Toletano I, celebrato nel fine dell'anno 400, sotto il pontificato di Anastasio I. I Padi questo concilio stabilirono per il concubinato un canone, che nel numero è il 17, tutto conforme alle leggi civili ed alla riferita costituzione

di Costantino Magno, rapportata da Giustiniano nel suo codice, sotto il titolo *de Concubinis*. Le leggi civili, come abbiamo di sopra notato, comandavano che ciascuno dovesse esser contento di una moglie o di una concubina: era riputata non meno poligamía aver nello stesso tempo moglie e concubina, che due mogli insieme. Perciò a chi aveva moglie non era permesso aver ancora la concubina. *Nemini licentia concedatur*, dice Costantino, *constante matrimonio concubinam penes se habere*. Legge conforme a quanto Paolo, giureconsulto, avea scritto, nel libro 2, *Sentent.*, tit. 20, § 1. *Eo tempore, quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest*. Ecco le parole del canone, che non si discostano punto dalla disposizione della legge: *Si qui habens uxorem fidelis, concubinam habeat, non communicet. Caeterum is, qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus: alias vero vivens, abjiciatur donec desinat, et ad poenitentiam revertatur*. Si potrà desiderare un più illustre documento di questo, per il qual si conferma che la Chiesa si uniformò alla legge degl'imperadori, i quali ritennero nell'Imperio il concubinato, ancorchè divenuto cristiano?

Non era separato dalla comunione de' fedeli chi era contento dell'una o dell'altra congiunzione. Camminavano di ugual passo colui che avea la sola moglie, e quel che era contento della sola concubina, perchè non meno l'una che l'altra congiunzione era riputata nell'Imperio legittima

e permessa. La Chiesa, come fondata in quello, non pretese guastare le sue ordinanze ed il suo governo. Era ben da desiderare che il concubinato si mutasse in matrimonio, essendo uno stato di maggior perfezione, siccome inculcavano i Padri; ma la Chiesa commendava bensì il farlo, ma non s'arrogò in questi tempi per suoi canoni di abolirlo, e conformandosi alla legge civile, ancor ella l'approvò e ritenne: riputò non s'offendere perciò la legge Evangelica, che non l'avea vietato, dacchè se fu lecito nell'antica legge presso gli Ebrei, doveva credersi che nella nuova legge fosse ancora da permettersi.

È perchè il canone di questo concilio non paia strano a coloro i quali, non bene informati del costume di que' tempi, reputano ogni cosa che si discosta dal nostro, stravagante e mostruosa: ecco ciò che sant'Isidoro ne scrisse nel lib. *de distantia Novi et Vet. Test.*, c. 5, il quale ci assicura eziandio che per due secoli appresso durasse ancora presso i Cristiani il concubinato. Egli fiorì nel fine del sesto secolo e nel principio del settimo, e seguendo i dettami di questo concilio declamava contro coloro che non si contentavano di una sola moglie o di una sola concubina. Questa, egli dice, è la differenza tra l'antica e la nuova legge, che presso gli Ebrei, a' quali non era vietata la poligamía, si potevano ritenere più mogli e più concubine; ma fra noi Cristiani una solamente, o sia moglie, o sia concubina: *Christiano*, ei dice, *non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxoris (si conjux deest), concubinam.*

Nè si creda che così il canone del concilio Toletano, come il detto di sant'Isidoro e la sentenza di sant'Agostino di sopra rapportata, fossero stati ne' tempi meno a noi lontani dalla Chiesa riputati cotanto rancidi ed invecchiati, che non meritassero altra rimembranza. Tutto al rovescio di ciò che costoro credono, ci dimostra il Decreto di Graziano. nella di cui compilazione non si dimenticò questo insigne dottore inserirvi non meno la sentenza del canone del concilio Toletano, con quelle parole: *Is, qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur, tamen ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae, sit conjunctione contentus*, come si legge nella Dist. 34, Can. 4, che le riferite parole di sant'Agostino nel canone *Solet*, 6, Cau. 32, quest. 2, e l'altre di sant'Isidoro, citata Dist. 34, Can. 5. Donde si convince ancora, come diremo più innanzi, che a' tempi di Graziano il concubinato era ritenuto; nè, se non molti anni in appresso, fu affatto tolto ed abolito nell'Occidente non meno da più canoni di vari concilii tenuti nel decimo, decimoprimo e decimosecondo secolo, che per più leggi de' prìncipi.

Alcuni ancora, misurando i costumi passati coi presenti, e vedendo che per le parole di sant'Agostino, di sant'Isidoro e del canone di questo concilio, era pur troppo chiaro che non meno dalla legge civile, che dal gius canonico si permetteva il concubinato (ciò che ad essi sembrava stranissimo) s'ingegnarono dare a queste parole assai più stravaganti interpretazioni. Il nostro famoso cattedratico Domenico Aulisio nei

Commentarì al titolo *ff. soluto Matrimonio*, parte 1, rubr. 1, num. 2, p. 403, credette che la concubina, della quale parlano il concilio e sant'Isidoro, dovesse intendersi della moglie *usu*, la di cui congiunzione consistendo nel solo uso, e non richiedendo tanti riti e solennità, quanti erano ricercati ne' matrimoni *farre et coemptione*, possa eziandio chiamarsi concubinato, ed una tal moglie appellarsi ancora concubina. Ma da quanto si è detto di sopra, e da ciò che sant'Agostino stesso insegnò, ben si conosce quanto sforzata e vana sia questa interpretazione. Era ben rimarchevole e distinta la differenza tra la moglie *usu* e la concubina. Nel matrimonio *usu* era necessaria la contestazione, che il congiungimento si faceva *liberorum procreandorum causa. Ad hoc enim ducitur uxor, et hoc tabulae ipsae nuptiales indicant*, disse sant'Agostino ne' luoghi di sopra rapportati. Ma nel concubinato, che fu introdotto per soccorrere all'incontinenza, sant'Agostino istesso c'insegna che non bisognava tal protestazione, poichè, ei dice, *non filiorum procreandorum causa, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur*. Nel matrimonio *usu* interveniva la dote, la solennità delle nozze, ed era colei vera moglie, siccome colui vero marito, talchè aveva luogo nell'adulterio commesso l'accusazione *jure mariti*, come s'è detto; ciò che non potea dirsi del concubinato. Quindi saviamente Brissonio, *ad l. Jul. de adult.*, riprese coloro che confondevano queste due congiunzioni, dicendo: *Equidem assentiri iis non possum, qui solo usu uxores cum concubinis confundere conantur; aliud enim semper*

fuit uxorum, aliud concubinarum nomen. Ed in effetto, nè in tutti i responsi de' nostri giureconsulti, de' quali l'imperador Giustiniano compilò le Pandette, nè in tutte le costituzioni de' prìncipi, dei quali così l'imperadore Teodosio, come Giustiniano stesso, compilarono i loro codici; nè in tutte le Novelle, così sue come degli altri imperadori suoi successori, nè in fine presso scrittore alcuno si troverà che la moglie *usu* siasi appellata giammai concubina, o che questo nome potesse a quella convenire per la gran differenza che fra loro intercede; e molto meno poteva ciò dirsi in tempo del concilio Toletano, ed assai più ne' tempi di sant'Isidoro e di Graziano, quando v'era rimaso vestigio alcuno di que' tre generi di matrimoni praticati dai Romani; nè si sapeva in que' secoli incolti che cosa si fossero le mogli *usu;* ma all'incontro ben si sapeva che cosa fossero le concubine; poichè il codice di Giustiniano e le Novelle degl' imperadori greci suoi successori, ed i capitolari de' prìncipi d'Occidente ne trattarono bene spesso ed ampiamente, come diremo più innanzi.

Ma assai più strana e mostruosa è l'altra interpretazione che Ferdinando di Mendoza ne' suoi Commentari al concilio Illiberitano, lib. 2, c. 8, dà alle parole del concilio ed a quelle di sant'Isidoro; non può negare che quivi si parli della vera concubina, che era differente dalla moglie, ma dice che il concilio e sant'Isidoro intendono che ciascuno debba esser contento o di una moglie o di una concubina, riguardando le leggi del mondo, non quelle dello spirito; erano permesse

le concubine *jure fori, non jure poli;* e poichè, permettendole le leggi civili, il numero era grandissimo, perciò non istimò il concilio separare dalla comunione de' fedeli tanti che le ritenevano, tollerandoli per tema di un male peggiore, siccome si fa ne' peccati che da molti si commettono, per l'estirpazione de' quali la Chiesa per la moltitudine non può valersi de' rimedi forti e vigorosi per non cagionare maggiori disordini e turbolenze. Gran torto veramente fa questo scrittore alla santità e dottrina di que' venerandi padri che intervennero in quel concilio, ed alla pietà e religione di quel santo. Questa interpretazione appunto gli danno i più rabbiosi eretici della Chiesa, ch'essi dicono riformata, come Amelmano e Teodoro Beza, per declamare, come fanno, contro il concilio, che permettesse una tanta empietà. Come ammettere nella comunione della Chiesa pubblici peccatori, e fargli partecipi dei suoi beni spirituali, de' sacramenti e delle cose più religiose e sante? L'istesso Mendoza confessa che per quelle parole del concilio non potendosi scacciare i concubinarii dalla comunione, ma dovendo in quella conservarsi e mantenersi come erano prima, dovevano per conseguenza essere ammessi alla partecipazione di tutti i sacramenti, eziandio di quello dell'Eucaristia; e per un passo di sant'Agostino malamente inteso (che niente fa al proposito) crede giustificar nella Chiesa questo, che sarebbe stato uno scandaloso e biasimevole abuso, cioè di ammettersi i pubblici e certi peccatori al sacramento dell'altare: *Constat igitur* (ei dice) *aetate Augustini Eccle-*

siae fuisse consuetudinem, de antiqua et recepta ecclesiasticae disciplinae severitate non nihil remittendi, et concubinarios, ad communionem dominicam impurissime accedentes, ab ea non arcendi. quod peccantium multitudo ad tempus accepta ipse Augustinus refert. Non si aveva certamente ai tempi di sant'Agostino difficoltà alcuna di ammetter i concubinari al sacramento dell'altare, perchè avendosi il concubinato per una congiunzione lecita e permessa, i concubinari non erano avuti per peccatori. E ciò tanto è vero, che sant'Agostino stesso nel libro unico *de Fide et operibus*, c. 19, separa e distingue le concubine dagli altri infedeli peccatori: questi vuole che non debbano subito ammettersi al battesimo, se prima non si saranno purgati dai loro peccati con digiuni e lagrime, e non avranno fatto una vera penitenza de' loro passati falli, ma della concubina non si assicura dire lo stesso. E poi questo medesimo santo, nel libro *de Bono conjugali*, si spiega che se le concubine avranno quelle tre qualità di sopra accennate, che le distinguevano anche presso ai Romani dalle amiche, dalle pellici e da altre persone inoneste, non vi era dubbio che dovranno stimarsi come mogli, e perciò non reputarsi illecita e peccaminosa una tal congiunzione. Di questo concubinato appunto parlano il concilio e sant'Isidoro, e perciò non è da riputarsi cosa strana che l'avessero permesso; ed è ciò sì vero che non parlassero se non di cosa permessa, non tanto *jure fori* ma eziandio *jure poli*, che espressamente chiamarono lecita ed egualmente permessa la concubina che la moglie: *Unius mulieris* (dice il concilio),

aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit), sit coniunctione contentus. Si agguaglia in ciò la moglie con la concubina; se gli piacerà, potrà esser contento o dell'una o dell'altra; e siccome colui che si contenta di una sola moglie dee comunicare, così parimente quello che si contenta di una sola concubina. Sant'Isidoro più chiaramente dice che non sarà lecito al cristiano aver due o più donne, ma bensì lo sarà, contentandosi di una solamente, o sia moglie, o, se questa manca, concubina. Leggasi ora Natale d'Alessandro, *Hist. Eccles.*, tomo 3, dissert. 29, secolo 1, articolo unico; e chi non sarà sorpreso di tanti paralogismi e strane interpretazioni sognate sopra questo detto di sant'Isidoro e 'l canone del concilio Toletano, bisognerà confessare che non abbia non pure affinato discernimento, ma nemmeno un buon senso comune. Ma qual dubbio vi poteva cadere che il concilio di Toledo e sant'Isidoro non intendessero, se non di una congiunzione per ogni diritto lecita, ammettendo perciò i concubinari alla partecipazione de' sacramenti, eziandio a quello dell'altare, se ne' loro tempi tal era comunemente riputato il concubinato in tutto l'Imperio? Nel quinto secolo leggasi l'intiero Codice di Teodosio il Giovane, le Costituzioni degl'imperadori onde fu compilato, e le novelle di Leone, di Marziano e degli altri imperadori d'Oriente, che troveranno il concubinato ritenuto nell'Imperio, come una congiunzione lecita e permessa. Nel sesto secolo, nel quale visse sant'Isidoro, come costui poteva dubitare di ciò, quando vedeva che Giustiniano imperadore, principe cotanto pio

e religioso, così nella compilazione delle Pandette come in quella del suo Codice, tanto era chiaro ed evidente che avea ritenuto per lecito il concubinato, che prescrisse sopra quello molte leggi, e sopra i figliuoli che nascevano dalle concubine, dandovi forma e regolamento? Anzi nella legge *si qua illustris* 5, del Cod. *ad S. C. Orficianum* espressamente lo chiama *licita consuetudo*. Niente dico delle sue Novelle, specialmente della novella 18, c. 5, della novella 89, c. 12, ed altrove, dove lo stesso s'inculca e si ripete; e ben si conosce che tutti gli altri imperadori d'Oriente suoi successori lo riputarono tale, giacchè non fu vietato, se non a' tempi di Basilio Macedone, e di Lione il Filosofo, suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito, e quel che prima era lecito, si riputò non più permetterlo, anzi abolirlo, come diremo più innanzi.

A ragione dunque furono da' più gravi teologi e canonisti riputate sforzate e stravaganti le interpretazioni del Mendoza, che dà a quelle parole del concilio e di sant'Isidoro, le quali per esser chiare e manifeste, non potevasi negare che ivi si parla delle concubine dalle leggi civili e da' sacri canoni permesse, le quali erano come mogli, e delle quali parla sant'Agostino nel libro *de Bono Conjug.*, e che non meno i Romani che gli Ebrei ritennero nelle loro repubbliche, chiamate semimogli, siccome il concubinato semimatrimonio, permesse nell'antica legge agli Ebrei, e non proibite a' Cristiani. Così intesero il concilio i Correttori romani destinati all'emendazione del Decreto di Graziano da Pio IV e Pio V, al cano-

ne 4, Dist. 34; Germonio, *Animad.*, lib. 1, c. 11; Coqueo, *in notis ad D. Augustinum de Civit. Dei*, lib. 16, c. 33; Antonio Perez, *ad tit. Codicis de Concub.*, concl. 3; Cironio, *ad tit. de Donat. inter virum et uxorem;* nel fine; Arias de Mesa, *Variar.*, lib. 3, c. 38; Choppino, lib. 1 *de Jurisd.*, c. 41, num. 8; Rittersusio, *in notis ad Salviani de Guber., fol.* 177; Ugon Grozio, *de jure Belli et Pacis*, lib. 2, c. 5, num. 15; Basilio, lib. 7, *de Matrimonio;* Lovisa, *in notis ad illum Canonem*, e moltissimi altri teologi rapportati dal P. Scherlog, tomo 3, *in Cantica Vestig.*, 34, c. 6, sess. 1, foglio 405. Insino il cardinale Bellarmino, *Controv.*, tomo 2, lib. 2 *de Conciliis*, c. 8, fu dello stesso sentimento, il quale a ragione si scaglia contro Ermanno Amelmanno, che malmena questo concilio, quasi che avesse approvata una congiunzione nefanda ed obbrobriosa, confondendo miseramente la pellice e l'amica colla vera e dalle leggi approvata concubina, della quale parla il concilio Illiberitano, riprovò la costui interpretazione, e si attenne alla comune e più vera sentenza de' riferiti scrittori, parendogli troppo duro a credere che que' gravissimi padri che intervennero in Toledo in quel concilio, avessero dovuto permettere con una pubblica legge, che i pubblici peccatori, quali il Mendoza credette che fossero i concubinari, potessero comunicar co' fedeli, ed ammettersi alla partecipazione de' sacramenti, anche di quello venerando dell'altare.

Donde parimente si convince la calunnia che i teologi della Chiesa da essi pretesa Riformata, fra' quali il celebratissimo fra di loro Teodoro Be-

za, *de repud. et divort.*, lib. 2, addossarono a' padri di quel concilio ed a Graziano, che inserì nel suo Decreto le parole di quello, quasi che avessero permesso una cotanto scandalosa e disonesta congiunzione, confondendo le amiche, delle quali parla sant'Agostino nel canone 5, c. 32, quest. 2, e nella distin. 34, canone 6, ed in diversi luoghi delle sue opere raccolti da Claudio Espenceo, *de Digam.*, lib. 2, c. 8, colle vere concubine. Errore, che non potè nemmeno sopportarlo Arniseo istesso, il quale nel trattato *de Poligamia* non si ritenne di aspramente riprendere il Beza ed i suoi settatori, che da ciò si mossero a declamare ingiustamente contro il concilio ed il Decreto di Graziano. Quindi i più dotti e savi nostri giureconsulti, come Duareno, Ottomano, Alberico Gentile e molti altri, avvertirono non dover sembrar cosa strana, se a' tempi di Giustiniano imperadore le concubine erano dalla Chiesa permesse, e perciò non doversi imputare a poca religione di questo per altro piissimo principe, se nelle compilazioni delle Pandette e del Codice, e nelle sue Novelle non avesse tralasciato di parlarne, ed inserirvi il titolo *de Concubinis.* Del qual sentimento fu anche Arniseo, *loco citato*, dicendo: *Qua ratione concubinas a jure civili concessas excusant etiam Duarenus, Albericus Gentilis et Hotomannus de Nuptiis; et non impie putandum toleratas fuisse etiam in Ecclesia tempore Justiniani. L. unica C. de Concubinis.* Il quale Arniseo nel medesimo luogo risponde ad Alessandro, che nei suoi Consigli, ingannato da' volgari errori, e misurando da' suoi tempi i passati, altrimente cre-

dette. Il famoso, e delle ecclesiastiche e profane antichità peritissimo, Antonio Agostino, arcivescovo di Tarragona in Ispagna, diede pure l'istessa interpretazione al citato canone del concilio Toletano I. Ecco le sue parole nel libro 1, *de Emendat. Gratiani*, dial. 15: *Non ignoro duplex esse concubinarum genus, duplex etiam uxorum; uxores quae sine dotalibus instrumentis acciperentur, eas concubinas dictas fuisse. De his possumus Toletani Concilii verba interpretari.* Carlo du Fresne, *in Gloss. Latin.*, vocabolo *concubina*, sostenne parimente lo stesso sentimento, comprovandolo con infinite prove di fatto, come fecero ancora Cristiano Tomasio, *de Concubinatu*, § 27 e seg., e Bingamo, *Orig. Eccles.*, tomo 4, lib. 11, c. 5, § 11, il quale sopra di questo soggetto, scrive del seguente tenore: *Jam differentia inter istiusmodi concubinam, et veram uxorem, uti viris doctis observatur, non in eo sita erat, quod altera vere ducta esset, altera autem non, sed in diversa ducendi ratione. Quae enim uxor appellabatur, eam quis cum solemnibus ritibus, cum ususfructus certae partis bonorum post mortem suam superstiti concedendi adsignatione, aliisque caeremoniis, in lege civili et canonica praescriptis duxerat; quae autem concubina vocabatur, ea privatim sine solemnibus ritibus in lege requisitis viro erat juncta. Ambae autem in hisce tribus rebus conveniebant: I. Quod essent antea personae caelibes. II. Quod maritis suis ad castitatem conjugalem custodiendam, procreandos liberos, omnemque cum aliis maribus consuetudinem fugiendam sese obligarent. III. Quod per totam vitam suam in hoc statu suo se fideliter perseveraturas promitte-*

rent. Jam vero istiusmodi concubinae; quum essent natura sua uxores, sine solemnibus, et in lege requisitis caeremoniis ductae, fornicationis reae haud habebantur, ut ut privilegiis, juribus et honoribus quos lex legitime vocatis uxoribus adjudicabat, destitutae: adeoque ad baptisma sine ulla nova obligatione admittebantur, si maritus esset ethnicus (1).

---

(1) Vedi lungamente trattato questo argomento dal Boemero, *Jus Eccles. Protest.*, tomo 2, lib. 3, tit. 2, § 9 e segg.; e dall'Eineccio, in *Elem. Jur. German*, lib. 1, tit. 13, § 307 e segg.

FINE DEL TOMO I.

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

Fine dell'Indice